COLLEZIONE

DI

OPERE INEDITE O RARE

DEI PRIMI TRE SECOLI DELLA LINGUA

PUBBLICATA PER CURA

DELLA R. COMMISSIONE PE' TESTI DI LINGUA

NELLE PROVINCIE DELL'EMILIA

STATUTI SENESI

SCRITTI IN VOLGARE NE' SECOLI XIII E XIV

E PUBBLICATI SECONDO I TESTI

DEL R. ARCHIVIO DI STATO IN SIENA

PER CURA

DI LUCIANO BANCHI

VOLUME II.

STATUTO DELLA GABELLA DI SIENA.
STATUTO DELLA SOCIETÀ DEL PADULE D'ORGIA.
STATUTO DELL' ARTE DELLA LANA DI RADICONDOLI.
STATUTO DELL' ARTE DE' CHIAVARI } DI SIENA.
STATUTO DELL' ARTE DE' CUOIAI E CALZOLAI } DI SIENA.

BOLOGNA
Presso Gaetano Romagnoli
1871.

All' Illustre Signore

Dott. GIULIO FICKER

PROFESSORE DI FILOSOFIA DEL DIRITTO GERMANICO

NELL' I. E R. UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK

A Voi, dotto continuatore degli ***Acta Imperii selecta*** del Böhmer, e scrittore esimio dell'istoria della costituzione e del diritto in Italia nel medio evo, intitolo questo secondo volume degli Statuti volgari senesi. Mi era obbligo di testimoniarvi pubblicamente la mia gratitudine, dappoichè mi giudicaste non immeritevole della vostra stima e benevolenza. Solo mi duole di non potervi rendere omaggio degno in tutto di Voi, degno della molta e bella riputazione che vi procacciarono in patria e fuori quelli studî storici, a cui intendete con opera assidua.

Peraltro, come la benignità non si scompagna mai dall'animo di coloro che sanno;

così la vostra rara dottrina mi rende certo che non ricuserete al mio libro onesta e lieta accoglienza. Che se le cure ch'io v'ho speso d'attorno in tempi non molto propizi a tali studî ed in paese anche meno disposto a pregiarli, non si meriteranno la vostra considerazione; accogliete questi Statuti come pregevoli documenti italiani di storia e di lingua, di fede e di civiltà.

Siena, il 21 dicembre 1870.

IL VOSTRO DEVOTISSIMO

LUCIANO BANCHI.

INTRODUZIONE

Aspettato da lungo tempo viene alla luce pur finalmente questo secondo volume degli Statuti volgari senesi, ma non lo accompagna il nome riputatissimo dell' Uomo egregio che, proposta nell' agosto del 1861 questa pubbligazione (1), dava alle stampe due anni dopo il primo volume. Nè le ragioni dell' indugio sono da cercare tutte nella difficoltà del lavoro; perchè eletto io a succedere al cav. Filippo-Luigi Polidori nella direzione dell' Archivio Senese, alle cresciute occupazioni del mio ufficio si aggiunse allora il dovere di condurre a compimento la stampa di un altro lavoro che fu l' ultima e più diletta cura di quel valentuomo (2). Il quale morendo nell' ottobre del

(1) *Proposta degli Statuti scritti in volgare nei secoli* XIII e XIV, *che si trovano nel R. Archivio di Stato in Siena, fatta alla R. Commissione dei testi di lingua nell' Emilia dal Direttore di esso Archivio e socio di detta Commissione* **F. L. Polidori** (Bologna, tipi del Progresso, 1861).

(2) Alludesi alla stampa del 2° vol. della *Tavola Ritonda*, che il cav. Polidori lasciò di poco avviato.

1865, non lasciò nulla di preparato per questo volume, contuttochè sentisse vivo il desiderio di dare effetto con qualche sollecitudine alla sua proposta, il cui adempimento avrebbe accresciuto d'assai la riputazione letteraria di questa mia città.

Or non è dubbio che se altri poteva meglio di me proseguire la pubblicazione di questi Statuti, e così compiere degnamente il voto dell'ottimo mio predecessore; a niuno più che a me ne correva maggiore il dovere, e per l'amicizia grandissima che a Lui mi legò, e per la tenue cooperazione prestatagli nella stampa del primo volume, ed infine per la notizia ch'io m'ebbi delle intenzioni sue anche intorno a questo subietto. Imperocchè in quegli anni che furono gli ultimi della sua vita non ebbe Egli un pensiero che a me nascondesse, non un lavoro tra mani che non fosse argomento, talvolta lunghissimo, di nostre conversazioni. Le quali cose liberamente scrivo, non perchè a me possa venirne merito alcuno, ma sibbene per affermare che, se accettai, a così dire, questa eredità, non fu per soverchia prosunzione delle mie forze, ma invero per rispetto alla memoria di un uomo che ebbi carissimo e sinceramente benevolo, che le nostre lettere onorò con gli scritti, con la interezza dell'animo e con la stessa sua povertà. In mezzo a tanto profluvio di adulazioni e di contumelie spesso ugualmente immeritate, troppo presto cade in oblio la memoria di chi, modestamente vivendo, fu cittadino solerte ed amorevole, e cultore benemerito e passionato degli studî. La modestia, ancora che proceda, come quasi sempre, da molta sapienza, non riceve premio dagli uomini se non oltre la tomba.

Nel continuare adunque un'opera proposta ed iniziata da così valente letterato, fu mio intendimento precipuo di conformarmi in ogni parte, secondo le mie fa-

coltà, all' esempio dato col primo volume; ed in tal modo vorrei, a Dio piacendo, portare a compimento la pubblicazione degli altri e non pochi Statuti volgari che sono tuttora inediti nell' Archivio Senese. Ma intanto fin dal principio debbo scusarmi se nella compilazione di questo volume i cinque Statuti che vi sono compresi, non vengono con quell' ordine che l' Autore della *Proposta* aveva loro assegnato. La mancanza di data certa in alcuno di essi lo indusse talvolta in errore; nè di ciò sarà chi voglia fargli addebito di negligenza, se consideri quanto malagevole sia da pochi indizi argomentare l' età di un documento, massime se questo studio paziente e penoso sia fatto, come avvenne al compianto cav. Polidori, in breve spazio di tempo (1). Al contrario è da meravigliare come gli riuscisse avvicinarsi di tanto alla verità; per modo che così leggere sieno le differenze che corrono tra le date da Esso proposte e quelle che un più lungo studio mi persuase ad attribuire a qualcuno dei predetti Statuti.

Tra i quali vien primo per ordine di tempo nel nostro volume lo *Statuto della Gabella e dei Passaggi dalle porte della città di Siena*, compilato tra il 1301 ed il 1303. Fu tratto da un bel codice membranaceo, in folio, di elegante grafia, che non conta più di carte 71, comprese alcune poche bianche. Ha molte addizioni, tra cui

(1) Ecco le date che nella citata *Proposta* il cav. Polidori assegnò a questi cinque Statuti. — *Statuto dell' Arte della Lana del Comune di Radicondoli.* 1308, 1388, 1400. (Pag. 19). — *Statuto della Gabella delle porte e dei passaggi della città di Siena.* 1301, 1310? (Pag. 21). — *Statuto dell' Università ed Arte de' Chiavari della città di Siena.* 1323. (Pag. 24). — *Statuto degli aventi possessione nel piano del Padule d' Orgia.* Anteriore al 1329. (Pag. 26). — *Statuto dell' Università ed Arte de' Cuoiai e Calzolai della Vacca della città di Siena.* Anteriore al 1329. (Pag. 27). —

elessi quelle che mi apparvero di maggior momento. A compensare l'aridità della materia (a quanti parrà questo Statuto aridissimo!) basterebbero i pregi della favella, sempre propria, concisa, elegante; posto che in quella aridità non trovi molto da imparare chiunque gli studi dell'istoria nostra sappia estendere oltre i confini segnati dai retori. Ma non tutti i lettori chiameranno arido un documento che si riferisce alla storia del commercio, dei costumi e della pubblica economia di una città di molta importanza quale fu Siena in quel tempo; e non mancherà, ne son certo, chi abbia a giudicarlo prezioso. Aguzzando gli occhi dell'intelletto è facile discernere in quello Statuto tutta quanta la vita domestica e civile di que' nostri arcavoli; vedervi la foggia delle loro vesti, la mobilia delle loro case, i cibi della loro mensa, il corredo delle spose nei cofani dipinti e ferrati, ed il quieto soggiorno della villa, necessario più allora che oggi, dopo il faticoso vivere della città (1). I tessuti di seta e di lana non a caso son posti in principio dello Statuto; chè è ben noto quanta ricchezza accumulasse in Siena quella sorta di commercio, e quanto credito avessero que' nostri tessuti in Italia e fuori. V'hanno altresì nuove testimonianze che ci confermano come fiorisse grandemente appresso di noi l'arte del tingere (2), necessarissima dove le arti della seta e della lana erano principali, e dove già saliva in riputazione quella del conciare pelli e cuoia, unica industria che veramente sopravvivesse alle tante che un tempo fecero Siena città ricca e popolosa. Nè mancano le armi a ricordarci le dissensioni interne e le guerre co' vicini; armi pe' cavalieri e

(1) Cf. il cap. V, X, XX e *passim*. E nota che, siccome al presente, per le masserizie che andavano e tornavano da' poderi, non si pagava gabella (V. a pag. 26).

(2) Cf. il cap. XVII.

pe' fanti, come lance ferrate e corazze, cervelliere e balestre, spade e saettamento, elmi e pavesi (1). Quanti libri di storia non si scrissero a' nostri giorni, che insegnano meno di questo solo Statuto della Gabella!

Nelle *Addizioni* porgono materia ad utili confronti gli ordinamenti delle gabelle di altre città, compendiati dai loro Statuti che oggi forse più non esistono: così v'ha notizia delle gabelle che si riscuotevano in Lucca, Arezzo, Bologna, Orvieto e nella terra di Paganico, posta nella maremma senese (2). Ed anche questo nostro è un compendio, più che una versione, del maggiore Statuto della Gabella del Comune, latinamente scritto nel 1273, essendo podestà di Siena Taddeo conte di Montefeltro e d'Urbino, e ricompilato nel 1298 (3): pregevolissimo codice, nel quale la materia delle gabelle è trattata diffusamente, ma, come di consueto, senza verun ordine logico: difetto che sarà di leggeri avvertito ancora nel nostro Testo, abbenchè diviso in capitoli (4). Per utilità dei pubblici officiali

(1) V. il cap. XXIII, ed a pag. 32.

(2) A cui piacesse di fare circa a queste gabelle anche maggiori confronti, vegga negli *Ordinamenti aggiunti al Breve del Mare* del Comune di Pisa i salari ordinati nel 1321, che dovevano prendere i sensali per le varie mercanzie (**Bonaini,** *Stat. Pis.*, T. III, pag. 589-594), ed anche la *Tavola comparativa delle Gabelle* inserita tra i documenti della mia *Narrazione storica su i Porti della Maremma Senese* (Firenze, Cellini, 1871).

(3) È tra li Statuti del R. Archivio di Stato in Siena, segn. di n.° 15. Comincia: « In nomine Domini, amen. Infrascripta sunt capitula et ordinamenta facta et inventa per sapientes viros, quomodo et qualiter intrata sive cabella sic fiat et observetur in civitate et comitatu senense; tempore egregii viri dni. Taddei comitis Montis Feretri et Urbini, Dei gratia Senarum potestatis: que omnia et singula ordinamenta et capitula dicti sapientes ordinaverunt, firmaverunt et voluerunt quod sint firma et rata ec. » (A c. 1).

(4) Valga per ogni altro esempio il seguente, che sotto la rubrica *de le cose da mangiare* (pag. 28) si trova indicata la gabella delle tavole di noce, del legname da botti, dei cofani, della legna da ardere ec.

si facevano questi compendi; e perchè ne fosse più agevole a tutti l'intelligenza, si scrivevano in volgare. Per questa medesima ragione pochi anni dopo si reca nella nostra lingua integralmente il Constituto del Comune, e si ordina che stia legato sui banchi della Biccherna, « acciò che le pòvare persone, et l'altre persone che non sanno gramatica, et li altri e' quali vorranno, possano esso vedere e copia inde trare et avere a loro volontà (1) ».

Lo *Statuto della Società del Piano del Padule d'Orgia*, che viene dopo l'altro della Gabella, fu parimente volgarizzato ne' primi anni del secolo decimoquarto. La data del 1303 che gli è attribuita, da ciò in ispecie rilevasi, che nello Statuto si ricorda il gennaio del 1303 (2), e che la più antica approvazione che vi si legga è del 1304 (3), nel qual anno alla compilazione primitiva si fecero alcune poche aggiunte (4). Il codice che lo contiene è scritto in carte di pecora, in quarto; ma è imperfetto come appare dalla stampa, ed a queste imperfezioni mi fu avviso non potersi meglio supplire che col testo latino, avventuratamente rimastoci, ed in tempi moderni legato insieme senza alcuna buona ragione col codice della versione volgare (5). Tenni pure a riscontro una copia di questo volgarizzamento, fatta nel 1360 per

(1) *Constituto del Comune di Siena*, volgarizzato nel MCCCX, Distinz. I, rubr. 129.

(2) Cf. il cap. LXXX.

(3) V. a pag. 135.

(4) V. a pag. 133-135. Il cav. Polidori, non assegnando a questo Statuto veruna data certa, si era contentato di giudicarlo anteriore all'anno 1329 (Cf. la *Proposta* cit. alla pag. 26).

(5) Questi due codici in uno conservano l'antica e respettiva loro cartolazione. Il primo, cioè il latino, ha in tutto c. 62; il secondo 55, e la numerazione vi comincia dalla c. 6. Nel nuovo inventario dell'Archivio sono considerati come due Statuti a parte.

mano di Tommè d'Ugolino Allegretti, ma non ne trassi alcuna utilità. E poichè le lacune che sono anche in questa copia corrispondono quasi perfettamente a quelle del testo originale, così bisogna credere che fino da quel tempo il codice della versione fosse ridotto in cattivo essere. Intorno a questa copia dell'Allegretti, che citai coll'appellazione di *Apografo*, è altresì da notare che nella ricordata *Proposta* del cav. Polidori essa fu avuta in conto di un vero e proprio Statuto, affatto diverso dal nostro, ed appartenente al Piano del Padule del Luco (1). Venne Egli in questa opinione per la lettura di alcune parole scritte dall'Allegretti in fine della sua copia, dove il Padule del Luco, e non quel d'Orgia, è ricordato (2); e non rammentando che quel nome apparteneva a uno stesso Padule, non gli venne fatto di raffrontare i due testi, il che sarebbe bastato a ritrarlo dall'errore in cui cadde.

Orgia, antico castello nella Val di Merse, già posseduto dall'Abazia di S. Eugenio, poi dai Conti dell'Ardenghesca, esordiente il secolo decimoterzo, venne all'obbedienza dei Senesi. Vi pretese giurisdizione anche il vicario imperiale che risedeva nella corte di S. Quirico in

(1) Non ostante che assai varianti vi si trovino, non può mettersi in dubbio che il cod. dell'Allegretti non sia una copia di molti capitoli del nostro Statuto. Le varianti sono di poco valore: verbigrazia, è sempre chiamato *Piano* il *Padule*, ed alcune parole sono rammodernate e non bene. La data del 1355 attribuitagli dal cav. Polidori, si trova in fine ad un capitolo; ma non è la data del cod. che si ha certissima, come vedremo, da un ricordo scrittovi dallo stesso Allegretti.

(2) Ecco le parole dell'Allegretti: « Da qui adietro sono tutti gli Statuti del Piano del Padule del Lucho, ritratti e copiati per me Tommè d'Ugolino Allegretti a dì 29 del mese di marzo, anni MCCCLX, cioè la chopia in mia chiarezza ». La qual ultima dichiarazione fa credere che l'Allegretti avesse parte in quella Società, e che forse vi tenesse qualche ufficio. La copia peraltro è assai scorretta.

Osenna; e per più anni mutò di padrone, finchè verso la metà del secolo decimoquarto già era di nuovo soggetto al Comune di Siena, da cui più non si distaccò. La ròcca, temuto presidio dei conti feodali, oggi è ritiro campestre della nobile famiglia dei Piccolomini-Carli; sì che dove abitò la prepotenza e la ragione della spada, albergano ora la gentilezza, gli ornati costumi ed i buoni studi.

Appiè del poggio su cui siede il castello, era la pianura tutto un padule che rendeva malsana l'aria di que' dintorni e del castello medesimo. Il fiume Merse che circonda il poggio da tre lati, i fossi del Padule e una polla di acqua perenne facevano guasti, oltre che infettavan l'aria, alle campagne circostanti, e danni gravissimi ai possessori. Eglino, a ripararvi, ottennero dal Comune di Siena di potersi unire in società o consorteria (1), e compilarono un Breve o Statuto che nel 1303 si diceva essere perduto (2). Ignorasi quando questa Società avesse principio, ma senza dubbio anteriormente al 1240, anno in cui fu assegnata a ciascun socio una parte del terreno del Padule che erasi prosciugato (3). Come il vecchio Breve non più si trovava, un nuovo se ne compilò nel 1303, in la-

(1) « Coram vobis dominis Novem... dicitur pro parte Universitatis habentium facere in Palude de Orgia, quod per Comune Senarum fuit hactenus concessum, quod habentes facere in dicta Padule possint et debeant facere Universitatem et consorteriam ». (V. le *Addizioni* del 1302, a pag. 136).

(2) « Se essi *(signori e camarlingo del Padule)* trovaranno el Breve del detto Padule, al quale giuraro, e lo quale dicono essere perduto, rendano la ragione, e l'altre cose facciano secondo la forma del detto Breve al quale giuraro ». (Cap. LXXX).

(3) Così credo doversi intendere il passo del testo latino: « Quilibet de hac Societate sit et esse debeat contentus partibus dicti terreni de Palude factis a kalendis ianuarii in anno Domini MCCXL, indictione xiiij, et de partibus que obvenerint sibi de futuris divisionibus » (Cap. III). È chiaro che non può alludersi ad altro che alle terre di colmata.

tino ed in volgare nel medesimo tempo, il qual ultimo è quello che ora si pubblica. Di queste consorterie per la buona conservazione dei fossi alcune esistono tuttora nelle provincie di Toscana, ma forse non si sapeva che in tempo così lontano da noi se ne fosse dato l'esempio.

Nella costituzione di questa Società tra i possidenti del Piano del Padule d'Orgia nulla è che esca dall' ordinario; ma notevolissimi sono, avuta considerazione al tempo, i provvedimenti che concernono alla nettezza dei fossi, al mantenimento degli argini ed alla formazione delle colmate. Documenti di questa sorta non abbondano tra gli antichi; tanto che mi parve utile dar luogo nelle *Addizioni* anche a quegli ordinamenti che, sebbene non scritti in volgare, dovevano tornare accetti per l'importanza dell'argomento. Tale è, ad esempio, quella dimanda della Società, presentata dai Signori Nove al generale Consiglio della Campana il dì 26 d'ottobre del 1302, nella quale si annoverano i benefici recati dalla Società stessa al Piano del Padule, già sì sterile ed allora diventato ubertoso e di gran frutto; non meno che i guasti recati dalle acque per la incuria di alcuni aventi possessione nel Padule e non obbligatisi alla Società, come eziandio per la pervicacia di certi malevoli che le fosse e gli argini di notte tempo rompevano, convertendo in uno stagno d'acque la campagna resa feconda (1). Amore di brevità mi persuade a passare con silenzio gran parte di ciò che rende singolarissimo questo Statuto; ma non tacerò di una provvida istituzione che vi si ricorda, la quale tre lustri dopo tentata dal Comune di Siena, ed in seguito da quel di Firenze e caduta poi in abbandono, venne a molta perfezione ai nostri tempi; ed ora leggi goffe e, Dio non vo-

(1) Veggasi a pag. 136-139.

glia, pregiudicevoli ai diritti di proprietà, minacciano di distruggerla. Io dico della istituzione dell'Estimo delle sostanze immobili dei cittadini, o come anticamente appellavasi, *Tavola delle possessioni;* la quale nello Statuto fu ordinato che si facesse per tutti i terreni del Padule, sì che le prese, o appezzamenti di terra, di ciascuno addetto alla Società si trovassero in quella descritte, misurate e stimate (1). In processo di tempo si elesse un officiale che alla Tavola presiedesse, il quale bastava tre anni, e doveva vegliare al buon conservamento della medesima, notando mano a mano che bisognasse, i passaggi delle proprietà, e di tutto rendendo buona e leale ragione ogni qualvolta facesse d'uopo (2). Su la Tavola si repartivano le imposte occorrenti alla Società, e l'officiale era tenuto allora di dare « la copia degli uomini che *avevano* a fare nel detto Padule, e la quantità degli staiali (3) ». Or chi potrebbe negare che la piccola Tavola dei terreni del Padule d'Orgia non fosse, più che d'esempio, d'eccitamento ai Governatori del Comune di porre mano a quell'opera, che avuto riguardo ai tempi non dubito di chiamare monumentale, che è la Tavola delle possessioni del Comune di Siena? (4) Certamente fa onore alla Società del Piano del Padule d'Orgia l'avere preceduto il Comune stesso con quella istituzione; nè fino ad oggi è noto che altre associazioni od altri paesi possedessero l'Estimo delle

(1) V. in ispecie il cap. LXI alla pag. 113.

(2) Cf. tra le *Addizioni* quelle del 1371, alla pag. 150.

(3) Ivi.

(4) Ciò non sembri esagerazione. I volumi che contengono la descrizione e la stima dei beni immobili della città e dello Stato di Siena, furono compilati dal 1318 al 1320; e sono 145 volumi in folio grande, tra i quali ve n'ha taluni che superano le 800 ed anche le 1000 carte. Si conservano nel R. Archivio di Stato in Siena, e si annoverano tra le serie più importanti dell'Archivio della Repubblica.

proprietà fondiarie anteriormente a quello del Padule d'Orgia e del Comune di Siena.

Le aggiunte e correzioni inserite nel codice del testo latino vengono fino al sedicesimo secolo, e giovano a farci conoscere le vicende in parte ed i progressi di quella utile Società. Tra le addizioni che ci fu mestieri di omettere, vuol essere ricordata una provvisione dell'anno 1344, mercè cui facevasi obbligo ai rettori della Società di compilare uno Statuto nuovo, acciò si togliessero dall'antico que' capitoli che fossero in contraddizione con ordinamenti posteriori, e perchè le materie che si riferivano ad un medesimo argomento, riunite fossero e con miglior ordine disposte. Volevasi pure che il nuovo Statuto si scrivesse in carte di pecora e con lettera grossa (1). Non potrebbe asserirsi se questa ricompilazione dello Statuto della Società avesse effetto: a noi, ch'io sappia, non è pervenuta. Ma una ragione per dubitarne sarebbe questa, che lo Statuto diciam così vecchio, quello cioè che vien dato alle stampe, contiene addizioni ed emende fino al 1392, ed il testo latino ne ha fino al 1545: il che proverebbe essere rimasto in vigore ed avere servito ai bisogni della Società fino al secolo decimosesto. Non deve peraltro tacersi che la copia di questi Statuti che fece nel 1360 Tommaso Allegretti « per sua chiarezza », ha un terzo circa di capitoli meno del nostro Statuto; di maniera che parrebbe tratta da quella più breve compilazione che si ordinava nel predetto anno 1344 (2). Bensì il non trovarvi nissun nuovo ordinamento è cosa da meravigliare; tanto che sa-

(1) « Statuta de una materia tractantia simul reducere in uno novo libro et Constituto in cartis pecudinis de litera testus grossa » (c. 48).

(2) « De ipso Constituto adimere et removere omnes et singulas contrarietates et superfluitates, que in dicto Constituto reperirentur, et ad minus volumen reducere » (ivi).

rebbe ragionevole il dubbio, che l' Allegretti copiasse quei capitoli solamente che più gli premevano, non tutti; e che la nuova compilazione non sia mai esistita.

Peraltro ai pregi della materia che in questo Statuto son molti, più assai di quelli ch' io non abbia dichiarati, non corrisponde sempre il pregio letterario, contuttochè scrittura senese de' tempi migliori. Non già che faccia difetto la proprietà de' vocaboli, o che talora manchino locuzioni efficaci ed eleganti: ma troppo si risente il latino, di cui è versione; e più d' una volta la fedeltà del volgarizzatore, oltrechè scema grazia e disinvoltura allo stile, nuoce tanto alla evidenza, che di alcuni luoghi sarebbe difficile, senza l' aiuto del testo latino, cogliere il senso. Vero è che di tal difetto più o meno peccano quasi tutte le versioni di quel secolo, in ispecie se fatte da notai, o da altri pubblici officiali; e chi si ricordi di ciò, forse troverà che la nostra non è sempre inferiore alle altre.

Certo le va innanzi, posto che versione sia, il testo dello *Statuto dell' Arte della Lana di Radicondoli*, scrittura assai più garbata e più semplice (1). Della esistenza di un testo latino non ho veruna notizia, ma ciò non toglie che possa essere andato smarrito. Se nel compilare questi Statuti, o appartenessero ad Arti o a qualsiasi altra comunanza, non si fosse usato costantemente un linguaggio conforme, e se questo linguaggio non fosse stato foggiato a quelle formule latine che si costumavano nei maggiori Statuti della città o del proprio paese e nelle provvisioni delle radunanze popolari, potrebbesi con più animo affermare che accenni ad una versione non mancano nem-

(1) Ne fu cominciata la stampa, or sono quasi dodici anni, dall' avv. Gio. Battista Regoli nell' *Appendice* al Giornale senese *L' Indicatore* (Anno II, n.° 15); ma non la continuò oltre i primi cinque capitoli.

meno in questo Statuto radicondolese (1). Ma ciò non è agevole a chiarirsi; e se io m' induco a vedere anche in questa scrittura un volgarizzamento, la difficoltà di accertare la cosa tornerebbe a molta lode del buon traduttore. Questo Statuto scritto nel 1308, con addizioni e riforme sino al 1414, si contiene in un codice membranaceo, in folio, di bella lettera, e consta di sole carte 38 (2), delle quali tre bianche. Nella stampa non furono omesse che le poche aggiunte del secolo decimoquinto, le quali non avevano alcuna speciale importanza.

Piccolo paese sull' alto di uno de' poggi che la Val di Cecina separano da quelle della Merse e dell' Elsa, è Radicondoli, nella diocesi volterrana, a diciotto miglia da Siena. La sua storia può dirsi simile a quella di molti altri paesi dello Stato Senese. Dapprima v' ebbero dominio i Conti Aldobrandeschi, ai quali cominciò ad uscire di mano durante il secolo decimoterzo, allorquando i Senesi intendevano con assidua cura ad allargare i confini dello Stato, abbattendo la mala signoria feodale. Rimasto per

(1) Per esempio, l' intestazione dello Statuto ha tutto il sapore della latinità di quel tempo: « Questo è lo Statuto dell' Arte de la Lana di Radicondoli, e l' ordinamenti d' essa Arte, facto e facti per quegli de la detta Arte ec. ». Più ancora il cap. XXIII, per citarne uno fra gli altri. Ma il miglior giudice di queste controversie è l' orecchio, e ben può essere che a me non dica il vero.

(2) Deve riferirsi senza dubbio ad un errore di stampa l' asserzione del cav. Polidori (*Proposta* cit., pag. 19), che « la parte più antica di questo Statuto si contiene in sole 46 carte, dopo le quali alcune certamente ne mancano ». In luogo di 46 carte leggasi 26. Credo bensì che nulla manchi a questo Statuto, anche dopo la parte sua più antica, cioè nelle *Addizioni*. Il Polidori suppone ciò, perchè il quaderno dove han principio le dette *Addizioni*, comincia con le parole: « Anco statuto e ordinato è ec. ». (V. nella stampa a pag. 213). Ma questo fatto non è senza esempi nello stesso Statuto radicondolese ed in molti altri.

qualche tempo soggetto ora agli antichi signori, or al Comune di Siena, quando re Manfredi morì e la parte ghibellina venne dechinando in Toscana, Radicondoli tentò di sottrarsi alla soggezione dei Senesi per acquistare la sua autonomia. Ma in breve ridotto di nuovo all'obbedienza del Comune, fece parte d'allora in poi dello Stato di Siena, a cui rimase fedele fino alla caduta della libertà. Le sue leggi municipali, italianamente scritte nel 1411, le più antiche che ne sopravanzino, sono compilazione di altro Statuto forse non più esistente e per avventura il primo che avessero gli uomini di quel castello (1). Nel quale stette in gran fiore certamente l'Arte della Lana, se fino dal 1308 que' lanaiuoli formavano un'associazione, ed ottenevano dal loro Comune di farsi uno Statuto. E che i tessuti di lana di Radicondoli avessero acquistata qualche riputazione, non è a dubitare, sapendosi come per conto di quell'Arte si tenesse in Siena un fondaco ed un sensaio; in Siena dove la medesima Arte da tempo anche più antico aveva gran nome. Al qual sensaio era vietato (tanta gelosia non poteva essere senza ragione) di ricettare in quel fondaco alcun altro panno che non fosse fatto in Radicondoli, acciò non si vendesse per radicondolese panno d'altra provenienza, chè sarebbe tornato a disonore e detrimento dell'Arte e di coloro che vi appartenevano (2). Ad evitare poi ogni possibile contraffazione, ottant'anni dopo ordinavasi che fosse chiamato un offiziale a marcare col

(1) Gli Statuti del 1411, che si conservano in Siena nel R. Archivio di Stato, son repartiti in cinque libri ed hanno questa intestazione: « Hec sunt Statuta et municipales Leges Comunis et hominum Radicondoli, sumpte de veteri volumine Statutorum dicti Comunis;... facte, composite et ordinate... sub anno dominice Incarnationis millesimo quadringentesimo undecimo, ind. quarta, Romanorum Imperii, ut fertur, Imperatore vacante ».

(2) Cf. il cap. L, alla pag. 187.

segno dell' Arte i panni e scampoli innanzi che fossero tirati, e gli si comminava la pena di venti soldi per ogni panno e scampolo che si trovasse senza quel marco (1). Il sindacato ai rettori dell' Arte, in prima fatto dai nuovi rettori tre giorni dopo che entrati erano in ufficio (2), per provvisione del gennaio 1389 si volle fatto dai sindaci e dal vicario del Comune (3); e questa maggiore solennità potrebbe far sospettare che non sempre i mancamenti dei vecchi rettori fossero senza mistero palesati e puniti dai loro successori, come lo Statuto portava. Dei vincoli alla libertà personale degli iscritti all' Arte; di quelli anco maggiori all' esercizio dell' Arte medesima, non sarà chi voglia farsi caso oramai: nei Comuni medio-evali libertà vera non esistette; dico quella libertà che oggi gode ogni cittadino che sia suddito di un paese governato da liberali istituzioni. E chi sogna e sospira quelle repubbliche, pur tanto gloriose, non pensa alla misera condizione ch' era fatta alla maggior parte del popolo, cioè agli esercenti qualsiasi industria e commercio: i quali, se non iscritti all' associazione della propria Arte, impediti erano ad esercitarla, e perseguitati se contrafacessero. Così vediamo in Radicondoli essere proibito a qualunque non sottoposto all' Arte, di fare o di far fare alcun panno, e non in Radicondoli tanto, ma eziandio nella sua corte (4); e sì che vi fu tempo nel quale non era lecito di entrare nell' Arte, se prima non si pagassero quaranta lire (5): tirannie maggiori e men sopportabili di altre che l' umana

(1) V. nelle *Addizioni* gli Ordini del 1389, §. 1, pag. 222.
(2) Cap. I, pag. 165.
(3) Cf. i predd. Ordini del 1389, §. 3, pag. 223.
(4) V. le *Addizioni* del 1353-1366, §. 1, pag. 213.
(5) Ciò fu nel 1367 (v. a pag. 221). Anteriormente si pagavano dieci lire (Cf. il cap. LXI alla pag. 193).

ambizione seppe in seguito immaginare. Nell' esercizio stesso dell' Arte innumerevoli, come fu detto, gli impedimenti: più d'una tela per volta non poteva tenersi da un solo lanaiuolo (1); i panni non dovevano avere nè più nè meno di una data misura (2); lana forestiera non consentivasi che si adoperasse (3); nè mancavano pene per chiunque recava in Radicondoli lana lavorata o filata o da filare (4). Ma non ostanti tutte queste torture (lascio che altri le chiami leggi acconcie a proteggere l'arte paesana) que' buoni lanaiuoli lavoravano molto e bene, nè per fermo indovinarono mai che la civiltà di altri tempi porterebbe a leggere questi loro ordinamenti con un sentimento talvolta come di rammarico per tante offese recate alla libertà della persona, delle industrie e del commercio.

Breve ma sopra ogni altro elegante è lo *Statuto dell' Arte de' Chiavari di Siena*, approvato la prima volta nel gennaio del 1323, secondo lo stile senese. Nel codice che è in quarto piccolo e pulitamente scritto, occupa le prime diciannove carte, essendo da lamentare la mancanza della prima carta. Nelle trenta che susseguono, stanno le emendazioni e le aggiunte che continuano fino al 13 di febbraio del 1415. Di queste scelsi, secondo il consueto, le maggiormente pregevoli, l'ultima delle quali porta la data del 28 aprile 1402. Lo Statuto è diviso in tre parti: nella prima si discorre dell' officio de' rettori e de' consiglieri dell' Arte (pag. 231-235); nella seconda, del modo di rendere ragione (pag. 236-240); nella terza delle pene (pag. 241-260). Il difetto del primo capitolo c' impedisce di sapere quanti fossero i rettori ed i consiglieri dell' Ar-

(1) V. il cap. XLV alla pag. 184.
(2) V. i cap. XLVII, XLVIII e XLIX alla pag. 186.
(3) V. nelle *Addizioni* del 1353-1366 il §. 8 alla pag. 217.
(4) V. nelle *Addizioni* gli Ordini del 1389, §. 6, pag. 225.

te (1): c' è noto peraltro che dal 1365 in poi ebbe l'Arte un solo rettore e due consiglieri, il cui ufficio bastava un anno. Il rettore eleggevasi a vicenda ora tra' maestri abitanti nel Terzo di Camollia, ora tra quelli del Terzo di San Martino (2): l'esclusione del Terzo di Città darebbe motivo a ritenere che ivi pochi o punti Chiavari abitassero. Tra i soli maestri dell' Arte, vale a dire tra i giurati e sottoposti alla medesima ed iscritti nella matricola, si eleggeva il rettore; ma i forestieri, bene che fossero maestri, non potevano essere eletti, se da dieci anni non abitassero in Siena (3).

Alla elegante semplicità della favella, ricca di modi efficacissimi e di locuzioni fiorite di ogni miglior grazia nativa, fa conveniente riscontro la saggezza degli ordinamenti, dettati secondo i principii della più severa onestà. Non dico del rispetto che ciascuno doveva al rettore, sì che in presenza di lui non potevasi profferir parola che ingiuriosa fosse o disonesta o villana (4); nè del divieto fatto a chiunque di parlare o far rumore mentre che in adunanza leggevasi lo Statuto, o qualcuno dell' Arte, stando ritto, parlava e consigliava sopra fatti propri della loro università (5). Cotali provvisioni s' incontrano in ogni Statuto simile, benchè piaccia sempre di vedere quanta fosse nel popolo l' educazione, e quanto vivo il sentimento della dignità umana, rispettando con l' onesto contegno e con le oneste parole sè ed altrui. Ma più di tutto questo, che

(1) Dal tenore del cap. III della Prima Parte (pag. 232) si argomenterebbe che i rettori non fossero meno di tre. Al contrario, il susseguente cap. IV porta a credere che non fossero in numero maggiore di due.

(2) Cf. le *Addizioni* del 1365, alla pag. 269.

(3) Cf. il cap. VI (Parte Prima), pag. 234.

(4) Cf. il cap. VII (Parte Terza), pag. 244.

(5) Ivi.

pure la civiltà dei nostri tempi male avventuratamente deve invidiare all'antica, degna di considerazione mi sembra quella parte dello Statuto, dove sono prescritti i modi di esercitare quell'arte (1). Sentivano quegli artigiani quanta delicatezza fosse nel loro mestiere, e come, a tenerlo in credito, bisognasse allontanare ogni occasione di frodi e delitti. Chiavi a sceda di altra chiave, nè a forma di cera o di pasta; o toppe a chiavi che recate fossero nella bottega, non si potevano fare: e chi disubbidisse era divietato dall'Arte dei Chiavari, sì che giammai non la potesse esercitare nella città di Siena (2). Prudente legge è altresì quella (sta nel prevenire, più che nel punire, i delitti l'accorgimento e la prudenza) che inibiva di conficcare o sconficcare qualsiasi serratura di alcuna casa « a tempo di romore o d'apparecchiamento d'arme o di battaglia che fusse nella città (3) », acciò che frode non si potesse commettere nell'Arte per altrui malizia. Ed al vivere onesto venivano educandosi i garzoni o discepoli, i quali non erano ricevuti da verun maestro se prima non avessero compiuto il tempo per cui si erano obbligati con altro maestro (4); nè mai, stando a prezzo con alcuno, potevano lavorare per vantaggio proprio, ma sempre per utilità de' maestri loro (5). Qual rettitudine in tutte queste prescrizioni, e quanto aborrimento da tutto ciò che poteva essere occasione di male, o fonte d'illeciti guadagni!

Le raunate dell'Arte, per usare una parola dello Statuto, si facevano « nel luogo de' Frati Minori di Sie-

(1) Veggansi in ispecie i primi cinque cap. della Terza Parte (pag. 241-244).

(2) Cf. il cap. I (Parte Terza) pag. 241.

(3) Cf. il cap. III (Parte Terza), pag. 242.

(4) Cf. il cap. XI (Parte Terza), pag. 246.

(5) Cf. il cap. XII (Parte Terza), pag. 247.

na (1) »; ed una volta l'anno vi si leggevano « tutti e' capitoli di questo Breve chiaramente e distintamente in queta audienzia (2) ». Della fede e pietà di que' tempi altre prove occorrono nello Statuto: riputasi, verbigrazia, cosa « molto isconvenevole a ogne buono cittadino » e segno « di troppa cupidità », dar principio al lavoro il lunedì mattina, senza essere andati « a la chiesa o a offizio divino (3) ». Così molte erano le feste che dovevano guardarsi, e possiamo aggiungere anche troppe; nè andò molto che non se ne accorgessero gli stessi Chiavari, volendo che fossero diminuite (4). Avevano altresì la consuetudine, allora comune ad ogni associazione, massime se d'arti o mestieri, di accompagnare qualunque morto dell'Arte alla sepoltura: vi andavano co' maestri i rettori, e solo dopo che fosse seppellito, ne lasciavano il cadavere (5).

L'Arte dei Chiavari che noi troviamo aver fatto corporazione a sè durante il decimoquarto secolo, nel primo ventennio del susseguente si unì alla *Maggior Arte del Fuoco*, con la quale altre già si erano accomunate, ed altre si congiunsero in seguito. Perciò dopo il 1453 questa comprendeva non meno di diciassette Arti, dai Fabbri grossi e dagli Armaiuoli fino ai Forbiciari ed ai Manescalchi (6): la qual cosa ci rende testimonianza come prospe-

(1) V. a pag. 261.

(2) Cf. il cap. XXXV (Parte Terza) pag. 260. La lettura del Breve costumavasi in tutte le associazioni: quel della Società d'Orgia, per esempio, doveva leggersi due volte l'anno (V. a pag. 99, cap. XLII). Questa consuetudine erasi imitata dal Consiglio generale del Comune, dove in certi tempi dell'anno si leggevano alcuni capitoli dello Statuto, perchè non andassero in dimenticanza.

(3) V. il cap. XV (Parte Terza), pag. 248.

(4) V. la nota 1 al cap. XXIV (Parte Terza) pag. 254.

(5) Cf. il cap. XXVIII (Parte Terza), pag. 256.

(6) I nomi di queste Arti possono vedersi nella nota 1 alla pag. 257.

rasse nella nostra città ogni maniera di Arti; segno evidente di operosità e ricchezza (1).

A molte considerazioni non dà luogo, senza correre il pericolo di ripetersi, lo *Statuto dell' Università dell' Arte de' Cuoiai e Calzolai della Vacca della città di Siena:* due Arti unite, con esempio non nuovo, in una sola associazione. Assai bello è il codicetto membranaceo che lo contiene, scritto in lettera grossa, con la prima iniziale lavorata a colori, e con altre arabescate. Consta oggi di carte 59; ma la prima ch' era scritta, e l' ultima che forse rimase bianca del Rubricario, mancano (2); com' altresì non

(1) Solo per mera curiosità letteraria aggiungo, quanto ai Chiavari, che in un codice di poesie di Accademici Rozzi della metà del sec. XVI, esistente nella Biblioteca senese (II, XI, 5) a c. 162 si legge una *Mascherata de' Chiavari* scritta da un tale Ansano da Grosseto. Sono stanze e strofe di poesia popolare, ma senza tanti riguardi al pudore, secondo il brutto vezzo dei tempi. Ecco le due prime stanze recitate da un villano.

La fama che per voi donne si spande,
Che in diversi paesi avete un nome
Della bellezza e dell' onestà grande,
Che gli huomini vengon per vedervi a some;
E ne fate venir da tante bande,
Ch' io non saprei di tutti dirvi il nome.
Costor vengono a voi dolci e suavi,
Arrecandovi a posta toppe e chiavi.

E perchè lor non san chinche voi siete,
Han preso me per guida e per sensale.
Però vi dico, che se voi volete
Chiavi che a vostre toppe sien eguale,
Costor vi serviranno; e se havete
Forzier che s' apri e che si serri male,
Afrontate costor, che vi so dire
Sia che toppa si vuol, la sanno aprire.

(2) V. la nota 1 alla pag. 273.

più esiste una carta che può supporsi ugualmente bianca, in fine del codice. Non è questo il primo Statuto che avessero le due Arti; e mi par di vedere che ciascuna di loro ne possedesse in precedenza uno proprio (1), e che su que' due foggiassero il nuovo Statuto, comune all'una ed all'altra Arte.

Se non che lo Statuto del 1329, che è quello che or viene in luce, non fu il primo Statuto proprio delle due Arti riunite. Benchè non appaia con certezza quando quella unione avesse effetto, pure è fuor d'ogni dubbio che fino dal 1308 quelle Arti formavano una sola associazione retta da un medesimo Statuto, a cui il Giudice del Comune fece in quell'anno qualche addizione (2). Oltre a ciò in più luoghi dello Statuto stesso occorrono date anteriori al 1329, ed aggiunte fatte allo Statuto antico che cadde in disuso, allorchè si compilò quello che, per brevità, chiamerò nostro (3). All'istessa guisa, quarant'anni dopo, le emende che vi si fecero e le innovazioni portarono alla necessità di ricompilarlo; e così ebbe origine l'altro Statuto del 1371, che fu il terzo che avesse questa Società d'Arti (4). Che poi il nostro sia, come è dei più, una versione dal latino, già da gran tempo non più inteso dal popolo, non sarà chi lo neghi; perchè non solo è rimasta in quella lingua la intestazione del libro, ma del latino originale sono frequenti in tutto lo Statuto gli in-

(1) I Cuoiai formavano associazione fino dal secolo precedente. Se ne ha prova anche in questo Statuto al cap. XIV (pag. 290), nel quale si legge la data del 1292.

(2) Cf. il cap. I, pag. 280.

(3) V. in ispecie il cap. IX (pag. 288), il cap. XLII (pag. 308), ed il cap. L (pag. 312).

(4) Anche questo Statuto è tra i proposti dal cav. Polidori per la stampa, sotto il n.° XXIII (V. *Proposta* cit., pag. 45).

dizi. Divisioni non ha che per capitoli, e pochissime aggiunte vi si trovano, niuna delle quali fu omessa nella stampa; salvo le consuete approvazioni che stanno alla fine di qualsivoglia Statuto (1).

Questi Cuoiai e Calzolai di Siena, detti *della Vacca* per indicare la sorta di pelli e cuoia che più specialmente lavoravano, poichè trovaron bene di unirsi e di essere « una cosa et uno Comuno e uno corpo et una compagnia, a uno giuramento iscritti (2) », ebbero due rettori, un camarlingo e nove consiglieri, che al buono e retto andamento della Società dovevano attendere con ogni sollecitudine (3). La ragione di questi officiali facevano rivedere da tre uomini dell'Arte segretamente eletti, e cotali revisioni si conservavano scritte in un libro proprio (4). Leggevano il Breve nell'adunanza del gennaio; e perchè l'esperienza è maestra della vita, a cinque di loro, buoni e leali, davano l'ufficio ogni anno di emendarlo e di suggerire le riforme che vi bisognassero (5). In questo modo non si capovolgevano ad un tratto gli ordinamenti della Società, ma gradatamente si perfezionavano; e quando le correzioni ed i nuovi capitoli, avendo ingrossato il volume, potevano generare disordine e contraddizioni, lo Statuto si ricompilava, inserendovi opportunamente le provvisioni ch'erano state prese nei Consigli dell'Arte dal tempo

(1) Non fu peraltro dimenticata la prima approvazione che è del gennaio 1329 (st. sen.), e può leggersi alla pag. 328. Quelle tralasciate sono del 1330, 1331, 1335 e 1336.

(2) Così nello Statuto del 1371 sono tradotte le parole « unum Commune et unum corpus sotietatis, et uno et eodem iuramento acscripti », che si leggono nella intestazione del nostro (V. a pag. 279 e la nota 5.)

(3) V. i cap. IV (pag. 282) e VI (pag. 284).

(4) Cf. il cap. XXV alla pag. 298.

(5) Cf. il cap. XXVI alla pag. 299.

dell' ultima compilazione (1). Così, mentre la sostanza dello Statuto rimaneva in gran parte la medesima, le innovazioni non portavano turbamento all' ordinato vivere della Società: esempi questi che vogliono essere raccomandati a' dì nostri.

Lascio di discorrere ciò che concerne propriamente all' arte del conciare pelli e cuoia, quantunque chi se ne intenda, vi possa trovar molto da andarne contento; tanto poi da dover conchiudere che tale industria fin da quel tempo era assai innanzi tra noi; e come le parole che chiamano tecniche dell' Arte, così ci pervennero non pochi di quei modi di esercitarla. Ma più volentieri accennando alla costituzione della Società, dirò che, a somiglianza delle altre corporazioni di arti e mestieri, era necessità ne' Cuoiai e ne' Calzolari di appartenervi, compiuta che avessero l' età di quattordici anni; chè altrimenti nissun maestro dell' Arte avrebbe potuto fornir loro il lavoro, nissuno ricettarli nella propria bottega (2). Nè tra i Cuoiai diventava maestro chi l' Arte non avesse prima servito per tre anni, dopo i quali era tenuto di pagare quaranta soldi di denari senesi: e ciò perchè gli era « rimessa e racomunata » una possessione che i Cuoiai avevano, acconcia a fare i loro lavori (3). Ugualmente faceva d' uopo aspettare quattr' anni innanzi di poter conciare alle piscine dell' Arte, e pagare una tassa che pe' Calzolari era minore più che della metà (4). Degno ancora di nota è il divieto

(1) Ciò che appunto si fece nel 1329 e poi nel 1371, e ciò che non solo le Società d' Arti facevano, ma e lo stesso Comune per lo Statuto della città.

(2) Cito tra i vari cap. il XVI^{mo} (pag. 292) nel quale si fa obbligo ai rettori di ricercare se fossero nell' Arte garzoni maggiori di 14 anni, che non avessero giurato al Breve.

(3) V. il cap. XIV, alla pag. 290.

(4) Cf. i cap. LXXV e LXXVI, alla pag. 326.

fatto ai Calzolari di « vegghiare in fare opera nuova (1) », forse perchè men perfetto potendo riuscire di notte il lavoro, non ne scapitasse l'Arte in riputazione. Molta la severità nelle pene: chi per quattro volte di seguito disubbidisse ai rettori, divietato era dall'Arte: il che vuol dire, messo sul lastrico, non potendo chi all'Arte non fosse sottoposto, esercitarla nella città. E questo rigore che ordinamenti posteriori temperarono quanto da' costumi dei tempi era consentito, richiama alla mente quella provvisione che obbligava i rettori a scrivere ogni ordine o comandamento che facessero (2), acciò che la volontà loro fosse a tutti ben nota, e più agevole il giudicare nel caso che alcuno contrafacesse agli ordini dati. Severe leggi erano tutte queste, ma così entrate ne' costumi di quei popolani, che non frequente era il caso di vederle violate. Libertà grande avevano nelle piazze, nelle vie e nei Consigli, e trasmodava talora in licenze e tumulti; ma nella famiglia e nelle officine le passioni quetavano: la fede e gli affetti mitigavano la fierezza degli animi; il lavoro gl'informava a virtù.

Sarò breve dicendo delle cure che posi nel condurre la stampa di questo volume. Naturalmente io aveva una traccia segnata, un bell'esempio da imitare: stava dinanzi a me il primo volume edito da Filippo-Luigi Polidori. Con quanta sollecitudine, con qual desiderio mi sia studiato di conformare l'opera mia a quell'esempio, è agevole ad immaginarsi; ma parrà insieme cosa temeraria che l'osasse chi, pur soprafatto dal peso di pubblici

(1) Cf. il cap. XXXIII, alla pag. 303.

(2) Cf. il cap. XXXVIII, alla pag. 305. Notisi che, come la discrezione è madre di ogni virtù, così non era permesso ai rettori di fare più che un ordine, o comandamento, per giorno ai sottoposti. « E intendase uno comandamento per dì, e non più ».

e gravissimi uffici, non possedeva a gran pezza quella dottrina filologica, che rese caro ai dotti il nome del Polidori. Ciò nondimeno, mettendo nel lavoro la miglior possibile volontà; curando la correttezza del testo col serbare fedeltà inalterabile ai codici; aiutandone agli altri l'intelligenza con parche annotazioni e col corredo di uno Spoglio di voci, che fu arduo assai il compilare (1), mi auguro di aver fatto opera, se poco accetta ai tempi che corrono, non sempre inutile ai cultori di questi studi, nè affatto disdicevole al decoro ed alla riputazione della mia città.

Siena, nel dicembre del 1870.

LUCIANO BANCHI.

(1) A questo luogo giova che io dichiari, che nella compilazione dello Spoglio delle voci notevoli che occorrono in questi Statuti, non tenni conto, se non rare volte, di quelle che furono illustrate nello Spoglio del vol. precedente. E ciò per evitare inutili ripetizioni.

STATUTO

DELLA GABELLA E DEI PASSAGGI

DALLE PORTE DELLA CITTÀ DI SIENA.

1301-1303.

RUBRICARIO.

In nomine Domini, amen. Questa ène la tavola de le robriche de lo Statuto de la Kabella e de' Passagi da le porte de la città di Siena.

In nomine Domini, amen. Questi sono li Ordini de la Kabella che si díe cólliare alle porte della città di Siena et a' passagi; e come ciascuno cabelliere díe essere tenuto di cólliare la kabella nel modo che di sotto si contiene.

Capitolo I.

De la seta e panni ad oro e filosello.

La soma de la seta a peso di iiij libre, xxv soldi kabella; et passagio xv soldi; e se meno o più fusse, a quella medesima ragione.

D' ogne libra di panni ad oro e di somelianti si paghi iiij denari kabella, et passagio iiij denari, libra a peso.

La soma del filosello, v soldi kabella; et passagio iij soldi.

Le sei libre del filosello a peso, ij denari kabella; et passagio ij denari.

Capitolo II.

De la seta non lavorata.

Della libra de la seta tinta, che non sia lavorata, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

Capitolo III.

De la kabella de' panni d'oltre monti e de' panni fiorentini e senesi e somelianti.

D'ongne torsello di panni d'oltre monti, vij soldi kabella; et passagio v soldi, vj denari.

La soma de' panni fiorentini, iij soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de' panni senesi, iij soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de le mezze lanie, ij soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de' panni albagi, xviij denari kabella; et passagio iiij soldi, vj denari.

La soma de' panni bigielli, xviij denari kabella; et passagio iiij soldi, vj denari.

La soma de' taccolini, xij denari kabella; et passagio iiij soldi, vj denari.

Capitolo IV.

De' panni vecchi e de' cappelli.

La soma de' panni vecchi, iij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

La soma de' cappelli, iij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

Lo centonaio de' panni vecchi, vj denari kabella; et passagio vij denari.

Capitolo V.

De' bambagini e panni lini.

La soma de' bambagini e barracani, ij soldi kabella; et passagio iiij soldi, vj denari.

La soma de' panni lini, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de le stamegnie, v soldi kabella; et passagio iij soldi.

La dozina de le tovaglie da mensa, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La dozina de le tovagliuole, iij denari kabella; et passagio iij denari.

La dozina de le bende del lino e simili cose, iij denari kabella; et passagio iij denari.

La dozina de le bende et orali e cuffie di seta e si mili cose, v denari kabella; et passagio iij denari.

La soma de le tele e cavezze, iiij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de l'accia, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de' canavacci, xxvij denari; et passagio ij soldi, viiij.

La soma de refe, vj soldi kabella; et passagio iiij soldi.

Capitolo VI.

Del lino e del canape e de la stoppa e della borra.

La soma del lino lisandrino, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma del lino, ij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de la canape, ij soldi kabella; et passagio xij denari.

La soma de la stoppa, vj denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de la borra, vj denari kabella; et passagio iiij denari.

Capitolo VII.

De la kabella de' tappeti e de le sargie e delle coltri e de' farsecti.

La soma de' tappeti e celoni e simili cose, ij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

Di ciascuna sargia francesca, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma de le coltri, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma de' farsecti, ij soldi kabella, et passagio ij soldi.

Capitolo VIII.

De' vai e de li scheruolí e di tucte altre fòdare somelianti.

La soma de' vai lavorati, LX soldi kabella; et passagio XL soldi.

La soma de' vai crudi, xxx soldi kabella; et passagio xx soldi.

Lo centonaio de' vai lavorati a conpimento, j soldo kabella; et passagio j soldo.

Lo centonaio de' vai crudi, vj denari kabella; et passagio vj denari.

Lo centonaio de li scheruoli, ij denari kabella, lavorati a compimento; et passagio ij denari.

La soma de li scheruoli lavorati, xv soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de li scheruoli non lavorati, vij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma de le volpi e gatti, cioè pelli, xv soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma de' conigli lavorati, vij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de' conigli non lavorati, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de l'agnielline lavorate, iiij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de l'agnelline non lavorate, ij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

Capitolo IX.

De le cuoia e de le suola e de le pelli del becco e de le roffie.

La soma de le cuoia concie, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de le cuoia pelose, ij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma de le cuoia bufaline, ij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma de le cuoia del bue, xviij denari kabella; et passagio iij soldi vj denari.

La soma de le suola concie, iij soldi kabella; et passagio iiij soldi.

La soma de le pelli del becco, ij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma de' calzari facti, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de le roffie, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

Capitolo X.

Del gruogo e del pepe e del zucharo e di tucte altre cose somelianti da speziali.

Di ciascuna libra di gruogo a peso, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La soma del zucharo e pólvare di zucharo, iij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma del pepe, iiij soldi kabella; et passagio iiij soldi.

Lo centonaio del pepe a peso, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de le mandorle rotte, ij soldi kabella; et passagio xij denari.

La soma de le mandorle senza el guscio, ij soldi kabella; et passagio vj denari.

La soma de le mandorle col guscio, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma de le nocielle col guscio, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma de le noci moscade, v soldi kabella; et passagio iij soldi.

Le cinque libre de le noci moscade, j denaio kabella et pasaggio j denaio.

Lo centonaio de' garofani a peso, vj soldi kabella; et passagio vj soldi.

La libra de' garofani a peso, j denaio kabella; et passagio j denaio.

De la soma de' diedraganti e mastice e simile cosa iij soldi kabella; et passaggio ij soldi, vj denari.

Di ciascuno barile grande di mele, iiij denari kabella: e se 'l recasse in altri minori vagielli paghi a quella medesima ragione; et quello medesimo si faccia de' fiedoni, del mele. Et passagio altretanto.

Di ciascuno barile di mele piccolo, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La soma de la cera, iij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

La soma de le carte de la bambagia papiro, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma de le mele rancie et lomie, ij soldi kabella; et passagio xij denari.

La soma del comino, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma del riso, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma de la cassia, iij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

Capitolo XI.

De' bicchieri e del sevo e de le funi, e di tucte altre somelianti cose da pizzicaiuoli.

La soma de' bicchieri o altri vasi di vetro, ij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma del vetro, ij soldi kabella; et passagio xij denari.

La soma del sevo, xviij denari kabella; et passagio xviij denari.

El centonaio del sevo lavorato fuore di Siena, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma de' candeli del sevo lavorati, xviij denari kabella; et passagio xviij denari.

La soma de lo ariento vivo, iiij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de' canapi e funi e cénghie fatte o non fatte, ij soldi kabella; et passagio xij denari.

La soma de' súvari, iiij denari kabella; et passagio ij denari.

Lo centonaio de le sacca a peso, iiij denari kabella; e passagio iiij denari.

La soma de' crivegli, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma de le mercie, iij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

Lo centonaio de le penne nuove, j soldo kabella; et passagio j soldo.

Lo centonaio de le penne vecchie, vj denari kabella: et passagio j soldo.

La soma del cotone filato, iij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

Lo centonaio del cotone filato, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de la bambagia non filata, ij soldi kabella; et passagio iij soldi, vj denari.

La soma de la palma, j soldo kabella: et passagio j soldo.

La soma de la pece, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de' panectoli da árdare, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La stoia francesca, j denaio kabella; et passagio altretanto.

La soma de la vena, iij denari kabella; et passagio j denaio.

De la carrata de la vena del ferro, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de le bullecte da zoccoli, v soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma de le stoie, vj denari kabella, e di due stoie j denaro; et passagio altretanto.

La soma de le ruote, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma del savone, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma del solfo, xij denari kabella; et passagio xij denari.

La soma de la sinopia, xij denari kabella; et passagio xij denari.

La soma del vescovo, vj denari; et passagio vj denari.

La soma de la colla, xij denari; et passagio xij denari.

La soma dell' uve in pallotte, o grece, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma de la senape, xij denari kabella; et passagio xij denari.

La soma del nebbio in sacco o in ceste, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

Capitolo XII.

De le scudelle e de' taglieri e de li orciuoli, e somelianti cose.

La soma de le scudelle e de' taglieri, xij denari kabella; et passagio xij denari.

La soma de li orciuoli o altri vasi vetriati, viij denari kabella; e de la carica dell' uomo o de la femina, iij denari kabella. Et se li detti vasi si facessero dentro alla città, paghi si come elli pagasse alle porte la detta kabella. Sieno tassati e' facitori de' detti vaselli si come parrà.

Capitolo XIII.

De la carne secca e del cascio e de la grascia e de l' olio.

El quarto de la carne secca, j denaio kabella et passagio.

El filo del cascio, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La soma del cascio di vacca o di bufala o di pecora o del lucardo o del nostrano, el quale non sia in filo, xviij denari kabella. Et se non fusse soma, d' ogne dodici casci, j denaio kabella; et da inde in giuso non se ne paghi cavelle. Et passagio altretanto.

La soma de la grascia, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

Lo staio de l'olio, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

Capitolo XIV.

De la kabella de le vanghe e de le sappe e marroni e chiovi e somelianti cose.

La soma de le vanghe e sappe e marroni e chiovi e simili cose, iiij soldi kabella; et passagio ij soldi.

Capitolo XV.

De le calze e de le corregie e de' borselli e delle budella.

La dozzina de calze, j denaio kabella. Et se non fusse soma, d' ognie centonaio, ij denari kabella; et passagio altretanto.

La soma de le corregie e de li scagiali e de' guanti, vj soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de' borselli e coscie e pezzi, v soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de le budella, ij soldi kabella; et passagio j soldo.

Capitol o XV.

Del zondado e del boccherame.

La pezza del zondado forte, viij denari kabella; et passagio viij denari.

La pezza del zondado debile, iiij denari kabella; et passaggio iiij denari.

La pezza del boccherame, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La pezza del suriano, xvj denari kabella; et passagio xvj denari.

Capitolo XVII.

De la grania e del verzino e de l'indico e di tucte altre cose da tignitori.

La soma de la grania di Romania, xv soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de la grania di Provenza e di Spagnia, vij soldi kabella; et passagio v soldi, vj denari.

De lo staio de la grania, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La soma del verzino, viij soldi kabella; et passagio vj soldi. Et se meno fusse che soma, uno denaio per decina.

La soma dell'indico, vij soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de la terra ghetta, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de l'alume di terra o di cénnare di feccia, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de la robbia, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma del guado all'entrata, ij soldi kabella; et all'escita iij soldi.

La soma de la lacca, xij soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de' porcelecti, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma de la cénnare a l'entrata, ij soldi kabella, et all'escita iij soldi.

La soma de lo scotano e radici di cualchi e simili, j soldo kabella; et passagio vj denari.

La soma del catollo, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de l'oricello, o vero pólvare d'esso, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de la quirica, ij denari kabella; et passagio ij denari.

Di ciascuno fascio di quirica, j denaio kabella.

La soma de la biacca e de li specchi, soldo j kabella; et passagio j soldo.

La soma de la mortina pesta e non pesta, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La soma de la bralia, j soldo kabella; et passagio vj denari.

La soma de la galla, j soldo kabella; et passagio vj denari.

La soma de' galloni, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La soma de la scorza de' tignitori, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de la gromma, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de lo allume di rocco, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

Capitolo XVIII.

De la lana marina e sardesca e nostrata e de lo stame.

La soma de la lana lavata e de' boldroni di garbo bianchi, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de la lana marina e sardesca, xviij denari kabella; et passagio xviij denari.

La soma della lana grossa, ij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma della lana agnellina, ij soldi, vj denari kabella; et passagio iij soldi.

La soma della lana pelata, ij soldi kabella; et passagio xviij denari.

Ciascuno legato di lana, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La soma della lana francesca, vj soldi kabella; et passagio vj soldi, vj denari.

Di ciascuno centonaio di lana comprata, la quale si tonda e si leva alle bestie nella città e ne' borghi di Siena, o vero in alcuna altra parte del contado o del distrecto de la città di Siena, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma de lo stame filato di garbo, iiij soldi kabella; et passagio iiij soldi.

La soma de lo stame filato grosso, ij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma dello stame, xviij denari kabella; et passagio iij soldi.

Capitolo XIX.

De le corna del bufalo e del bue e del becco, e somelianti

La soma de le corna bufaline, ij soldi kabella; et passagio xij denari.

La soma de le corna del bue, xviij denari kabella; et passagio viij denari.

La soma de le corna del becco, xij denari kabella; et passagio iiij denari.

Capitolo XX.

De' soppediani e de le botti e de le tine e de' goffani.

Di ciascuno soppediano o ciscranna o botte o tina nuove, e somelianti cose, iiij denari kabella; et de' piccioli, j denaio kabella; et passagio altretanto.

Lo goffano ferrato e dipènto, vj denari kabella; et passagio vj denari.

Lo goffano piccolo, j denaio kabella; et passagio j denaio.

Capitolo XXI.

Legname da botti e da cerchia.

La soma del legniame da botti e da cierchia, e tinegli e barili, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de le cerchia vecchie per tine, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de' barigli e de' bigonzi e capistei e crivegli e somelianti, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma dell'aste e lancie e bigordi, vij denari kabella; et passagio xij denari.

La soma de le lancie ferrate, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma del saetamento (1), ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma dell'ibi da fare balestra, e de' talieri non facti, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de' frusti da selle, x denari kabella; et passagio x denari.

La soma de' camati, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de le tavole d'abete, j soldo kabella; et passagio j soldo.

La soma de le tavole d'oppio o di noce o di àlbaro, iiij denari kabella; et passagio iiij denari.

La soma de le tavole del castagno, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La soma de li assari, ij denari kabella; et passagio ij denari.

(1) Lo Statuto della Gabella del 1273, ricompilato nel 1298, così pone a questo luogo: *De salma saectamenti sferrati solvantur xviij den. — De salma saectamenti ferrati solvantur ij sol. den.* (A c. 31 t.).

La soma de' correnti, ij denari kabella; et passagio ij denari.

El traino del paio de' buoi, ij denari kabella.

La soma de le gierle e panieri e corbelle e cestoni, vj denari kabella; et passagio vj denari.

La soma de le balestra de legnio, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

D'ogni balestro a torno ch'esce della forza di Siena (1), xviij denari kabella; et passagio xviij denari.

D'ogni balestro d'osso da stafa, viij denari kabella; et passagio viij denari.

Capitolo XXII.

De le some de rame e de l'acciaio, e somilianti.

La soma del rame, ij soldi kabella; et passagio ij soldi. Et se escie a Camollia, e passa a Fabrica o all'Isola (2), ij soldi, vj denari.

La soma de l'acciaio, ij soldi kabella; et passagio ij soldi.

La soma del ferro, j soldo kabella; et passagio viij denari.

La soma de lo stagnio, ij soldi kabella: et passagio xij denari.

La soma del piombo, j soldo kabella; et passagio vj denari.

(1) Intendasi, dalla giurisdizione o dominio senese. Nel latino medioevale è comune con quel significato la voce *Fortia*.

(2) Serba ancor oggi l'antico nome di Camollia quella porta della nostra città, che è sulla strada fiorentina. Ma non conosciamo alcun luogo che fuor di quella Porta si appelli Fabrica o Fabbrica. Onde saremmo indotti a credere che si accenni a Fabbrica in Val d'Elsa, villa oggi perduta, e sulla quale ebbe autorità il marchese Ugo nel secolo decimo. L'Abazia dell'Isola, presso il torrente Staggia, fondata nel 1001, e oggi parrocchia, è distante da Siena otto miglia.

Capitolo XXIII.

De l' arme.

De le due ciarvelliere nuove, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La soma de le spade e coltelli, o a mulo o vero a somiero, vij soldi kabella; et passagio vij soldi.

La soma de' cappelli de l' acciaio, vj soldi kabella et passagio ij soldi, vj denari.

La soma dell' arme e de le corazze, iij soldi kabella; et passagio iij soldi.

La soma de' tavolacci (1), ij soldi kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

La soma de' pavesi, èlmora e capèlli di cuoio, j soldo kabella; et passagio xij denari.

Capitolo XXIV.

De le mele e de le pere e de' fichi e de le noci e di tucte altre frutta.

La soma de le mele e pere e ceragie e fichi e somelianti, xij denari kabella; e passagio xij denari.

Et di ciascuna gierla de le predecte cose, j denaio (2) kabella; et passagio altretanto.

La soma de' fichi, j soldo kabella; et se fussero in treccia, j soldo kabella; et passagio ij soldi.

La soma de le noci, j soldo kabella; et passagio ij soldi.

(1) Il Testo ha: *torolacci*; ma a capo di pagina è scritto: *tavolacci e pavesi e frutta*. Anche lo *Stat. Lat.*: *De salma tavolacciorum* ij *sol. den.* (Ac. 26 t.).

(2) Posteriormente fu corretto: ij *denari*.

La soma de le nocielle, j soldo kabella; et passagio ij soldi.

La soma de le castagnie, xij denari kabella; et passagio ij soldi.

Capitolo XXV.

De le foglia.

La soma de le foglia, qualunque nome avessero, iiij denari kabella; et passagio ij denari.

Capitolo XXVI.

De le cipolle, agli e scalogne.

La soma de le cipolle et agli e scalogne, iiij denari kabella. Et se fusse mezza soma, ij denari kabella. Et se fusse carica d'uomo o di femina, j denaio kabella. Et passagio altretanto.

Capitolo XXVII.

De le fornaciate de' mattoni e de le tegole e de' docci.

Di ciascuna fornaciata di mattoni, xx soldi kabella.

Di ciascuna fornaciata di tegole o docci, x soldi kabella.

Le due some de' mattoni che si mectono e tragono ne la città, j denaio kabella.

La soma de le tegole e docci, j denaio kabella. Et passagio j denaio.

Capitolo XXVIII.

De le some del mazzacotto.

La soma del mazzacotto, vj denari kabella; et passagio ij soldi, vj denari.

Capitolo XXIX.

De le fornaciate de la calcina.

La fornaciata de la calcina per ogne bocca, iiij soldi kabella.

La soma de la calcina, j denaio kabella et passagio.

Capitolo XXX.

De la terra da pignatti e da orciuoli.

La soma de la terra da pignatti, j denaio kabella; et passagio j denaio.

De le due some de la terra da orciuoli, j denaio kabella; et passagio j denaio.

Capitolo XXXI.

De la kabella del fieno e della paglia e dello strame.

La soma del fieno, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La soma de la paglia, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La soma del vime, o strame, ij denari kabella; et passagio ij denari.

Capitolo XXXII.

De le some delle legna e de' pagli e de' carboni.

La soma de le legnia, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La soma de' pagli, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La soma de' carboni, ij denari kabella; et passagio ij denari.

Capitolo XXXIII.

De la kabella de' polli e de li ucelli e delle lepri.

La soma de' polli, oche, anatre, colombi e pipioni, xij denari kabella; et passagio xij denari.

La soma de' papari, ij soldi kabella; et passagio ij soldi (1).

El paio de' pollastri e colombi e pipioni, j denaio; et passagio j denaio.

D' ogne cappone o gallina, oca o paparo, o vero anatre, j denaio kabella; et passagio j denaio.

Lo paio de le starne, j denaio kabella; et passagio j denaio.

El paio de' fagiani, ij denari kabella; et passagio ij denari.

La lepre, j denaio kabella; et passagio j denaio.

La soma dell' uva, xij denari kabella. Et se non fusse soma, per ognie centonaio iij denari kabella.

Et d' ogne trenta uova, j denaio kabella. Et da inde in giù non si paghi cavelle.

Capitolo XXXIV.

Li ordini de' pesci.

La soma de' pesci marini et anguille grosse, freschi o secchi, vij soldi, vj denari kabella; et passagio vij soldi, vj denari.

(1) *Et intelligatur esse salma et pro salma habeatur de duodecim paria predictorum, et ab inde supra.* Così lo *Statuto di Gabella* sopra citato a c. 31.

La soma de le anguille minute di due migliaia, v soldi, iiij denari kabella; et passagio v soldi, iiij denari.

La soma de le tênche, vj soldi, vj denari kabella; et passagio vj soldi, vj denari.

La soma de le lasche, v soldi kabella; et passagio v soldi.

La soma de la sorra, vj soldi, vj denari kabella; et passagio vj soldi, vj denari.

La soma de la tonnina, vj soldi, vj denari kabella; et passagio vj soldi, vj denari.

D'ogne soma ch'esce, xx soldi.

Capitolo XXXV.

De la kabella del vino e de l'aceto e della vernaccia e del greco.

Et qualunque persona di fuore del contado et distrecto et de la iurisdizione di Siena arecarà a véndare ne la città di Siena vino vecchio, o vero aceto, paghi d'ogne soma xij denari kabella.

Et qualunque persona arecasse vino vernaccino nel decto modo per véndare, paghi per ciascuna soma xx soldi kabella.

Et se recasse vino greco a véndare, paghi per ciascuna soma x soldi denari kabella.

In nomine Domini, amen. L'infrascritti sono li Ordini de la Kabella minuta, la quale si die cògliare alle porte de la città di Siena.

D'ogne soma di gruogo da pònare, ij denari.
D'ogne soma di mortina, ij denari.
D'ogne soma di vena di ferro, di mulo o di cavallo, iij denari (1).
D'ogne soma di vena di ferro da somaio, j denaio.
D'ogne paniere grande di bichieri, ij denari.
D'ogne due stoie, j denaio.
D'ogne stoia francesca, j denaio.
D'ogne due some di mattoni, j denaio.
D'ogne soma di tegole e docci, j denaio.
D'ogne soma di calcina, j denaio.
D'ogne due some di pietre, j denaio.
D'ogne pezza di boccherame, j denaio.
D'ogne dozzina di calze, ij denari.
D'ogne dozzina di calzari e di scarpette, ij denari.
D'ogne codarone di suola, ij denari.
D'ogne coppia di suola e di scondilli, j denaio.
D'ogne sargia francesca, vj denari.
D'ogne tappeto, iiij denari.
D'ogne balestro grosso di legnio, ij denari.
D'ogne balestro di legno piccolo, j denaio.
D'ogne coltre, iiij denari.
D'ogne pezza di panno fiorentino di lana o di lino, ij denari. Et se non fusse pezza intera paghi j denaio.

(1) Cioè, portata da un mulo o da un cavallo o da un somiere, come nel §. che segue e anche altrove.

D'ogne materazza, iiij denari.

D'ogne massarizia che vannó e tornano da' poderi o da le vigne non se ne paghi cavelle.

D'ogne soma di cénnare che entra dentro, ij soldi.

D'ogne soma di cénnare che esce fuore, iij soldi.

D'ogne soma di terra da pignatti, j denaio.

D'ogne bòmare (1) e vanga nuova, j denaio.

D'ogne due palette nuove piccole, j denaio.

D'ogne tasca da pegolotto, iiij denari.

D'ogne due vergoni, o vero piastre di ferro, j denaio.

D'ogne gonnella o farsetto o bambagino nuovo, ij denari.

D'ogne due barili o bigonzi nuovi, ij denari.

D'ogne due gierle e corbe grandi nuove, j denaio.

D'ogne cesta grande da biada, ij denari.

D'ogne cesta piccola, j denaio.

D'ogne cuoio di bue o di cavallo o di mulo o d'asino, ij denari.

D'ogne sei pelli di becco o di pecora o di montone et simili, j denaio.

D'ogne soma di ghiande, ij denari.

D'ogne paiuolo grande nuovo, ij denari.

D'ogne due paioletti, o vero caldarette piccole, j denaio.

D'ogne padella grande nuova, j denaio.

D'ogne due padelle piccole nuove, j denaio.

D'ogne soma di lino col capecchio, viij denari.

D'ogne gierla di nebbio fresco in mazzi, ij denari.

(1) *Vomere*, pel cambiamento frequente nel linguaggio senese della *v* nella *b*, e della *e* nella *a*. Altre simili alterazioni, derivanti più che da altro dalla pronuncia, ci asteniamo dall' avvertire perchè già fatte conoscere ai lettori nelle annotazioni e nello Spoglio del Vol. I.

Statuto del doppio.

Statuto et ordenato fue per lo generale Consillio de la Campana, che di tucte le cose che sono scripte in questo quaderno, e di tutte quelle unde pagare si die kabella, che la decta kabella si paghi doppia, cioè d'ogne denaio due di quello che dicono questi Ordeni.

Anco è statuto et ordenato per lo Costeduto de la Kabella, di qualunque cosa non fusse scripta in questo quaderno si si debbia pagare a similitudine di queste altre, senza frode.

Anco, che d'ogne cosa unde escie kabella da quatro denari in suso, si si debbia spedicare al banco per polizia de la Kabella, e none in altro modo alle porte (1).

(1) Intendi, facciasene il pagamento al banco della Gabella e non alle porte. *Pulizia* sta per Polizza, voce che occorrerà più volte.

De la kabella de le cose da mangiare.

D'ogne soma di grano, ij denari.

D'ogne soma d'altra biada e legume, j denaio.

D'ogne staio d'olio, iiij denari.

D'ogne soma di vino che entra dentro, iij denari.

D'ogne soma di vino che escie fuore, vj denari.

D'ogne soma d'acquarello e d'aceto, j denaio.

D'ogne quarto di carne secca, ij denari.

D'ogne soma di mele o pere, iiij denari.

D'ogne soma di cerascie e fichi e simili fructi, iiij denari.

D'ogne gierla di similianti fructi verdi, ij denari.

De' fichi secchi arrechi la pulizia.

D'ogne soma di cipolle, iiij denari.

D'ogne soma d'agli, iiij denari.

D'ogne soma di scalogne, iiij denari. Et se fusse mezza soma, paghi ij denari.

D'ogne incarico da uomo e da femina de le dete cose, j denaio.

D'ogne soma di rapucci, iiij denari. Et de lo incarico da uomo o da femina, j denajo.

D'ogne soma di follia, iiij denari.

D'ogne gierla di follia, j denaio.

D'ogne soma di noci, iiij denari. Et se fusse mezza soma, ij denari.

D'ogne filo di cascio, ij denari.

D'ogne soma di sale che entra, ij denari.

D'ogne libra di gruogo, ij denari.

D'ogne barile di mele e vagello di fiedoni, ij denari. Et de' grandi arrechi la pulizia.

D'ogne soma di mandorle, vj denari. Et se fusse mezza soma, paghi iij denari; et di quelle senza el guscio rechi la pulizia.

D'ogne soma di pane vendareccio che entra dentro, j denaio.

D'ogne sacco di sembola, j denaio.

D'ogne soma di tavole di noce, d'oppio o d'àlbaro, iiij denari.

D'ogne soma di tavole e molli di castagno, ij denari.

D'ogne soma di tavole d'abete arrechi la pulizia.

D'ogne incarico di tavole di noce o d'àlbaro da uomo, iij denari.

D'ogne soma di legname da botti non lavorati, iiij denari.

D'ogne soma di legname da tinelli e barili non lavorati, iiij denari.

D'ogne incarico di legname da uomo, ij denari.

D'ogne soma di cerchia che entra dentro, iiij denari.

D'ogne soma d'assari, ij denari.

D'ogne traino di legname da uno paio di buoi, non lavorato, ij denari. Et se più fossero le paja de' buoi, per ciascun paio ij denari.

D'ogne soppedano, iiij denari.

D'ogne madia, iiij denari.

D'ogne scranna, iiij denari.

D'ogne soma di botti, iiij denari.

D'ogne soma di tini, iiij denari.

D'ogne cassa grande che entra, iiij denari. Et de la piccola paghi ij denari.

D'ogne goffano ferrato o dipénto, vj denari.

D'ogne goffano piccolo, ij denari.

D'ogne vinti libre di lana, j denaio.

D'ogne vinti libre di lino, j denaio.

D'ogne soma di ginestra da tintori, ij denari.

D'ogne fastello de la decta erba, j denaio.

D'ogne soma di súvari, iiij denari.

D'ogne paniere grande di bichieri, ij denari.

D'ogne soma di vimi, ij denari.

D'ogne soma di pagli, j denaio.
D'ogne soma di poponi, xij denari.
D'ogne soma di zucche, iiij denari.
D'ogne soma di melloni, iiij denari.
D'ogne soma di cedriuoli, iiij denari.
D'ogne incarico de'decti pomi.... (1).
D'ogne staio di farina, j denaio.
D'ogne soma di legna da árdare, j denaio.
D'ogne carro de le decte legna da árdare, iiij denari.
D'ogne soma di carboni da somaio, ij denari.
D'ogne soma di carboni da mulo o da cavallo, iiij denari.
D'ogne soma di pallia o di stoppione o di felce, j denaio.
D'ogne soma d'erba e lopprica, j denaio.
D'ogne soma di fieno o panicale secco, ij denari.
D'ogne fascio di fieno o panicale o milliarino, j denaio.
D'ogne carro di fieno, viij denari.
D'ogne soma d'orciuoli non vetriati, iij denari.
D'ogne soma di coppi o pignatti, iij denari.
D'ogne diece casci, j denaio. Et se fussero pur diece, non se ne paghi denaio (2).
D'ogne sei mortiti, j denaio.
D'ogne paio di starne, j denaio.
D'ogne paio di fagiani, j denaio.
D'ogne lepre, j denaio.
D'ogne trenta uova, j denaio. Et se fussero pur trenta, non se ne paghi denaio.
D'ogne paparo, j denaio.
D'ogne oca, j denaio.
D'ogne cappone, j denaio.
D'ogne gallina, j denaio.
D'ogne paio di pollastri, j denaio.
D'ogne paio di pipioni, j denaio.
D'ogne paio di colombi, j denaio.

(1) Lacuna del Testo.

(2) Intendasi, se fossero dieci soli non si paghi niente.

De la kabella de le cose le quali escono fuore de la città di Siena.

Et se alcuna persona de la città di Siena, o vero altronde, trarrà o farà trare di Siena, biada nessuna o castagne o legume o annona o vino o oglio o carne salata o cose da mangiare o da vivere, e questo farà di licenza e volontà del Comune di Siena, paghi all'escita de la porta lo doppio di quello che e' sarrebbe tenuto di pagare se le decte cose mectesse dentro ne la cittade. Salvo ch'e' foretani infra la massa di Siena possano trare senza pagamento, all'escita de le porte, uno o vero mezzo staio di biada et una mezza zapina d'oglio per ciascnno di loro, senza frode. Et nel tempo de la semente cosi li foretani come li cittadini di Siena possino mandare e portare biada fuore a seminare senza pagamento e senza frode.

Questi sono li Ordini de la Kabella, come sono tenuti di pagare coloro che passano con cavallo o altra cavalcatura, sì come di sotto si contiene.

In prima, qualunque tramontano passarà con cavallo o con altra cavalcatura per lo contado o per la iurisdizione di Siena, andando o venendo, si paghi per ciascuna volta uno tornese; e se menasse soma d'arnese, paghi per ciascuna volta uno tornese.

Anco, qualunque lombardo o genovese o romano, o da Roma in là, andando o venendo, paghi ij soldi; e se menasse soma, paghi ij soldi andando e venendo. Et se fusse fuore di Toscana, paghi ij soldi andando e venendo.

Anco, qualunque altra persona per lo decto contado o iurisdizione di Siena passarà, andando e venendo, paghi per cavallo da arme viij denari, e del ronzino paghi iiij denari; e se menasse cavallo a destro, paghi ij soldi. Et se avesse soma d'arnese, paghi iiij denari per ciascuna volta, andando e venendo.

A.

Accia. — La soma dell'accia, kabella iij soldi; passaggio iij soldi.

Angnelline. — La soma dgll'angnelline lavorate, kabella iij soldi, passaggio iij soldi.

Angnelline. — La soma dell'angnelline non lavorate, kabella ij soldi; passaggio ij soldi, vj denari.

Alume di rocho. — La soma de l'alume, kabella ij soldi; passaggio ij soldi.

Aste di lancie. — La soma de l'asti, kabella j soldo; passaggio j soldo.

Assari. — La soma degli assari (1), kabella ij denari; passaggio ij denari.

Acciaio. — La soma dell'acciaio, kabella ij soldi; passaggio ij soldi.

Agneline. — La soma de l'agneline minute, di ij migliaia per soma, kabella v soldi, iiij denari; passaggio v soldi, iiij denari.

Ariento vivo. — La soma dell'ariento vivo, kabella iiij soldi; passaggio iij soldi.

B.

Bigiogli. — La soma de' panni bigiogli, j soldo, vj denari kabella; passaggio iiij soldi, vj denari.

Bambagini. — La soma de' bambagini, ij soldi kabella; passaggio iiij soldi, vj denari.

Bende. — La dozzina de le bende e simiglianti (2) cose, iij denari kabella; passaggio iij denari.

Bende e cufie. — La dozina de le bende et oragli et cufie di seta e simiglianti cose, v denari kabella; passaggio iij denari.

(1) Scritto qui e altrove: *delgli*.

(2) Scritto: *similgnianti*.

Bende. — La dozina de le bende di lino et simile (1) cose, iij denari kabella; passaggio iij denari.

Borra. — La soma de la borra, vj denari kabella; passaggio iiij denari.

Bicchieri. — La soma de' bicchieri et altri vasi di vetro, ij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Bambagia. — La soma de la bambagia (2), ij soldi kabella; passagglo iij soldi, vj denari.

Bullette. — La soma de le bullette da zocogli, v soldi kabella; passaggio ij soldi.

Borsegli. — La soma de' borsegli, costie e pezi, v soldi; passaggio iij soldi.

Budella. — La soma de le budella, ij soldi kabella; passagio j soldo.

Bocherame. — La peza del bocherame, j denaio kabella; passaggio j denaio.

Biacca. — La soma de la biacca degli specchi, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Bralia. — La soma de la bralia, j soldo kabella; passagglo vj denari.

Barigli. Bigonci. — La soma de' barigli e de' bigonci, capistei e crivegli e simiglianti, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Balestra. — La soma de le balestra, iij soldi kabella; e passaggio iij soldi.

C.

Capèlli. — La soma de capèlli, iij soldi kabella; passaggio iij soldi, vj denari.

Canavacci. — La soma de' canavacci, ij soldi, iij denari kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Canape. — La soma del canape, ij soldi kabella; passaggio j soldo.

(1) Invece di *simili*.

(2) Corretto il Testo che qui pone: *bangia*.

Coltri. — La soma de le coltri, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Conigli. — La soma de conigli lavorati, vij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Conigli. — La soma de' conigli non lavorati, iij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Carta di pecora. — La soma de la carta, iij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Cuoia. — La soma de le cuoia concie, iij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Cuoia. — La soma de le cuoia pelose, ij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Cuoia. — La soma de le cuoia bufaline, ij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Cuoia. — La soma de le cuoia del bue, j soldo, vj denari kabella; passaggio iij soldi, vj denari.

Calzari. — La soma de' calzari fatti, iij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Cera. — La soma de la cera, iij soldi kabella; passaggio iij soldi, vj denari.

Carta. — La soma de la carta de la bambagia, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Comino. — La soma del comino, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Candegli. — La soma de' candegli di sevo, j soldo, vj denari kabella; passaggio j soldo, vj denari.

Cassa. — La soma de la cassa, iij soldi kabella; passaggio iij soldi, vj denari,

Canapi, Funi e Cinghie e Spago. — La soma de' canapi e funi e cinghie facte e non fatte, ij soldi kabella; passaggio j soldo.

Crivegli. — La soma de' crivegli, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Cotone. — La soma del cotone filato, iij soldi kabella; passaggio iij soldi, vj denari.

Cotone. — Lo centinaio del cotone filato, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Colla. — La soma de la colla, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Cascio. — El filo del cacio miscinese, ij denari kabella; passaggio ij denari.

Casoio. — La soma del cascio di vacca o di bufalo o di pecora, o de lucardo o de nostrano, el quale non sia in filo, j soldo, vj denari kabella. Et se non fosse soma, d'ogni xij caci, j denaro

Calze. — La dozina de le calze, j denaio kabella, e d'ogni centenaio ij denari; passaggio j denaio.

Correggie. — La soma de le correggie e di scagiali e guanti, vj soldi kabella; passaggio iij soldi.

Ciénare. — La soma de la cenere, ij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Catollo. — La soma del catollo, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Corna. — La soma de le corna bufaline, ij soldi kabella; passaggio j soldo.

Corna. — La soma de le corna del bue, j soldo, vj denari kabella; passaggio viij denari.

Corna. — La soma de le corna del becco, j soldo kabella; passaggio iiij denari.

Cerchia. — La soma de le cerchia vecchie per tina, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Camati. — La soma de' camati, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Correnti. — La soma de' correnti, ij denari kabella; passaggio ij denari.

Capèlli d' aciaio. — La soma de' capèlli de l'àciaio, vj soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Coraze et Arme. — La soma de le coraze et arme, iij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Castangne. — La soma de le castangne, se si vende, xij denari kabella; passaggio ij soldi. E se non si vende, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Ciarvelgliere. — De le due cervelliere nuove, j denaio kabella; passaggio j denaio.

Cipolle et Algli. — La soma de le cipolle et algli e scalongnie, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.
Calcina. — La fornace de la calcina per ogni bocha, iiij soldi kabella; la soma j denaio kabella.
Carboni. — La soma de' carboni, ij denari kabella; passaggio j denaio.

D.

Diedragante. — La soma del diedragante e mastrice e simile cosa, iij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

E.

El traino. — El traino del paio de' buoi, ij denari kabella.
El manganest. — La soma del manganest, j soldo kabella; passaggio j soldo.

F.

Filusello. — La soma del filusello, v soldi kabella; passaggio iij soldi.
Filusello. — De le borse, j libra, del filugello a peso, ij denari kabella; passaggio ij denari.
Farsetti. — La soma de' farsetti, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.
Frusti. — La soma de' frusti da selle, x denari kabella; passaggio x denari.
Ferro. — La soma del ferro, j soldo kabella; passaggio viij denari.
Fichi. — La soma de' fichi, se fussero in treccia, j soldo kabella; passaggio ij soldi.
Foglia. — La soma de le foglia, o qualunque nome avessero, iiij denari kabella; passaggio ij denari.
Fornaciata di mattoni. — Di ciascheduna fornaciata di mattoni, xx soldi kabella.

Fieno. — La soma del fieno, ij denari kabella; passaggio ij denari.

Fagiano. — El paio de' fagiani, ij denari kabella; passaggio ij denari.

G.

Gruogo. — De ciascheduna libra di gruogo a peso, j denaio kabella; passaggio j denaio.

Garofani. — Lo centenaio de' garofani a peso, vj soldi kabella; passaggio vj soldi.

Garofani. — La libra de' garofani a peso, j denaio; passaggio j denaio.

Grascia. — La soma de la grascia, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Grania. — La soma de la grania, xv soldi kabella; passaggio v soldi.

Grania. — La soma de la grania di Provenza, di Spagnia, vij soldi kabella; passaggio v soldi, vj denari.

Guado. — La soma del guado, a l'entrata, ij soldi kabella; e a l'escita iij soldi.

Galla. — La soma de la galla, j soldo kabella; passaggio vj denari.

Galloni. — La soma de' galloni, ij denari kabella; passaggio ij denari.

Gromma. — La soma de la gromma, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Goffano. — Lo goffano ferrato e dipinto, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Goffano. — Lo goffano piccolo, vj denari kabella; passaggio j denaro.

Gierle. Ciestoni. — La soma de le gierle, panieri, ciestoni, corbelle, vj denari kabella; passaggio vj denari.

I.

Indico. — La soma de l'indico, vij soldi kabella; passaggio v soldi.

Ibi da balestra. — La soma de l'ibi da balestra fare, no fatti, e di taglieri (1), iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

L.

Lino. — La soma del lino lisandrino, ij soldi; passaggio iij soldi.

Lino. — Lino, la soma, ij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Lana lavata. — La soma de la lana lavata del boldroni del Garbo bianchi, iij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Lana marina. — La soma de la lana marina sardesca, j soldo, vj denari kabella; passaggio j soldo, vj denari.

Lana. — Lana grossa, la soma, ij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Lana angnellina. — La soma de la lana angnellina, ij soldi, vj denari kabella; passaggio iij soldi.

Lana pelata. — La soma de la lana pelata, ij soldi kabella; passaggio j soldo, vj denari.

Legato di lana. — Ciascheduno legato di lana, j denaio kabella; passaggio j denaio.

Legname. — La soma de' legname da botti, da cerchia, tinegli, barili, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Lana franciesca. — La soma de la lana franciesca, vj soldi kabella; passaggio vj soldi, vj denari.

Lana. — Di ciascheduno (2) centonaio di lana compiuta, la quale si tonda, si leva a le bestie ne la città di Siena o vero in alcun' altra parte del contado o del di-

(1) Cioè, la soma di taglieri.
(2) Nel Testo: *Disciascheduno.*

strecto de la città di Siena, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Lasche. — La soma de le lasche, v soldi kabella; passaggio xx soldi.

M.

Mezelane. — La soma de le mezelane, ij soldi kabella; passaggio v soldi.

Mandorle. — La soma de le mandorle rotte, ij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Mandorle. — La soma de le mandorle senza guscio, ij soldi; passaggio iij soldi.

Mandorle. — La soma de le mandorle con guscio, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Mele rancie. — La soma de le mele rancie, ij soldi kabella; passaggio j soldo.

Mele. — Di ciascheduno barile picolo di mele, ij denari kabella; passaggio ij denari.

Mercie. — La soma de le mercie, iij soldi kabella; passaggio iij soldi, vj denari.

Mortina. — La soma de la mortina pesta e non pesta, ij denari kabella; passaggio ij denari.

N.

Nocielle. — La soma de le nocelle col guscio, j soldo kabella; passaggio ij soldi.

Noci moscade. — La soma de le noci moscade, v soldi kabella; passaggio iij soldi.

Noci moscade. — Le cinque libre de le noci moscade, j denaio kabella; passaggio j denaio.

Noci. — La soma de le noci, j soldo kabella; passaggio ij soldi.

Nebio. — La soma del nebbio [in] sacco o in ceste, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

O.

Olglio. — Lo staio de l'olio, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Oricello. — La soma dell'oricello, o vero d'altre polveri, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Orcinoli. — La soma degli orciuoli o altri vasi, viij denari kabella; passaggio iiij denari. E della carica dell'uomo, iiij denari.

P.

Panni ad oro. — D'ogni libra di panni ad oro e di simiglianti, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Panni. — D'ongni torsello di panni d'oltre monte, vij soldi kabella; passaggio v soldi, vj denari.

Panni. — La soma de'panni fiorentini, iij soldi kabella; passaggio v soldi.

Panni. — La soma de'panni senesi, iij soldi kabella; passaggio v soldi.

Panni. — La soma de'panni albagi, j soldo, vj denari kabella; passaggio iiij soldi, vj denari.

Panni vechi. — La soma de'panni vecchi, iij soldi kabella; passaggio iij soldi, vj denari.

Panni vecchi. — Lo centonaio de'panni vecchi, vj denari kabella; passaggio vij denari.

Pelli di becco. — La soma de le pelli di becco, ij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Pepe. — La soma del pepe, iiij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Pepe. — Lo centonaio del pepe a peso, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Penne. — Lo centonaio de le penne nuove, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Penne. — Lo centonaio de le penne vecchie, vj denari kabella; passaggio j soldo.

Palma — La soma de la palma, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Pannilini. — La soma de' pannilini, iij soldi; passaggio iij soldi.

Pecie. — La soma de la pecie, j soldo; passaggio j soldo.

Panectoli. — La soma de panectoli d' àrdare, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Pavesi. — La soma de' pavesi, d' èlmora e capègli di cuoio, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Polli. — La soma de' polli, oche, anatre, colombi e pipioni, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Papari. — La soma de' papari, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Polastri. — Del paio de' pollastri o colombi, j denaio kabella; passaggio j denaio.

Pescie marino. — La soma del pescie marino et anguille, grosso, freschi e secchi, vij soldi kabella e vj denari; passaggio vij soldi, vj denari.

Piombo. — La soma del piombo, j soldo kabella; passaggio vj denari.

R.

Refe. — La soma de' refe, vj soldi kabella; passaggio iiij soldi.

Rofie. — La soma de le rofie, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Riso. — La soma del riso, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Robia. — La soma de la robia, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Rame. — La soma del rame, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Ruote. — La soma de le ruote, vj denari kabella; passaggio vj denari.

S.

Seta non lavorata. — De la libra de la seta tinta non lavorata, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Seta. — La soma de la seta a peso di cccc libre, xxv soldi kabella; passaggio xv soldi.

Stamignie. — La soma de le stamignie, v soldi kabella; passaggio iij soldi.

Stoppa. — La soma de la stoppa, vj denari kabella; passaggio iiij denari.

Sargie. — Di ciascheduna sargia franciesca, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Scheruogli. — Lo centonaio degli scheruogli lavorati a compimento, ij denari kabella; passaggio ij denari.

Scheruogli. — La soma degli scheruogli lavorati, xv soldi kabella; passaggio v soldi.

Scheruogli. — La soma degli scheruogli non lavorati, vij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Suola. — La soma de le suole concie, iij soldi kabella; passaggio iiij soldi.

Sevo. — La soma del sevo, j soldo, vj denari kabella; passaggio j soldo, vj denari.

Sevo. — Lo centonaio del sevo lavorato fuore di Siena, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Súvari. — La soma de' súvari, iiij denari kabella; passaggio ij denari.

Sacca et Involglie. — Lo centenaio de le sacca a peso, iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Stuoia. — La stuoia franciesca, j denaio kabella; passaggio j denaio.

Saettamento. — La soma del saettamento ferrato, aste, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Stuoie. — La soma de le stuoie, vj denari kabella; passaggio vj denari; e de le ij stuoie, j denaio.

Savone. — La soma del savone, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Solfo. — La soma del solfo, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Sinopia. — La soma de la sinopia, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Senape. — La soma de la senape, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Scudelle e Taglieri. — La soma de le scudelle e de li taglieri, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Scotano. — La soma de lo scotano e radici e simile cose, j soldo kabella; passaggio vj denari.

Scorza. — La soma de la scorza, iiij denari; passaggio iiij denari.

Stame. — La soma de lo stame filato di Garbo, iiij soldi kabella, passaggio iiij denari.

Stame. — La soma de lo stame filato grosso, ij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Stame. — La soma de lo stame j soldo, vj denari kabella; passaggio iij soldi.

Sopediani e Botti e Tine. — Di ciascheduno sopidiano o ciscranno o bocte nuove, o simiglianti cose, iiij denari kabella, e de' piccoli j denaio; passaggio iiij denari.

Stagno. — La soma de lo stagno, ij soldi kabella; passaggio j soldo: d'ogni soma ch'escie, xx soldi.

Spade. Coltella. — La soma de le spade, coltella, a somiero o vero a mulo, vij soldi kabella, passaggio altretanto.

Sorra. — La soma de la sorra, vj soldi, vj denari kabella; passaggio vj soldi, vj denari.

Soriano. — La pezza del soriano, xvj denari kabella; passaggio xvj denari.

Starne. — Lo paio de le starne, j denaio kabella; passaggio j denaio.

T.

Tacolini. — La soma de tacolini, j soldo kabella; passaggio iiij soldi, vj denari.

Tovalglie. — La dozina de le tovaglie da mensa, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Tovalgliuole. — La dozina de le tovalgliuole, iij denari kabella; passaggio iij denari.

Tele. — La soma de le tele caveze, iiij soldi kabella; passaggio iij soldi.

Tapeti. — La soma de' tapeti e cieloni e simiglianti cose, ij soldi kabella; passaggio iij soldi, vj denari.

Tavolacci. — La soma de' tavolacci, ij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Tavole d' abette — La soma de le tavole d' abette, j soldo kabella; passaggio j soldo.

Tavole d' opio. — La soma de le tavole d' opio o di noce o d' alboro, iiij denari kabella; passaggio... (1).

Tavole di castagno. — La soma de le tavole del castagno, ij denari kabella; passaggio ij denari.

Tenche. — La soma de le tenche, vj soldi, vj denari kabella; passaggio xx soldi. D' ongni soma ch' escie di qualunque pescie sia, xx soldi.

Tonnina. — La soma de la tonnina, vj soldi, vj denari kabella; passaggio xx soldi. D' ongni soma ch' escie di qualunque pescie sia, xx soldi.

V.

Vai. — La soma de' vai lavorati, iij libre kabella: passaggio ij libre.

Vai. — La soma de' vai crudi, j libra, x soldi kabella; passaggio xx soldi.

Vai. — Lo centonaio de' vai lavorati compiuti, j soldo; passaggio j soldo.

Vai. — Lo centonaio de' vai crudi, vj denari; passaggio vj denari.

Vetro. — La soma del vetro, ij soldi kabella; passaggio j soldo.

(1) Lacuna del Ms.

Volpi. Gatti. — La soma de' volpi, gatti, cioè pelli, xv soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Vena. — La soma de la vena, iij denari kabella; passaggio i denaio.

Vescovo. — La soma del vescovo, vj denari kabella; passaggio vj denari.

Uve greche. — La soma de l'uve greche, in pallotte, o greche, ij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Vanghe. Zappe. Marroni. — La soma de le vanghe, sappe e marroni e chiovi e simiglianti cose, iiij soldi, iiij denari kabella; passaggio ij soldi.

Vergino. — La soma del vergino, viij soldi kabella; passaggio ij soldi.

Z.

Zucharo. — La soma del zucharo, iij soldi kabella; passaggio ij soldi, vj denari.

Zendado. — La peza del zondado diebili (1), iiij denari kabella; passaggio iiij denari.

Zondado. — La pezza del zondado forte, viij denari; passaggio viij denari.

(1) Per *debole* o leggero.

ADDIZIONI.

Questo ène lo Statuto de la città di Lucca.

Panni lini.

Di ciascuna soma di panni lini di cittadino e di distrectuale di Lucca (1), xij soldi; et lo forestiere, se porta fuore, viij soldi; et se non porta (2), xxv soldi.

Burrazzi e canavacci.

Di ciascuna soma di burazzi e canavacci et simili cose, vj soldi; et lo forestiere, se porta fuore, iiij soldi; et se non porta, xij soldi.

Bambagini.

Di ciascuno centonaio di bambagini, xv soldi; et lo forestiere, se porta fuore, v soldi; et se non porta fuore, xxx soldi.

Lana.

Di ciascuna soma di lana di Magnia, vj soldi; et lo forestiere, se porta fuore, iij soldi; et se non porta fuore, xij soldi.

(1) Nel Testo: *Lucha*.

(2) Qui e nella rubrica seguente abbiam corretto il Testo che pone, come a noi sembra, erroneamente: *portano*.

Lana.

Di ciascuna soma di lana pelata, iij soldi; et lo forestiere se porta fuore, j soldo; et se non portarà, vj soldi.

Ferro non lavorato.

Di ciascuno centonaio di ferro non lavorato, all'entrata, j soldo; et lo forestiere se porta fuore, j soldo; et se non portarà, ij soldi. Et se si portarà del distrecto di Lucca, ciascuno (3), iij soldi.

Acciaio.

Di ciascuno centonaio d'acciaio, viij denari; et lo forestiere se portarà fuore, overo non, j soldo; et all'escita, v soldi. Et se portarà ne le parti di Pisa, vj soldi.

Vanghe e marroni e chiovi e bullecte.

Di ciascuno centonaio a peso di vanghe, marroni, sappe, bòmari, ferri di cavallo, chiovi, aguti, piastre, spranghe, bullecte, fibie e simili, xviij denari. Et lo forestiere se portarà fuore, ij soldi; et se non portarà, j soldo e vj denari. Et all'escita, v soldi.

Sevo crudo.

Di ciascuno centonaio di sevo crudo, o osognia, vj denari; et li forestieri (4), se traranno fuore, vj denari; et se non tragono, j soldo.

(3) Cioè, ciascuno centonaio.
(4) Anche qui fu corretto il Testo che dice: *lo forestiere*.

Sevo cotto.

D'ogne centonaio di sevo cotto, ij soldi; et li forestieri, se tragono fuore, xij denari; et se non 'l mandano, ij soldi.

Funi di canape, scagiali e cenghie.

Di ciascuna soma di funi di canape e scagiali e cenghie, ij soldi, vj denari; et li forestieri, se non mandano fuore, v soldi.

Doghe da botti, barili e bigonzi.

Di ciascuna soma con somaio di doghe da botti, da barili, bigonzi, scudelle, catini, aste, stili e simili cose, vj denari; et con bestia grossa, viij denari. Et lo forestiere, se portarà fuore, o vero non, someliantemente v soldi. Et se portarà fuore del distrecto sei miglia, v soldi; et con bestia grossa, viij soldi; et de la carrata, xl soldi.

Legname d'abete.

Di ciascuno carro di legname d'abete, xviij denari; et lo forestiere, se 'l trae fuore, o vero non, iij soldi; et all'escita, xl soldi. D'ognie soma da asino, iij denari; et con bestia grossa, iiij denari. Et se portarà fuore de la forza di Lucca con somaio, v soldi; et con bestia grossa, viij soldi.

Casse, soppedani e somelianti.

D'ogne soma con somaio di casse, soppediani, arcipredole, tine, botti e simili cose, vj denari; et con bestia grossa, viij denari. Et se si portarà fuore de la forza di Lucca, v soldi; et con bestia grossa, viij soldi; et de la carrata, xl soldi.

***In nomine Domini*, *amen*. L' infrascripti sono alquanti Capitoli de lo Statuto de la Kabella e del passaggio de la città d' Arezzo.**

Scotano. Catollo.

In prima, qualunque persona mectarà ne la città d' Arezzo foglia di scotano, o vero scotano, o catollo o vero...... (1), paghi per ciascuna soma a l' entrata ij soldi

Robbia.

De la soma de la robbia secca all' entrata et all' escita ne la vendita e ne la compra, viij soldi.

Verde.

De la soma de la verde, ij soldi; e se la mectesse per animo di trarnela, o non la vendesse ne la città, paghi per la entrata e per la escita v soldi.

Galla et Allume.

De la soma de la galla e de l' allume di rocco paghi tucta la kabella: all' entrata vj soldi.

(1) Lacuna del codice.

Guado.

De la soma del guado a mulo, ij soldi; et a somaio, xviij denari. Et se la recarà del contado, o vero de le cortine, vj denari per la soma del mulo, o vero dell'asino; et se recarà con sacchi, o vero con ceste, iiij denari.

Et qualunque persona trarà del contado o vero districto d'Arezzo guado, paghi per ciascuna soma, a ragione di soma di mulo, ij soldi. De la soma de l'asino, o vero a ragione di soma, xviij denari.

Ferro. Acciaio.

De la soma del ferro lavorato in tratura, a mulo o a cavallo o a giumenta, v soldi; et somaio iiij soldi.

Et de la soma de l'acciaio, el doppio; e se coloro che portassero el decto acciaio, el coprissero col ferro per frodare la kabella, perdano l'acciaio e'l ferro, e non paghi altra kabella el compratore.

Rame.

De la soma del rame lavorato, xviij soldi. De la soma del non lavorato, xij soldi.

Piombo.

De la soma del piombo, v soldi.

Ferro.

De la soma del ferro de' forestieri, che si mecte nella città per animo di trarnelo, o vero portare per lo distrecto d'Arezzo, se la trarà fuore infra 'l terzo di, iij soldi.

Rame.

De la soma del rame e di ciascuno metallo vecchio, x soldi.

Lana.

De la soma de la lana all'entrata, senza neuna altra kabella, xij soldi.

Bambagia.

De la soma de la bambagia, o vero stame, paghi per la entrata e per l'escita, per la vendita e per la compra, senza neuna altra kabella, xv soldi; salvo el beneficio a coloro che voranno passare colle loro mercanzie.

Panni.

De la soma de' panni franceschi, o vero oltremontani, xij soldi.

De la soma de' panni fiorentini e malanesi (1), x soldi.

De la soma de' pratesi e altre mezze lane, vj soldi.

De la soma de' casentini, romagniuoli o altri panni grossi, per ciascuna pezza, iij soldi. Et se fusse meno che pezza, a quella ragione.

Panni lini.

De la soma de' panni lini e canavacci, viij soldi.

Accia.

De la soma de l'accia del lino, vij soldi.

De la soma de l'accia del canape, v soldi.

(1) Così nel Testo, invece di *milanesi*.

Lino.

De la soma del lino, iij soldi.

Guarnelli.

De la soma de' guarnelli, vij soldi.
Et se le decte cose fussero meno che soma, paghi ad albitrò (1) de la podestà, considerata la qualità e la condizione de le cose.

Mercie.

De la soma del refe lavorato o non lavorato, e de le bende e de le correggie e de' guanti, o vero altre mercanzie, di qualunque condizione o balìa sieno, paghi per soma et a ragione di soma xx soldi: del sacco che pesarà infino alle c libre; o da c libre in giù paghi per ogne libra, a valuta delle decte cose, iiij denari.

Speziarìa.

De la soma del pepe e zaffarano e cera lavorata o non lavorata, o di qualunque altra speziaria, xij soldi.

Mandorle.

De la soma de le mandorle schiacciate et uve pallose, cassia, comino, regolizio, o vero somelianti cose, v soldi.
De la soma de le mandorle gusciose, iij soldi.

Carte.

De la soma de le carte bambagine, vj soldi.

(1) Idiotismo non raro nelle antiche scritture: *arbitrio.*

Passaggi.

Et qualnnque persona passarà per la città o vero per lo distrecto d'Arezzo sia tenuto di pagare a' soprastanti de la Kabella la metià de le quantità che si contengono ne li Ordenamenti de le Kabelle; eccepto che di guado, pesci, oglio, carne salata, grascia e ferro; de le quali cose sieno tenuti di pagare la kabella intera, sì come si contiene nel capitolo. Et quello ch'è decto di coloro che passaranno — paghino la metià —, s'intenda di coloro che trarranno e vorranno trare le mercanzie e l'altre [cose] ne le some, sì come saranno fuore de la città e del distrecto d'Arezzo; conservando sempre el capitolo di coloro che vorranno trare le loro mercanzie, sì come in esso capitolo si contiene, posto sotto la robrica: ***Chi paghi all' entrata non paghi all' escita.***

Coiame.

De la soma delle suola concie, xvj soldi.

De la soma de le pelose non concie, xij soldi.

De la soma de' becchi non conci, xiiij soldi.

De la soma de' conci, xx soldi.

De la soma de le pelli, o vero altro coiame di castrato o montone, vij soldi.

De la soma del concio, xiiij soldi.

Et non sieno tenuti di pagare altra kabella di vendita o di compra all'entrata o vero all'escita; salvo sempre el capitolo di coloro che vorranno passare colle loro mercanzie, e' quali siano tenuti di pagare la metià, si com'è usanza.

Del cuoio del cavallo, overo di bue, xviij denari.

Del cuoio fresco del somaio, viiij denari.

De la soma d'ognie salvaticume, per la entrata, x soldi; e per l'escita altretanto.

Et che in ogne caso che si contiene ne' sopradecti capitoli, unde si debbia pagare kabella dell'entrata o vero

dell' escita, se sarà facto pagamento de le entrate e serà denunziato a' soprastanti che staranno alle porte, o vero a' soprastanti generali che stanno ne la città, et a loro si faranno scrivare, colle some o vero con altre cose che abbiano animo di trarnele, le some o vero altre cose. Salvo che non le sciolga nè le muti nè le baracti; ma esse faccia sugellare del sugello de la Kabella; e poi le decte some possa tenere ne la città cosi suggellate cinque dì; e se non le facesse scrivare, sì com' è decto, e desse some sciogliesse o disugelasse o baractasse o vero tenesse più di cinque dì, perda el beneficio di poterle trare de la città, e sie tenuto di pagare la kabella per l' escita (1).

(1) Non molto dopo e da mano diversa fu scritta questa aggiunta: « De la soma de' panni vecchi, comprando in Arezzo, xij soldi. E se venise d' altra parte, paga vj soldi. Così testimoniò Gionta Giovàni ».

Questa si è la lobrica degli Orciolari dentro da la Città, e delli Ortolani.

Da chi in giù sarà iscripta la tassagione de' fornaciari e' quali cuocono dentro a la città di Siena, e debbono pagare XL soldi l'anno, cioè XX soldi in ogne sei mesi per uno.

In prima, Cione orciolaio del popolo di san Marco.
Anco, Ciecco orciolaio del detto popolo.
Anco, Caciaia orciolaio del Piano d'Uvile.
Anco, Tudino orciolaio da la Fonte Nuova.
Anco, Viva orciolaio de la Porta a Laterino.

Da chi in giù saranno iscripti tutti li ortolani da Val di Montone, che debbono pagare la tassagione per le follia che mettono ne la città.

In prima, Feo Pieri, pigionale di Nigi, x soldi per anno.

Bindo di Clenni, pigionale di Nigi, viiij soldi per anno.

Monte Regione, pigionale di monna Fora, xv soldi per anno.

Menuccio di Ghezzo, pigionale di Vanni Giovannelli, x soldi per anno.

Donna Oliente, pigionale di Nigi, x soldi per anno.

Gualtieri, pigionale di Mino del Mancino, xiij soldi per anno.

Viva, pigionale di Mico di Tura Buonamichi, xij soldi per anno.

Petruccio, pigionale di san Martino, vij soldi per anno.

Minuccio, pigionale di Nigi Talommei, x soldi per anno.

Venturella d'Aniese, pigionale di Todino, iiij soldi per anno.

Questo è lo Statuto di Paganico.

La soma de' panni franceschi, v soldi e vj denari.
La soma de' panni senesi, iij soldi.
La soma de' panni albagi, ij soldi.
La soma de le meze lane, ij soldi.
La soma de' farsecti, coltri e calze, ij soldi.
La soma de' panni lini e burlazzi, ij soldi.
La soma del lino e canape, j soldo.
La soma del ferro lavorato, j soldo.
La soma del rame lavorato, iij soldi.
La soma del rame non lavorato, ij soldi.
La soma de la vena del ferro, vj denari.
La soma de l'aciaio, ij soldi.
La soma de le speziarie, iij soldi.
La soma de la pizicaria, ciè (1) funi, bicchieri e orciuoli, j soldo e vj denari.
La soma de' barili e bigonzi e somillianti cose, j soldo.
La soma de le scarpette e calze, ij soldi.
La soma de' panni vecchi, ij soldi.
La soma de' panni lini fatti, e cuffie e capèlli e cianfarde, iij soldi.
La soma de le mercie, ij soldi.
La soma de li scheruoli e volpi, iij soldi.
La soma de le pelli, ij soldi.
La soma de' catini, tallieri, scudelle e mortai, j soldo
La soma de la lana di Garbo, iij soldi.

(1) Per *cioè*.

La soma de la lana grossa, j soldo.
La soma del mèle, j soldo.
La soma de le castagne col guscio, iiij denari.
La soma de le mele e pere e noci, j soldo.
La soma de le castagne monde, viij denari.
La soma de la galla, j soldo.
La soma de' sùvari, iiij denari.
La soma de la cera, ij soldi.
La soma del sevo, j soldo.
La soma de' fichi secchi, ij soldi.
La soma de le mandorle e nocelle, j soldo.
La soma dell'olio, ij soldi.
La soma de le mele rance, lomie e cedri, j soldo.
La soma de la cénnare, iiij denari.
La soma de' colombi maremani, ij soldi.
D'ogne due paia di colombi maremani, j denaio.
Fagiano, j denaio l'uno.
Starne, j denaio del paio.
Grughe, oche salvatiche, cecero, iiij denari l'uno.
Anatra, germano, ucello acquaiolo, j denaio l'uno.
Porco salvatico, liefa grassa, iiij denari l'uno.
Porcone salvatico, j denaio l'uno.
Cervio e cervia, iiij denari l'uno.
Cerviatto, j denaio l'uno.
Capriuolo, capriuola, iiij denari l'uno.
Caprolatto, j denaio l'uno.
Lepre, volpe, j denaio l'uno.
La soma de le pelli del becchi, j soldo, vj denari.
Cascio, la soma j soldo
D'ogne diece casci, j denaio.
La soma del cuoio bufalino, j soldo e vj denari.
La soma de' cuoia di bue, di vacca, cavalli e asini, j soldo.
La soma de le pelli pecorine, j soldo.
La soma de' pesci, anguille, ij soldi.
La soma de' pesci, anguille ricenti, ij soldi, vj denari.
La soma de la bambagia, j soldo, vj denari.

La soma del grano, ij denari.
La soma del biado, j denaio.
Bue, vacca, bufala grassa, j denaio l'uno.
Porco e troia grassa, j denaio l'uno.
Vitello e bufalatto, j denaio l'uno.
Porcelli temporili, j denaio de' due.
Castrone, montone, j denaio l'uno.
Pecore, j denaio de le due: li alievi non paghino cavelle.
Becchi, j denaio l'uno.
Capre, j denaio le due: l'alievo non paghi cavelle.
La soma del guado, j soldo.
La soma di vj staia del sale, vj denari.
La soma del sale, a cavallo o a mulo, viij denari (1).

(1) Propriamente nel Testo si legge: *La soma a cavallo o a mulo* viij *denari del sale*. Ma le parole *del sale* furono aggiunte in fine del verso dall'istessa mano; indizio di una dimenticanza che si volle riparare, non curando di porre a suo luogo il dovuto richiamo.

Questo è lo Statuto di Bologna.

Auro filato, libre xij.
Ariento vivo, xv soldi.
Acciaio, xij soldi.
Allume di roccia, x soldi.
Anasi, xij soldi.
Asti di lancie, l'una ij denari.
Azurri sottili, libre iij soma.
Arme, libra j, soldi x, soma.
Amandorle, libra j, soma.
Azuri grossi, libra j, soldi x, soma.
Allume di rocco, soldi vj, soma.
Agli, el migliaio, soldo j e denari vj.
Acce, libra j, soma.
Aricalco cottone, libra j, soma.

Bigelli, libra j, soma.
Budelle secche, soldi xij.
Bottacci, soma d'asini, soldi x.
Bottacci, soma da mulo, soldi xv.
Bambagna, soldi xv.
Botticelle da x corbe, soldo j l'uno.
Biacca, soldi xv.
Borra, soldi viij.
Baccinecti, l'uno, denari vj.
Basti, l'uno, denari viij.
Balestri da piedi, l'uno, soldo j.
Balestri di legno grossi, soldi ij l'uno.

Balestra di corno a piè, soldi ij l'uno.
Balestri di corno a due piei, soldi v l'uno.
Balestra a torno, soldi xx l'uno.
Buchirame, libra j, soldi v, soma.

Carte di pecora, soldi xv, soma.
Carte di bambagio, soldi xij, soma.
Cascio sottile, libra j, soma.
Corame piloso forestiere minuto, libra j.
Capestri ad opera di canape, soldi xij.
Cera, libra j, soma.
Coiame concio, libra j, soldi x, soma.
Canape grossa, soldi viij, soma.
Cascio grosso, soldi x, soma.
Chiovi di cavallo, soldi xij, soma.
Chiovi non conci, soldi xv, soma.
Cuoia di bue pilose, soldi xx, soma.
Coltre, soldi xij soma.
Colla, soldi x, soma.
Comino, soldi x, soma.
Cènnare di cerro, soldi vj, soma.
Cofani o casse, soldi viij, soma.
Cuoia di cavallo o mulo, soldi vj l'uno.
Coltella da ferire, l'uno, denari iij.
Cervelliere, l'una, denari iij.
Carne secca, libre vj, soldi x, soma.
Cénnamo, libra j, soma.
Candele di cera, libra j, soma.
Candeli di sevo, soldi xij, soma.
Cascia, soldi xv, soma.
Cordovano, libre vj, soma.
Carpite, soldi xv, soma.
Capèlli, o crestule di ferro, soldo j, soma.
Cinabro, libra j, soldi x, soma.

Diverse ispeciarie, libra j, soldi x, soma.
Dactari, soldi xv, soma.

Erba, guada o scotano, soldi v, soma.
Et folie, soldi vj, soma.

Fieno greco, soldi x, soma.
Feltro, soldi xv, soma.
Filo di ferro, soldi xij, soma.
Ferri di cavallo, soldi x, soma.
Filati, o tele, libra j, soma.
Ferri vecchi, soldi v, soma.
Ferro, libra j, soma.
Ferri lavorati, soldi xv, soma.

Grania, libre iiij, soma.
Garofani, libre ij, soma.
Guado, soldi x, soma.
Galla, soldi x, soma.
Gruogo, libre vj, soma.

Indico, libra j, soma.

Lamiere, soldi xij, soma.
Lane francesche, libre iiij, soma.
Lane nostrali, libra j, soma.
Lino, soldi xv, soma.
Libri da scolari, libre iiij, soma.
Lane lavate, o boldroni di Maiolica o di Bugeia o di Tunisi..... (1).
Limatura di ferro, soldi v, soma.
Lanterne, l'una, denari iij (2).
Lacca cruda o cotta, libra j, soldi x, soma.

(1) Lacuna del codice. Bugeia *(Boudjeïach)*, oggi Bugia, antico e celebre porto sulla costa d'Affrica tra Tunisi e Algeri.

(2) Il cod. invece: *Lanterne, l'una, denari* iij, *soma*. Ma la parola *soma* è un evidente errore dell' amanuense.

Mele, soldi x, soma.
Mercierie, libra j, soma.
Minio, soldi x, soma.

Noci moscade, libre ij, soma.
Nappi da frati, soldi x, soma.

Olglio d'uliva, soldi x, soma.
Oricello, soldi xv, soma.
Ove, soldi xij, soma.

Panni mezilane, libra j, soldi xv, soma.
Panni gollo, libra j, soldi xv, soma.
Panni melanesi, libre iij, soma.
Panni franceschi, libre iiij, soma.
Panni bigelli, libra j, soma.
Panni boracci, soldi xij, soma.
Pepe, libra j, soldi x, soma.
Pignolati, soldi xv, soma.
Pagliotti, libra j, soma.
Pelliccerie, non vai, soldi xij, soma.
Penne, libra j, soma.
Pólvare di zucaro, libra j, soldi x, soma.
Pellicce, vai non conci, libra j, soldi x, soma.
Paramosche, soldi iiij, soma.
Piombo, soldi x, soma.
Pelli angnelline crude, soldi x, soma.
Pegola, soldi x, soma.
Pelo di bue, soldi vj, soma.
Pece greca, soldi x, soma.
Panni di lecto o di dosso, soldi xv, soma.
Pavesi, o scudi, denari vj, soma.
Panni vecchi di colore, libra j, soma.
Panni lini stracciati, soldi x, soma.
Pólvare d'oricello, soldi x, soma.

Rame, soldi xv, soma.
Riso, soldi xv, soma.
Ragia, soldi viij, soma.
Rubia, soldi x, soma.
Ritagli di coiame, soldi x, soma.

Solfo, soldi x, soma.
Sepie, soldi xv, soma.
Seme di lino, soldi iiij, soma.
Sepie, o spongne, soldi viij, soma.
Smerilglio, soldi x, soma.
Stame, o stamengne, libra j, soldi x, soma.
Scorza di verzino, soldi xv, soma.
Sungna, libra j, soma.
Spade, o spontoni, denari iij soma.
Stangno, soldi xv, soma.
Senape ed ongne seme, soldi x, soma.
Scodelle, soldi viij, soma.
Speziarie, libra j, soldi x, soma.
Selle, soldo j l' una.
Streglie, la dozzina, denari vj.
Scorza di suvero, soldi viij, soma.
Savone, soldi x, soma.

Tondella, soldi x, soma.
Tormentina, soldi x, soma.
Taccolini, soldi xv, soma.

Vetro lavorato, soldi xij, soma.
Verzino, o mondiglia, libra j, soldi x, soma.
Urciuoli, soldi viij, soma.
Vetro rotto, soldi vj, soma.
Vernice, soldi x, soma.
Vetriuolo, soldi viij, soma.
Verderame, soldi xv, soma.
Valonia, soldi v, soma.

Uve secche d'oltre mare, libra j, soma.
Vena di ferro, soldi iiij, soma.

Zendado, libre x, soma
Zaferano, libre vj, soma.
Zenzovo, libra j, soldi x, soma.
Zuchero, libra j, soldi x, soma.
Zuboni, soldi xv, soma.

Tucte cose che non sono trovate qui suso tassate, pagano denari due per libra di ciò che costano.

Queste sono le cabelle che pagano qualunque persona trarrà o farà trare de la città di Bologna, ordinate per lo decto Comune.

(1) Il Testo: *ordinata.*

Ordinamenti sopra la Kabella d' Orvieto.

Questi sono certi Ordinamenti fatti et ordinati sopra la Kabella e passaggi e' quagli debbono pagare gli uomini e le persone de la città e del contado e del distretto d'Orbivieto, che venissero a la città di Siena, o passassero per la detta città, o per lo contado e distretto di Siena, co le infrascripte mercanzie, de le quagli si debba pagare al Comune di Siena, come di sotto si contiene, cioè:

In prima, d'ogni soma o torsello di panni franceschi, per cabella et per passaggio, xij soldi, vj denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di panni senesi e fiorentini, per cabella et passaggio, viij soldi di denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di mercie e romagnuoli (1), per cabella e passaggio, v soldi, x denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di panni vecchi, per cabella et passaggio, vj soldi, viij denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di bambagia et di bambagini, per cabella et passaggio, vj soldi, viij denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di lana et di stame, per cabella et passaggio, vj soldi senesi.

Anco, di ciascuna soma d'agnelline lavorate, per cabella et passaggio, viij soldi, iiij denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di pelli angnelline crude, per cabella et passaggio, v soldi, x denari senesi.

(1) Sembra doversi intendere: *panni romagnuoli.*

Anco, di ciascuna soma d'oricello e di piombo e di stagno, per cabella e passaggio, v soldi di senesi (1).

Anco, di ciascuna soma di roffie e de le erve concie, per cabella et passaggio, v soldi di senesi.

Anco, di ciascuna soma di cuoia crude e di guado, per cabella et passaggio, iiij soldi, ij denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di stamegna, per cabella et per passaggio, vj soldi di senesi.

Anco, di ciascuna soma d'allume, per passaggio et per cabella, iiij soldi, ij denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di lino, per passaggio et per cabella, v soldi, x denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di speziarie di qualunque ragione, per passaggio et cabella, vj soldi di senesi.

Anco, di ciascuna soma di cera, per passaggio et per cabella, v soldi, x denari senesi.

Anco, di ciascuna soma di carte, per passaggio et per cabella, v soldi di senesi.

Anco, di ciascuna soma di funi e di canapi, per cabella et passaggio, iiij soldi, vj denari senesi.

(1) Omesso, anche in seguito, *denari*.

RICORDI.[1]

San Gimingnano tolgono uno denaio per libbra chi compra e chi vende alcuna mercanzia a' senesi, e niente meno tolgono la cabella dell' entrata e dell' escita.

Colligiani tolgono uno denaio per libra, e niente meno tolgono la cabella dell' entrata e dell' escita a' senesi.

Poggio Bonizi (2) tolgono due denari per libra, e niente meno tolgono la cabella dell' entrata e dell' escita.

Massetani tolgono due denari per libra di ciò che si compra e vende; ed anco de la soma de' panni franceschi ch' entra ed escie, xvj soldi; ed anco de la soma de' panni fiorentini e sanesi, ch' entra ed escie, x soldi. Anco, de ciascbeduna soma de' panni lini e di stamegne, ch' entra ed escie, viij soldi; ed anco de la soma de' canavacci, v soldi.

(1) Questi Ricordi, a giudicarne dal carattere, sono di poco posteriori alla compilazione dello Statuto della Gabella e dei passaggi: anche la dizione semplice e concisa accenna ad una antichità maggiore a tutte le altre addizioni.

(2) Così chiamavasi anticamente il castello di Poggibonsi.

Diesi tòllare de la libra dell'oro a peso, vj denari; ed anco de la libbra dell'ariento a peso, o vero di polzone a peso, iij denari per libra; del cientonaio de' ravignani a peso, ij soldi, vj denari; del cientonaio di tornesi picciogli a peso, ij soldi; e così si tolle in Fiorenza.

A' fiorentini non si fa escontio: quando la soma pesa CCL libre si si die prèndare per soma entera, e da' porogini (1) altresì e dagli orbetani. Cheste tre città non si fa escontio, per ciò che no 'l fanno a' senesi.

Anco, tollono e' fiorentini del centonaio de' vai lavorati, v soldi; de' vai esgrigiati a' senesi, e de' vai crudi non lavorati, tolgono iij soldi; e di questo avemo testimonianza da Gano Benvenuti.

Orbetani tolgono a' senesi de la soma de le merce e panni vechi, all'entrare e all'escire, vj soldi, vj denari senesi; ed anco tollono suso e' sei soldi e vj denari, viij soldi di cortonesi di cabella (2), ed anco vj denari di polizia.

A' fiorentini si die tòllare de la soma de gli arnesi iiij soldi, per ciò che tollono così a' sanesi kabella.

Memoria che dovemo tòllare ad orbetani per ogne soma più che non dice el nostro Constetuto, per ogne soma (3) iiij soldi; imperciò che fanno così a noi.

(1) Così nel Testo, ma forse dovrebbe leggersi: *perogini*. *Orbetani* dice per *Orvietani*.

(2) Cioè, oltre i vj soldi e vj denari all'entrata e all'uscita, tolgono viij soldi di cortonesi di cabella ec.

(3) Ripete *per ogne soma*, forse a ricordare vie meglio quest'ordinamento.

E' perogini tollono de la soma de' panni xxviij soldi a' senesi, e de la pelliciaria tollono xvj soldi de la soma: cosi si vuole tòllare a loro.

De lo staio del sale, o vero saletta, se (1) paga all'escita ij soldi kabella, ed all'entrata xvij denari lo staio, o sale o saletta che fusse.

(1) In luogo di *si*. Lo troveremo più volte anche in seguito.

STATUTO

DELLA SOCIETÀ DEL PIANO

DEL PADULE D'ORGIA.

1303-1375.

In nomine Domini, amen. **Incipit Constitutum habentium possessiones in Plano Paludis de Orgia (1).**

Caput I.

De iuramento fiendo ad Breve.

In nomine Domini, amen. Ad honorem Dei et beate Marie semper virginis et omnium sanctorum et sanctarum Dei, et ad honorem et salvamentum Potestatis et Comunis senensis, ac etiam omnium et singulorum qui habent vel in antea habebunt partem in plano de palude et terreno, quod vulgo appellatur Palus de Orgia, ex emptione inde facta a Comuni senense, et ex comunione et reamissione facta per abbatem sive convenctum de Turri (2).

(1) Al testo della versione italiana di questo Statuto mancano i primi 13 capitoli e quelli di n. 52, 53, 54 e 55. Ripariamo a queste lacune col sussidio del testo latino, che per buona ventura c' è pervenuto integralmente, e si conserva nello stesso Archivio di Stato senese.

(2) L' Abbazia di Torri, celebre e ricco monastero di Vallombrosani, fu istituita nel 1189. Siede presso una borgata detta Torri, posta in Val di Merse, sopra una collina lambita dal torrente Rosia. Per un breve di papa Pio II gli Arcivescovi di Siena furono dichiarati abati perpetui di quel monastero, che soppresso in tempi moderni, divenne poi luogo di villeggiatura del Vescovo, e oggi di famiglia privata.

Et nos qui iuramus ad hoc Breve, tactis sanctis Dei evangeliis, iuramus adiuvare bona fide sine fraude, et omni cavillatione remota, omnes et singulos qui habent vel in futurum habebunt partem in predictis Plano et Palude de Orgia; et omnes et singulos qui ad hoc Breve iuraverunt vel iuraverint in futurum, manutenere et defendere contra omnem personam et locum et partem suam, seu quam ibi habuerint pro diviso vel indiviso. Et non esse in consilio vel consensu, seu tractatu sive facto, quod aliquis predictorum contra suam voluntatem amictat partem suam, vel sibi aliquid minuatur de ea, nisi pro foveis mictendis. Et si electi erimus ad aliquam baliam vel ad aliquod officium huius Societatis, illam sive illud recipiemus, et recipere cum effectu non recusabimus, et illud officium, seu baliam, portabimus et faciemus, bona fide sine fraude, usque ad tempus nobis assignatum; et si illud officium, vel baliam, non recipiemus, vel recipere recusaremus, teneamur solvere pro pena xl soldos denariorum senensium dominis et camerario huius Societatis. Et domini et camerarius teneantur dictos denarios tollere et postea non reddere, nec reddi facere; et nichilominus teneamur recipere dictum officium vel baliam. Et si electi fuerimus consiliarii huius Societatis, melius et sanius consilium dabimus rectoribus et camerario huius Societatis, et huic Sotietati, quod cognoverimus, quotiens a nobis petierint; et credentiam et credentias tenebimus sicut nobis fuerit impositum tenendi eas. Et omne comandamentum et comandamenta, quod et que et quot et quotiens nobis imposuerint et fecerint rectores sive camerarius huius Societatis, vel aliquis eorum, pro facto et utilitate huius Societatis, vel per eorum certum nunctium, sive licteras, servabimus, faciemus et complebimus, bona fide sine fraude.

Caput II.

Quod novi domini mandent executioni quod eis impositum fuerit a veteribus per scripturam.

Item teneantur rectores et camerarius novi attendere et observare et executioni mandare totum et quicquid impositum fuerit per scripturam a veteribus rectoribus et camerario antecessoribus suis pro facto eorum officii vel balie, vel eius occasione, et tam de debitis exigendis quam de solvendis, aut aliis necessariis dicte Societatis faciendis. Salvo quod non possint imponere de aliquo debito solvendo alicui, si contractum vel factum non fuerit secundum tenorem huius Brevis; scilicet quod domini et camerarius vel aliquis eorum, seu aliqui officiales dicte Paludis, non possint vel debeant contrahere vel facere, seu teneri, ipsi vel Societas dicte Paludis, ad aliquod debitum, nisi contractum esset de conscentia et voluntate Universitatis dicte Paludis, convocate propterea; in qua convocatione sint ad minus XXX *de hominibus dicte universitatis et Societatis Paludis.*

Caput III

Quod omnes sint contenti de partibus eorum.

Item quilibet de hac Societate sit et esse debeat contentus partibus dicti terreni de Palude factis a kalendis ianuarii in anno Domini MCCXL, *indictione xiiij, et de partibus que obvenerint sibi de futuris divisionibus, et de partibus aliorum sotiorum aliis non faciant litem vel brigam, aut aliquam inquietationem, nec occasione alicuius iuris quod habent ibi, ante emptionem factam de dicta Palude. Et qui contra fecerit, cadat in penam Societatis C librarum*

denariorum, quam dare et solvere teneatur dicte Societati; et rectores teneantur dictam penam tollere et postea non reddere, vel reddi facere; et medietatem pene habeat ille cui esset mota lis, et alia sit huius Societatis.

Caput IV.

De divisione et terminatione facienda.

Item teneantur rectores et camerarius ab inde ad xv dies post quam fuerint requisiti ab aliquo huius Societatis de divisione vel terminatione, compellere consortes, sive vicinos, de quibus fuerit deposita querimonia, dividere et terminare eorum presas, et divisionem et terminationem facere de terris et presis eorum, quas habent in Palude, secundum ius et Constitutum senense. Et si ille cui preceptum fuerit ut dividat et terminet, non diviserit in termino sibi assignato a rectoribus vel camerario, vel ab aliquo eorum, rectores et camerarius teneantur ei auferre x libras pro pena, et postea non reddere, vel reddi facere. Et rectores et camerarius teneantur dictam divisionem et terminationem facere, vel fieri facere, ab inde ad xv dies postquam fuerint requisiti ab illis, quorum fuerint presa sive terre, vel aliquo eorum; et si non fecerint, amictant de eorum feudo xx soldos, et nichilominus teneantur facere divisionem, vel fieri facere, expensis illorum, quorum sunt prese sive terre.

Caput V.

De evacuandis foveis et ragiolis vicinalibus.

Item teneantur omnes et singuli huius Societatis tenere omnes foveas magistras et capezagnas et vicinales et ragiolos iuxta eorum presas, amplitudinis et profunditatis qua fuerunt amplius aliquo tempore, et eas evacuare et mundare

et examplare (1) ad voluntatem et inquisitionem rectorum et camerarii vel alicuius eorum ubi necesse fuerit. Et qui contrafecerit, et predicta non servaverit, rectores teneantur facere fieri eorum expensis, et auferre ei x soldos pro pena.

Caput VI.

De evacuandis foveis vicinalibus.

Item teneantur rectores et camerarius, ad requisitionem cuiuslibet, facere vacuari et mundari et examplari, et de novo fieri facere, ubi facte non sunt, foveas vicinales, expensis illorum qui laborant terras.

Caput VII.

De observando addito, et de absolutione dempti, seu diminuti, huius Brevis.

Item, quicquid additum fuerit huic Brevi per emendatores electos a dominis et camerario huius Societatis, de addito teneamur et de diminuto absolvamur: salvo quod non possit addi vel minui, quin Societas rumpatur vel vitietur, et quin firma et illibata consistat usque ad tempus inferius designatum; et tantum plus quantum placuerit omnibus huius Societatis, vel maioris partis eorum.

Caput VIII.

De salario dominorum et camerarii quando vadant ad Paludem.

Item statuimus et ordinamus, quod rectores et camerarius huius Societatis, vel eorum aliquis, seu eorum quili-

(1) Cioè, allargare, o come avrebbe scritto un traduttor senese di quel tempo: *sciampiare.*

bet, habeat et habere debeat tres soldos denariorum qualibet die qua iverit ad Paludem pro facto et honore huius Societatis, pro suis expensis et vecturis, ultra dies quibus ire debent secundum formam huius Brevis. Et quod nullus ex dictis dominis, vel camerarius, vel alius de dicta Societate, debeat ire per se, sine conscientia aliorum, ad dictam Paludem; et si aliter fieret, nihil propterea habere debeat, set suis expensis vadat.

Caput IX.

De non pasturando in Palude.

Item statuimus et ordinamus, quod rectores et camerarius teneantur non permictere pasturare in Palude aliquos porcos, sive troias, porcellum, porcellam vel verrem alicuius hominis vel persone. Et qui dictos porcos vel troias, aliquos vel aliquas, suos vel alienos, intrare vel pascere permiserit in dicta Palude, puniatur et condempnetur per dictos dominos et camerarium pro qualibet vice, porco sive troia, porcello, porcella sive verre, ibi invencto et invencta, in tribus soldis, et quilibet possit accusare contrafacientes; et medietas pene sit denunciatoris, et alia sit comunis Paludis, et credatur simplici verbo denunciatoris cum iuramento ab eo facto, sine alia probatione.

Caput X.

De pena permictentis pascere bestias suas in Palude.

Item statuimus et ordinamus, quod rectores et camerarius teneantur non permictere pasturari, vel dampnum dare, in dicta Palude, donec ibi blade fuerint. Et qui be-

stias in dicta Palude pascere, vel dampnum dare, seu intrare, permiserit, puniatur et condempnetur pro qualibet vice in v soldis pro bove sive vaccha, equo vel equa; et in xij denariis pro asino sive asina; et in iiij denariis pro capra sive irco; et in ij denariis pro pecora sive castrone, aut montone, agnello sive agnella, si fuerit de die; et si de nocte, in dupla pena; non obstante quod blade fuerint inde extracte sive non. Quam penam dicti rectores auferre teneantur, si poterunt, sine fraude; et recolligere vel recolligi facere, et ad comunem huius Societatis reducere. Et quilibet possit denunctiare contrafacientes, et credatur simplici verbo denunctiatoris, si fuerit de hominibus dicte Societatis, cum iuramento ab eo facto de novo, et alia probatio non exigatur in predictis. De quibus bannis decima pars debeat esse primo dicti Comunis Paludis pro expensis fiendis in curia et extra curiam pro dictis bannis recuperandis. Residuum vero dividatur inter dictum Comune Paludis et dictum accusatorem et denunctiatorem comuniter.

Caput XI.

Quod quilibet stet contenctus de foveis missis et mictendis.

Item teneatur quilibet de hac Universitate stare tacitus et contentus de omnibus foveis magistris, ragiolis, Serpenna et testeriis (1) dicte Paludis, missis et mictendis in Palude

(1) Chiamaronsi anticamente *ragioli* e *testiere* que' fossi artificiali che raccogliendo le acque del piano d' Orgia le versavano nel Padule o nella Serpenna o in altri torrenti. Già vedemmo nel cap. V essersi fatto obbligo ai consorti di quest' associazione di serbare *omnes foveas magistras et ragiolos* di una certa ampiezza e profondità e di votarle e tenerle nette. Pure in seguito troveremo ricordati i *ragioli* come appellazione comune a più fossi. Anch' oggi si dimandano Ragiolo e Testiera due de' principali fossi di quel piano, e la Testiera è senza dubbio artificiale. La Serpenna che riceve le loro acque, scende dalla Montagnola

et per ipsam Paludem et per terrenum suum, pro utilitate Paludis; et quod in perpetuum de predictis, vel aliquo predictorum, non faciat litem vel brigam, nec aliquod restauramentum petere possit.

Caput XII.

Quod licèat cuilibet pascere boves suos in presa dicte Paludis, in qua ipsa die araverit, sine fraude.

Item teneantur rectores et camerarius non permictere intrare aliquam bestiam in Palude, neque concedere seu permictere aliquam pasturam; salvo quod, quilibet qui laborat in Palude, possit pasturare in presa in qua laborat ea die qua araverit, et non in alia die, sine fraude. Et intelligatur quod non possit arare nec parare, ut dictum est, nisi in ea parte prese, quam sibi partem haberet, in conducto vel in proprium et non in pluri; et quod debeat arare ad minus terram ad medium starium in semente ad minus. Et qui contra fecerit, puniatur pro qualibet vice in pena constituta in presenti Brevi. Et quilibet qui fuerit de illis dicte Societatis, possit denunctiare contrafacientes; et medietas pene sit denunctiatoris, et alia Comunis Paludis. Et credatur simplici verbo denunctiatoris cum iuramento ab eo facto, sine alia probatione. Salvo quod de dictis bannis debeat demi et applicari Comuni dicte Paludis decima pars pro expensis factis pro dictis bannis recuperandis.

senese e si versa nella Rosia, la quale, raccolte tutte le acque del Padule, immette nel fiume Merse in luogo detto il Mulino del Palazzo. Altri nomi di fossi (*Lama*, *Schiaia* ec.), che ora hanno altre denominazioni, occorrono nei capitoli successivi, e in genere possono ritenersi tutti per artificiali. Con qual arte e con quanto senno si dava opera a risanare quella parte del nostro contado, ed a migliorarne l'agricoltura!

Caput XIII.

De foveis vicinalibus, expensis laboratorum faciendis.

Et teneantur rectores et camerarius facere fieri per totum mensem octubris foveas vicinales inter terras vicinorum Paludis, expensis laboratorum terrarum dicte Paludis, amplitudinis unius bracchii. Qui requirantur per rectores quod faciant predicta ad dictum terminum; et si non fecerint rectores et camerarius ex tunc in antea, teneantur ea facere fieri ab inde ad XV dies, expensis dictorum laboratorum. Et si dicti domini et camerarius non fecerint in dicto termino, amictant (1) del loro salario xx soldi. Et nientemeno sieno tenuti le predette cose fare, et in quello medesimo modo sieno tenuti di quelle che fatte sono; le quali non sono di quella cupezza (2) et ampiezza, come detto è.

Capitolo XIV.

Di non fare erba nè stoppione senza licenza del signore della presa.

Anco statuto et ordinato è, che neuno debbia intrare nel Padule per fare erba o fieno, o vero portare saginale, o vero stoppione, senza paravola di coloro di cui sono le prese, de la quale (3), o vero de le quali, portassero lo stoppione o saginale, o vero ne la quale, o vero ne le quali, facessero erba o vero fieno; excetti coloro li quali lavorano le terre del Padule, a li quali sia lecito di fare

(1) Qui ha principio il Testo mutilo della versione italiana.

(2) Il Testo latino: *profunditatis.*

(3) Usato il genitivo per l'ablativo. Il Testo latino: *de qua vel quibus.*

ne la terra la quale lavorano senza licenzia del signore, e non altremente. E chi contra farà, li rectori e lo camarlengo sieno tenuti a lui, o vero a loro, lo quale contrafacesse, tòllare, o vero tòllare fare, per fascio o vero soma d'erba, x soldi di denari senesi, e per la soma, o vero fascio di fieno, altri x soldi di denari senesi, e poscia non rendere nè rèndare fare. E se colui lo quale contra farà, non pagarà la detta pena, li rectori sieno tenuti di far fare accusa di lui da coloro, de' quali sono le terre, se potranno; e quella medesima pena si tolli del saginale e de lo stoppione che de l'erba.

Capitolo XV.

Che li rectori vadano al Padule ogne due mesi.

Anco statuto et ordinato è, che li rectori e lo camarlengo, o vero due di loro, sieno tenuti andare ciascuni due mesi al Padulo per rivedere le vie e li ponti e le fosse e li ragiuoli, andando da piei lo detto Padule infino al capo; e se trovaranno sclpato cavelle, sèno tenuti esso fare raconciare in qualunque luogo è bisogno, a le spese de la Compagnia; e li ponti a le spese de li speziali (1) di cui sono le terre. Et quando andaranno per le predette cose fare e trovare, debiano avere per le spese del mangiare e del bere, tuti e tre e lo messo cioè, xii soldi di denari de la detta Compagnia.

(1) Cioè, delle speziali persone. Il Testo latino: *et pontes spetialium expensis eorum, quorum sunt terre.*

Capitolo XVI.

Di fare giurare al Breve tutti coloro che ànno a fare nel Padule.

Anco statuto et ordinato è, che li rectori e lo camarengo sieno tenuti di dare studio et nopera con effetto, che coloro li qnali ànno a fare nel Padule giurino al Breve di qnesta Compagnia per tutto el mese di magio.

Capitolo XVII.

Di fare denunziare li ordinamenti per le ville, e vietare che non dieno danno.

Anco sieno tenuti li rectori e lo camarlengo per tutto lo mese di febraio ogne anno fare denunziare per le terre, le quali sono intorno al Padule, et vietare che non dieno danno ne le terre o vero possessioni del Padule, e che non facciano contra l' ordinamenti del Padule. Et del divietamento e dennnziagione facciano fare publica carta.

Capitolo XVIII.

Di incupare la fossa della Serpenna.

Anco, che la fossa la qnale si chiama la fossa de la Serpenna, la quale è in capo de le prese del Padule verso Santa Maria a Pilli, infino a la presa la quale fu di missere Ugo Alamanni, e da la detta presa in giù verso la strada di Filetta, incnpisi, et alzisi lo arginale de la detta fossa et essa fossa, si che l' aqna la quale viene da quelle parte, nè anco l' aqua de la Serpenna, possa intrare

le prese del Padule; ma facciasi el transito de le dette aque per la via del Guadalato per le fosse vicinali del detto Padule: et in quello medesimo modo per la via de le Pescali, e facciasi steccato 've bisogno sarà.

Capitolo XIX.

Di incupare la fossa Capezagna da lato di Stilliano.

Anco, che la fossa de la Capezagna, la quale si chiama la Testiera, da lato di Stilliano si rimondi e s' incupi e si sciampi, et alzinsi li argini e la fossa in tale modo, che l'aqua la quale viene verso Rosia o Torri o Stilliano da la via del Guadalato in su, quanto dura el Padule, non possa (1) intrare per le prese del Padule da lato de la Capezagna. E le predette cose far fare sieno tenuti per tutto lo mese di giugno a le spese di ciascuna persona che à a fare nel detto Padule, o vero de' loro lavoratori; e facciansi sopra la detta fossa due ponti, secondo che parrà a' detti signori e camarlengo et oparai, si ampi ch'e' buoi possano andare gionti.

Capitolo XX.

D' ubidire a li comandamenti de' signori e del camarlengo.

Anco sieno tenuti tutti e ciascuni di questa Compagnia ubidire a le comandamenta, e servare le comandamenta de li signori e del camarlengo di questa Compagnia e di ciascuno di loro, quali e quanti a loro faranno, o vero alcuno di loro, per saramento, per fatto et utilità de

(1) Il Testo con inutile ripetizione: *si che l' aqua non possa* ec.

la detta Compagnia, et tutti li comandamenti a loro fatti per lo messo da parte de li signori o del camarlengo, o vero d'alcuno di loro fatti. E chi contra farà, e le predette cose non oservarà, paghi per pena v soldi per ciascuna volta, e più e meno a volontà de' signori (1).

Capitolo XXI.

Che li consilieri vadano a consèllio.

Anco, ch'e' consillieri di questa Compagnia sieno tenuti d'andare al consèllio, quando ne saranno rinchiesti da li signori, o vero camarlengo, di questa Compagnia, o vero per loro certo messo, e quante volte richiesti e rinchiesto ne sarà. E chi contra farà e così non oservarà, paghi per pena per ciascuna volta ij soldi; et li signori e lo camarlengo sieno tenuti essi a loro, o vero a lui, tòllare e poscia non rèndare, nè rèndare fare.

Capitolo XXII.

Che tutti vengano a la raccolta.

Anco, che tutti di questa Compagnia sieno tenuti di venire a la convocazione facta per li signori e camarlengo di questa Compagnia, o vero alcuno di loro, se 'l sapia, o vero se comandato sarà a lui, o vero a loro, da' detti signori, o vero camarlengo, o vero da alcuno di loro, o vero per loro certo messo, o vero bando messo, o vero per comandamento a lui fatto a la casa, o vero a bocca. E chi contra farà, o vero così non oservarà, paghi per pena iij soldi; e li signori e lo camarlengo sieno tenuti

(1) Di mano più moderna fu aggiunto: *e de hamarlego* (sic); aggiunta che manca al Testo latino.

essi a lui, o vero a loro, tòllere e poscia non rèndare, nè rèndare fare. Salvo che, se volesse sè difendere per saramento di nuovo fatto, sè non essere stato ne la città, o vero che non abia saputo de la raccolta, non sia tenuto a lui (1) alcuna cosa inde pagare.

Capitolo XXIII.

Di mendare el danno da chi l'à dato.

Anco statuto et ordinato è, che qualunqne darà danno ad alcuno nel Padule con bestie o senza bestie, o vero in altro modo, sia tenuto di mendare lo danno a cui dato sarà; e de la extimazione del detto danno si stia al detto di colui che 'l danno avesse patito, col saramento di nuovo fatto, infino a xx soldi di denari senesi (2).

Capitolo XXIV.

Che li beni de la Compagnia pervengano a le mani de' signori e del camarlengo.

Anco statuto et ordinato è, che tutti li beni de la decta Compagnia e li bandi debiano pervenire a le mani de li signori e del camarlengo di questa Compagnia; et essi beni e bandi in utilità d'essa Compagnia convertire e dispèndare col consèllio de li consillieri di questa Compagnia, o vero de la magiore parte di loro.

(1) Cioè, al camarlingo.

(2) Intendi, infino a che la stima del danno patito non superi i 20 soldi.

Capitolo XXV.

Di votiare la fossa da ragiolo infino al varco vecchio di Schiaia.

Anco statuto et ordinato è, che li rectori e lo camarlengo sieno tenuti di fare votiare e mondare e sciampiare la fossa da inde in giù 've mette o vero mettarà el ragiuolo, o vero ragioli, infino al varco vecchio di Schiaia (1) a le spese di coloro li quali ànno a fare nel detto Padule, o vero de' loro lavoratori, e dirizare secondo che parrà a li signori et al camarlengo, o vero a li oparari.

Capitolo XXVI.

Di votiare lo ragiuolo da la parte di Stilliano.

Anco, lo ragiuolo lo quale è da la parte di Stilliano, si dilonghi e si sciampi e si voti in tale modo che l'altro ragiuolo si possa mettere in esso ragiuolo, secondo che parrà a li oparari; e che si faccia uno ponte in capo di questo ragiolo 've mette ne la fossa sopra l'argine de la detta fossa, si che li uomini comodamente possano andare co li buoi gionti; e l'altro ponte lo quale è ne la via del Guadalato sopra lo detto ragiolo, si rimuova e si riponga 've parrà a li oparari. E le predette cose si facciano a le spese de le speziali persone che ànno ine le terre, o vero de li loro lavoratori.

(1) Il Testo latino *Ischiaie*, e nel Constituto del Comune di Siena, compilato nel 1296, *Lischiaia*. « *Item statutum et ordinatum est quod in Padule de Orgia* (una fovea) *mictatur et micti debeat a ponte de Lischiaia, qui pons debeat augeri uno archu etc.* ». (Distinzione III, c. 178). Oggi questo nome non si conosce.

Capitolo XXVII.

Di fare due ponti dal Perello infino al varco di Schiaia.

Anco, che si facciano dal Perello infino al varco di Schiaia due ponti, de' quali ciascuno sia d'ampieza di quatro braccia, secondo che parrà a li signori et al camarlengo et a li oparari.

Capitolo XXVIII.

Di non fare steccata, rattenuta, o vero passagio, sopra alcuna fossa.

Anco statuimo et ordiniamo, che neuno possa fare o far fare alcuna steccata o vero passagio, o vero mettere nassa, o vero nassaio, o vero stoppione, o vero saginale in alcuna fossa del detto Padule, o vero lassare li buoi sui intrare per le dette fosse maestre e Testiera del Padule. Et chi contra farà sia punito e condannato per li signori e camarlengo del Padule in x soldi di denari senesi; et esso rempimento et occupazione di fossa li detti rectori e camarlengo sieno tenuti di fare rimuòvare e levare. Et a ciascuno sia licito d'acusare e di denunziare; e la metià del detto bando sia del denunziatore, e l'altra del Comune del Padule; salvo che li buoi possano passare la Testiera a guado a la via del Guadalato (1).

(1) Nel margine è quest' aggiunta di poco posteriore al Testo: « Item aggionsero al capitolo del Costoduto, posto sotto la robrica di non fare steccate, rattenute, o vero passaggi, sopra le fosse, dove dice — sieno puniti et condempnati per li signori et camerlingo del Padule in x soldi, — sia fermo. Et dove elli pone pena de' buoi et de le bestie, e' dica: — per ciascuno bue et vacha et toro et bestia vaccina in tre soldi di denari per ciascuna volta — ».

Capitolo XXIX.

Di non maciarare lino nel Padule.

Et che neuno possa nè debia maciarare lino, o vero mettere o fare mettere a maciarare, ne le fosse del detto Padule, o vero ragiuoli. E chi contra farà, sia punito per ciascuna volta in x soldi, e perda lo lino e raconci la fossa; e la metià de la pena sia de l'accusatore, e l'altra di questa Compagnia. Et sia lecito a ciascuno accusare, e credasi a la semprice (1) parola de l'accusatore o vero denunziatore, col saramento di nuovo fatto, e sia per piena pruova; e lo nome del denunziatore et accusatore sia tenuto segreto.

Capitolo XXX.

D'elegere oparari a fare quello che imposto sarà a loro.

Anco statuto et ordinato è, che li rectori e lo camarlengo con consèllio de sui consillieri, o vero de la maggiore parte di loro, sieno tenuti ogne anno del mese di gennaio elegere due o vero tre, secondo che a loro parrà, de la detta Compagnia operari, li milliori e li più utili che conosciaranno; li quali operari sieno tenuti di far fare tutta l'uopara la quale a loro sarà imposta da li rectori e camarlengo; e che li detti rectori sieno tenuti andare a missere la Podestà di Siena, o vero al Giudice Sindaco del Comune di Siena, e pregare lui che li detti operari confermi ne l'officio, secondo che dice lo capitolo del Costoduto di Siena; e che li detti operari abbiano et

(1) Idiotismo ancora in uso nel popolo della città e della campagna.

avere debbiano ciascuno di loro iiij soldi per ciascuno di che elli starà, o vero andarà, per le predette cose fare. Et questo capitolo luogo abbia et oservisi, se parrà a li signori et al camarlengo de la detta Università, o vero a la magiore parte di loro (1).

Capitolo XXXI.

D'avere uno messo.

Anco sieno tenuti li signori e lo camarlengo elegere et avere uno messo, el quale sia tenuto di fare ciò che sarà imposto a lui da li signori e dal camarlengo, o vero da alcuno di loro, per fatto de la detta Compagnia; el quale sia tenuto di portare in capo una cuffia rossa, quando andasse per comandamento de li signori, o vero d'alcuno di loro, con quello segno ne la detta cuffia posto, come parrà a li signori et al camarlengo. Et debbia avere el

(1) « E questo fu agionto, che li oparari così chiamati et aletti, et ciascuno di loro, in quello dì nel quale andassero al loro ufficio fare, non debbiano nè possano fare alcuno loro proprio lavorìo nè co la persona nè co le bestie. Et se detti oparari non stessero al lavorìo fare tutto dì, che 'l camarlengo sia tenuto di pagare loro et ciascuno di loro per rata di tempo che stesse nel lavorìo, aùto prima da' detti oparari per saramento quanto tempo sarano statti *(sic)* in esso officio et lavorìo fare. E ch'e' detti oparari sieno tenuti e debbano ricogliare e' denari delle 'mposte che si faranno per cagione del loro officio, et pagare e' lavoratori de' detti denari. E poi de' detti denari e d'ogni cosa che lo' fusse venuto a le mani per cagione del loro ufficio, sieno tenuti di rèndare ragione a' signori et al camarlengo del Padule. Et detti oparari abbiano uno scrittore a le spese di coloro che dovessero fare le fosse, col salaro che diranno e' signori e 'l camarlengo ».

Altra aggiunta marginale, ma posteriore assai, è la seguente: « Agiunto a questo Statuto che, a ciò che lo officio degli operari si faccia meglio, providero che sempre in ogni lectione de' detti operari abia e sia uno degli operari vecchi passati, cioè quello operaio vecchio che crederanno più acto ».

detto messo per suo feio xl soldi e più, secondo che parrà a li signori et al camarlèngo: l'officio del quale duri per uno anno, e credasi di tutte le relazioni del detto messo senza altra pruova (1).

Capitolo XXXII.

Di fare ponti sopra le fosse delle vie 've fatti non sono.

Anco sieno tenuti li rectori e lo camarlengo far fare li ponti sopra le fosse de le vie, uve fatti non sono, et uno ponte sopra la Lama, 've parrà a li signori et al camarlengo et a li oparari; e facciansi sì ampi che li buoi possano passare sopra essi gionti, per lo meno; e ne li altri luoghi 've parrà a li signori et a li oparari, 've bisogno sarà et utile, se a' detti signori e camarlengo parrà che si convenga.

Capitolo XXXIII.

D' avere una cassa.

Anco statuto et ordinato è, che li signori e lo camarlengo sieno tenuti avere una cassa buona, la quale stare debia apo 'l camarlengo, ne la quale debiano stare li libri e le carte e li denari e tutte le scritture le quali pervenissero a questa Compagnia; e sieno tenuti ricòlliare et apo sè reducere tutti li contratti e le scritture le quali fanno al Padule, le quali ricolte non sono, lo più tosto che potranno, senza fraude, et in essa cassa ritenere.

(1) Cioè, si presti fede a tutte le relazioni ec. Fu litteralmente tradotto il Testo latino: *Et credatur de omnibus relationibus etc.*

Capitolo XXXIV.

Di fare una cateratta.

Anco sieno tenuti li rectori e lo camarlengo far fare una cateratta in capo del Padule 've l' aqua vorrà (1), nel campo che fu di Ranuccio Grosseti (2), et ora è de le erede di Paccinello Cervagini, in questo modo, cioè: due muri di pietre, o vero di mattoni, con calcina, secondo che parrà a li signori et al camarlengo, o vero a li oparari a la detta uopera electi. Et le predette cose si facciano a le spese de li uomini che ànno a fare nel Padule; e ferrisi la detta cateratta con buona chiave, si che non si possa diserrare, o vero aprire, senza chiave, se e quando a li signori et al camarlengo de la detta Università parrà che si convenga.

Capitolo XXXV.

Che questa Compagnia duri in perpetuo.

Anco, che la detta Compagnia duri e durare e dimorare (3) e stare debia ferma e salda in perpetuo, e che questo capitolo non si possa mutare nè viziare in alcuno modo per alcuni emendatori, o vero per alcuna altra persona, o vero persone. Et chi attentasse, o vero dicesse, o vero aren-

(1) Cioè, dove il corso dell'acqua richieda. Anche il Testo latino: *ubi aqua voluerit.*

(2) Un capitolo della Distinzione III del Constituto di Siena sopra citato (c. 198) ricorda questo Ranuccio Grosseti come uno dei deputati eletti alla vendita fatta del Padule appellato *Cannetum* ad Aibizzo Dietaiuti e consorti, al tempo del podestà Gualtieri da Calcinaia, cioè nel 1246.

(3) Il Testo latino: *manere.*

gasse che la detta Compagnia si rompesse o vero si viziasse, sia condennato in C libre di denari senesi; de la quale condannagione la metià sia del Comune de la città di Siena, e l'altra de la detta Compagnia.

Capitolo XXXVI.

D'avere una cuffia rossa.

Anco sia tenuto lo camarlengo di questa Compagnia avere una cuffia rossa segnata di quello segno che parrà a li signori et al camarlengo, et apo se tenerla; e quando li signori et esso camarlengo volessero far fare alcuno comandamento, o vero rinchiesta, sia tenuto allora la detta cuffia dare a coloro, o vero a colui, el quale messo fusse electo per fare comandamento o vero rinchiesta. Et fatta la rinchiesta, o vero lo comandamento, lo detto messo sia tenuto la detta cuffia restituire al camarlengo; e se altremente si facesse la detta rinchiesta o vero comandamento senza cuffia, non tenga. E se 'l messo facesse alcuno comandamento o vero rinchiesta senza la cuffia, li signori e lo camarlengo sieno tenuti a lui tollere v soldi per pena per ciascuna volta; e se alcuna cosa avesse avuta per la detta rinchiesta, sia tenuto di ristituirla a colui, o vero a coloro di cui fusse. Et che le rinchieste e li comandamenti che si facessero da parte de li rectori o vero del camarlengo del Padule, o vero d'alcuno di loro, facciansi e fare si debiano e possano per lo messo de la detta Università, e per ogne altro messo del Comune di Siena.

Capitolo XXXVII.

D'elègiare iiij campari.

Anco sieno tenuti li rectori e lo camarlengo elegere per tutto el mese di gennaio a guardia del Padule quatro

campari, de' quali due ne sieno secreti e li altri manifesti; li quali sieno tenuti far giurare di custodire e guardare lo detto Padule a buona fede senza fraude, e denunziare a li signori et al camarlengo tutti coloro che fanno contra li ordinamenti del Padule, di ciascuna semana; e la metià de la pena, o vero del bando, sia del denunziatore, e l'altra del comune del Padule, et credasi a la denunziagione de' detti campari, o vero d'uno di loro, col saramento fatto di nuovo, senza altra pruova. E che li signori e lo camarlengo del detto Padule possano li detti campari elegere, secondo che detto è, et altri campari e guardie del detto Padule elegere, et altra guardia, quale vorranno, per lo detto Padule fare et adoperare, secondo et in che guisa vorranno et a loro piaciarà. Et dividansi li detti bandi in questo modo, cioè: che la decima parte de' detti bandi debia essere apo 'l Comune de la detta Compagnia per sodisfacimento de le spese de' messi e de la corte per li detti bandi ricòlliare; e lo rimanente debia essere diviso per mezo intra 'l Comune del detto Padule e lo detto campaio (1).

(1) Nei margini sono le due aggiunte che seguono:

« Anco è agionto al capitolo posto sotto la robrica de' quattro campari esser eletti, che del mese d'aprile proximo che verrà, e ciascuno anno in perpetuo del detto mese, e' rettori e 'l camarlingo sieno tenuti e debiano richierere el Comune e li omini di Santa Maria a Pilli, e 'l Comune e li uomini di Sancto Salvatore a Pilli, se vogliono guardare el detto Padule con parte de' bandi e de le condannagioni, ordinata a' detti campari. Et s'e' decti Comuni non vorranno guardare el decto Padule, el decto capitolo sia fermo e stia ne la sua forza e vertù. Et se parrà a' decti rectori e camarlengo che la decta guardia del decto Padule non fusse facta bene e sufficientemente per li decti campari, o ver li decti Comuni, abiano e' decti rectori e camarlengo piena facultà, podestà et *arbitrium* di far fare la decta guardia, sì, come e quando et per quali a loro piacerà di fare ».

« Anco fu agionto a questo capitolo per li amendatori di questo Breve, in anni MCCCXXXj, del mese di gennaio, ch' e' signori e camarlengo del Padule sieno tenuti e debiano ciascuno anno del mese di magio infra octo dì rinchiedare le comunanze circumstanti al Padule, se

Capitolo XXXVIII.

Di non piantare lama presso a fossa maestra a C braccia.

Anco, che neuno pianti, o vero piantare faccia o lassi, presso ad alcuna fossa maestra del detto Padule a C braccia in sua terra, lama, o vero lame, in alcuno modo. E se alcuno contra farà, paghi per pena x libre di denari senesi, e nientemeno la lama piantata sia tenuto discipare (1) e diradicare.

Capitolo XXXIX.

Di non avocare nè fare preghiera contra li rectori.

Anco statuto et ordinato è, che neuno el quale sia de la Compagnia del Padule possa nè debia avocare contra

volliono dare guardie al detto Padule. E se dare le vollIano, e' signori e camarlengo sieno tenuti e debiano esse ricévare de' megliori omini d' esse comunanze, abili a queste cose, in quella forma di guardie palesi e segrete, che a loro parrà. E quelle che segrete daranno, sieno sempre tenute segrete, excepto che a' signori, camarlengo e notaio del Padule et a' sindachi di quelle comunanze che essi avessero dati. E che lo camarlengo non possa elèggiare altre guardie palesi, o vero segrete, contra le comunanze che le guardie avessero dato, secondo che decto è. E se contra facesse, la lezione per lui facta non vallia nè tenga; e neente meno el camarlengo predetto perda del suo salario per ciascuna guardia, la quale avesse electa contra la forma di questo capitolo, in vinti soldi. E condennazione facta d' alcuno denunziato per la guardia così electa per lo camarlengo non si possa nè debbia ricòlliare contra al deto così denunziato o condennato. E se alcuna de le dette comunanze non desse le guardie, secondo che detto è, che allora sia lecito al camarlengo méctare guardie segrete, quante e quali e quante volte vorrà, sopra li uomini solamente che non dessero le guardie, secondo che detto è. E che ciascuna guardia sia tenuta di venire dinanzi al notaio e camarlengo a fare le dette denunzie infra otto dì dal dì del dato danno e comesso maleficio, e per saramento ».

(1) Invece di *dissipare*, come ha il Testo latino.

gli rectori del detto Padule, o vero fare alcuna preghiera (1), la quale sia in danno del detto Padule; salvo che per se e per lo suo lavoratore possa usare la sua ragione e diciare e difèndare le sue ragioni e del suo lavoratore, lo quale lavoratore lavorasse nel Padule. Et chi contra farà, paghi per ciascuna volta x soldi; et li rectori del detto Padule sieno tenuti di così tollere et tòllare fare, e poscia non rèndare, nè rèndare fare.

Capitolo XL.

D'avere li capitoli del Costoduto del Comune di Siena, li quali fanno per lo Padule.

Anco statuto et ordinato è, che li rectori o vero li signori del Padule sieno tenuti di cercare, o di far cercare nel Costoduto del Comune di Siena per tutti li capitoli del Costoduto, li quali fanno ad utilità del Padule; et essi trovati, sieno tenuti essi rèduciare e rèduciare fare in scrittura, e trarli del Costoduto, e farli lègiare dinanzi a li consellieri del detto Padule. E ciò che per li detti consellieri ne sarà conselliato et ordinato, così sieno tenuti li signori e rettori mandare ad esecuzione; e li predetti rettori e signori (2) sieno tenuti di fare e di far fare

(1) Anche il Testo latino: *pregheriam.*

(2) « Et camerarius *(addizione marginale del Testo latino dopo le parole* rectores et domini), qui nunc sunt et pro tempora fuerint, teneantur et debeant per totum mensem februarii proxime venturi vel per totum mensem iunii proxime venturi ita facere et curare, quod omnia capitula et statuta Com. Sen. facientia pro Palude penes se reducant in publica forma, et faciant ipsa ligari in Constituto dicte Paludis, et etiam reformationes Consilii Campane pro dicta Palude facientes, publicata per manum Guidonis vocati Duccii, penâ decem libr. den. pro quolibet eorum auferenda. Et facta est hec aditio anno Domini MCCCXXXIJ, ind. prima, die xvij mensis jannarii, et lecta et publicata per me Iohannem Cole notarii ».

per tutto lo mese di febraio; e se così non oservaranno, li detti rettori o vero signori sieno tenuti di pagare x soldi per bando per uno.

Capitolo XLI.

Che si possano pilliare le bestie che dessero danno.

Anco statuto et ordinato è, che qualunque à terra nel Padule, el quale sia de la Compagnia del Padule, e lo suo lavoratore debia e possa pilliare le bestie le quali dessero danno nel suo lavorio, e redúciare esse a la casa sua salvamente, e tenere esse tanto infino che colui, di cui fussero, venisse per esse; e colui che esse avesse, incontenente restituirle a petizione di colui di cui fussero, in presenzia di due testimoni. E poscia sia colui, el quale le bestie restitui, denanzi a li signori del Padule, e faccia a sè mendare el danno; de la stima del cui danno si stia al saramento de lo actore fatto di nuovo, infino in quantità di xx soldi.

Capitolo XLII.

Di fare raccolte e di legiere el Breve in esse.

Anco statuto et ordinato è, che li rectori, o vero signori, li quali ora sono, o vero che per temporale saranno, sieno tenuti di fare la racolta de li uomini de la detta Compagnia, lo mellio che potranno, due volte l'anno, cioè una del mese di gennaio e l'altra del mese d'a-

(1) Nel Testo latino, annullale le parole *de mense augusti*, fu scritta nel margine con richiamo quest' aggiunta:

« Infra viij dies aprelis debeat fieri dicta coadunatio et eligi facere

gosto (1); et in esse racolte fare legere tutti li capitoli li quali fanno ad utilità del Padule, e sopra le predette cose adimandare consèllio. E ciò che ine consilliato sarà e statuito, così sieno tenuti li detti signori e rectori di mandare ad esecuzione. E se li detti rectori, o vero signori, pretermettaranno le predette cose fare, sieno tenuti di pagare per pena x soldi per ciascuno.

Capitolo XLIII.

De la denunziagione fare da colui che vende o baratta la terra che avesse nel Padule.

Anco statuto et ordinato è, che se alcuno de la Compagnia del Padule vendesse, o vero barattasse, o vero in alcuno modo desse la sua terra, la quale avesse nel Padule, ad alcuno, in tutto o vero in parte, sia tenuto di denunziare a li signori o vero al camarlengo de la detta Compagnia, e dicero a cui, o vero a quali, donò, die'o vero vendè, da inde a xv di poscia che avrà venduto o barattato. E se alcuno contra farà, sia punito per ciascuna volta in x soldi; e questo capitolo si lega in ciascuna convocazione de la detta Università.

Capitolo XLIV.

Di spèrgiare le lame.

Anco statuto et ordinato è, che li signori e lo camarlengo di questa Compagnia sieno tenuti e debiano inve-

dominos et rectores et camerarium, ita quod in kalendis maii incipiant eorum offitium; cassandum capitulum quod loquitur de electione dominorum, camerarii et consiliariorum et notarii in eo quod circa ea aliter dicit; et quod electio nunc facta duret usque ad kalendas maii. Et facta est hec adilio — Infra ec. — MCCCVij, ind. sexta, de mense decembris ».

nire tutti coloro li quali ànno, o vero avessero, lama o vero lame nel Padule nel Piano del Lago, per tutto lo mese di febraio, et a loro comandare che per tutto lo mese d'aprile prossimo che die venire, debiano esse lame cavare et estirpare e distrùgiare in tutto e per tutto el detto mese. E se le predette cose non facessero, sieno tenuti li signori e lo camarlengo colui che le predette cose non farà, tòllarli iij libre di denari senesi, e poscia non rèndarle. E colui che le predette cose non servarà poscia che a lui sarà denunziato, sia tenuto (1) le dette tre libre pagare; e che li signori e lo camarlengo sieno tenuti poscia, per tutto lo mese di magio, le dette lame fare cavare et estirpare et in tutto distrùgiarle a le spese di colui, di cui sarà la lama, se a li signori parrà che si convenga.

Capitolo XLV.

Di pagare li denari de le imposte.

Anco sieno tenuti tutti e ciascuni di questa Compagnia e debiano pagare li denari a loro imposti e che si imponaranno per fatto del Padule, nel termine e ne' termini assegnati. E chi non pagarà, li signori e lo camarlengo sieno tenuti e debiano essi denari còlliare e còlliare fare a le spese di colui, e fare divietare a li lavoratori, che le terre di colui che non pagasse, non lavorino.

Capitolo XLVI.

Che lo camarlengo diponga lo libro de la sua ragione nel soppedano de la Compagnia apo lo Spedale.

Anco statuto et ordinato è, che lo camarlengo sia tenuto, renduta la ragione, portare e diponere lo libro de

(1) Il Cod.: *sieno tenuti;* errore derivato dal Testo latino: *Et ille qui predicta non servaverit,.... teneantur* ec.

la sua ragione nel sopedano de la Compagnia apo lo Spedale Sante Marie; e chi nol farà, sia punito in xx soldi; e somilliantemente tutti li libri e le carte, le quali pertengono a la detta Compagnia; e che quando vi si mettono li libri, debiansi sugellare del sugello de la detta Compagnia. Et li detti signori e rectori sieno tenuti di far fare uno sugello per la detta Compagnia a quelle arme (1) che a loro parrà che si convenga, per tutto el mese di gennaio: li quali libri, incontenente renduta la ragione si debiano sugellare col sugello de la detta Compagnia e col sugello del camarlengo vechio.

Capitolo XLVII.

Che missere la podestà e tutti li altri officiali del Comune di Siena sieno tenuti di mandare ad esecuzione li ordinamenti del Padule.

Anco statuto et ordinato è, che missere la podestà e tutti li altri officiali del Comune di Siena sieno tenuti e debiano dare consellio, aiutorio e favore a li signori et al camarlengo del Padule, et a ciascuno di loro, ne le condannagioni e bandi adimandare e ricòlliare (2), et in tutte e ciascune cose le quali a l'officio de li detti signori e camarlengo pertengono, che sono da mandare ad esecuzione a la loro rinchiesta; et concedere ad essi signori et a ciascuno de loro, per lo detto officio loro, berivieri, messi e picconieri, a la loro rinchiesta, a le predette cose mandare ad esecuzione (3).

(1) Anche il Testo latino: *ad illa arma*.

(2) Troppo litterale versione del Testo latino: *in condempnationibus et bannis exigendis et recolligendis*.

(3) Cioè, perchè possano le predette cose eseguire.

Capitolo XLVIII.

Che neuno signore o camarlengo ponga alcuno in suo luogo.

Anco, che neuno rectore, signore o vero camarlengo del Padule possa ponere, o vero elegere, alcuno in luogo suo, o vero in suo officio, in alcuno modo o cagione.

Capitolo XLIX.

Di ricòlliare le pegnora tolte.

Anco, che tutti e ciascuni a cui le pegnora saranno tolte per lo messo de li signori del Padule, sieno tenuti e debiano essi pegni ricòlliare infra xv dì, dal dì el quale tolti saranno inanzi compitando (1). Et chiunque essi pegni infra 'l detto termine non ricolliarà, li detti signori e camarlengo sieno tenuti e debiano da indi inanzi essi pegni véndare, e lo prezo d'essi in utilità de la detta Compagnia convertire. Et se 'l messo non tollesse pegni sufficienti, o vero che valliano la quantità la quale pagare doveva colui a cui saranno tolti (2), lo messo predetto di suo lo debia e sia tenuto di compire.

Capitolo L.

Di sciampiare e d'incupare la fossa la quale è in capo del Padule, 've si dice «la Steccata».

Anco statuto et ordinato è, che li signori, camarlengo e rectori del Padule sieno tenuti e debiano fare incupare

(1) Intendasi, computando dal giorno in cui furono presi.

(2) Nel cod.: *tolte*, forse per reminiscenza di *pegnora*, come sopra scrisse il traduttore.

e sciampiare la fossa, la quale è in capo del Padule in luogo che si chiama « la Steccata », longo la terra di Viva Baroncini e la terra de l'erede di Paccinello Cervagini; sì che l'aqua la quale viene e corre per la fossa del Luco, vada e corra per la fossa de la Testiera. Et le predette cose sieno tenuti e debiano far fare per tutto lo mese di giugno prossimo che verrà; et se le predette cose non faranno, o vero far fare pretermettaranno, perdano lo loro salario, et niente meno sieno tenuti e debiano poscia le predette cose far fare a le loro dispese. Et le predette cose abiano luogo se e quando a li signori et al camarlengo del Padule parrà.

Capitolo LI.

Che lo camarlengo converta li denari che perverranno a le sue mani in utilità del Padule.

Anco statuto et ordinato è, che lo camarlengo del Padule sia tenuto e debia tutti li denari e le rendite, li quali e le quali per cagione del suo officio a le mani sue perverranno, in utilità del Padule convertire, et essi non expendere senza volontà e licenzia de li signori e de li consillieri del Padule, o vero de la magiore parte di loro.

Capitolo LII.

Di fare la raccolta ogne due mesi, e di trattare in essa de le utilità del Padule.

Anco statuto et ordinato è, che li signori e li rectori del Padule sieno tenuti e debiano ciascuni due mesi almeno fare convocazione e raccolta de li uomini, li quali abiano la terra nel Padule; ne la quale convocazione sieno

et essere debiano xx uomini per lo meno, ne la quale essere debiano vj de li uomini de le ville, li quali abiano terra nel Padule, se avere si potranno. Et in essa racolta e convocazione sieno tenuti e debiano fare proposta generale di tutte e ciascune cose che da fare saranno per li fatti et utilità del detto Padule; e fare lo partito di tutte le cose che dette saranno. Et tutto e ciò che ne la detta convocazione fermato sarà per la magiore parte delli uomini che fussero in essa racolta, li predetti signori e camarlengo sieno tenuti e debiano mandare ad execuzione. Et se le predette cose fare pretermettaranno, perdano lo loro salario. Et questo capitolo abia luogo se e qualunque ora a li detti signori e camarlengo del Padule piaciarà (1).

Caput LIII.

De reducendo in scriptura omnes habentes terram in Padule, et quantitatem terreni.

Item statutum et ordinatum est, quod domini et rectores Paludis teneantur et debeant invenire et in scripturam reducere omnes personas habentes terram in Palude, et quantitatem terreni et sextaria, et predicta scribi faciant seriatim in quodam libro (2).

(1) Manca nel cod. della versione italiana una carta.

(2) « Et si dicti domini dictum librum facere essent negligentes, puniantur et condepnentur in c sol. den. sen. Et facta est hec aditio — Et si dicti domini etc. — anno Domini MCCCVIJ de mense decembris ».

Caput LIV.

De electione dominorum et camerarii et consiliariorum et notarii, et eorum salario.

Item statutum et ordinatum est, quod domini et rectores Paludis teneantur et debeant infra medium mensem decembris facere convocationem et racoltam de hominibus qui habent terram in Palude; et in dicta convocatione cum eorum consilio debeant eligere v bonos et discretos homines qui vadant ad capiendum brevia, inter que sint tria brevia in quibus sit scriptum alpha *et* o. *Et illi tres de illi v, ad manus quorum dicta brevia scripta pervenerint in dicta convocatione, incontinenti debeant eligere duos dominos et unum camerarium et sex consiliarios Paludis et unum notarium, qui habeat pro suo salario tres libras denariorum senensium. Et aliud capitulum quod loquitur de electione alio modo fienda sit ruptum et cassum. Et debeat quilibet eorum dictorum dominorum et camerarius habere tres libras denariorum pro eorum salario unius anni. Et si predicta non fecerint, perdat quilibet de suo salario x soldos; et camerarius eos retinere debeat et non reddere (1).*

(1) « Additum est huic capitulo ubi dicit, quod camerarius et domini habeant pro eorum salario iij libras, dicat: quod camerarius habeat v libras denariorum senensium, domini iij libras denariorum et notarius habeat xx soldos denariorum: et quod domini possint eligere sibi notarium ad eorum voluntatem; et quod illi qui intrabunt in officio et durabunt usque ad kalendas maij, habeant salarium pro rata temporis, secundum supradicta salaria. Et quod ubi dicit, de mense decembris facere convocationem, dicat: intra viij dies aprelis. Et facta est hec aditio in anno MCCCVij, de mense decembris ».

Caput LV.

De electione emendatorum huius Brevis.

Item, quod debeant eligere domini et camerarius Paludis per totum mensem novembris tres emendatores et statutarios dicti Brevis, et sint tres de illis qui habent facere in Palude; et habeant secum unum notarium quem voluerint, et habeat quilibet dictorum statutariorum v soldos pro suo salario, et notarius x soldos denariorum. Et camerarius dicte Universitatis teneatur eos solvere de pecunia Societatis predicte. Et si domini et camerarius predicta non fecerint, perdant de eorum salario quilibet xx soldos denariorum.

Caput LVI.

De terris Paludis locandis cum pacto, quod conductores observent ordinamenta Paludis.

Item statutum et ordinatum est, quod omnes et singuli qui habent facere in dicta Palude teneantur et debeant ita facere, quando locant terras eorum cum eorum conductore et laboratoribus, quod ipsi conductores et laboratores promictant dictis conductoribus, recipientibus pro dicta Universitate, stare ad ordinamenta (1) del Padule, e quelle cose fare, le quali fare sono tenuti coloro che ànno a fare nel Padule predetto. E di questo faciano apparere publica carta, la quale dare debiano a li signori et al camarlengo del Padule infra lo terzo dì dipo' la carta fatta; et che 'l camarlengo de la detta Università debia pagare el prezo d' essa carta de' denari de la detta Uni-

(1) Qui riprende il Testo della versione volgare.

versità. Et chi contra le predette cose farà, et esse non servarà, sieno tolti a lui per pena xx soldi di denari senesi per li detti signori del Padule, e convertansi in comodo et utilità del detto Padule. Et fatto è questo capitolo in anno Domini MCCLXXXXVII, indictione xj, del mese di gennaio.

Capitolo LVII.

Che tutti coloro che ànno a fare nel Padule sieno scritti in fine del Costoduto, e giurino al Costoduto nuovo.

Anco, con ciò sia cosa che molti uomini e persone abiano ora a fare, e terre abiano nel detto Padule, li quali ancora non giuraro a li Statuti et ordinamenti de la detta Compagnia, si de la città come del contado, e convenevole sia che ciascuno giuri essi oservare; statuto et ordinato è, che tutti li uomini e le persone li quali e le quali ànno le terre del detto Padule, per ordine si debiano scrivare nel Costoduto nuovo in fine d'esso e li nomi e li sopranomi e popoli e contrade unde sono, per alfabeto (1). Et cosi scritti, li detti signori e rettori e camarlengo debiano costrégnare loro e ciascuno di loro fare giurare di nuovo a li Statuti et ordinamenti de la detta Compagnia del Padule: et chiunque ricusarà giurare, sieno tolti a lui per pena v soldi di denari per la detta Università, e nientemeno sia tenuto giurare. Et le predette cose tutte faciano fare li detti signori, rectori e camarlengo per tutto lo mese di gennaio e di febraio; et se le predette cose non faranno, perda del suo salario ciascuno x soldi di denari. Et fatto è questo capitolo in anno Domini MCCLXXXXVII, indictione xj, de mese del gennaio.

(1) Quest' alfabeto di nomi non esiste in fine del nostro codice.

Capitolo LVIII.

De la pena di chi fuge con bestie vedute pásciare, o vero danno dare nel Padule.

Anco, con ciò sia cosa che li uomini e le persone che ànno le terre nel detto Padule e sono de la detta Compagnia, quando vengono coloro che dànno danno, e le bestie loro ne le terre del Padule pasturare o stare contra la forma de lo Statuto de la detta Compagnia, o vero che paiono essere con alcune bestie, temano andare a pilliare le dette bestie a ciò che mendino lo danno, secondo la forma di questo ordinamento e Statuto de la detta Compagnia; et quelli cotali che dànno danno, incontenente quando vegono venire coloro di cui sono le terre, o vero li campari del Padule, o vero li altri che ànno a fare nel detto Padule, co le dette bestie fugono a le vie et a le strade publiche, a ciò che le loro bestie non possano essere prese, imperciò che non sono trovate ne le terre del Padule, et imperciò che ancora possano accusare chi le pilia de la robbaria de le strade e de le vie (1), la quale cosa è molto maliziosa e grande fraude; statuto et ordinato è, che chiunque avesse bestie che danno dessero, secondo che detto è, o vero pasturasse ne le dette terre, parrà che sia ne le dette terre (2) per li campari, o vero campaio, o vero altra persona de la detta Compagnia, o vero per li lavoratori d'esse, li quali volessero andare a pilliare esse, e sapere li nomi di coloro che dànno dan-

(1) Intendi: Imperciocchè i rei potrebbero accusare di ruberia commessa in istrada chi prendesse lor bestie fuori delle terre del Padule, nelle quali recarono danno. Il Testo latino: *et quia etiam possint accusare capientes de robaria stratarum et viarum.*

(2) Il Testo latino: *fuerit visus esse in dictis terris;* che dovea tradursi: fosse veduto essere nelle dette terre.

no, fugirà con cotali bestie ne le vie o vero ne le strade, secondo che detto è, sieno tolti a lui per pena xl soldi di denari senesi per li detti signori e camarlengo per la detta Università; e credasi a colui el quale esse vedrà col saramento di nuovo e con uno testimone senza altra pruova, e sia sufficiente pruova. Et a ciascuno sia licito denunziare, e la metià de la pena sia de la Compagnia predetta, e l'altra del denunziatore.

Capitolo LIX.

Di compire le pene de li rectori del loro proprio, se lo loro salario non bastasse.

Anco statuto et ordinato è, che se lo salario de' detti signori e camarlengo non bastasse a pagare le pene ne le quali sono caduti, che de la loro propia pecunia quello più sieno tenuti di pagare.

Capitolo LX.

Di ritrovare li cartolari e le carte de la Compagnia.

Anco statuto et ordinato è, che li rectori e camarlengo de la detta Compagnia sieno tenuti e debiano sollicitamente e diligentemente et a la loro possa invenire le carte, li cartolari e li brivilegi del Padule; et essi trovati, sieno tenuti e debiano essi et esse raquistare e ricovarare et apo se per la detta Compagnia reducere. E se le predette cose non faranno, perda del suo salario ciascuno di loro xx soldi.

Capitolo LXI.

Di votiare le fosse e li ragiuoli e la fossa da Lischiaia.

Anco, imperciò che per modo non convenevole a chi adietro servato (1) in fare fosse et altri lavorii del detto Padule, esso Padule non sia in quella dovuta attitudine e disposizione la quale bisogna; et se 'l modo predetto più si servasse, el detto Padule diventerebbe sterile e senza frutto per inondazione dell'aque, et questo pare che sia adivenuto, imperciò che li signori e li rettori de la detta Compagnia non possano ricòlliare et apo se redùciare li denari de le imposte, de' quali denari li lavorii del detto Padule fare e lo buono stato d'esso Padule perseguitare si debono (2); a contrastare ancora a la malizia et a la perversità d'alquanti de la detta Università, li quali per le molte fraudi le quali aduoparano, neuna imposta pagano nè alcuno denaio per le predette cose; statuimo et ordiniamo, che tutte le fosse maestre, testiere e ragiuoli e la fossa da Lischiaia del detto Padule si votino e si mondino e si lievino (3), e sì per le greppe come per l'altre cose apresso ad esse adoperare e fare (4), si ricovarino, raconcinsi e riforminsi per li speciali uomini e persone del detto Padule e che ànno terra nel detto Padule, secondo che di sotto si contiene: cioè, che ogne e ciascuna per-

(1) Il Testo latino: *Item, quum per modum non congruum olim servatum.*

(2) Il Testo latino: *prosequi debent.*

(3) « *Eleventur* » il Testo latino.

(4) Il cod.: *ad esso;* ma il Testo latino: *circa ipsas*, riferendosi a *greppe.* Chiariranno l'oscurità di questo passo le parole del Testo latino: *et tam per aggeres quam alia circa ipsas operanda et facienda, reparentur* ec.

sona de la detta Compagnia e che à terra nel detto Padule longo le dette fosse o vero raginoli, o vero alcuno, o vero alcnna d'essi o vero d'esse; e ogne e ciascuna persona de la detta Compagnia che abbia terra nel detto Padule, la quale non sia longo alcnna, o vero alcnno, de' detti ragioli o vero fosse, sia tenuto e debia le dette fosse e raginoli, e ciascuno e ciascuna d'esse, ogne anno da la festa de beata Vergine Marie del mese d'agosto infino al mezo mese di settembre prossimo che allora seguita, votiare, mondare et levare (1), et esse per le greppe et altri bisogni riparare, raconciare e riformare, secondo quella profondità et ampieza e qnello modo che piaciarà a li signori e camarlengo de la detta Università et a li oparari infrascritti:. salvo che qnelle persone le quali ànno le terre in piei del Padule infino al Perello, lo quale è nel pezo de la terra de' filliuoli di Maffeio Stefani, sieno tennti e debiano le predette cose fare ciascnno per se infino al detto Perello in prima xv di da la detta festa inanzi contiando (2). Et se queste cose non si facessero infra lo detto termine, o vero termini, nientemeno poscia si facciano le predette cose et anzi li detti termini, a volontà e richiesta de li detti signori e camarlengo. E le predette cose si facciano, secondo che detto è, si per quella persona che non à la terra longo la fossa, come per quella che ve l'à, per tutto lo spazio de la detta fossa, quanta è l'ampieza de la peza de la terra di qnella persona, la quale è longo la detta fossa. Et se la qnautità del terreno di colni lo qnale fusse longo la fossa, essa fnsse più poca, o vero più che la terra di colni lo quale è dipo' lni che non tocca la detta fossa, o vero per contrario, o vero che fusse d'essa quantità; sia tenuto ciascnno di loro verso la sua terra fare e confare (3) le predette cose,

(1) Il Testo latino: *elevare*, e forse si riferisce alle greppe dei fossi.

(2) Il Testo latino: *in primis xv diebus a dicto festo in antea computandis.*

(3) Così tradotto il *conficere* del Testo latino.

secondo la quantità del suo terreno, infino a la metià de la detta fossa per ampio; sì che facendo le predette cose ciascuno dal suo lato de la detta fossa, la fossa rimanga in tutto votia e necta e rimonda e fatta, secondo che detto è, per ciascuna sua parte. E se intra le predette persone fusse alcuna discordia de la quantità de la fossa la quale fare si dovesse per ciascune di loro (1), o vero che non fusse discordia alcuna, sieno tenuti e debiano li rectori e lo camarlengo de la detta Compagnia e li operari infrascritti, a petizione et instanza di ciascuno che lo adimanda, segnare e misurare a sè che lo adimanda a fare (2), secondo che detto è, la detta fossa e ragiuolo per la parte (3) che lui tocca d'essa fossa o vero ragiuolo, fatta la dritta ragione quanta lui tocca per la quantità del terreno el quale ine à: la quale quantità del terreno, tavolata e misurata per staia, si die trovare in uno libro o vero carta de la detta università o vero Compagnia (4). E chinnque pretermettarà le dette fosse e ragiuoli votiare, mondare, levare e raconciare o vero riformare o vero riparare, secondo che detto è, et in utilità predetta (5), infra lo detto termine, sia condannato e punito per ciascuna canna a misura senese, lassata ne le dette fosse o vero ragiuoli ad acconciare, e se meno di canna sarà, in v soldi: la quale

(1) Il Testo latino: *per singulas earum*. L'spografo del 1360, che rare volte ci accadrà di citare: *per ciascuno di loro*.

(2) *Sibi petenti ad faciendum:* Testo latino.

(3) Il cod.: *e per la parte:* ma parve da sopprimere quella congiunzione che nel Testo latino manca, e che renderebbe sempre più confuso ed oscuro il costrutto.

(4) Era questo libro l'Estimo delle terre circostanti al Padule. *Tavolare* per *Misurare* è detto anche nei libri dell'Estimo del 1316 e 1318 che si conservano nell'Archivio di Stato in Siena, i quali portano quasi sempre il titolo: *Liber sive quaternus mensurationum seu tabulationum bonorum, terrarum* ec.; oppure: *Tabula et extimatio omnium et singularum possessionum* ec.

(5) Così il cod., ma per errore del traduttore, dicendo il Testo latino: *in modum predictum.*

pena li detti rettori al detto che pretermettesse, tòllare e da lui còlliare sieno tenuti e poscia non rèndare, ma in ntilità de la detta Compagnia convertire. Et nientemeno li oparari infrascritti (1) sieno tenuti e debiano qnello che lassato fnsse, secondo che detto è, far fare interamente e compire, incontenente finito el detto termine, con convenevole numero de lavoratori, continuando le diete (2) senza fraude, a le spese del detto pretermettente. Le quali dispese li detti rettori e camarlengo sieno tenuti e debiano incontenente dal detto pretermettente còlliare et a postutto còlliare (3), e d'esse a li decti oparari e lavoratori sodisfare. Et se le predette cose li rectori e lo camarlengo la detta exazione non facessero (4), paghino le dette dispese de la propia pecunia d'essi rectori e camarlengo, a volontà e rinchiesta de li detti oparari. E che sempre quando le predette cose si faranno, e nel detto Padule, secondo che deto è, si lavòrrà, debiano ine essere presenti li detti oparari, e li lavoratori amaestrare che per loro aduopari e facciasi ne le predette cose et apresso d'esse (5).

(1) Il cod. e l'apografo: *adoperare l'infrascritti*, onde viene tolto qualunque senso al costrutto. La correzione ci fu suggerita dal Testo latino che dice: *Et nichilominus operari infrascripti* ec.

(2) Cioè, la mercede giornaliera. Così pure il Testo latino: *continuando dietas*.

(3) Meglio il Testo latino: *quas expensas dicti rectores et camerarius teneantur et debeant slotim exigere et penitus recolligere*.

(4) Così pure il Testo latino: *Et si predicta rectores et camerarius dictam exactionem non facerent* ec. Per noi è fuor di dubbio che qui cadesse in errore anche l'amanuense del Testo latino, scrivendo *predicta* invece di *predicti*. Quindi il nostro volgarizzatore, se più diligente fosse stato, avrebbe dovuto tradurre: *Et se li predecti rectori e camarlengo la detta exazione non facessero*, *paghino* ec. Miglior lezione non è quella dell'apografo: *E se le predette cose li rettori al camarlengo lo detta esazione non facessero*, *paghino* ec.

(5) Agevola l'intelligenza di queste parole il Testo latino: *Et quod semper, quando predicta fient, et in dicto Palude, ut dictum est, laborabitur, debeant ibi interesse dicti operarii, et laboratores docere et instruere quid per eos operetur et fiat in predictis et circa eo.*

Capitolo LXII.

D'elegere due oparari.

Anco, che ogne anno del mese di lullio li rectori e lo camarlengo de la detta università o vero Compagnia sieno tenuti e debiano per saramento e sotto la infrascritta pena elegere due buoni e leali uomini, li milliori e li più leali e li più sufficienti che a queste cose conosciaranno, infra li uomini de la detta Compagnia, ad eseguitare e fare, et ad far fare e compire, secondo che nel prossimo soprascritto capitolo si contiene. Li quali così eletti sieno tenuti e debiano, poscia che a loro sarà comandato in persona de li detti rettori, o vero alcuno di loro, o vero dal detto camarlengo, anzi che si partano (1) de la presenzia de li rectori o vero camarlengo, giurare a le sante Dio guagniele, toccato lo libro, lo detto officio fare e portare a buona fede senza fraude, rimosso prezo, prego, odio o amore d'alcuna persona. E a loro ordinino (2) quello salario el quale a li detti rettori e camarlengo e consellieri de la detta Università parrà; et a loro (3) dieno scritto et exemplato lo prossimo soprascritto capitolo, a ciò che 'l detto officio loro mellio e più expeditamente faciano. E se li detti oparari lo detto officio non ricevessero e non giurassero, secondo che detto è, o vero ricévare e giurare ricusassero, sieno puniti e condannati per ciascuno comandamento a sè per ciò fatto da li detti rectori e camarlengo, o vero alcuno di loro, in v soldi di denari se-

(1) Il cod.: *si parta*, ma erroneamente: il Testo latino: *ante quam discedant*.

(2) Il cod. per errore da riferirsi più all' amanuense che al buon traduttore, dice: *E alora ordino quello salario* ec. Fu corretto col Testo latino: *Et eis ordinent illud salarium* ec.

(3) Anche qui il cod.: *allora*. Il Testo latino: *et eis*.

nesi per ciascuno di loro (1); et nientemeno sieno tenuti la detta elezione ricévare e lo detto saramento fare. E se li detti oparari, o vero alcuno di loro, lo detto officio non facessero (2), secondo che detto è, o vero alcuna cosa a fare lassassero, la quale per forma de li detti capitoli fare fussero tenuti, sia punito e condannato lo detto che a fare lassasse in c soldi di denari senesi, e sia cacciato de l'officio, et in luogo suo sia eletto incontenente l'altro nel modo predetto. E lo predetto capitolo abia luogo se e quando a li signori e camarlengo de la detta Università parrà che si convenga.

Capitolo LXIII.

Di fare comandamento a tutte le persone che mondino le fosse e li ragiuoli.

Anco statuimo et ordiniamo, che ogne anno del mese d'agosto anzi la festa de la Vergine Maria del detto mese sieno tenuti e debiano li detti rectori e camarlengo fare comandare da parte loro per lo loro messo a tutte le persone de la detta Compagnia e che ànno terra nel Padule, che mondino e votino et acconcino le dette fosse e ragiuoli del detto Padule, secondo che detto è, nel termine che si contiene di sopra, e sotto la pena la quale si contiene nel detto capitolo. E facto lo detto comandamento o no, li uomini e le persone de la detta Compagnia e che ànno la terra nel detto Padule nientemeno sieno tenuti oservare e fare quello che nel sopradetto capitolo si contiene e sotto la detta pena.

(1) Invece il cod. e l'apografo leggono: *per ciascuno staio;* errore evidente, che correggemmo col Testo latino: *pro quolibet eorum.*

(2) In ambedue i Testi il verbo è usato qui nel numero singolare.

Capitolo LXIV.

Di procèdare contra li contrafacenti.

Anco statuimo et ordiniamo, che li signori e rectori e camarlengo de la detta università e Compagnia sieno tenuti e debiano per saramento e sotto la infrascritta pena procèdare contra coloro che commettono e che non servano, e le dette fosse e ragiuoli votiare e fare e raconciare, secondo che detto è, li pretermittenti, e secondo che nel soprascritto capitolo si contiene (1); e da loro le dette pene e dispese còlliare e ricòlliare, facendo loro robbare, e buoni e sufficienti pegni tòllare da loro, e contra loro altremente procedendo, secondo che a li detti signori e camarlengo parrà, in modo che le dette pene e dispese si paghino e si ricolgano. E se, tolti li detti pegni, essi pegni non ricolliessero infra xv dì poscia che tolti saranno, sieno tenuti e debiano li detti rectori e camarlengo li detti pegni vendere, e del prezo d'essi a se per la detta Università sodisfare, et a li detti oparari e lavoratori de le dette pene e dispese.

Capitolo LXV.

De la pena de' signori e del camarlengo negligenti.

Anco statuimo et ordiniamo, che se li predetti signori e rettori o vero camarlengo de la detta Compagnia, li

(1) In questa prima parte del capitolo avendo il traduttore rese volgari, *uti jacent*, le parole del Testo latino, è d'uopo ricorrere a questo per intenderne il significato. *Item statuimus et ordinamus, quod domini et rectores et camerarius dicte universitatis et Societatis teneantur et debeant, vinculo iuramenti et sub infrascripta pena, procedere contra delinquentes et non servantes, et dictas foveas et ragiolos evacuare et facere et reaptare, ut dictum est, pretermictentes.*

quali per lo tempo saranno, fussero ne le predette cose, o vero alcuna d'esse, negligenti o vero pigari, o vero fusse alcuno di loro; e li soprascritti capitoli per ciascuna cosa che si contiene in essi e ciascuno d'essi non servassero e ad essecuzione non mandassero, o vero mandare o vero oservare pretermettessero, sia punito e condannato ciascuno di loro, a petizione di ciascuno de la detta Compagnia, in xl soldi di denari senesi per ciascuno di loro: la quale pena sia et essere debia de la detta Università o vero Compagnia. E li signori e'l camarlengo nuovi sieno tenuti e debiano la detta pena a li detti signori vecchi tòllare e poscia non rèndare, ma in utilità de la detta Compagnia convertire.

Capitolo LXVI.

Di ritrovare e di ricòlliare lo rimanente de le imposte.

Anco statuimo et ordiniamo, che li signori e camarlengo de la detta Compagnia sieno tenuti e debiano rivedere e ritrovare ciò che e da cui resta a ricòlliare de le imposte da chi adietro fatte ne la detta uni[versità] (1) *seu Societate vel inter homines ipsius. Et quicquid ad recolligendum estat et non est recollectum, ipsi teneantur recolligere et ad manus eorum reducere et convertere in reaptatione et perfectione fovee magistre dicte Paludis. Et predicta facere teneantur de mense ianuarii et de mense februarii proxime futuris: quod si non fecerint, perdant eorum salarium. Et factum est hoc capitulum in anno Domini millesimo* CCLXXXXVIIJ, *indictione xij, de mense decembris. Et hec locum habeant si et quando dominis et camerario dicte Universitatis videbitur convenire.*

(1) Manca di nuovo nel Testo volgare una carta, e ciò fu omesso di avvertire in nota a pag. 75.

Caput LXVII.

De eligendo quodam provisore Paludis.

Item statuimus et ordinamus, quod domini et rectores et camerarius dicte Societatis qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant per totum mensem ianuarii eligere quendam provisorem et operarium qui sit de illis qui habent terram in dicta Palude; qui teneatur et debeat ire in dictam Paludem, et revidere bis de quolibet mense anni omnes foveas et ragiolos dicte Paludis, et providere et attendere diligenter si dicte fovee sunt in bono statu. Et si in totum aut pro aliqua parte alicuius ipsorum vel ipsarum invenerit aliquid dissipatum, diruptum aut lesum, teneatur et debeat illa die vel sequenti illud denunctiare dominis et rectoribus dicte universitatis seu Societatis vel camerario. Et dicti rectores et camerarius teneantur et debeant ipsa die vel sequenti continuo facere reaptari et reformari illud deruptum et devastatum et lesum, ut dictum est, per illos qui habent terras apud dictum dissipamentum vel rocturam aut lesionem, sicut videbitur dictis dominis et camerario. Et si illi qui ibi haberent terras, ad preceptum rectoris non reaptarent et reformarent, ut dictum est, a die dicti precepti ad quatuor dies, dicti rectores et camerarius teneantur et debeant illud facere reaptari et fieri expensis dicti qui non reaptaret et faceret, ut dictum est, ad preceptum dictorum rectorum et camerarii, statim expleto dicto termino (1). Et predictus operarius sic electus teneatur et debeat iurare, et ipsum dicti rectores et camerarius iurare facere teneantur observare et facere per singula. [Il salario del] quale (2) provvedi-

(1) Nel margine è la seguente aggiunta: — « Et nichilominus rectores tollant ei pro pena viginti sol. pro qualibet vice. Et facta est hec adiectio anni Domini MCCCV, ind. iiij, de mense decembris ». —

(2) Qui ricomincia il Testo volgare.

tore sia d' uno anno (1) di quella quantità che parrà a li signori e camarlengo de la detta Compagnia. E le predette cose far fare sieno tenuti li detti signori e camarlengo per li lavoratori de le terre del detto Padule.

Capitolo LXVIII.

De la elezione de li cacciatori dell' oche e de li ucelli.

Anco, con ciò sia cosa che l' oche salvatiche et altri ucelli grande danno e guasto facciano e dieno nel detto Padule, statuimo et ordiniamo che ogne anno, intrante el mese di decembre per viij dì, li signori e rectori de la detta Università e lo camarlengo loro sieno tenuti e debiano elegere due uomini, li quali a queste cose più sufficienti credaranno (2), de le ville che sono lungo el detto Padule; li quali co li cani, o vero in altro modo el quale milliore credaranno che sia, sieno tenuti e debiano dal detto termine infino al mezo mese di febraio prossimo che die venire, cacciare ogne dì e continuamente di tutto lo detto Padule le dette oche et ucelli. Li quali così eletti li detti signori e camarlengo sieno tenuti far giurare a le sante Dio guagniele, toccato lo libro solennemente, lo detto loro officio portare e fare diligentemente: li quali debiano avere quello salario lo quale a li signori e camarlengo predetti piaciarà ordinare; el quale avere non possano se lo' (3) pretermettessero di fare diligentemente l'officio sopradetto.

(1) Cioè, ogni anno.

(2) Il cod. *credarà:* correggiamo col Testo latino che pone *crediderint.*

(3) Cioè *loro*, usato per *eglino*, come, massime parlando, si usa anch' oggi continuamente.

Capitolo LXIX.

Di punire li contrafacenti.

Anco, che li rectori e camarlengo de la detta Università, e ciascuno di loro, possano (1) contra li commettenti e non serventi (2), secondo che ne li presenti ordinamenti o vero Breve si contiene, o vero li pretermittenti servare secondo che in essi si contiene (3), procedere e loro punire e la pena ordinata ne li presenti ordinamenti adimandare (4) e da loro ricòlliare et apo se per la detta Compagnia ridùciare, non facendo alcuna condannagione, o vero altra solennità servando; ma incontenente che la pena si commette per alcuno, incontenente possa essa pena, secondo che ne li detti capitoli si contiene, essere adimandata da coloro che la commettono (5), e li pegni perciò tòllare secondo la forma de li presenti ordinamenti, non servata alcuna solennità di ragione.

Capitolo LXX.

Che li signori e camarlengo nuovi favorino li vecchi a ricòlliare li deviti del tempo del loro regimento.

Anco statuto et ordinato è, che li signori e lo camarlengo nuovi del detto Padule sieno tenuti e debiano pre-

(1) *Possa* il cod., ma *possint* il Testo latino.

(2) Mala versione del latino: *contra delinquentes et non servantes.*

(3) Intendasi, contro coloro che pretermettessero di osservare ciò che in essi ordinamenti si contiene.

(4) Il Testo latino: *exigere.*

(5) Il Testo latino: *possit ipsa pena.... exigi a conmictentibus;* che deve intendersi: i rettori della Compagnia possano condannare alla pena ordinata coloro che operassero contro i predetti ordinamenti.

stare e dare a li signori et al camarlengo vechi del detto Padule, loro predecessori, aiutorio e favore in adimandare (1) e ricòlliare li beni e le condannagioni e li altri qualunque deviti, li quali la detta Università die avere in qualunque modo o cagione, si et in tal guisa che essi si convertano e si reduchino in comune de la detta Università et in utilità e comodo del detto Padule.

Capitolo LXXI.

Che li signori e camarlengo nuovi tragano (2) li vecchi de li deviti fatti per lo Padule.

Anco statuto et ordinato è, che li signori e camarlengo nuovi del detto Padule sieno tenuti e debiano conservare e trare senza danno li signori e camarlengo vecchi del detto Padule, loro predecessori, da li deviti per loro fatti per fatto et utilità del Padule; ma in modo che evidentemente appaia in che fatto et utilità del detto Padule li detti deviti sieno convertiti e dispesi; et in modo che li detti deviti varchino la somma de li denari, li quali per li bandi et altre cagioni ricévare e còlliare dovessero avuto (3) a loro tempo, o vero che a la detta comunità de l'Università del Padule si dovessero, e ricòlliare dovessero a loro tempo (4).

(1) Anche qui l'*exigere* del Testo latino fu tradotto per *adimandare*.

(2) Il Testo latino: *conservare indempnes*, e così nel capitolo, dove peraltro il *trare* della versione corrisponde all'*extrahere* del Testo.

(3) *Debuissent*: Testo latino.

(4) Il Testo latino: *vel dicte comunitati Universitatis Paludis debita essent, et recolligere debuissent eorum tempore, et non aliter vel alio modo.*

Capitolo LXXII.

Di pagare la imposta per li lavoratori del Padule per pagare lo salario de li cacciatori dell' oche.

Anco, a ciò che le biade del detto Padule bene e diligentemente si guardino, e che da l'oche o vero ucelli salvatichi non si pascano o si scipino (1), e degna cosa sia che la detta guardia si faccia per li lavoratori de le terre del detto Padule et a le loro spese; statnto et ordinato è, che ogne anno del mese di gennaio li signori e lo camarlengo del detto Padnle sieno tenuti e debiano adimandare e ricolliere da tutti li lavoratori del detto Padule la imposta, cioè due denari per ciascnno staio di terra la quale ine lavorassero a staio tavolato (2) del detto Padule; e così paghi la detta imposta lo detto lavoratore per la terra la quale [in] esso anno fusse soda nel detto Padule, come per la lavorata: li quali denari si debiano convertire e dispèndare nel pagamento de li salari di coloro che sono eletti per le dette oche cacciare. E per li detti lavoratori trovare possano li detti rettori e camarlengo fare quella inquisizione la quale vorranno. E le predette cose luogo abiano et oservinsi se e quando a li signori et al camarlengo et a li consillieri del detto Padule piaciarà (3).

(1) Il Testo latino: *vel dissipentur.*

(2) V. n. 4 a pag. 113.

(3) Nel margine è la seguente addizione:

« In prima, li statutari sopradecti agionsero al capitolo del Costoduto, posto sotto la robrica della 'mposta pagare per li lavoratori del Padule per pagare li salarii di coloro che cacciano l'oche nel foglio xxi, dove dice: cioè di denari due per ciascuno staio di terra etc., si dica: uno denaio per ciascuno staio di terra; et sia cassata quella cotale chiosa dove dice: ij denari. Et questo non s' intenda de' prati che

Capitolo LXXIII.

Di compire lo ragiuolo vecchio, el quale non à escita.

Anco statuto et ordinato è, che lo ragiuolo vecchio lo quale non à escita, si compi e si racconci e si metta per li lavoratori de le terre le quali lo detto ragiuolo tocca, secondo el modo che si fanno l'altre fosse maestre del Padule, da la terra del piovano da Tornella (1) e per essa terra infino a la via del Guadalato, si che 'l detto ragiuolo abia libera escita. E le predette cose li detti signori e camarlengo far fare debiano e sieno tenûti per tutto lo mese d'agosto: la quale cosa se non faranno, perdano xx soldi del loro salario per ciascuno di loro.

Capitolo LXXIV.

De la pena di chi dà danno ne' ceci, fave, peselli o cicerchie.

Anco, imperciò che li garzoni e le persone non molto savie grande danno diano e facciano ne le biade de le fave

so' nel decto Padule. Et che 'l camarlengo de la decta Università sie tenuto et debia di far la decta 'mposta, et abia per la decta exazione de' beni de la decta Università xxx soldi di denari senesi, oltre el suo salario a se ordenato per forma di Statuto de la decta Università. Et se la predecta 'mposta non bastasse al salario de' predecti che cacciano l'oche, sie tenuto li camerlingo de la decta Università esso salario compire e pagare de la pecunia de la decta Università ».

Quest' addizione è del 1324, come rilevasi dal Testo latino a c. 31, con l'aiuto del quale ne abbiamo corrette alcune mende.

(1) La Pieve di Tornella in Val di Merse è ricordata in una bolla concistoriale di Clemente III del 12 aprile 1188. Il castello appartenne ai signori di Sticciano, che nel 1251 si sottomisero co' loro possedimenti al Comune di Siena.

e de' ceci; statuto et ordinato è, che chiunque danno darà, o vero colliarà fave o vero ceci o vero peselli o vero cicerchie de le terre del detto Padule, sia punito e condannato per ciascuna volta al comune de la detta Compagna in v soldi di denari senesi. Et a le predette cose provare basti se solamente saranno trovati li ceci o vero le fave o vero alcun altro de li detti legumi, o vero li loro o d'alcuno di loro fistuchi (2), in mano d'alcuno nel detto Padule, o vero ne le vie del Padule. E stiasi de le predette cose al saramento del denunziatore, e de le predette cose non s'adimandi altra pruova.

Capitolo LXXV.

Di ricovarare e terminare le fosse e l'altre ragioni del Padule.

Anco, con ciò sia cosa che la testiera del Padule e le vie e le ragioni del Padule in alcune parti sieno sopraprese per alcuni in mal modo e frodolentemente; statuto et ordinato è, [che] (3) per tutto lo mese di gennaio li signori e camarlengo del detto Padule sieno tenuti e debiano elegere tre buoni uomini di quelli del detto Padule, li milliori e li più leali e li più sufficienti li quali conosciaranno; li quali sieno tenuti e debiano per tutto lo mese di febraio prossimo che seguita terminare e con termini et efficaci segni dichiarire la testiera e le vie e tutte l'altre ragioni del detto Padule; e secondo che essi terminaranno e segnaranno, così debia dimorare e stare in perpetuo. E se si trovasse che alcuno la detta testiera, o vero le ragioni del Padule, avesse

(2) Così tradotto il Testo latino che dice: *vel eorum seu earum fistuca.*

(3) Manca nella versione, ma non nel Testo latino.

soprapreso, sia tenuto e debia e sia costrecto per li signori et camarlengo del detto Padule a le sue dispese ridúciare la detta testiera e le ragioni nel primo stato, e le fosse fare, e gittare la terra sopra la detta testiera; le quali fosse per lo meno sieno d'ampieza di due braccia e di cupeza (1) d'uno braccio e mezo. E sieno tenuti li detti signori li detti terminatori che si debono elegere, secondo che detto è, fare giurare le predette cose fare a buona fede senza fraude, non considerando odio nè amore nè prezo nè prego. Et se li detti signori fussero ne le predette cose negligenti o vero pigari, perdano del loro salario xl soldi di denari senesi per ciascuno di loro.

Capitolo LXXVI.

Di non tòllare minore pena che si contenga nel Costoduto.

Anco, a contradiare a la presunzione et a la malizia d'alquanti, li quali essendo rettori del detto Padule di loro propio arbitrio fanno la tassagione de li bandi e de le altre cose le quali a la detta Comunità del Padule si debono, et alcune ne colliono, et alcune none curano di ricòlliare; statuto et ordinato è, che li signori o vero rettori del detto Padule, o vero alcuno di loro, non possano nè debiano fare alcuno patto, concordia o vero tassagione con alcuno d'alcuni bandi o vero d'altre cose qualunqui (2) che si debiano al detto Padule, se non secondo e come nel presente Breve e Statuto si contiene: salvo che ne le predette cose et apresso d'esse, quando el caso averrà, per utilità del detto Padule possano ne le predette cose et apresso d'esse provedere di consèllio e conscienzia di

(1) Cioè, come altrove fu avvertito, di profondità.
(2) Così il cod.

tutti li consellieri del detto Padule, o vero de la magiore parte di loro, e non altremente nè in altro modo. E li detti signori e camarlengo sieno tenuti e debiano dal dì de la denunziagione fatta a loro ad uno mese ricòlliare e nel corpo de la detta Compagnia redùciare tutti e ciascuni bandi e denunziagioni, li quali in quello mese fatti e fatte fussero, o vero le denunziagioni d'essi bandi, [che] fatte fussero. E se le predette cose non faranno, e se, secondo che detto è, non servaranno, sia punito e condannato ciascuno di loro per ciascuna volta in xx soldi di denari senesi.

Capitolo LXXVII.

Di non lassare pásciare castroni o vero altre bestie forestiere nel Padule.

Anco statuto et ordinato è, che li signori e camarlengo del detto Padule sieno tenuti e debiano non lassare pásciare nè intrare li castroni o vero altre bestie in gregia, o vero de la gregia, o vero altre qualunque bestie forestiere, nel detto Padule. E a provare che le dette bestie sieno forestiere stiasi al detto et al giudicio di v uomini testimoni de le ville vicine del detto Padule; li quali solamente di fama dicano e che credano le dette bestie essere forestiere. Et altra pruova o vèro intenzione ne le predette cose non si dimandi; e non possano nè debiano li detti signori e camarlengo, o vero alcuno di loro, o vero altro officiale del detto Padule, concèdare alcuna licenzia, che le dette bestie paschino o entrino nel detto Padule, se la predetta licenzia non concedessero di volontà e conscienzia de la Università predetta raccolta: ne la quale convocazione sieno per lo meno xxx di quelli de la detta Università. E se li predetti signori e camarlengo, o vero alcuno di loro, o vero alcuno officiale del detto

Padule, contra le predette cose o vero alcuna d'esse farà e, secondo che detto è, non oservarà, sia punito e condannato per ciascuna volta in x libre di denari senesi per lo giudice sindaco del Comune di Siena a la detta Università, e caccisi de l'officio, et in alcuno officio de la detta Università essere non possa da inde a v anni.

Capitolo LXXVIII.

Di rèndare la ragione de li signori e del camarlengo (1).

Anco, che li signori e lo camarlengo del detto Padule sieno tenuti e debiano rèndare ragione de la loro amministrazione, e di tutti e ciascuni beni e rendite e bandi e condannagioni et altri qualunque provenimenti e cose de la detta Compagnia, le quali a le mani loro fussero pervenute, o che dovessero essere pervenute al tempo de loro officio, e de le spese per loro fatte; in modò che appaia esse essere fatte secondo la forma de li ordinamenti del detto Padule, et in comune de la detta Università convertite. E la predetta ragione rèndare debiano, secondo che detto è, per tutto lo mese di gennaio a li signori e camarlengo nuovi e a tre, li quali si elegano di quelli de la detta Compagnia per li detti signori e camarlengo nuovi e per li loro consellieri. La qual cosa se non faranno e per li detti signori e camarlengo vechi starà, perda ciascuno di loro lo suo salario, e la detta ragione nientemeno sieno tenuti rèndare, secondo che detto è. E cosi si faccia e si servi di signoria in signoria (2).

(1) Nel Testo latino: *De ratione dominorum et camerarii reddenda.*

(2) Il Testo latino ha in margine a questo luogo la seguente addizione:

« Et quod camerarius et domini veteres teneantur reddere et resignare novo camerario, quando rediderint dictam rationem, cartularios

Capitolo LXXIX.

D' elegere tre li quali rivegano la ragione de li signori e del camarlengo vecchi.

Anco, che li signori e lo camarlengo nuovi de la detta Università con consèllio de' sui consellieri, infra sei di entrante el mese di gennaio ogne anno, sieno tenuti e debiano elegere tre buoni uomini e leali del detto Padule, de' migliori e più sufficienti uomini del detto Padule, de' quali l'uno sia di quelli che ànno terra ne la parte di sopra, e l'altro di coloro che ànno terra ne la parte di sotto, e l'altro ne la parte di mezo del detto Padule; li quali così eletti insieme co' li detti camarlengo e signori nuovi del detto Padule sieno tenuti la detta ragione rivedere.

Capitolo LXXX.

De rèndare ragione (1) da li signori e camarlengo ora vecchi.

Anco, che li signori e camarlengo vecchi del detto Padule, lo cui officio fini in calende gennaio anni Domini MCCCIj, sieno tenuti e debiano la ragione de la loro amministrazione del loro officio rèndare, secondo la forma de li ordinamenti predetti. Salvo che se essi trovaranno el Breve del detto Padule, al quale giuraro, e lo quale

Universitatis, vel libros et privilegia terrarum; et quod si predicta non fecerint, Sindicus Comunis possit et debeat ipsos punire in xl soldis denariorum. Et facta est hec aditio: — Et quod camerarius etc. — anno MCCCVIj, indictione sexta, mense decembris ».

(1) Come altrove, il Testo latino dice: *de ratione reddenda* ec.

dicono essere perduto, rendano la ragione e l'altre cose facciano secondo la forma del detto Breve al quale giuraro.

Capitolo LXXXI.

De la pena del rettore e del camarlengo che non va al Sindaco, quando ne fusse rinchiesto.

Anco statuto et ordinato è, che qualunquotta (1) li rettori e li signori del Padule rincheressero lo camarlengo loro che andasse co' loro a missere lo Sindaco del Comune, o vero altri officiali, et esso camarlengo non andasse co' loro (2), sia punito e condannato per li detti signori del Padule in iij soldi; la quale (3) a lui tòllare sieno tenuti, e poscia non rèndare.

Capitolo LXXXII.

Di quello medesmo.

Anco statuto et ordinato è, che qualunque otta lo camarlengo del detto Padule rinchèrrà li signori del Padule, o vero bisognasse el detto camarlengo andare denanzi al detto Sindaco, e li detti signori denegassero o vero fussero negligenti andare co' lui a la sua rinchiesta, sia condannato e punito ciascuno di loro per ciascuna volta in iij soldi, li quali si convertano in utilità del detto Padule.

(1) Così scritto nel cod., abbenchè nel capitolo seguente le due parole sieno disgiunte.

(2) Qui scritto: *colloro.*

(3) Sottinteso *pena:* così pure nel Testo latino.

Capitolo LXXXIII.

Di dirizare lo ragiuolo che è nel mezo del Padule.

Anco statuto et ordinato è, che lo ragiuolo maestro, o vero fossa vecchia, lo quale è nel mezo del Padule, si dirizi da la terra di Orlanduccio Maffei infino a la terra di Giovanni Martini, per tutto lo mese di magio, a le spese de la Università e del comune del Padule, di quella ampieza e cupeza la quale parrà a li signori del Padule; se a li detti signori piaciarà, e come et in che guisa a li detti signori piaciarà e parrà.

Capitolo LXXXIV. (1)

Di non diciar villania nè parola ingiuriosa nè a rettore nè a camerlingo.

Item statuirono et ordinarono, che chiunque avarà decta villania o alcuna parola ingiuriosa ad alcuno de' rectori o ver camerlingo de la detta Università per cagione del suo officio, paghi al camerlingo de la detta Università per la detta ingiuria xx soldi di denari per ciascuna volta; ne' quali e' decti signori e camerlingo esso contrafaciente debbiano (2) condennare, et essi convertire in utilità de la detta Università.

(1) Questo e i tre seguenti capitoli, scritti d'altra mano, ma forse di poco posteriori alla compilazione del Breve, mancano al Testo latino.
(2) Il nostro cod.: *debbia*, e l'apografo del 1360: *debba*.

Capitolo LXXXV.

Di far fare un ponte sopra la testiera a Fontechi.

Item statuirono et ordinarono, ch' e' rettori e 'l camerlingo de la detta Università sieno tenuti et debbiano di far fare a le spese de la detta Università sopra la testeria di Fontechi uno ponte di legname, sopra 'l quale et per quale possino passare coloro che vogliono andare ad lavorare co' le bestie. Et quandocumque questo ponte non fusse facto, sia licito ad lavoratori che andaranno ad lavorare di passare ad gnado la detta testiera co' le loro bestie.

Capitolo LXXXVI.

De la vacazione del camerlingo de la detta Università.

Item, che chiunque sarà camerlingo de la detta Università non possa essere in esso offizio dall' escimento (1) d' esso offizio ad tre anni proximi sequenti (2). Et se contra la detta vacazione fusse decto, non vaglia per neuno modo, et non possa esser costretto d' acceptare el decto officio (3).

(1) L' apografo del 1360: *dal termine.*

(2) Fu poi corretto: *a sei anni*, con la seguente dichiarazione: « E fatta è questa agionta, cioè a sei anni, in anno Domini millesimo CCCXXX, del mese di novembre ».

(3) *In neuno modo nè per neuna cagione:* così nel predetto apografo.

Capitolo LXXXVII.

Del salario di coloro che non ànno lavorìo nel Padule, che vorranno comprare la pastura.

Item statuto et ordinato è, che qualunque persona comprasse, o ver comprar volesse pastura nel Padule predetto, la quale non abbia lavoriera (1) nel detto Padule, sie tenuto et debia pagare per prezo del pasco al camarlengo de la detta Università v soldi di denari senesi per ciascuna bestia vaccina, per lo tempo per lo quale è ordinato di véndare el decto pascuo o ver pastura (2).

Caput LXXXVIII. (3)

Item statutum et ordinatum est, quod rectores et camerarius comunis Paludis teneantur et debeant per totum mensem octubris annuatim facere evacuari, elevari et mundari per laboratores omnes et singulas foveas vicinales dicte Paludis; ita quod quelibet fovea vicinalis dicta sit ad minus amplitudinis unius brachii ad cannam, et profunditatis unius brachii ad cannam ad minus. Et fiat hoc modo, videlicet: quod fovea dicta et terra que trahetur, ponatur super presa et terra que est iuxta ipsam foveam ex parte inferioris Paludis et per laboratores ipsius prese et terre. Et quicumque ex dictis laboratoribus contrafecerit et, ut dictum est, non servaverit, puniatur pro qualibet vice in viginti

(1) Il precitato apografo: *lavorieria*.

(2) Annullato questo capitolo, si scrisse di mano più moderna in fine di esso quel che segue: « noue s' oservs perchè non è buono per lo Padule, e però è chasso ».

(3) I due seguenti capitoli, compilati nel 1304, e l'approvazione del Breve si leggono soltanto nel Testo latino.

soldis den. sen.; quam penam dicti rectores et camerarius teneantur exigere et in comune dicte Universitatis reducere. Et si dicta fovea seu fovee non mundarentur, ut dictum est, et convicinus dicte fovee non mundate, cuius terra vel presa esset iuxta ipsam foveam ex parte superiori Paludis, querelam vel denuntiationem faceret dictis rectoribus vel camerario, seu eorum notario vel alicui eorum, quod dicta fovea non est mundata et facta, ut dictum est, perfecte in qualibet parte sua; dicti rectores, camerarius et notarius et quilibet eorum teneantur et debeant facere dununtiari et precipi per nuntium dicte Universitatis, vel Comunis senensis, ei qui dictam foveam elevare debuisset, vel domino terre super qua dicta fovea debuisset evacuari et mundari, quod ab inde ad octo dies evacuet et mundet, ut supra dictum est. Et si infra dictum terminum per illum requisitum non fuerit dicta fovea evacuata et mundata, ut dictum est, tunc predictus convicinus qui dictam querelam fecisset, possit et sibi liceat dictam foveam mundare et super sua terra evacuare sine fraude impune, aliquo non obstante. Et ubicumque supra fit mentio de dictis foveis evacuandis sive mundandis, intelligatur (4) et observetur quod nullus mundans vel evacuans possit vel sibi liceat ullo modo incidere vel elevare de emblice seu ergino (5) convicini. Et factum est hoc capitulum in anno Domini millesimo ccciiij, indictione tertia, de mense decembris.

Caput LXXXIX.

Item teneantur et debeant domini et camerarius dicte Universitatis facere exemplari in presenti libro reformationem generalis Consilii Campane Comunis senensis, facti in favorem dicte Paludis, publicatam manu Guidonis vocati

(1) Il Testo: *intellagatur.*

(2) Anche negli Ordinamenti volgari del 1377, che si riportano tra le *Addizioni*, trovasi *ergine* per *argine.*

Duccii notarii, ut memoria dicte reformationis, que est maior favor quem dicta Universitas habeat, non perdatur set habeatur in perpetuo (1). Et factum est presens capitulum tempore supra dicto.

L. S. *Ego Petrus notarius, filius Iacobi, interfui emendationi et correctioni facte de dicto Brevi et Statuto et ordinamentis, facte per Lottum Gregorii, Leonardum Ugolini sartorem et Ghinum Iohannis spadarium, emendatores et statutarios dicti Brevis, Statuti et Ordinamentorum, tempore rectorie Stricche Renaldi de Marescottis et Iannis Bencivennis Lotti dominorum, et Nelli Pieri camerarii dicte Universitatis Paludis, et de voluntate et mandato dictorum emendatorum et statutariorum mihi facto Senis anno Domini* MCCCIIIJ, *indictione tertia, die xij de mense decembris Senis, coram ser Nerio Bencivennis notario et Bernardo Alberti testibus rogatis, publice me subscripsi et meum signum apposui. Quorum Brevis, Statuti et Ordinamentorum correctionem et emendationem predicti fuerunt dicto tempore.*

(1) V. il testo di questa deliberazione del Gran Consiglio della Campana tra le *Addizioni*, anno 1302.

ADDIZIONI.

(1302)

(1) In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo secundo, indictione prima, die vigesimosexto octubris.

De mandato nobilis et potentis militis d. Niccholini de Cortesis, honorabilis Potestatis Senarum, Generali Consilio Campane Comunis Semensis, cum adiuncta quinquaginta per terzerium de radota in palatio dicti Comunis ad sonum campane et per bannum missum more solito congregato, facta prius imposita de infrascriptis de conscientia et consensu dominorum camerarii et duorum ex quattuor Provisoribus Comunis Senensis, apud palatium dicti Comunis, secundum formam Statuti senensis; dictus dominus Potestas proposuit in dicto Consilio et ab ipso Consilio consilium postulavit: Quod, cum audiveritis legi in presenti Consilio quandam petitionem porrectam coram dominis Novem Gubernatoribus et Defensoribus Comunis et Populi Senensis, pro parte Universitatis habentium facere in Palude de Orgia, cuius petitionis tenor talis est: « Coram vobis dominis Novem Gubernatoribus et Defensoribus Comunis et Populi Senensis proponitur et dicitur pro parte Universitatis habentium facere in Palude de Orgia, quod per Comune Senarum

(1) Cf. il cap. LXXXIX, pag. 134.

fuit hactenus concessum, quod habentes facere in dicta Palude possint et debeant facere Universitatem et consorteriam pro remedio et utilitate dicte Paludis; et quia universi dicte Paludis possint compelli ad faciendum fossas et alias reparationes dicte Paludis, et ut possint se et dictam Paludem defendere et eam in bono statu manutenere; cum ipsa Palus ex sui dispositione et propter situm ipsius loci necesse habeat multis reparationibus, laboribus et exercitationibus, per quas seu quarum occasione dictus locus Paludis defendatur a stagnatione aquarum, et ex vigore et virtute dicte Universitatis dicta Palus usque nunc defensa est et minus dampnificata est ab aquis et aquarum habundantiis, quod aliquod aliud planum comitatus senensis, et predicta de causa uberta facta est que primo erat sterilis, et usque nunc valde est fructuosa; nunc autem et noviter quidam malivoli, dicte Universitati Paludis non subditi, noctis tempore iverunt ad dictum locum et cum vangis et sappis in pluribus et pluribus partibus et locis fregerunt et emerserunt reparationes et fossas dicte Paludis, quia nolunt se similiter se reparare et laborare et expendere ad defensionem dictarum aquarum, ita quod aqua, immo lacus aquarum de eorum terris predictis cucurrit et pervenit per dictas rocturas in dictam Paludem, ita quod dicta Palus est allagata et aquarum staguatione occupata; et predicta conmictunt predicti malefactores de nocte quia non videantur et quia nesciatur qui talia conmictit, ita quod contra eos probari non possit; et si dictus modus ulterius procederet et predictorum malefactorum perversitati non resisteretur, dicta Palus facta esset sterilis et paludosa et inutilis stagnatione aquarum, quod esset grande malum et dampnum non solum habentibus facere in ea, sed et comuniter omnibus gentibus et villis et locis circumstantibus, quia ex ea Palude, dum in bono statu est, magna fertilitas effluit; Quare recurritur ad vos tanquam ad patres iustitie, quod tante enormitati et malitie baculum et vigorem iustitie opponatis, et ad Consilium Campane Comunis Senarum mictatis, et per eum mandari que vestre prudentie videbitur convenire, et magis sufficiens fa-

ciatis, quod quicumque actentaverit vel presumpserit testeriam, reparationes et fossas dicte Paludis vel aliquam earum frangere, rumpere vel emergere vel in aliquo ledere, seu aliquod predictorum conmiserit seu fecerit, vel conmicti fecerit, puniatur et condempnetur per dominum Iudicem viarum, seu Maiorem Sindicum Comunis Senarum, et per quemlibet alium offitialem Comunis Senarum, qui de predictis querimoniam vel denunciationem habuerit a dominis et camerario dicte Paludis vel aliquo eorum, seu ab eorum sindico seu offitiali, si de die conmissa fuerint, in vigintiquinque libris den. sen. Comuni Senarum; et si de nocte in quinquaginta libris den. sen. Comuni Senarum. Et quod de predictis dictus Iudex et quilibet offitialis Comunis Senarum teneatur et debeat diligentem inquisitionem facere, et contra dictos malefactores acriter procedere ad petitionem et instantiam dicte Universitatis, seu dominorum et camerarii et sindici dicte Universitatis seu alicuius. Et ad predicta probanda sufficiant decem de fama, qui dicant famam esse de aliquo vel aliquibus qui predicta conmiserint vel conmicti fecerint: qui testes sint de villis circumstantibus et vicinis dicte Paludi, seu de aliqua earum, que habeatur pro legictima et plena probatione; et alia probatio in predictis non exigatur. Et quod dictus Iudex et quilibet offitialis Comunis Senarum teneatur et debeat executioni mandare et exequi facere omnia et singula ordinamenta et reformationes Consiliorum dicte Universitatis, facta et facte pro bono et utilitate dicte Paludis. Et ad vigorandum et faciendum ius dicte Paludis dictus Sindicus Comunis, seu Iudex Maior, teneatur et debeat ad istantiam et petitionem Universitatis seu eorum offitialis dicte Paludis, ire ad dictam Paludem ad providendum dictam Paludem, dummodo vadat expensis congruentibus dicte Paludis. Et si dictus Sindicus, vel alius offitialis Comunis Senarum esset in predictis negligens vel remissus, perdat de suo salario pro qualibet vice decem libras den. sen., quas camerarius et quattuor provisores Comunis Senarum de suo salario retinere teneantur et debeant, si contra predicta vel aliquod predictorum fecerit ». — Unde

quid super hiis et circa ea que continentur in dicta petitione sit agendum utilius pro Comuni Senarum, non obstante aliquo capitulo Constituti vel ordinamento Comunis Senarum in contrarium faciente, vel per quod posset predictis vel alicui predictorum in aliquo derogari vel contradici, in Dei nomine consulatis.

Consilium supradictum fuit in concordia, voluit et firmavit per duas partes et ultra dicti Consilii, facto diligenti partito ad scuptinium ad buxolos et pallottas, secundum formam Statuti Comunis Senarum, quod totum et quicquid supra continetur in dicta petitione sit firmum et ratum; et sicut continetur in dicta petitione ita fiat in omnibus et per omnia in quolibet articulo et qualibet parte sui, et debeat observari et executioni mandari, non obstante aliquo capitulo Constituti vel ordinamento Comunis Senarum in contrarium faciente, vel per quod possit vel posset predictis vel alicui predictorum in aliquo derogari vel contradici. Et quod dominus Potestas et quilibet alius offitialis Comunis Senarum, si propterea in aliquo tenerentur, sint et esse debeant, auctoritate presentis Consilii, totaliter absoluti; cum additionibus et correctionibus infrascriptis videlicet, quod dicta petitio et presens reformatio Consilii Campane ponatur et scribatur in Constituto Iudicis Sindici ac Iudicis viarum Comunis Senarum, ad hoc ut sepius habeatur memoria de predictis. Item correctum fuit per dictum Consilium, et fuit, ut dictum est, in concordia Consilium supradictum, quod ubi dicitur in dicta petitione, quod quilibet offitialis possit cognoscere et punire etc., dicat, quod solum Potestas Senensis et eius curia, vel Iudex Sindicus, vel Iudex viarum Comunis Senarum, possit cognoscere et punire de hiis que continentur in dicta petitione, et nullus alius iudex vel offitialis Comunis Senarum possit cognoscere vel se intromictere de predictis vel aliquo predictorum.

Ego Guido, vocatus Duccius Arrigi, notarius de Sancto Geminiano, et nunc reformationum Consiliorum Comunis Senarum scriba, supradictis omnibus interfui et ea omnia publice scripsi.

(1329).

Item statuiro, providero et ordinaro li statutari di questo Breve, ch'e' rectori o vero camarlengo de la detta Università in alcuno tempo non possano nè debbano véndare o vero alienare o vero concèdare pasco o vero pastura, o vero lassare pascere alcune bestie se no' fussero de' sottoposti di questa Compagnia, o vero e' quali avessero a fare (1), o vero lavoriera a mezo, a pigione o a affıcto facessero nel detto Padule. E se detti sottoposti o aventi a fare nel detto Padule, sì come detto è, vorranno comprare el pasco o vero pastura nel detto Padule e compraranno dal camarlengo de la detta Università, sieno tenuti e debbano pagare al decto camarlengo per la detta pastura per ciascuno paio di buoi o vero vacche sette soldi, et non meno, per tempo che ordinato è di véndare la detta pastura. E questo capitolo sia observato per li signori et camarlengo del detto Padule. E fatto è questo capitolo in anni MCCCXXVIIIJ, del mese d'aprile.

(1333).

1.

Anco, a dare materia a tutte le guardie del Padule et a tutti li altri uomini [a] drittamente adoperare, acciò che cessino pergiuri (2); proveduto et ordinato è, che ciascuna guardia e qualunque altra persona denunziasse alcuno o alcuni frodolentemente, la quale non si trovasse colpevole di quello unde denunziato fusse, che quello denunziatore che frodolentemente la denunzia fatta avesse,

(1) Scritto qui e altrove: *affare*.
(2) L'apografo del 1360: *acciò che si guardino dagli spergiuri*.

paghino al camarlengo del Padule doppia pena di quello che 'l denunziato dovesse pagare, se denunziato fusse drictamente.

2.

Anco, acciò che la detta Compagnia in magiore vigore sia, statuto et ordinato è, che se alcuno atentarà o farà contra pacificum stato di questa Compagnia, sia condepnato per li signori e camarlengo in c soldi di denari senesi per ciascuna volta.

E li sopradetti due capitoli fatti sono in anni Domini MCCCXXXij, del mese di gennaio (1).

(1337).

Infrascripte sono certe provisioni e nuovi capitoli, fatte per certi savi omini infrascripti, electi emendatori di questo Breve, e scripte et approvate nelli anni MCCCXXXvj, indictione quinta, del mese di febraio, si come appare nell'originale Breve e Statuto di questa Università (2), publicate per ser Niccolò ser Viviani notaio. E' nomi de' detti statutari sono questi:

Scotto di Tino de' Marescotti
Niccolò di Ceio
Salti Mini } emendatori del detto Statuto.

1.

In prima, con ciò sia cosa che grande discordia pare che sia nata intra li uomini de le comunanze del contado

(1) Cioè 1333, essendochè qui e in seguito l'anno sia computato secondo lo stile senese.

(2) Intendasi quello scritto in latino, in fine del quale sono, pure in latino, queste stesse addizioni.

circumstanti al detto Piano del Padule, e' quali possessioni proprie ànno nel detto Padule, et altri de la detta Università cittadini di Siena, i quali anco ànno possessioni nel detto Padule, per cagione de la guardia del detto Piano, la quale si fa per campari e guardie segrete, e per cagione dell' acose (1) che fanno de' detti contadini e di loro bestie per li danni dati; providero et ordinaro e' savi predetti ad tòllare la discordia predecta et ogne materia di questione la quale potesse nâsciare per le dette cagioni, che tutti e ciascheuni de la detta Università, i quali ànno o per innanzi avaranno alcuna possessione nel detto Piano, i quali vedessero dare alcuno dapno co' bestie o senza bestie nel detto Piano o ne le terre o possessioni ine poste, contra la forma de lo Statuto di questa Compagnia, sieno tenuti per saramento dinunziare al camarlengo de la detta Università, o vero a altro a ciò deputato, li detti cho danno dessero, e' signori de le bestie le quali pasturassero o danno dessero nel detto Padule contra la forma de' detti Statuti. Et che ciascuno de la detta Università, el quale sarà electo campaio, o vero guardia, a fare le dette denunzie per li signori e camarlengo de la detta Università, sia tenuto di ricévare et acceptare et iurare l' officio de la detta camparia, e la guardia fare bene e lealmente, a buona fe' senza frode, sotto pena di C soldi di denari senesi; ne la quale (2) sieno condempnati per li decti rectori di facto, senza alcuno processo o ordine iudiciario servato.

2.

Anco, a conservazione e stato de la detta Università proveduto et ordinato è, che tutti e ciascuni cosi cittadini

(1) Scritto: *del lachose*, che dee credersi errore di scrittura. Il Testo latino: *occasione accusationum.*

(2) Il cod. ha: *ne le quali;* ma il Testo latino: *in qua.*

come contadini (1), e' quali ànno o vero possegono o possedaranno per innanzi alcuna possessione nel decto Padule, sieno tenuti et debiano a rinchiesta et volontà de' signori e rectori di questa Università, i quali sono o per tempi saranno, proméctare et iurare ad sante di Dio evangelie (2), toccando el libro, actendere et observare a buona fe' senza fraude, tucti e ciascuni statuti, provisioni e reformazioni de la detta Università e guardia del detto Piano; et contra detti statuti o vero contra la detta Università non farà e non allegarà alcuna cosa per la quale la detta Università si tòlla o vero disolva, o vero che in alcuna cosa l'offizio o la iurisdizione de' detti rectori menovi, o vero che li statuti et ordinamenti de la detta Università menovati sieno, o a loro si deroghi o derogare si possa; ma la detta Università et offitinm de' rectori e signori d'essa, e li statuti e reformazioni facte e che si faranno, in perpetnum si conservaranno e manterranno a potere, a buona fe' senza frode. Salvo che quelli che apparissero avere iurato per tempo passato, a fare di nuovo la detta promessione non sieno tenuti o vero cóstrecti. Et qualunque le dette promessioni e saramento fare cessasse, o vero al comandamento a lui facto per li signori o per lo messo de la detta Università da parte de' signori detti non ubidirà, sia punito e condannato per li decti rectori e camarlengo in fino quantità di diece libre, considerata la condizione de la persona e de la inobedienza di fatto, senza strepito e figura di giudicio e senza alcuna scriptura. E neente meno sia costrecto iurare e prométtare, secondo che detto è di sopra.

3.

Anco, che a le predecte cose tucte fare, prométtare et iurare in simillìante modo sieno costrecti tucti e cia-

(1) *e mezzaiuoli*, aggiunge l'apografo.

(2) L'apografo: *guagnele*, nè questa è la sola volta che l'apografo del 1360 ha frasi e voci piu antiquale del nostro cod. originale.

scuni mezzaiuoli e lavoratori de le terre de' cittadini e de' contadini poste nel detto Piano.

4.

Anco, con ciò sia cosa che alcuni, anzi molti, de la detta Università mactamente per via di superbia, quando si fanno le raccolte de la detta Università non chiamati o vero citati vengano a le dette raccolte (la quale cosa è molto disonesta e vitoperosa per la detta Università), acciò che le predecte cose cessino per lo tempo advenire; proveduto et ordinato è, che se alcuno de la detta Università non citato o vero rinchiesto, o vero senza la licenza del signore de la detta Università, verrà a le dette racolte o consèlli nel luogo uve fusse raccolta raunata, o vero raunati e' rectori de la detta Università per tractare e' facti de la detta Università, sia punito e condennato per li detti rectori in xl soldi di denari senesi a la detta Università, di facto, senza alcuno processo fare o vero scriptura, o altra solennità servare, et in minore quantità, si come piacerà a' signori sopradetti.

5.

Anco, con ciò sia cosa che 'l detto Padule bisogni d'essere sanificato, e facciansi nel detto Padule lavorii utili per esso Padule e reparazioni da lo stagno dall'acque che in esso Padule derivano, e certi buoni omini dicano e proferiscano di sanare el Padule con dispendio di du milia libre, o vero da inde in giù; providero et ordinaro e' savi predecti, che per li signori e camarlengo del detto Padule presenti e che verranno, sieno electi alcuni buoni omini che abbiano a fare nel detto Padule in quello numero che a loro parrà che si convenga, a provedere et ordinare el modo per lo quale el detto Padule sanificare si possa e difendere da la soprabondanza dell'acque, le

quali discorrono nel detto Piano. Et udito e deliberato el modo e la quantità de le spese, sieno tenuti di rapportare a' detti signori quello che sopra a le predette cose ànno proveduto et ordinato. Et poscia e' detti signori sieno tenuti di tenere Consèllio e proposta fare in esso, quello che sia da fare sopra le predette cose intra li omini de la detta Università sopra la detta materia. Et qualunque cosa nel decto Consèllio per le due parti sarà fermato et ordinato, sia mandato a execuzione.

Letti et appruobati fuoro e' detti capitoli in anni MCCCXXXVJ, indictione quinta, a di xvj di febraio.

(1338).

In nomine Domini, amen. Infrascripte sunt quedam provisiones et corectiones et nova capitula, facte et facta per quosdam sapientes viros infrascriptos de Sotietate et universitate Paludis de Orgia, electos per dominos et rectores et camerarium dicte Sotietatis statutarios et correctores Statutorum et ordinamentorum dicte Universitatis, secundum formam Statuti dicte Universitatis; et scripte per me Nerium Magii notarium ad hoc deputatum per dictos dominos et rectores et camerarium et statutarios, sub anno Domini millesimo cccxxxvij, indictione vj, de mense februarii.

Nomina vero dictorum Statutariorum sunt hec:

Franciscus Mini Fazij Mariscotti } *cives senenses*
Guido Cini Gualandi }
Sozus Galli de Sancta Maria ad Pilli

In primis, quod cum alveum sive cursus aquarum et fovea testerie Paludis sit universitatis et Sotietatis Paludis, et per homines Comunium de Stilliano et de Tatti et de Rosia, non habentes aliquod ius in fovea predicta, deriventur aque possessionum dictorum Comunium et hominum et personarum dictorum Comunium, et rumpentur et sbocchentur

aque eorum possessionum in fovea testerie predicte contra ius et iustitiam et in dampnum et preiudicium dicte Sotietatis et universitatis, et sic fecerunt jam sunt plures anni, et sic faciendo videntur querere et aquistare ius aliquod in dicta fovea; ad obviandum malitiis eorum et ad conservandum ius dicte Sotietatis et universitatis dicti Paludis statuerunt et ordinaverunt sapientes predicti, quod domini, rectores et camerarius dicte Sotietatis et universitatis Paludis novi eligendi de proximo futuro mense marzii, teneantur et debeant vinculo iuramenti et ad penam xxx sol. den. sen. pro quolibet eorum aubferenda ab eis, si non adimpleverint et fecerint contra in presenti capitulo, per successores eorum sub vinculo iuramenti et in comunem utilitatem Universitatis convertere et non restituere, si negligentes fuerint infra duos menses post introitum eorum offitii facere terminare dictam testeriam cum hominibus et personis habentibus facere et possessiones eorum habentes in plano superiori predicto; et terminatione facta, teneantur reparare et reparationem facere ita et taliter, quod aque plani dictarum personarum et hominum dictorum Comunium non deriventur in testeria predicta. Et predicta fieri facient sub vinculo iuramenti et ad penam predictam per totum mensem augusti proxime venturi. Et facta terminatione et reparatione predicta, domini, rectores et camerarius qui per tempora fuerint, teneantur manutenere et conservare expensis dicte Universitatis.

2.

Item, cum sit de necessitate intrare Padule cum bobus, occasione sementis, et ad rumpendas terras et ad laborandum stoppias de mense iunii, addiderunt et declaraverunt capitulo quod loquitur de pena borum intrantium ad pascendum in Padule per stoppias, quod a medio mense iunii usque ad festum Sancte Marie da agosto proxime venturo solvat pro pena pro quolibet bove ij sol. et vj den. Et si iret ad metam alicuius grani vel alterius bladi, solvat pro pena pro quolibet bove vij sol. et vj den. sen.

(1350).

In nomine Domini, amen. Queste sono certe provisioni fatte e composte per certi savi uomini electi a rivedere e corrègiare li Statuti del Padule, secondo la forma de li Statuti che parlano de la detta materia; cioè, Francesco di Mino di Fazio e Gualando di Cino cittadini di Siena e Paolo Iovannelli da San Salvadore a Pilli; e scripte (1) per me Nardo di Vanni notaio, di volontà de' detti reveditori, nell'anno mille cccxlviiij, a dì vij di febraio. e lette e aprovate el detto dì ne' rifectorio de lo Spedale Sancte Marie (2).

1.

In prima, providero e ordenaro e' sopradetti emendatori e riveditori, che qualunque bestia bovina sarà trovata nel Padule in qualunque luogo, così ne le cose vietate come ne l'altre, di notte tempo senza guardia, sia punito e condennato el signore d' esse bestie, una o più che fusse, per li signori e camarlengo del Padule per ciascuna bestia così trovata in x soldi di denari. Et di questo sia et essere s' intenda piena pruova la dinunzia de la guardia del Padule, al quale si dia e dare si debia piena fede ne le predette cose senza altra pruova.

(1) Nel cod.: *scripti*, e poco appresso: *letti e aprovati*.

(2) Fra le correzioni fatte a questi Statuti nel 1353, e che per brevità non si allegano, è la seguente:

« Item agionsero al capitolo che parla de luogo uve si faccia la racolta del Padule, che per li tempi avenire uve diceva nello Spedale, si faccia e fare si debba a luogo de' frati di Sancto Agustino di Siena, uve ene 'l goffano de le ragioni della detta Compagnia ».

2.

Anco providero e ordinaro, che di qui a diece anni proximi che vengono per alcuno modo non possa nè deba essere electo in guardia del detto Padule alcuno che sia stato guardia salariato del detto Padule da due anni proximi passati in qua. E se fusse eletto, sua elezione, nè officio che facesse, non vallia: e nientemeno sia punito ciascuno che l'alegesse in vinti soldi di denari.

(1358).

In nomine Domini, amen. Infrascritti e infrascritte sono certi et certe ordinamenti e provisioni, correzioni et agionte, fatti e fatte sopra gli Statuti e provisioni del Padule, secondo gli ordini d'esso Padule; fatti e composti per gli savi uomini Mino di Naddo et Agnolo di Petro e Pero di Meio, eletti per li signori del detto Padule; et scritti e letti in vulgare per me Tommè di ser Francesco notaio, di volontà de' detti savi nella racolta d'essa Compagnia fatta ne' rifettorio di Sancto Augustino, di comandamento di Giovanni di ser Neri e di Minuccio Tecchiaccii, sotto gli anni del nostro Signore mille cccLvij, ind. xj, a di xxij del mese di ferraio.

1.

In prima providero e ordenaro e' savi predetti, ch'e' signori del Padule abbino e avere debbano per ciascuno di loro, et per ciascuno di che andaranno al Padule, per loro salaro x soldi.

2.

Item providero et ordenaro e' savi predetti, che 'l camarlengo e' signori del Padule sieno tenuti e debbano

elègiare e chiamare el proveditore del Padule, sicondo che parla lo Statuto; pena per li signori e camarlengo per ciascuno di loro xx soldi.

3.

Item providero e ordenaro e' savi predetti, che neuna persona possa in alcuno prato el quale non sia suo, o non abbi parola, raspare fieno con forca nè con altro ingegno per neuno modo, sotto pena di xl soldi di denari.

4.

Item providero et ordenaro e' savi predetti, che la guardia del Padule non possa alcuno lavorio fare mentre che dùrrà (1) el suo ufficio, pena x soldi per ciascuna volta e per ciascuno di. E ciascuno el quale [à] a fare nel Padule, el possa dinunziare.

5.

Item providero et ordenaro e' savi predetti, che neuna persona possa pasturare con buoi, o fare pasturare, nelle stoppie del Padule da kalende luglio in fino che si vende la pastura del mese d'agosto; pena per paio di buoi v soldi. E intendasi per coloro che lavorano nel Padule.

(1371).

In Christi nomine, amen. Qui saranno scripti certi ordini e provisioni facte, composte e ordinate per gli savi e discreti uomini Agnolo di Petro di Cecco Buonamichi e Lando Sozzi cittadini di Siena e Agnolo Casucci da Santa

(1) Apocope di *durerà*. In seguito troveremo *lavòrra* per *lavorerà*.

Maria a Pilli; electi a questi ordini fare secondo la forma de lo Statuto che parla de la presente materia; e scripti per me Gherardo Peruzi notaio senese, di volontà de' detti savi, nel presente volume nell'anno MCCCLXX, ind. viiij, a di xxiij di ferraio.

1.

In prima providero e ordinaro e' savi predetti, che per gli signori e camarlingo che per tempo saranno nell'offizio, si debano elegere tre buoni savi e sperti uomini cittadini di Siena de la Compagnia del detto Padule, e' quali tre electi si debbano, raunato el Consiglio de la detta Compagnia, ponere a scruttino, e quello che più voce àrà, rimanga officiale. El quale abia a guardare la Tavola ove sono scripti tutti coloro che ànno a fare nel detto Padule, e ove sono scripte tutte le terre e prese del detto Padule confinate, e 'l suo offizio duri tre anni; nel quale tempo abia la detta Tavola mantenere ne la quantità degli staiali, ch'è al presente; e che el detto officiale sia tenuto de' detti staiali e Tavola, a richiesta de' riveditori de le ragioni del Padule, reddere buona e leale ragione quante volte bisognasse, durante el suo officio. E sie tenuto el detto officiale, durante el suo offizio, a chi vendesse fare levare la presa venduta, e ponere al compratore d'essa a sua petizione e a petizione del compratore (1); si che la detta Tavola sempre duri ne la quantità ch'è ora. El quale officiale sia tenuto di dare, ogni volta che bisognasse di pónare alcuna imposta, la copia degli uomini che ànno a fare nel detto Padule e la quantità degli staiali; si veramente che per niuno modo el detto officiale possa dare nè mostrare l'originale de la detta Tavola, a la pena di

(1) Vuolsi intendere che l'officiale della Tavola doveva annullare nella posta nel venditore *la presa* o l'appezzamento venduto, per iscriverlo sotto la posta del compratore: ciò che poi nel Catasto si disse *passaggio* o *voltura di beni*.

x soldi per ciascuna volta che contra facesse, da pagare al camarlingo de la detta Compagnia. Et per questo modo a la fine di ciascuni tre anni si proceda a la lezione del detto officiale. E abbia el detto officiale de la pecunia de la detta Compagnia per suo salaro per ciascuno anno xxx soldi di denari senesi.

2.

Anco providero e' detti officiali, agiugnendo lo Statuto che parla de la lezione degli operari, che acciò che l'officio loro si faccia meglio, che sempre uno degli operari vecchi rimanga e sia degli operari nuovi quello che crederanno essere più acto e meglio informato de' facti del detto Padule. E per questo modo sempre si proceda quando si farà elezione (1).

(1375).

In Christi nomine, amen. Qui di sopto saranno scripti certi ordini e provisioni fatte, composte e ordenate per gli savi e discreti uomini Lotterengo di Bindo Tenghi, Sperone di Vivolo e Lando di Sozzo, eletti a questi ordini fare secondo che parla lo Statuto de la presente materia; vênti e approvati ne la generale raccolta del Padule, fatta ne' rifettorio de' frati di Santo Agnstino, per le due parti e più; e scritte per me Ghirigoro di ser Ricovaro notaio da Siena, di volontà e conscienzia de' detti savi, nel presente volume sotto gli anni del nostro Signore MCCCLXXIIIJ, ind. xiij, a dì diciotto del mese di ferraio.

1.

In prima providero e' savi predetti e ordenaro, con ciò sia cosa che 'l piano del Padule, a volere esso mante-

(1) Si omettono i capitoli che seguono, perchè di minore importanza.

nere, el quale è per venire meno, abbi bisogno d'uno buono e sofficente camarlengo a mantenere e conservare el detto Padule, che e' camarlinghi che sono stati del detto Padule, e che saranno per lo tempo avenire, non abbiano alcuna vacazione quanto al detto offizio del camarlengatico, none ostante alcuno statuto o capitolo che in contrario parlasse.

2.

Anco providero e ordenaro e' savi predetti, che neuno possa essere de' signori del detto Padule, o vero camarlengo, el quale non abbia nel piano del detto Padule otto staiagli di terra. E se avenisse che tale el quale non avesse la detta terra, fusse eletto ad alcuno de' detti uffici, la detta elezione non vaglia nè tenga; e se egli l'accettasse, paghi e pagare debba a l'Università del detto Padule vinticinque libre di denari senesi.

3.

Anco providero e ordenaro e' savi predetti. con ciò sia cosa che 'l detto Padule abbi bisogno di due buoni e sofficenti operai a sanare el detto Padule, che neuno el quale fusse stato operaio, o che per gli tempi saranno, abbino alcuna vacazione al detto ufficio: salvo che neuno possa essere al detto ufficio, el quale non abbia almeno tre staiali di terra nel detto Padule. E se tale ufficio accettasse, paghi e pagare debba a la detta Università cento soldi di denari senesi.

4.

Anco providero e' savi predetti, che a ciascheuno de la detta università e Compagnia sia licito potere andare

co le sue bestie a la sua posessione per la fossa nuova e per gli ragiuoli senza alcuna pena pagare (1).

5.

Anco providero e ordenaro e' savi predetti, che neuna persona di qualunque condizione si sia, possa o vero debba o presuma mettere a pasturare nel detto Padule alcuno cavallo o vero cavalla, ronzino o ronzina, se già non fusse d' alcuno de la detta Compagnia; e che neuno de la detta Compagnia possa o debba ad alcuna persona, altro che de la detta Compagnia, vendere alcuna pastura nel detto Padule per pascere tagli bestie, a la pena di xl soldi di denari senesi, a pagare a la detta Università per ciascuno el quale mettesse a pasturare alcuna de le dette bestie nel detto Padule, o alcuna pastura vendesse, altro che al modo ch' è detto di sopra.

(1) Annullato poco dopo questo capitolo, in fine al medesimo si scrisse: « No' voliamo perchè non è buono per lo Padule; però è isbatuto ».

STATUTO

DELL'ARTE DELLA LANA

DI RADICONDOLI.

1308-1388.

RUBRICARIO.

Al nome di Dio, amen. — Queste sonno le rubriche, o vero l'alfabeto, degli Statuti dell'Arte de la Lana di Radicondoli. In prima:

(1) Nel cod.: *tolla lana pegno*, e così pure nella rubrica del capitolo, nel quale peraltro si legge: *in pegno*.

(2) Il Ms.: *De la pena chi:* errore non ripetuto nel Testo.

(3) *Scrivare* fu omesso nella rubrica, la quale poco appresso legge *gli avesse* in luogo di *l' avesse*. Ambedue le correzioni furono fatte col raffronto del Testo.

ADDIZIONI.

(1346).

(1) Il cod.: *abbia;* e così anche nella rubrica del Testo.
(2) *Non* fu qui omesso per inavvertenza: ma non manca nel Testo.

iii. Che neuno lavorente possa fare neuno panno, se non fa iana da dus pezze.
iv. Cbs si debbia dars a ie filatrice xiiij once per iibra.
v. Che si ponga ia poiiza a la lana che si dà a fiiare.
vi. Che ia tela dei panno sia xx passini.
vii. Ch' s' pannicelli uricciati e buoiati si facciano di xxv paiuoie (1), e non meno.
viii. Dei modo de io scrittore di tiratoi.
ix. Che 'i panno insubiato s' intenda tirato.
x. Ch' e' pannicelli uriciati e buoiati si facciano lunghi a' tiratoi xxiiij canne.
xi. Chs la lana mai filata si porti al rettore.
xii. Che ii rettori debbiano (2) fare recògliare le condannagioni.
xiii. Infra quanto tempo si pagbino ie condannagioni.
xiv. Cb' e' panicelli de xxv paiuoie siano di iarghezza nei petine, cb' è segnata ns ia verga del ferro.
xv. Ch' e' tessitori sieno tenuti di reportars ia iana che lo' rimane.
xvi. Che si tenga ia canna a la misura del Comune di Siena.
xvii. Cbs si compri una statea et una canna per l' Arte.
xviii Ch' e' rettori sieno tenuti di cerca' i tiratoi una volta el mese, come per l' aitre cose.
xix. Ch' e' rettori siano cooservati (3) da l' Arte senza danno.

(1353-1366).

i. Che neuno non soctoposto a i' Arte possa fare nè far fare panno nè scampoio.
ii. Cbe ciaschcuna persona che fa panno o scampolo, gli debba segnare di suo segno.
iii. Cbe neuno possa segnare di suo segno panno nè scampoio, se no' l' à (4) fatto da sno principio.
iv. Cbe non si possa tirare a' tiratoi deil' Arte paoni nè scampoii forestieri.
v. Chs non si iavi nè iana nè altro nel iavatoio deii' Arte.
vi. Dei tempo che durano gli ufficiagii deii' Arte, et de loro saiare.
vii. Dei salare dei pesatore dell' Arts.
viii. Ds la pena di chi lavòrrà lana forestiera, et de' modi da lavoraiia.

(1) Il Testo: *papaiuole;* bensì nel capitolo corrispondente leggesi duo volte *paiuole.*
(2) Correggemmo l' errato *debbia* e il *recògiare* che occorre anche altrove.
(3) Manca qui *conservati*, parola che supplimmo con la rubrica del Testo.
(4) Scritto: *nolla.*

ix. Che non si faccia nenno lavorio fuore de la corte di Radicondoli.
x. Ch' e' rectori cicrchino l' Arte per tutta la terra (1).
xi. Che chi conduce c' tiratoi, gli debba tenere aconci a tirare.
xii. Che lo scriptore non scriva neuno panno che no' l' abbia suggiellato.
xiii. Che 'l tessitore riporti el panno a colui a cui l' à tessuto.
xiv. Che neuno tessitore lassi e' pènari lunghi più d' uno mezzo braccio.
xv. Che neuno lanaiuolo debba lassare neuno panno di notte fuore de la sua bottiga.

(1389).

i. Che tutt' i panni e scampoli che si faranno, se debbano marcare del marco de l' Arte.
ii. Che niuna persona che sia dell' Arte possa lavorare niuna lana viatata.
iii. Che el sindacato de l' Arte se dibia fare per lo vicaro e sindachi del Comune.
iv. Che nenna persona la quale non sia de l' Arte, non possa nè deba lavorare neuna lana con tinta.
v. Che neuna persona stante et abitante in Radicondoli non possa nè debba tessere neuna tela forestiera senza la parola di rectori.
vi. Che qualunque persona reca lana in Radicondoli lavorata, filata, o vero a filare, paghi la pena.
vii. Che qualunque avesse o receevesse alcuno denaio de l' Arte, fatto el sindacato, infra otto dì debia avere restituito.
viii. Che quando se chiama noovi offiedagli, li rectori dibano chiamare dui extimatori per l' Arte.
ix. Ch' e' rectori e Consiglio minore dibano chiamare uno massaio de l' Arte.
x. Che tutte le condennagione che se faranno per gli rectori, sì se resenoiano per lo vicaro.

(1) Per negligenza dell' amanuense questa rubrica fu scritta così: *Che rectori cierchino l' Arte per tucta l' Arte per la terra.* Abbiam corretto col Testo.

Al nome di Dio e de la sua madre Vergine Maria e di messer sancto Simone.

Questo è lo Statuto dell'Arte de la Lana di Radicondoli, e l'ordinamenti d'essa Arte, facto e facti per quegli de la detta Arte, di volontà del Comune e degli omini di Radicondoli, e ad onore d'esso Comune, nell'anno Domini mille trecento otto, ne la indizione sesta.

Capitolo I.

De la eleczione de' rectori e del loro officio (1).

In prima statuto e ordinato è, che debbano èssare due rectori della detta Arte e quattro consiglieri; i quali rectori e consiglieri si debbano chiamare per lo enfrascritto modo, cioè: ch'e' rectori, i quali sono e per gli tempi saranno, sieno tenuti per saramento, e ad pena di v soldi per ciascuno, di raunare el loro Consiglio e adiuncta d'otto

(1) Il Testo: *e dello officio*, che correggemmo seguitando la lezione del Rubricario.

uomini de la detta Arte, chiamati per lo detto loro Consiglio viij di anzi el loro uscimento, e fare elegere due rectori e quattro consiglieri; e' quali rectori e consiglieri si debbano nominare nel detto Consiglio e chiamare e partirsi pe' li rectori in esso Conseglio a bossolo e pallotte, e per le due parti vincersi. E basti el loro officio tre mesi; e i detti rectori abbiano vacazione, e non possano èssare rectori da loro uscimento a uno anno. E abbiano e' detti rectori per loro salaro, de' denari de la detta Arte, ciascuno di loro xx soldi di denari; e 'l loro ufficio sia generale e universale ad ogni cosa che ad Arte di Lana s' appertenga o possa appertenere. E possano e' detti rectori, e ciascuno di loro, comandare e comandamenti fare per gli facti dell' Arte, come parrà a loro in ogni caso. E loro comandamento vaglia infino v soldi; e se facessero fare comandamento ad alcuno da loro parte per messo o per altrui, vaglia xij denari per ogni volta qualunque di loro el facesse fare.

E sieno tenuti e' detti rectori di tenere ragione ad ogni lanaiolo e sottoposto de la detta Arte e lavorente, come parrà a loro; e chi non ubbidisse el comandamento de' detti rettori, o d' alcuno di loro, paghi di bando per ogni volta v soldi, come detto è di sopra.

Anco sieno tenuti e' detti rectori di ricercare l' Arte dentro in Radicondoli, ciascuno per la contrada sua, ogni mese tre volte, cioè infra x di una volta, a buona fede senza frodo.

E possano e' detti rectori con volontà del loro Consiglio spèndare per li fatti dell' Arte infino xl soldi; e da indi in su debbiano avere el loro Consiglio e l' adiuncta (2) d' otto uomini dell' Arte; e quello che per loro si stanziarà, cioè per le due parti di loro, vaglia e tenga pienamente.

Anco sieno tenuti e' detti rettori di ricògliare tutte le condannagioni fatte al loro tempo, e fare divietare chi non pagasse: e se questo non facessero, paghino di loro;

(2) Scritto: *ella diuncta.*

e' rettori che verranno dipo' loro, sieno tenuti per saramento, e a pena di v soldi, di costregnerli a pagare ciò.

Anco sieno tenuti e' detti rettori infra el terzo di dipo' l'entramento del loro ufficio, di raunare el loro Consiglio e fare elègiare el camarlengo e li sindichi a sindicare gli ufficiali vechi, e lo pesatore de la lana, e lo scrittore di panni di tiratoi, e lo scrittore de le credenzie; e' quagli scrittori bastino uno anno, e sieno electi a l'entrata del mese di giennaio.

Anco sieno tenuti e' rettori i quali saranno per gli tempi, di raunare all' entrata di luglio xxiiij buoni uomini di quegli dell' Arte, e più se lo' parrà, e fare legere infra loro li Statuti de la detta Arte.

Anco sieno tenuti i rectori che saranno per gli tempi, di scrivare o fare scrivare nel libro dell' Arte tutti quegli che al loro tempo saranno divetati; e che (1) infra xv dì dell' entramento dell' ufficio de' rectori che entraranno, debbano e' rettori fare manifesti per l' Arte di tutti e' devietati da lor arietro.

Anco sieno tenuti i rettori e 'l camarlengo ogni mese di vedere la ragione de lo scrittore di panni, e la moneta fare suggellare ne la borsa dell' Arte. E chi non farà le sopradette cose paghi di bando in ogni casu v soldi; e' sindachi che per li tempi saranno a sindicare, sieno tenuti di sindicare d' ogni cosa soprascritta, e condannare, come detto è di sopra.

Anco possano e' detti rettori con volontà del loro Consiglio, e non altrementi, divietare e fare divietare dell' Arte e nell' Arte cui vorranno e parrà a loro per gli fatti dell' Arte; e questa cotale divietagione vaglia infine a tanto che non sarà rivocata per gli rettori e per loro Consiglio.

(1) Agli esperti di antichi Testi di lingua non farà meraviglia questo modo di comporre il periodo: modo efficace, se non sempre conforme alle leggi della grammatica. Qui pare sia sottinteso: *e statuto, o ordinato, è che* ec.

Capitolo II.

Che sieno tenuti i rettori menare uno dell'Arte o più quando ciercano l'Arte.

Item statuto e ordinato è, che i detti rectori cierchino l'Arte come detto è di sopra, e possano menare co' loro (1) in loro compagnia chiunque vogliono dell'Arte. E se così non facessero e non cercassero, sieno condannati per ogni volta in v soldi per gli rectori che verranno dipo' loro; e di ciò siano tenuti i detti rectori d'invenire per saramento se così averanno fatto; e che i rettori sieno tenuti di ciercare l'Arte per tutta la terra di Radicondoli una volta el mese, ambeduni insieme con due compagni dell'Arte, i quali piaceranno più a loro, a pena di v soldi per uno se no' la ciercassero, e per ciascheuna volta generalmente per ogni cosa.

Capitolo III.

Ch' e' rettori possano procedere somariamente.

Item statuto e ordinato è, che i rectori de la detta Arte in procèdare e in punire coloro che faranno contra i loro comandamenti, o alcuno di loro (2), o chi facesse

(1) Scritto: *colloro*, come infine alla rubrica: *nolla* per *no' la*.

(2) La lezione del Testo è in questo periodo assai confusa per l'intromissione di parole che abbiamo soppresse come fuori di luogo. Il cod. porta così: *in punire coloro che faranno contra i loro comandamenti, o alcuno di loro, possano essi e ciascuno di loro o chi facesse contra gli Statuti ec.*

contra gli Statuti de la detta Arte, debbano e possano procedere e fare somariamente, e senza strepito e figura di giudicio e di fatto, come parrà a loro; e non sieno tenuti di servare alcuna sollennità di ragione. E ciò che fatto sarà per loro in ciò, vaglia e tenga pienamente.

Capitolo IV.

Che i rettori tengano ragione per cagione de l'Arte.

Item statuto e ordinato si è, ch'e' rectori de la detta Arte sieno tenuti e debbano tenere ragione a ciascuna persona de la detta Arte, e sottoposto e lavorente de la detta Arte, di moneta e di lana e di qualunque massarizia e cosa che s'apertenesse a la detta Arte, o di qualunque cagione che apertenesse a la detta Arte per qualunque modo. E i detti rettori sieno tenuti di scrivare i comandamenti che fanno per la detta cagione a petizione d'alcuna persona; e debbiano avere d'ogni comandamento ij denari; e' quagli denari paghi colui, a cui è fatto el comandamento.

Capitolo V.

Ch'e' rettori debbiano fare lèggiare li Statuti dell'Arte.

Item statuto e ordinato è, ch'e' rettori de l'Arte che entrano in calende luglio (1) debbano raunare quegli dell'Arte de la Lana, e fare lèggiare in loro presenza li Statuti dell'Arte xv di entrante luglio; e simigliantemente

(1) Nel Testo, qui e poco appresso: *luglo*.

debbano fare e' rettori che entraranno in calende gennaio, che facciano leggere li Statuti dell'Arte, come detto è. E chi contra facesse, sia condannato in v soldi.

Capitolo VI.

Ch'e' rettori facciano scrivare gli ordinamenti dell' Arte.

Item statuto e fermato è, che e' detti rettori debbiano fare scrivare su lo Statuto dell'Arte tutti li Statuti fatti et approvati per lo Consiglio dell'Arte. E chi contra faciesse, sia condannato in v soldi per ciascuna volta.

Capitolo VII.

Come i rettori tengano ragione e in che modo.

Item statuto e ordinato è, che i rettori tengano ragione in questo modo: che di denari promessi a usu di mercanzia comandino che paghino incontanente; e di denari serviti (1), comandino che paghi el di del richiamo; e d'ogn' altra promessione o contracto comandino che paghi o dia, o faccia dare, infra otto di. E chi non paga al secondo comandamento, sia divietato ne la quantità del debito ad petizione del creditore; e tanto stia divietato dell' Arte, infino a tanto che paghi el debito. E questa cotale divietagione possa e possano fare e' predetti rettori e ciascuno di loro; e ne le questioni che fussero o saranno tra' lanaiuoli e' lavorenti si debba stare e crédare a lanaiuolo el quale faccia l'Arte, contra el lavorente infino a quantità di x soldi, cioè al suo saramento fatto di nuovo, e mostri iscritto nel suo libro come li debba avere.

(1) Cioè, denari avuli a prestanza: eleganlissima locuzione.

Capitolo VIII.

Come si tengano i denari dell' Arte.

Item stanziato è, che el camarlengo dell' Arte, che sarà per lo tempo, debba tenere e' denari dell' Arte suggellati col suggello dell' Arte o d' alcuno di rettori, e scrivare e' detti denari, e per scrittura trargli e spèndargli, secondo la forma degli Statuti dell' Arte. E che el camarlengo e' detti denari e la sua ragione debbia rèndare infra otto dì a l' escimento (1) del suo ufficio al camarlengo nuovo. E se infra uno mese dal suo escimento non rendese la ragione e' dinari, sia condennato in x soldi; e da uno mese predetto inanzi pe' ogni denaio che tenesse e non rendesse, sia condannato per ogni denaio che tenesse in due denari. E 'l detto camarlengo abbia per suo salaro v soldi.

Capitolo IX.

Ch' e' consiglieri chiamino l' uomini a fare l' ordini dell' Arte.

Item ordinato è, che e' consiglieri de la detta Arte, che sono (2) per lo tempo, debbiano chiamare uomini dell' Arte buoni e sufficienti, cioè ciascuno consiglieri due uomini; e' quagli nomini così chiamati insieme con consiglieri, possano fare ordini per gli fatti dell' Arte, come parrà a loro, più volte. E quegli cotali che si faranno, vagliano e tengano pienamente, come fatti fossero per tutti quegli dell' Arte, e mettansi ne lo Statnto.

(1) Il Ms. legge, ma qui soltanto: *esciemento*.
(2) Erratamente il Testo: *fino*.

Capitolo X.

Che non si faccia proposta contra forma di Statuto.

Item statuto e ordinato è, che non si possa fare nè mèttare per gli rectori nè per altra persona alcuna proposta nè altra cosa a Consiglio, che sia contra lo Statuto dell'Arte, se non di volontà del Conseglio dell'Arte e con agiuncta di xx uomini dell'Arte, e allora si debbia vinciare per le tre parti a bussoli e a pallotte, e altramenti non vaglia. E chi contra farà, paghi di bando xx soldi per ogni volta; e' rettori che verranno dipo' loro, che contra ciò facessero, debbiano fare pagare la detta pena, o fare divietare loro, a pena di xl soldi. E di questi xx adiuncti non possa èssare se non uno per casa.

Capitolo XI.

Di chiamare l'ufficiali a bossolo e a pallote.

Item statuto e fermato è, che quando si chiamano e' rettori o consiglieri o qualunque altro ufficiale si chiamarà ne la detta Arte e per la detta Arte, si debba mèttare a partito a bossoli e a pallotte, e debbiansi vinciare e approvare per le due parti, e altrementi non vaglia.

E sieno tenuti e' detti ufficiali così electi di giurare di fare bene el loro ufficio e di osservare tutti li Statuti e ordinamenti dell'Arte. E' rettori predetti sieno tenuti di fargli così giurare, a pena di v soldi per ciascuno ufficiale che non facessero giurare.

Capitolo XII.

Di non lavorare cardatura nè tondatura.

Item ordinato è, che neuno de la detta Arte possa nè debba nè per se nè per altrui in neuno modo, nè per directo nè per oblico, lavorare nè fare lavorare alcuna cardatura nè tondatura di panno in neuno [modo] (1) nè in neuno luogo, nè farne nè farne fare, nè per se nè per altrui, alcuno lavorio per neuna maniera. E chi contra farà, o facesse fare, sia condennato per ciascuna libra in v soldi.

Capitolo XIII.

Di non portare lana a filare in Radicondoli.

Item stanziato è, che neuno de la detta Arte possa nè debbia portare nè fare portare a suo messo o per suo messo alcuna lana a filare dentro nel castello di Radicondoli, nè ne la corte. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna libra in xij denari.

Capitolo XIV.

Di non ordire (2) tela mescolata con accia.

Item ordinato è, che neuno de la detta Arte nè altra persona possa nè debbia ordire nè fare ordire nè tè-

(1) *Modo* manca nel *cod.*, e ci parve evidente omissione dell' amanuense.

(2) Nel cod.: *di nordire*. La facile correzione è avvalorata dal Rubricario.

xare nè fare tèxare, nè per se nè per altrui in neuno modo, alcuna tela nè scampolo dove sia mescolata accia con lana (1), cioè ne l'orditura, cioè che sia ordita di lana e d'accia. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna volta e per ciascuna pezza, o vero scampolo, in soldi xl di denari.

Capitolo XV.

Di non ricévare per pagatore neuno dell' Arte.

Item ordinato è, che neuno della detta Arte possa nè debbia ricèvare alcuno de la detta Arte per pagatore o per ricolta o per alcuna obligagione o vero promessione che fare volesse per alcuno forestieri. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna volta in xl soldi di denari; e intendasi solamente per cagione d'Arte o di mercanzia di lana.

Capitolo XVI.

Di non riciévare tela senza pènari.

Item statuto e ordinato è, che neuna persona de la detta Arte possa nè debbia riciévare, nè faccia riciévare per altrui da alcuno texitore alcuna pezza di panno o tela, se a la detta pezza o tela non sono appiccati i peneri là dove debbono èssare appiccati. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna pezza, o vero scampolo, in v soldi.

(1) Il Testo: *collana.*

Capitolo XVII.

Ch' e' rettori debbano vergare i panni.

Item statuto è, che tutt' i texitori e che texono panni sieno tenuti e debbano vergare gli panni i quali texono, cioè di fare una verga da ogni capo del panno di filo divisato, a pena di xij denari per tela o vero panno; e che 'l maestro sia tenuto d'accusare chi contra facesse, e se non accusasse paghi la pena di suo.

Capitolo XVIII.

Ch' e' texitori facciano fare i cannegli.

Item fermato è, che tutt' i texitori facciano fare i cannegli a modo di rifilare, si che ne' panni non abbia nodi. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna volta che trovato sarà fare contra, in denari vj.

Capitolo XIX.

Ch' e' tessitori non levino nè tengano pènari.

Item statuto è, che neuno texitore o lavorente debbia nè possa levare nè ritenere pènari nè fila d'alcuna tela che texesse o tèxare facesse, nè che essi pènari o vero fila non possa véndare nè tenere nè dare ad alcuna persona se non a colui di cui fusse la tela; e chi contra faciesse, sia condennato per ciascuna volta in soldi v di denari. Et a qualunque lavorenti fussaro trovati pènari o fila infino a una mezza libra, o da ine in suso, sia condannato per ciascuna volta in soldi v.

Capitolo XX

Che le filatricie non tengano lana in terra.

Item ordinato è, che neuna filatrice debbia tenere in terra lana che à a filare; e chi contra farà, sia condannata per ciascuna volta in vj denari; e s'ella non vorrà pagare la detta pena, sia divietata dell'Arte per gli rectori dell'Arte.

Anco è ordinato, che neuna filatrice possa nè debbi tenere lana più che di due maestri o mercatanti, a pena di due soldi per ogni mazzo ch'ella n'avesse a filatoio.

Capitolo XXI.

Che la lana non si rechi nè porti da bottiga se non in panno (1).

Item ordinato è, che neuna persona debbia mandare per lana, o portare o mandare lana a bottega se non in panno, a pena di vj denari per ciascuna volta chi contra facesse.

Capitolo XXII.

Ch'e' pettinatori gittino il loro lavorio in terra.

Item fermato è, che i pettinatori che pettinano a pezzo, che loro lavorio debbiano gittare inanzi, e non debbano appanecchiare senza la parola del maestro. E chi

(1) Questa rubrica e la successiva nel Testo sono trasposte.

contra farà, sia condannato in soldi ij per ciascuna volta, e'l maestro sia tenuto di farglili fare; e se contra facesse, sia condennato in soldi ij.

Anco è agiunto a questo capitolo, ch'e' pettinatori debbiano gittare inanzi la lana che pettinano a falda a falda come la tragono del pettine, e non raunare la pettinatura insieme, e non appanechiare senza la paravola del maestro loro; e ch'e' rettori siano tenuti di fare giurare e' maestri, se i pettinatori che avaranno in bottega observano le predette cose, ogni volta che ciercano l'Arte.

Capitolo XXIII.

Di non dare oglio (1) a' pettinatori.

Item statuto è, che neuno lanaiuolo debbia dare oglio a' suoi pettinatori, nè farne dare nè per diretto nè per oblico, a pena di v soldi; e ch'e' rettori dell'Arte, quando cercano l'Arte, debbiano dimandare di ciò i pettinatori per saramento, se oglio l'è dato da' lanaiuoli.

Capitolo XXIV.

Di non dare oglio a li scardazzieri.

Item statuto è, che neuno maestro e lanaiuolo debbia dare nè fare dare oglio a neuno scardazzieri. E chi contra facesse, sia condannato per ciascuna volta in v soldi.

(1) Scritto nel cod.: *oglo*.

Capitolo XXV.

Di non lavorare lana che non sia battuta.

Item ordinato è, che neuno dell'Arte predètta debbia nè possa, nè per sè nè per altrui, nè per diretto nè per oblico, lavorare nè fare lavorare alcuna lana che non sia battuta o pettinata in Radicondoli o ne la corte. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna libra in xij denari.

Capitolo XXVI.

Che neuna persona compri lana filata.

Item fermato è, che niuna persona di Radicondoli nè de la corte debbia nè possa, nè per sè nè per altrui, comprare nè fare comprare alcuna lana filata, se la detta lana prima non sarà mostrata a' rettori dell'Arte, e avuta la licenza da loro. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna libra in v soldi.

Capitolo XXVII.

Che non si ponga nè tolla lana in pegno.

Item fermato è, che neuna persona ponga lana [in] pegno, e neuna persona tolla lana in pegno senza la paravola de' rettori. E chi contra farà, paghi di bando per ogni libra soldi x.

Capitolo XXVIII.

Che el divietato dell'Arte non si possa tornare a l'Arte, se non paga el doppio.

Item ordinato è, che qualunque persona sarà divietata dell'Arte per qualunque modo o cagione per gli rettori dell'Arte, o vero per lo Consiglio dell'Arte, quella cotale persona divietata non possa ritornare all'Arte, se prima non paga el doppio di tutta la condannagione in che sarà condennato.

Capitolo XXIX.

Come sia punito chi furasse alcuna cosa dell'Arte.

Item fermato è, che qualunque persona furasse o frodasse o furtivamente tollesse panno o lana o accia o alcuna altra cosa che a la detta Arte s'appertenesse, la quale cosa fusse di valuta di xx soldi o da ine in su, ch'essa persona sia e debbia èssare divietata de l'Arte de la Lana per gli rettori d'essa Arte, e debbia stare divietata per spazio di x anni, in tale modo che non possa fare alcuna arte di lana; e che neuna persona dell'Arte predetta debbia nè possa a la persona cosi divietata dare alcuno guadagno che s'apertenga a la detta Arte infine al detto termine di x anni. E se, compiuto el detto termine, la detta persona cosi divietata volesse tornare a la detta Arte, paghi x livre di denari. E se la cosa cosi tolta valesse da xx soldi in giù, paghi essa persona xl soldi, e debbia stare divietato per spazio di tre anni.

Capitolo XXX.

Di la pena di chi si spergiurasse in mano de' rittori (1).

Item statuto è, che qualunque persona farà alcuno saramento in mano di rettori dell'Arte o d'alcuno di loro per cagione de la detta Arte, e quello saramento che farà gli sarà riprovato con due testimoni, paghi per ciascuna volta a la detta Arte soldi x.

Capitolo XXXI.

Chi compra lana maggiese in Radicondoli sconti una libra di lana per centenaio.

Item fermato è, che neuno possa comprare in Radicondoli alcuna lana maggiese a vella, nè fare comprare, se non si scontia per gli zaccari una libra per ciascuno centenaio, e mezza libra per cinquanta libre. E chi contra farà, sia condannato per ogni centenaio in una libra di lana: da le L libre in giù non si sconti cavelle.

Capitolo XXXII.

Che non si tenda tela sopra panno al muro del castello.

Item ordinato è, che neuna persona tenda nè tèndare faccia alcuna tela sopra alcuno panno che fusse teso nel muro del castello, e che el panno si possa tèndare a'detti

(1) Così il Testo, e certo per volgare pronuncia.

ferri, non obstante che v'avesse tesa alcuna tela. E chi contra farà, paghi per ciascuna volta ij soldi; e che di ciò non s'intenda querimonia alcuna, se non la facesse colui di cui è el panno.

Capitolo XXXIII.

Che el mercatante forestieri possa menare seco uno lanaiuolo a vedere i panni.

Item fermato è, che qualunque mercatante forestieri verrà a Radicondoli a comprare panni, possa e a lui (1) sia licito di menare con seco a vedere i panni uno mercatante o lanaiuolo di Radicondoli, quale vorrà o più gli piacerà, e non più, e neuno altro vi possa andare, lanaiuolo o sottoposto all'Arte, co'lui a ciò in nullo modo. E chi contra farà, sia condannato in x soldi per ciascuna volta.

Capitolo XXXIV.

De la mesura di panni e come.

Item ordinato è, che tutt'i panni sieno di xx passini, e intendasi el passino di cinque braccia, nè più nè meno; e chiunque vorrà fare o più o meno di venti passini, ch'egli ne debbia chierere la paravola a l'uno de' rettori; e' rettore sia tenuto di dare la parola con volontà d'uno di suoi consiglieri. E colui che va a chierrere (2) la parola, si debbia dare uno denaio a' rettore che gli dà la parola, e' rettore sia tenuto di scrivare quella cotale pa-

(1) Scritto: *allui*, come poco appresso: *collui*.
(2) Scritto: *acchierrere*.

rola che gli dà su libro dell' Arte; e se non la scrivesse, paghi di suo salaro denari xij per ogni volta che non la scrivesse.

Capitolo XXXV.

Come si faccia aiuto a cosa tolta dell' Arte.

Item fermato è, che se caso avenisse che si domandasse a l' Arte aiuto per alcuna cosa tolta o furata, che allora i rectori dell' Arte raunino xij capomaestri dell' Arte; e ciò che per le due parti di loro sarà fermato, si si faccia, o altrementi fare non si possa.

Capitolo XXXVI.

Ch' e' veturagli portino le coverte.

Item statuto è, che ciascuno vecturale di Radicondoli debbia avere coverta longa quattro braccia e larga tre braccia per portare sopra el panno o lana che portasse. E quale non la porterà, paghi per ciascuna volta di pena ij soldi.

Capitolo XXXVII.

Del salaro del pesatore dell' Arte.

Item fermato è, che 'l pesatore dell' Arte de la Lana debbia avere la metà del guadagno che farà co la statea.

Capitolo XXXVIII.

De la elezione de' sindachi, e del loro officio.

Item statuto è, che otto di a l' entrata di rectori e di loro Consiglio si debbiano chiamare due sindichi, i quagli

debbiano sindicare e' rettori e tutti gli altri ufficiali prossimi passati, e debbiano cercare per saramento da' rettori e d'altre persone, cui e quagli e quanti vorranno examinare, se e' detti ufficiagli ànno bene fatto el loro ufficio in ogni caso. E se truovano ch' e' rettori non abbiano bene fatto el loro ufficio, debbiano condennare ciascuno di loro in v soldi per ogni volta; e gli altri ufficiagli che non avessero bene fatto, ciascuno di loro in denari xij per ogni volta e in ogni caso; e debbiano sindicare el primo mese ch'entrano e' rettori, a pena di x soldi per uno di loro; e abbiano e' detti sindachi per loro salaro ciascuno di loro soldi iiij.

Capitolo XXXIX.

D' offrire el cero a la festa di santo Simone.

Item ordinato e fermato è, che a l'onore di Dio e de la vergine Maria e di messere santo Simone, e acciò che guardino Radicondoli e l'Arte de la Lana e quegli dell'Arte di Radicondoli, che per la detta Arte e per gli rettori d'essa Arte, che fino per lo tempo (1) [saranno], si debbiano fare ogni anno per la festa di santo Simone due ceri, o vero doppieri, ciascuno di v librè di cera; e' quagli e' detti rettori debbiano portare a la detta festa e offerigli in mano degli operai dell'Opra di santo Simone; e che li detti operai facciano si che e' detti ceri sieno diputati solo e aoperinsi solamente a levare el corpo del nostro Signore Giesu Cristo (2). E se l'uno de' rectori non ci fusse, si porti l'uno el camarlengo, e l'altro e' rettore dell'Arte.

(1) Latinamente: in perpetuo. *Saranno* manca nel cod.

(2) Intendasi, che questi ceri doveano adoperarsi nel momento dell'elevazione durante la messa.

Capitolo XL.

Come si guardino le feste e le vigilie.

Item ordinato e fermato è, a l'onore e a riverenzia di Dio e de la vergine Maria e di Sancti suoi, che neuno lanaiuolo e neuno lavorente di lana dell'Arte de la Lana di Radicondoli possa nè debbia lavorare d'arte di lana la vigilia de la pasqua di Natale, e de la Resurrezione, e de la Pentecosta, nè la vigilia di sancta Maria d'agosto e di sancto Simone, da la nona inanzi di chi a la mattina (1) dell'altro di, po' le dette feste e pasque; agiunto santa Maria di marzo, Natività di santa Maria. E' battitori non debbiano (2) lavorare el di del sabbato da nona inanzi; e ogni altra persona de la detta Arte non debbia fare alcuno lavorio d'arte di lana el di del sabbato da vespero inanzi di chi a la mattina seguente di po' la festa, senza parola de' rettori o d'alcuno di loro; e se non ci fussero e' rettori, possa dare la parola alcuno del Consiglio. E chi contra farà, paghi di pena v soldi per ogni volta.

Capitolo XLI.

Che lo scrittore di panni che si mettono al tiratoio, non debbia scrivare neuno panno se non l'avesse.

Item ordinato è, che chiunque sarà chiamato scrittore di panni che si mettono al tiratoio, non debbia scrivare neuno suo panno o scampolo, il quale egli non avesse,

(1) *Di chi a la mattina*, cioè fino a la mattina.
(2) Nel Testo: *non debbia.*

nè commèttare o fare alcuno frodo o alcuna malizia, per la quale, o quale, mettesse o afrettasse de mettere al tiratoio alcuno suo panno o scampolo per neuno modo, nè per diretto nè per oblico in neuno modo. E chi contra farà, paghi di bando e sia condannato per ciascuna volta per ogni panno xl soldi, e per lo scampolo a quella ragione; e che neuno metta panno al tiratoio se in prima non è scritto, a pena di xij denari per canna.

Capitolo XLII.

Che neuno lanaiuolo non faccia scrívare alcuno panno anzi che l'abbia.

Item ordinato è, che neuno lanaiuolo o mercatante debbia fare scrivare per mèttare al tiratoio alcuno panno o scampolo inanzi che l'abbia, o inanzi che torni da la pila, nè acattare d'altrui, nè in ciò mèttare alcuno frodo o alcuna malizia in neuno modo, nè per diretto nè per oblico in nullo modo. E chi contra farà, sia condannato e paghi di bando per ciascuna volta e per ciascuno panno xx soldi, e per lo scampolo a quella ragione; e ch'e'rettori sieno tenuti per saramento di ciercare tre volte el mese, come ciercano per l'altre cose nell'Arte, di questi due capitoli di sopra.

Capitolo XLIII.

Che neuno panno forestieri si metta al tiratoio.

Item ordinato è, che neuna persona debbia nè possa mettere al tiratoio alcuno panno o scampolo d'alcuno forestieri, quando ci avesse a tirare alcuno panno d'alcuno terrazzano. E chi contra facesse, sia condannato per cia-

scuna volta in soldi xl; salvo sempre che, se non ci avesse a tirare panni de' terrazzani, e allora volessero mettere al tiratoio panni de' forestieri, debbano accattare la parola da' rettori e da loro Consiglio; e co la loro parola metteregli, altrementi no; a la detta pena. E neuno metta panno al tiratoio più d'una volta senza parola de' rettori e del loro Consiglio, a pena di xij denari per canna per ogni volta.

Capitolo XLIV.

Che neuno lavorente possa tòllare nè fare tèxare panno forestieri.

Item ordinato è, che neuno lavorente nè sottoposto de la detta Arte, nè altra persona neuna, possa nè debba dare a tèxare, nè tòllare a tèxare, nè texere alcuna tela o alcuno panno o alcuno scampolo d'alcuno forestieri per nullo modo, nè per diretto nè per oblico. E chi contra farà, sia condannato per ciascuna canna in soldi ij per ogni volta.

Capitolo XLV.

Che el texetore non possa tenere più d'una tela.

È agiunto al capitolo che parla ch'e' texetori non tengano più d'una tela per volta, ch'e' texetori possano tenere senza pena e bando più d'una tela per volta, tela di pannicegli e buiata che s'imbozimasse, e non alcuna altra, senza parola de' rettori, a pena che si contiene nel capitolo sopradetto.

Capitolo XLVI.

Come la lana si possa tègnare, e quale.

Item ordinato e fermato è, che 'l sopradetto ordinamento et statuto di non potere tengnere neuna lana, sia casso e non vaglia, e che la lana si possa tengnere in questo modo, cioè: che lana magiese e vendememiale tondata, e lana agnellina tondata e pelata nostrata si possa tignere, e non neuna altra lana. E in questo modo, che chiunque vuole tignere o fare tignere le dette lane, si la debba portare la lana che vuole fare tignere, a la bottega de' rettori o d' alcuno di loro, e mostrarla a rettore. E' rettore gli possa dare paravola con uno di quegli del-l' Arte di farla tígnare cui vorrà avere con seco; e, avuta la paravola, la detta lana mandare incontanente a la bottega del tignetore (1), e non altrove, cautamente, si ch' altrove non possa andare, se non a la bottega del tingnetore; e ch'e' rettore mandi la detta lana, si che frodo non si possa comettere. E chiunque tignesse o facesse tignere altre lane che le supradette, o lavorasse altre lane tincte, o facesse lavorare che le predette (2), paghi di bando v soldi per ciascuna libra di lana per ogni volta. E chi non portasse o facesse portare a la bottega de' rettori la lana che vuole fare tignare, come detto è di sopra, paghi di bando ij soldi per libra e per ogni volta; e che non si possa lavorare neuna lana tinta i' nero, se none tinta a Radicondoli, se non la mostra a' rettori o a loro Consiglio, a pena di v soldi per libra.

(1) Nel Testo: *tignore;* ma *tingnetore* trovasi poco sotto.
(2) Da intendere: altre lane che le predette.

Capitolo XLVII.

Ch'e' panni sieno di xx passini.

Item è agiunto a lo Statuto che dice, ch'e' panni sieno di xx passini: — E chiunque farà più o meno di xx passini, sia condannato in x soldi, se prima no'ne accatta la parola da' rettori. E per qualunque persona si farà due braccia più, o uno meno, di xx passini, sia condannato; e intendasi el bando per ogni panno, x soldi.

Capitolo XLVIII.

Che li maestri debbiano mesurare i panni quando tornano dal texetore.

Item ordinato è, che tutti i panni che tornano da' texitori si debbano misurare per gli maestri di cui sono, o fare misurare, come tornano da' texitori. E chi contra facesse, paghi di bando per ogni panno v soldi.

Capitolo XLIX.

Ch'e' rettori sieno tenuti di cercare i panni che fussero o più o meno di xx passini.

Item ordinaro e fermaro, ch'e' rettori dell'Arte sieno tenuti e debbiano per saramento a pena di x soldi per ogni volta che no' l'oservassero, di cercare ogni mese una volta per li panni che fussoro di meno o di più passini che debbono èssare; e debbiano fare suggellare tutti i panni che trovaranno su le telaia, e fargli portare a' lavorenti a la bottega loro de' rettori, e misurargli. Li qua-

gli panni trovaranno meno canne che la misura di xx passini (1), paghi colui di cui è el panno, xx soldi per panno, e così paghi del più come del meno, per panno, xx soldi. Salvo che, s'avesse parola da' rettori di farlo o più o meno, non paghi pena neuna; e anco se fusse meno o più due braccia, non più non paghi pena neuna.

Capitolo L.

Dell' officio del sensaio che sta a Siena per l' Arte.

Item statuto e fermato è per lo Consiglio e xviij adgiunti a esso, secondo lo Statuto dell' Arte, che 'l sensaio che è a Siena, e tiene el fondaco in Siena per l' Arte e per quegli dell' Arte de la Lana da Radicondoli, e qualunque sensaio vi sarà per inanzi o a loro petizione, non possa nè debbia in neuno modo, nè per diretto nè per oblico, ricettare nè tenere nel detto fondaco alcuno panno o scampolo, el quale non sia fatto nel castello di Radicondoli, e in ciò non comettere nè fare alcuna malizia nè frodo alcuno. E quale sensaio farà contra, paghi e pagare debbia per pena e bando xl soldi per ciascuno panno e per ciascuno scampolo che ricettasse o ritenesse nel fondaco, che non fusse fatto in Radicondoli. E a ciò provare basti la prova di due testimoni di Radicondoli, acciò ch' e' panni di Radicondoli si conoscano, e non si venda el panno per radicondolese, che non sia; chè sarebbe disnore e danno (2) dell' Arte di Radicondoli e di quegli dell' Arte.

(1) Così nel Testo, non senza dar luogo a dubitare che alcuna parola sia stata omessa dall' amanuense. Il senso è, che se i rettori troveranno i panni non avere la misura di xx passini, il padrone de' panni pagherà di pena xx soldi.

(2) Scritto: *danpno*.

Capitolo LI.

Dell' officio de' sensai dell' Arte.

Questo è l' officio ch' e' sensai debbono fare, cioè: che e' detti sensai debbano acompagnare li mercatanti che vogliono comprare panni o lana o lino, e debbano avere ciascuno il suo libro, e scrivervi su la longhezza e la moneta de' denari de' panni, e' patti che fanno insieme, e così de' pesi che si comprano o vendono. E questi sensai sieno tenuti per saramento di fare le sopradette cose, e i rettori sieno tenuti di farli giurare, come li altri ufficiali. E' detti sensai abbiano d' ogni panno, o c di lana (1) o di lino che faranno véndare, vj denari; e che neuna persona sottoposta a l' Arte possa acompagnare mercatante, se no' i detti sensai, a pena di v soldi per ogni panno o c di lana o di lino, che aitasse a mercatare o a vendere.

Capitolo LII.

Che i rettori possano fare iurare la famiglia di chi avesse giurato all' Arte.

Item statuto è, che se avenisse che si trovasse che alcuna famiglia stesse insieme, e alcuno di loro avesse giurato a l' Arte, avessero diviso; che se quando el detto giuratore giurò, e' stesse insieme con frategli carnagli o zii (2) o nipoti carnagli o pàdre a uno pane et a uno

(1) Così nel Testo, e pare che debba intendersi: d' ogni panno o d' ogni centinaio di libbre di lana ec.

(2) Scritto: *otii.*

vino (1), ch'e' rettori col loro Consiglio gli possano fare scrivare e giurare l'Arte con quella chiarezza e cautela che a loro parrà o che voranno ispiare, senza loro pregiudicio o danno, date le pallotte e vinte per tutte (2).

Capitolo LIII.

Che neuna persona non debbia lavorare peneri nè fila.

Item statuto è, che neuna persona non debbia lavorare peneri nè fila in Radicondoli nè nella corte, nè per diretto modo nè per oblico. Chi contra ciò farà, sia condannato in xx soldi per ogni libra; cioè (3) di tutta la quantità de' peneri che fussero miscolati co' lana (4); che così debbia èssare condannato de la lana che si trovasse miscolata con peneri, a quella medesima ragione di ciò che pesasse.

Capitolo LIV.

Che i rettori sieno tenuti di raunare el Consiglio quando alcuno furto di lana o d'altra cosa fusse facto.

Item ordinato et fermato è, che qualunque otta avenisse che alcuno furto fusse fatto di lana o di panno o d'accia o di qualunque altra cosa che s'apartenesse ad Arte di Lana in qualunque modo in Radicondoli, o ne la

(1) Notisi la efficacia ed eleganza di questa locuzione.
(2) Vale a dire, deliberato ciò per votazione segreta e unanime.
(3) Scritto: *ciò*.
(4) Nel cod., come altrove *chollana*.

corte o altrove, d'alcuno dell'Arte de la Lana di Radicondoli; o vero alcuno ricettamento fatto fusse de le dette cose furate, o d'alcuna d'esse per alcuna persona, fusse chi volesse, o tolte [in] pegno, o per alcuno modo trovate fussoro apo d'alcuna persona, e di ciò o d'alcuna di queste cose fusse detto o rapportato palesemente o segretamente a' rettori dell'Arte de la Lana, o ad alcuno di loro; o vèro a loro (1) o ad alcuno di loro perverrà a la loro notizia, o a le loro orechie, per qualunque modo; che i detti rettori e ciascheuno di loro, incontanente che a la loro notizia perverrà per qualunque modo, sieno tenuti e debbiano per saramento raunare e' loro Consiglio, e ine dire come ànno udito e a loro è pervenuto che cotal furto è facto, o cotale ricettamento è facto, o apo cotale è trovato, e ciò che ànno udito. E incontanente e' detti rectori e loro Consiglio e consiglieri, per loro e per altre persone, come lo' pare el meglio, sieno tenuti e debbiano per saramento di cercare e invenire el fatto, el meglio che potranno, dal dì che lo' fu detto, o vero averanno udito, a v dì; e cercato e invenuto ciò che potranno di ciò, che e' detti rettori e consiglieri, e ciascuno di loro, sieno tenuti e debbiano per saramento, e a la pena infrascritta, incontanente dinunziare e notificare ciò che ànno trovato e invenuto, e ogni indizio e presuuzione che n'ànno, al cavalieri (2) de la Podestà di Siena, di quegli c'avessero furato o ricercato o apo loro fusse trovato, a pena di cento soldi per ciascuno di rettori, e di xl soldi per ciascuno consiglieri che cosi non facessero o non observassero: ne la quale pena debbiano èssare condannati per gli rettori che verranno dipo' loro, di fatto tolta senza alcuna sollennità, a la detta pena di c soldi per uno.

(1) Nel Testo: *a la loro*.

(2) Così comunemente appellavasi uno degli assessori del Podestà.

Capitolo LV.

Che non si debbia contiare la moneta più che vaglia.

Item statuto e ordinato è, che neuno dell'Arte de la Lana di Radicondoli, el quale mercata a Radicondoli, si debbia contiare la moneta più ch'ella vaglia a Siena pe' neuno modo, a pena di x soldi per ogni che contra facesse.

Capitolo LVI.

Ch'e' panni che si vendono su el subio, abbiano (1) di scorto uno braccio per pezza.

Item ordinato e fermato è, che qualunque persona venderà panno su el subbio, debbia fare di scorto uno braccio per pezza e non più; e se'l compratore non vuole questo, lasilo stare isvolto uno di o vero una nocte.

Capitolo LVII.

Che el mazzo de lo stame si debbia fare di iij libre e mezza.

Item statuto e ordinato è, che si' licito e fare si possa el mazzo de lo stame a rocca in fino tre libre e mezzo, senza pena e bando.

(1) Anche nel Rubricario, *abbia* invece di *abbiano*.

Capitolo LVIII.

Ch' e' texetori non possano fare tre doppiali per lato.

Item statuto e ordinato è al tempo di Cecco di Segna e di Giovanni Giovannuzzi, rettori dell'Arte de la Lana, per lo Consiglio di xxiiij consiglieri, che neuno texitore possa fare più che tre doppiagli per lato di tela. E chi ne facesse da sei in su fra tutta la tela, paghi di bando v soldi per doppiale.

Capitolo LIX.

Che lo scrittore di panni e' quali si mettono al tiratoi (1), si debbia chiamare di tre mesi in tre mesi.

Item statuto e ordinato è, che lo scrittore de' panni e' quali si mettono al tiratoio, si chiami e chiamare si debbia ed eleggere di tre mesi in tre mesi, e non per più tempo; e che lo scrittore de' predetti panni non possa èssare alcuno che tenesse e' tiratoi dell' Arte a pegione, o a parte, o vero per altro modo, nè sua famiglia, nè per diretto nè per oblico. E se chiamato fusse, non vaglia nè debbia fare l'officio nè possa, a pena di v soldi di denari per ogni volta che panno scrivesse.

(1) Anche altrove in cambio di *tiratoio*.

Capitolo LX.

Che l'officio de' rettori (1), quando fossero absenti, si possa fare per lo padre e frategli del detto rettore.

Item statuto e ordinato è, se e' rettore o vero rettori, e' quali saranno chiamati per la detta Arte al modo usato, non fusseno o non seranno, o vero alcuno di loro non serà a Radicondoli, e officio bisogni di fare, o sia alcuno di rectori richiesto di fare alcuno officio; che l'officio che a rectore s'apertiene, possa fare in vicenda de' rectore così absente, el padre o fratello o frategli o figliuolo carnali del detto rectore e rettori, essendo el padre, o vero frategli, insieme e non divisi; essendo colui che facesse l'officio di fempo di xx anni in su, o di xx anni. E'l detto officio possa l'uno per l'altro fare, come è detto, come essi rettori; e vaglia e tenga come se per gli rectori de la detta Arte fatto fusse.

Capitolo LXI.

Del modo di coloro ch'entrano a l'Arte.

Item statuto e ordinato è, che qualunque persona vuole entrare a l'Arte de la Lana predetta e nell'Arte predetta, debbia e sia tenuto di pagare al camarlengo de la detta Arte diece libre di denari per entratura e participazione de' beni e de le massarizie de la detta Arte. E'l camarlengo al quale sarà pagata la detta moneta, debbia e sia tenuto di fare scrivare quello cotale che pagasse le

(1) Il Testo: *del rettore*, ma non così nel Rubricario. I rettori

dette x libre di denari nel libro dell'Arte tra gli altri e in quello luogo ove sono scritti quelgli che sono dell'Arte predetta. E ch' e' rettori, o vero alcuno d'essi, o vero alcuno altro el quale per loro ufficio facesse, non possa nè debbia mettere nè fare mettere a imposta (1), che grazia o neuno altro modo (2), per lo quale le dette x libre di denari non si paghino intieramente, nè mettere per vedere volontà di quegli dell'Arte de le predette cose (3). E chi contra facesse in alcuno de' predetti casi, paghi e pagare debbia tutto e ciò che si lassasse per quegli dell'Arte de le dette x libre di denari a colui che nell'Arte entrasse. E' sèndichi (4) dell'Arte predetta sieno tenuti di sindicare qualunque a le predette cose contra facesse, e condannare secondo el detto Statuto (5).

Capitolo LXII.

Di chi promettesse di fare o di fare fare texere alcuna tela.

Item statuto e ordinato è, che qualunque persona prometterà ad alcuno dell'Arte predetta de tèssare o fare tessere alcuna tela o scampolo, ch'egli debbia e sia tenuto la tela o tele, o vero scampoli, cosi promesse fare o fare

erano due.

(1) *Mettere a imposta*, cioè fare proposta in Consiglio.

(2) Sembra da sottindere: *si faccia*.

(3) Cioè, nè farne proposta nemmen per conoscere su ciò la volontà degli inscritti all' Arte.

(4) Idiotismo tuttora in uso: sindaci.

(5) Appiè di pagina è la seguente aggiunta da riferirsi alla seconda metà del secolo XIV: « Agiunto, ordinato et reformato è sopra l' Estatuto, che quiunque intra in l' Arte di la Lana, dove dice l' Estatuto x libre, dica l' agiunta xx libre; e questo vaglia e tenga. Et qui cuntra facesse, sia condenato in la pena che si contiene nel predecto Statuto ».

fare, senza mettere a tessere mezzo altra tela o scampolo; e che e' rettori sieno tenuti di cercare e d' invenire chi facesse contra a le predette cose, secondo che ciercano e sono tenuti di ciercare dell' atre (1) cose dell' Arte. E qualunque a le cose predette contra (2) facesse direttamente o vero per obliquo, debbia pagare per ciascuna volta che contra facesse xx soldi di denari.

Capitolo LXIII.

Che i rettori debbiano examinare coloro che tengono le pile del Comune.

Item statuto e ordinato è, che e' rettori e' quali per lo tempo avenire saranno, o al presente sono, sieno tenuti e debbiano examinare qualunque persona tiene le pile del Comune, e loro figliuoli e loro fanti o mugnari, e' quali per loro a le pile stessono, e' conciatori, ciascuno mese una volta almeno, di qualunque persona conciasse o facesse conciare a le dette pile, o avesse fatto conciare, o conciato, di quello mese alcuni scampoli o vero scam polo, e per saramento. E se e' detti teratori de le pile, o loro figliuoli o mugnari o conciatori, a l' esaminazioni de' detti rettori non ubidissero, sieno condennati per ciascuno e ciascuna volta in v soldi di denari.

Capitolo LXIV.

Che la lana che si lavora a cardoni si dia cv libre per centennaio.

Item statuto e ordinato è, che qualunque dell' Arte predetta farà fare lana a cardoni, che egli debbia dare a

(1) Idiotismo senese, usato anch' oggi, in luogo di *altre*.
(2) *Contra* manca nel Testo.

lavorare cv libre per centenaio di lana, a pena di v soldi di denari per ciascuno che desse meno di cv livre di lana per centenaio e per ciascuna volta. E possa e sia licito a colui che la lana facesse lavorare a cardoni, prestare a lavorente e' cardoni senza pegione, senza pena o bando.

Capitolo LXV.

De la pena di coloro che non rendono (1) la lana al termine.

Item statuto e ordinato è, che neuno de la detta Arte, il quale darà lana a filare ad alcuna persona, o a filatoio o a rócca, e la detta lana no' gli serà tornata e renduta infra sei semane, che colui cui serà la lana, non sia tenuto di pagare la filatura de la detta lana, nè possa essere costretto a pagare la filatura d'essa lana.

Capitolo LXVI.

Che non si debbia dare bozzima al texetore.

Item statuto e ordinato è, che neuno de la detta Arte, il quale faccia tèssare alcuna tela o scampolo, possa o debbia dare bozzima al tessetore o tessitrice d'esse tele o scampoli, direttamente o vero per obliquo per alcuno modo, a pena di x soldi di denari per ciascuna volta che contra facesse. E la detta pena pagare sia tenuto e debbia chi desse la bozzima e chi la tollesse.

(1) Nel Testo: *rende*.

Capitolo LXVII.

Che non si texano panni senza parola del rettore.

Item statuto e ordinato è, che neuna persona che tessa a prezzo, possa o debbia fare panni nè scampoli senza parola de' rettori e del loro Consiglio, a pena di sei denari per ciascuna libra di lana la quale lavorasse contra al modo predetto.

Capitolo LXVIII.

Ch' e' texetori non debbiano laxare fila a drieto.

Item statuto e ordinato è, che qualunque tessitore a prezzo tessesse alcuna tela, non debbia lassare fila a drietro, le quali sieno lunghe più d' uno mezzo braccio, agiungendo al panno; a pena di due denari per ciascuno filo che più lungo fusse.

Capitolo LXIX.

Che li rectori debbiano fare uno libro.

Item statuto e ordinato è, che e' rettori de la detta Arte, i quali per li tempi avenire seranno, cioè ciascuno di loro, debbano fare al tempo del loro officio uno libro, nel quale ordinatamente debbiano scrivare tutto e ciò che nel loro officio faranno, eccetto che gli stanziamenti e divietagioni, elezioni d'officiali, e generalmente ogni scritture sollenni, le quali debbiano essi rettori mettere e scri-

vare nel libro altentico (1) dell'Arte predetta. E'detti libri così fatti per ciascuno de'detti rettori, compiuto el loro officio, si li debbiano insieme infilzare, e metterli ne la cassetta dell'Arte predetta; e così debbia fare ciascuno che serà rettore, del suo officio; a pena di v soldi di denari per ciascuno rettore che nol facesse, come detto è.

Capitolo LXX.

Che non si dia lana a lavorare a persona divietata.

Item statuto e ordinato è, che neuna persona dia o faccia dare per sè o vero per altrui ad alcuna persona divietata de la detta Arte de la Lana, a lavorare, o vero alcuno lavorio di lana per neuno modo, a pena di v soldi per ciascuna persona che'l desse o facesse dare, e per ciascuna volta che a le predette cose contra facesse.

Capitolo LXXI.

De la pena di coloro ch'acattassero alcuno lavorio a neuno che sia divietato dall' Arte.

Item statuto e ordinato è, che neuna persona possa nè debbia accattare, o vero procacciare, alcuno lavorio di lana, o vero alcuna lana da lavorare, per neuna persona divietata de l'Arte predetta, o vero ad alcuna persona divietata dall'Arte predetta, nè dare a lavorare per neuno modo, a pena di xv soldi per ciascuna persona che l'accattasse o procacciasse, e per ciascuna volta.

(1) Così nel Testo per *autentico*.

Capitolo LXXII.

Che neuno divietato possa lavorare alcuna lana.

Item statuto e ordinato è, che neuno divietato de la detta Arte possa nè debbia lavorare alcuna lana, o vero alcuno lavorio di lana fare per neuno modo, a pena di v soldi per ogni volta che lavorasse, o facesse alcuno lavorio, o vero fusse trovato a lavorare.

Capitolo LXXIII.

Che colui che conducie e' tiratoi, debbia portare el panno asciutto a la bottiga di colui, cui è el panno.

Item statuto e ordinato è, quando el panno e tiratoio a dentegli è compiuto da sciugare, che colui che conduce e' tiratoi dall' Arte debbia portare o mandare el panno a la bottega di colui, cui è 'l panno, e no' ponerlo in terra nè in niuno luogo: e 'ntendasi che come se l' à levato in collo, debbialo portare a la buttega di colui, cui egli è, pena v soldi per panno. Paghi e pagare debba la detta pena colui che conduce o conduciarà e' tiratoi dall' Arte; e colui cui è el panno, possa accusare, e debbia essere creduto al suo saramento facto di nuovo, e siegli tenuto credenzia. E sia licito a colui di cui è el panno, quando egli è tornato dal tiratoi, se no' gli pare che 'l panno stia bene o per difetto di tiratoi o per difetto di colui che tiene e' tiratoi, di portarlo a la bottega del rectore; e' rectore sia tenuto e debbagli fare stimare a quegli dell' Arte, cioè a due, e fargli somaria ragione; e quella cotale stima debbia pagare colui che conducie e' tiratoi dall' Arte.

ADDIZIONI.

(1346).

Al nome di Dio e de la Madre sua, amen. Anni mille trecento quaranta cinque, a di xvj di gennaio.

Questi sono Istatuti fatti per gli ufficiagli dell' Arte.

1.

Che non si possa lavorare lana pugliese.

In prima statuto e ordinato è, che non si possa lavorare lana pugliese nè sardesca nè corsesca nè di Legazia nè l' albisina nè bufardella; e non si possa lavorare nè cardatura nè cimatura nè peneri, ad pena di v soldi per ogni libra che lavorasse (1).

2.

Che si tenga al texetore xij denari per verga

Item statuto e ordinato è, ch' e' maestri sieno tenuti di tenere al tessetore xij denari per verga che facesse so al panno

(1) Scritto: *chellavorasse*, e deve intendersi: che ciascuno lavorasse.

3.

Che neuno lavorente possa fare neuno panno, si non fa lana per due pezze.

Item statuto e ordinato è, che neuno lavorente che lavori a prezzo possa fare nè far fare nè panno nè scampolo, se no' fa lana di due pezze di panno in su; e che queste due pezze non possa fare se non à la parola da' rettori e da loro Consiglio, e sicondo el consiglio di xij uomini che facciano arte, e ine sia vénto per le due parti nel si (1), a pena di v soldi per libra di tutta la quantità.

4.

Che si debbia dare a le filatrice di lana xiiij oncie per libra.

Item statuto e ordinato è, che la lana che si dà a filare a rócca o a filaloio, si dia xiiij oncie per libra, nè più nè meno, a pena di vj denari per libra di tutta la lana ch'è trovata.

5.

Che si ponga la polizia a la lana che si dà a filare.

Item statuto e ordinato è, che si ponga la polizia a la lana che si dà a filare a rócca e a filatoio, a pena di

(1) Vuol dire, che due parti di questo Consiglio dovevano essere concordi nell'approvare una simile concessione.

xij denari per peso; e che si debbia fare el mazzo a filatoio di sei libre a filare, nè più nè meno, a pena di vj denari per libra.

6.

Che la tela del panno sia xx passini.

Item statuto e ordinato è, che le tele si debbiano fare di xx passini, e intendasi el passino di v braccia (1); e non si possa fare nè più nè meno senza la parola de' rectore, a pena di xx soldi per ogni panno o scampolo. E la quale parola sia scritta per lo rectore, si che si possa trovare; e ch' e' rettore debbia avere per sua fatiga uno denaio per panno o scampolo; salvo che per j braccio, o più o meno, non sia condannato.

7.

Ch' e' pannicelli uricciati e buoiati si facciano di xxv paiuole, e non meno.

Item statuto e ordinato è, ch' e' panicelli uriciati e buoiati si facciano di xxv paiuole, e no' meno, e intendasi la paiuola di xl fila; a quella pena che detto è di sopra. E che sia pena al tessitore che la tessesse o facesse tèssare, e a colui di cui è la tela o scampolo, come detto è di sopra, a quella pena (2).

(1) Cf. i cap. XLVII e XLIX.

(2) Posteriormente, e d' altra mano, si aggiunse: « Alunio e reformato è, dove dice ch' e' pannicelli urizati e buiati si faceno di xxv paiuole, e no' meno, che si faceno di xxiiij paiole e no' meno; e intendasi la paiula di xl fila. E qui cuntra facesse, sia condennato l' la pena de lo Statuto predecto ».

8.

Del modo de lo scrittore di tiratoi.

Item statuto e ordinato è, che lo scrittore di tiratoi che scriverà e' panni, tenga questo modo cioè: che scriva a chi prima gli li dicie, e scriva la quantità de' panni compitando (1), e che no' ne debbia scrivere, se inanzi non è pagato de la tiratura; e che gli debbia da' a chi conducie e' tiratoi (2) ordinatamente come gli à scritti, a pena di xx soldi per ogni panno o scampolo che facesse contra a le predette cose.

9.

Che el panno insubiato s'intenda tirato.

Item statuto e ordinato è, che panno, e scampoli, insubiato s'intenda tirato, e non si possa mettere al tiratoio a dentegli; a pena di xx soldi per ciascuno panno o scampolo chi contra ciò facesse a le predette cose (3).

10.

Ch'e' pannicelli uricciati o buoiati si facciano lunghi a' tiratoi xxiiij canne.

Item statuto e ordinato è, ch'e' panicelli uricciati e buoiati si facciano lunghi al tiratoio xxiiij canne, nè più

(1) Scritto: *copitado*, e senza segno veruno di abbreviatura.

(2) Ancora qui dovemmo correggere un manifesto errore del cod. che ha: *tirata*.

(3) Nota singolarità di costrutto, e il pleonasmo, ripetuto anche nel capitolo che segue, e non infrequente nelle scritture di questo tempo.

nè meno; e ch'e' panni grossi si tirino al tiratoio xxij canne e ij braccia, e non più nè meno; e 'l meno non si possa fare di niuno panno senza la parola di colui di cui è el panno. E chi conducie e' tiratoi debbia observare le predette cose che sono iscritte di sopra, e che sia tenuto di tirare per vicenda, come lo scrittore gli à iscritti. E chi non observasse le predette cose, paghi di bando xx soldi per canna per ciascuno panno o scampolo che (1) contra ciò facesse.

11.

Che lana mal filata si porti al rettore.

Item statuto e ordinato è, che quando tornerà la lana da filare al lanaiuolo meno o male filata, che 'l maestro di cui è la lana la porti al rettore, a pena di v soldi per ciascheuna volta; e ch' e' lanaiolo no' ne debbia tenere denaio, se none come e' rettore gli dirà, a pena di v soldi; e ch' e' rettore sia tenuto di farla vedere a due o a più di quegli dell' Arte; e quello che per loro se ne fa, quello ne mandi a seguizione.

12.

Che li rettori debbano fare recògliare le condannagioni.

Item statuto e ordinato è, ch' e' rectori che sono o che saranno, siano tenuti le condannagioni, le quali trovaranno fatte, e ogni altri denari che fussero a ricògliare de l' Arte, di portargli iscritti al vicaro el quale ci serà

(1) Nel cod.: *chi*.

per lo Comune di Siena, a pena di xx soldi per ciascheduno di rettori che così non faciessero; e debbiano menare co' loro (1) due del loro Consèglio, e che el detto vicario che farà ricògliare queste cotali condannagioni, o de le condannagioni che farà tornare ne la borsa dell'Arte, debbia avere per sua fatiga el quarto de le condannagioni.

13.

Infra quanto tempo si paghino le condannagioni.

Item statuto e ordinato è, qualunque persona serà condennato per gli rettori dell'Arte, debbia e sia tenuto di pagare al loro tempo de' detti rettori quella cotale condannagione; e se non la pagasse al loro tempo, debbia (2) pagare el quarto più di ciò ch' è condennato.

14.

Ch' e' panicelli di xxv paiuole sieno di larghezza nel petine, ch'e' segnata ne la verga del ferro.

Item statuto e ordinato è, ch'e' panicelli e buiati di xxv paiuole sieno ne la larghezza nel pettine che s'è segnato ne la verga del fero a modo usato, e non sieno più larghi nè meno, a pena di xx soldi e al tessetore che 'l tessesse o a colui a cui fusse trovato in mani (3). E ch'e'

(1) Scritto: *colloro.*

(2) Il Testo: *debbiano.*

(3) Così giudicammo potersi correggere la lezione del Testo che pone: *inari.*

grossi di xxij paiuole sieno nel petine largo de la misura del ferro, cioè tutta la verga del ferro, a quella medesima pena che detto è di sopra, e non più nè meno.

15.

Ch' e' texetori sieno tenuti de riportare la lana che lo' rimane.

Item statuto e ordinato è, che i texitori sieno tenuti di tornare la lana che lo' rimane, quando tornano el panno tessuto, a la buttiga del maestro, a pena di v soldi per ogni volta che contra ciò facessero.

16.

Che si tenga la canna a la misura del Comune di Siena.

Item statuto e ordinato è, che ciascheuno lanainolo debbia tenere la canna a la misura del Comune di Siena, a pena di v soldi per ogni volta; e che debbia tenere la statea al dritto peso del Comune di Siena, a quella medesima pena che detto è di sopra. E che i rettori ch'entraranno in calende giennaio sieno tenuti di ciercarle tutte quante co' la statea dell' Arte, a pena di v soldi per uno di loro, e le canne con quella dell' Arte (1).

(1) Intendasi, che i rettori erano tenuti a provare con la statera e con la canna dell' Arte il dritto peso delle statere e la giusta misura delle canne di ciascun lanaiuolo.

17.

Che si compri una statea piccola e una canna per l' Arte.

Item statuto e ordinato è, che si debbia comprare per l'Arte una canna e una statea piccola, la quale sia al dritto peso del Comune di Siena, e a misura del Comune di Siena la canna; e ch' e' rettori debbiano tenere la statea ne la cassetta dell'Arte, e debbianla portare quando vanno a ciercare l'Arte, e con essa si debbia pesare la lana e provare le statee in calende giennaio; e che le dette statee e canna e tutte l'altre massarizie dell'Arte e' detti rettori debbiano rendere per inventario, e' rettori che escono a quegli ch'entrano dipo' loro, a pena di cinque soldi per ciascheduno di loro; e debbianle rasegnare fra x di a l'entrata de' rettori ch'entrano dipo' loro.

18.

Ch' e' rettori sieno (1) tenuti di cercare i tiratoi una volta el mese, come per l'altre cose.

Item statuto e ordinato è, ch' e' rettori sieno tenuti di ciercare una volta el mese i tiratoi, come per l'altre cose dell'Arte; e se non gli trovassero acconci bene, ch' egli li debbiano condannare chi gli tiene o conduce e' detti tiratoi in xx soldi per ogni volta che non gli trovassero acconci, e poi comandarli che 'l debbia (2) acconciargli; e quando non gli aconciasse, che egli el debbiano condannare del loro comandamento.

(1) Corretto il Testo che ha: *sie*.
(2) *Debbiano*, il Testo.

19.

Ch' e' rettori siano conservati dall' Arte senza danno.

Item statuto e fermato è, che se avenisse che alcuno di rettori d' essa Arte, così quelli che saranno per li tempi avenire, come quelli che ora sono, per alcuno officio che facessero secondo la forma de lo Statuto de l' Arte, patissero alcuno danno per alcuna condannagione, la quale di loro o vero d' alcuno di loro facta fusse per alcuno Comune, o per qualunque altro mo' danno o lesione alcuna sofferissero, o sofferisse alcuno di loro per la cagione predetta, così da Comune come da speziale persona, così per diretto come per oblico, la detta Arte e Università d'essa sia tenuta, ogni excezione rimossa, di conservarli senza danno a le proprie spese de la detta Arte.

Lanaiuoli giurati a l'Arte.

Al nome di Dio amen. Infrascritti sono quegli che ànno giurato all'Arte de la Lana di Radicondoli.

In prima, Martino di Grazino. — Teio Maffei. — Fidanza Donati. — Fante Baroncelli. — Vitola Giliotti. — Cenne di Fazio. — Petro Barnabetti. — Muccino Bacciarelli. — Berto di Muccio. — Paganino di Corsino. — Giovanni cotonatore. — Muccino Sovenze. — Gianni Cennini. — Piglozzo di Naccio. — Buggiano. — Martino di Segna. — Meuccio di Giuntino. — Ferretto Ugolini. — Cente di Cuccino. — Giovanni di Berto. — Ciaffo Berringhieri. — Simone d'Ambruogio. — Giraldo Muccini. — Cente di Ceio. — Simone Comini. — Sovazzo di Puccio. — Giovanni di Luffo. — Domenico da Siena. — Niccolino di ser Micchele. — Farolfo Bindi da Menzano. — Mazzarino di Duccio. — Guarduccino. — Tofano ser Ugolini. — Pavolo Giannocti. — Fazio da Travale. — Giannuzzo di Mino. — Petruccio Giovanni. — Giovanni Buonaiunti. — Chelino Fazi. — Chelino di Nuccio. — Dino di Gieri. — Segna Barnabetti. — Bindino Barnabecti. — Chelino di Tece. — Duccio Calvaiani. — Nicolaio Nicolai. — Baldo Niccolai. — Tofano di Credi. — Gherardo Tori. — Corsino Giovannuzzi. — Coppaio Righetti. — Ciuccio Parenti. — Nieri Salvucci. — Rede Bartalini. — Bindozzo Giliocti. — Martino Gazzara. — Panza Donati. — Duccio Donati. — Galgano di Nieri. — Piluffo Parenti. — Ghelozzo Buondi.

— Grillo Bacocci. — Gianni di Corso. — Giovannuzzo fabbro. — Turino di Cecco. — Pelaverno. — Turino Maccioni. — Nieri Beringhieri. — Petro Falera. — Puccio Arfali. — Nozzo Paganucci. — Naldo Alberti. — Chelino di Cuccino. — Simoncino Cai. — Bindolana. — Rede Giennai. — Segna Cighi. — Giovanni Cecchini. — Micchele Cavezzini. — Simone di ser Pelagotto. — Francesco di Nieri. — Ganoccio Ciardi. — Angnelo di Dino. — Sere Sovazo Bartali. — Sere Giovanni Buti. — Cione Martini. — Giovanni di Nieri Giuco. — Micchele del Chiaro. — Bindino di Bindino. — Bonecta di Guccio. — Luti di Lutino. — Simone Donati Bartali. — Dino di Nieri Avanzati. — Fante Gazzare. — Bindo Maffei. — Fazio Dini. — Cialli Nieri. — Cino Minucci. — Giovanni Nieri Femizzi. — Ser Cuccio ser Micchele. — Giovanni di Dino da Travale. — Simone del Zacagnia. — Toro Gherardi. — Giovanni Cei. — Iacomo Gavazze. — Donato di Magio. — Tomo di Ciuccio. — Tome di ser Tone da Casole. — Petro di Rangolino. — Guilielmo di Nieri Feruzzi. — Bindo e Ciecco di Cino. — Nicolaio di Goro. — Doffo et Filippo d'Andrea. — Turino di Feio. — Beccaio di Lionello. — Cierbone del Pagliuca da Travale. — Giovanni di Lapo da Torri di Val di Pesa. — Tingo del Paglia da Monte Ficalli. — Ambrogio de Cechino da Monti Guidi.

Anni Domini mille tresento lxiij, dì xxvij di decembre. Qnesti sono quelli gli quali sono intrati in l'Arte a lo tempo di Bonetta di Guccio e de Ghelino Guccino.

Galgano e Simone di Chimele. — Muccio Luchino. — Mafeio Bartalini. — Fidanza di Nuccio. — Giovanni di Magio e Petro. — Dino di Chele (1). — Mateio di Michele.

(1) E nel margine: « Anco, che de poi la morte del decto Dino de Chiele remanga Lorenzo so nipote erede de l'arte ».

— Girino di Petro. — Simone de Valino. — Dino di Prospero. — Dino di Neri. — Duccio di Simone. — Feio di Gurazo.

MCCCLXV, die viij di gingnio.

Luca di Iscollaino. —

Giovanni di Simone, chiamato Grima, intrò ne l'Arte a dì xxiiij di novembre MCCClxvij. — Bindo e Ghieri di ser Iacomo di Ghieri. — Simone di Pindo Paganucci. — Martino di Salvestro. — Iacomo di Ceio. — Francesco di Ceio. — Taviano di Bruno. — Torino di Torino. — Franciesco di Michele, decto Corso. — Francesco di Martino di Cino. — Cristofano di Pagnucco. — Nanni d'Antonio. — Simone di Tancredi. — Francesco di Bartalo. — Bindo di Martino. — Giovanni di ser Mino. — Martino di Bartolomeio. — Angnolo di Bosto. — Bindo di Francesco del Soma. — Pavolo di ser Pavolo. — Petro del Riccio. — Pietro di Giovanni di Domenicho. — Nanni di Santuccio. — Francesco di Nanni del Soma. — Simone di Michele di Nerino. — Giovanni di Gnglielmo da Gienova.

Anno Domini 1491, indictione x, die vero 3 mensis februarii.

Benardino di Cecho d'Ascoli. — Lorenzo de Mino Gigante. — Michele di Salamone. — Bartalomeio di Battista da Gienova. — Pirro di ser Fazio bolognese. — Santino d'Arezzo abitante a Radicondoli. — Simone et i fratelli di Michele Scozia.

Ego Bartalomeus Laurentii de Griffolis notarius et ad presens Vicarius Castri predicti subscripsi.

(1352).

Item aiunto è a lo Statuto che parla del modo di coloro che entrano ne l'Arte ec., foglio xv (1), che neuno uomo o persona, el quale non sia stato e abitato ne la terra di Radicondoli continuamente da dì x del mese di dicembre MCCCLJ, indizione quinta, adietro passati, e facta ogne e ciascheduna fazione d'esso Comune di Radicondoli, non debia nè possa fare, o vero exercitare, o vero fare fare per sè, o vero per altrui, ne la detta terra di Radicondoli in alcuno modo essa Arte de la Lana di chi a x anni proximi che verranno; e ch'e' rectori, consiglieri e aiunti, e' quali ora sono e per inanzi seranno, non debiano nè possano in alcuno modo, per directo o vero per obliquo, de' detti cotali così non abitanti ne la detta terra, sia ricevuto, o vero amesso, o vero fare possa per sè, o vero per altrui la detta arte ne la detta terra di Radicondoli, proposta fare (2), o vero consigliare o ragionare o dire che Consiglio o vero ragionamento se ne tenga, a la pena di xl soldi di denari per ciascheduno che contra a ciò facesse, o per ciascheduna volta che contra a ciò facesse: la quale pena e' rectori e' quali per lo tempo seranno, sieno tenuti e debiano fare pagare a quello, o vero a quelli o cotali che contra facessero, alla pena di xl soldi di denari. E se alcuna cosa si facesse la quale fusse contra al presente ordine, non vaglia nè tenga, ma per infino a ora sia casso, cancellato e di niuno valore.

(1) Che corrisponde nella nostra stampa alla pag. 193, capitolo LXI.

(2) Serbata la costruzione latina a scapito della evidenza del discorso. Il periodo dev'essere ricostruito così: « E ch'e' rectori, consiglieri e aiunti non debiano nè possano in alcuno modo, per directo o vero per obliquo, fare proposta de' detti cotali così non abitanti ec. ».

(1353-1366) (1)

1.

Che neuno non sottoposto all' Arte possa fare nè far fare panno nè scampolo.

Anco statuto e ordinato è, che neuno lavorente di lana da Radicondoli nè d'altro luogo, el quale non sia de la detta Arte de la Lana, e scricto ne libro de la detta Arte, possa nè debba fare nè far fare per neuno modo, per diretto o vero per oblico, alcuno panno o vero scampolo ne la detta terra di Radicondoli, nè ne la sua corte, a la pena di v soldi per ogni libbra di lana la quale così lavorare facesse di quanta quantità trovata ne li fusse a lui o ad altre per lui, che sua fusse o a lui appartenesse, o che d'essa per neuno modo venisse a la notizia de' detti rectori de la detta Arte. E di ciò si creda e si dia fede a tre testimoni di fama e a uno di verità, quando il detto lavorente negasse la decta lana che trovata li fusse essere sua. E qualunque persona facesse sentire o pervenire a la notizia de' detti rectori le dette cose o parte d'esse, abbia e avere debba la quarta parte di tutta la quantità de la moneta che pagare facesse de le predette cose. La quale quarta parte el camarlingo de la detta Arte possa pagare senza tenerne o averne altra deliberazione o Consiglio. E de le dette cose e' rectori de la detta Arte ne debbano fare inquisizione ogni mese una volta almeno, a la pena di v soldi per ciascheduno de' rectori, se ciò non facessero.

(1) Mancano queste addizioni di data certa; ma la si desume dalla data delle altre addizioni.

2.

Che ciascuna persona che fa panni o scampolo li debba segnare di suo segnio.

E ciascheduna persona de la detta Arte, la quale fa o facesse alcuno panno, debbia il detto panno e panni e ciascheduno d'essi segnare di suo segno in ogni capo di panno, di filo divisato e variato dal colore dell'altro panno, a la pena di v soldi per ogni segnio che non facesse o lassasse di fare, come detto è.

3.

Che neuno possa segnare di suo segno panno nè scampolo, se no' l'à fatto da suo principio.

Neuna persona de la detta Arte debba nè possa segnare di suo segnio nè d'altrui neuno panno nè scanpolo, el quale egli non abbi fatto da suo principio d'ogni lavoro, a pena di ·xl soldi per ogni panno che così segnasse. E di ciò sieno tenuti e' rettori de la detta Arte di cercarne per seramento chi contra facesse.

4.

Che non si possa tirare ai tiratoi dell'Arte panni nè scampoli forestieri.

Anco statuto e ordinato è, che neuna persona, donde se sia, possa nè debba tirare ai tiratoi dell'Arte neuno

panno nè scampolo, el quale non sia stato a Radicondoli d'ogni lavorio, fuore che di filare, a la pena di v soldi per ogni canna di panno che tirasse o tirare facesse; la quale pena così debba pagare colui che tirasse, come colui che tirare facesse. E se avenisse alcuna volta che de' detti panni fusse differenzia fra' rectori, che non fussero stati fatti a Radicondoli, che e' rectori de la detta Arte sieno tenuti e debbano per saramento fare vedere e' detti panni a tre uomini de la detta Arte, a quali a' detti rectori piacerà che la detta Arte faccino; e quello che per li detti tre uomini e per li detti rectori o rectore, o per la maggiore parte di loro, si dirà e si giudicherà de le dette cose e de' detti panni e panno, s'atenga e si mandi ad esecuzione.

5.

Che non si lavi nè lana nè altro nel lavatoio dell' Arte da Giugliano (1).

E che neuna persona, così dell' Arte come no, possa nè debba lavare lana, panni, o vero erba, nè altra cosa nel lavatoio dell' Arte da Giugliano, nè farvi dentro alcuna altra soczura, nè impedimento darvi, nè danno alcuno farvi per neuno modo, nè votarlo, senza la parola de' rectori de la detta Arte e del loro Consiglio, a la pena di x soldi per ciascheduna persona e per ogni volta che contra facesse (2).

(1) Scritto: *Giuglano*. Gruppo di poche case a breve distanza da Radicondoli. La chiesa di S. Cristina a Juliano o Giuliano, oggi perduta, era compresa nel piviere della Collegiata radicondolese.

(2) Intorno a questo argomento è registrata a c. 34 del cod. la seguente provvisione:

« *In nomine Domini, amen. Anno Domini MCCCC, indictione viiij, die xxvj novembris.* Convocato el congregato el rectore el generale

6.

Del tempo che durano gli ufficiali dell'Arte, e del loro salare.

Anco statuto e ordinato è, ch'e' rettori e tutti gli altri ufficiagli de la detta Arte sieno electi nel loro ufficio per tempo di sei mesi, e per lo detto tempo basti e duri el loro ufficio. E abbiano e' detti rectori per loro salaro ciascheduno xl soldi per lo detto tempo, e 'l camerlingo de la detta Arte x soldi, e' sindichi per ciascheduno otto soldi, none stante neuno altro Statuto che dicesse, ch'e' detti ufficiali durassero nel loro ufficio per tempo di tre mesi, o che in contrario parlasse.

7.

Del salare del pesatore dell' Arte.

El pesatore dell' Arte toglia e togliere debba a ciascheduna persona a cui pesarà lana, cosi al compratore come al venditore, due denari del centonaio; e intendasi

Consiglio et consiglieri d'esso maggiore Consiglio de l'Arte de la Lana del castello di Radicondoli del contado di Siena in numero sufficiente e consueto in la casa el palazo del Comune predecto. fu di grande concordia et solennemente riformato, statuto et ordinato, agiognendo et ampliando qualunque altro Statuto che de la presente materia parlasse e disponesse, che nenna persona possa nè debba per alcuno modo nè ardisca d'ora inanzi lavare, mettere o curare alcuno panno lino di qualunque ragione sia, nè alcun'altra cosa fuor che lana o panno o altra cosa attinente a l'Arte de la Lana, ne' lavatoio o vero guazaloio de la decta Arte de la Lana; a la pena per ciascuno e ciascuna volta che contra facesse per alcuno modo a l'ordine sopradecto, di quaranta soldi ».

uno centenaio L libre e da inde in suso; e da L libre in giù in fine a xx libre s' intenda mezzo centenaio; e così si paghi per chiunque facesse pesare così lana come altro arnese, none stante alcuno altro Statuto che in contrario parlasse, o in altro modo dicesse, el quale sia casso e vano; e questo vaglia e tenga sopra ogni altro.

8.

De la pena di chi lavora lana forestiera, e de' modi da lavorarla.

Neuno lavorente di qualunque lavorio di lana fusse, nè tessitore nè filatrice, sottoposto a la detta Arte o non sottoposto, possa nè debba togliere a lavorare, nè dare a lavorare, nè per sè medesimo nè per altrui tessere nè fare tessere, nè neun altro lavorio di lana fare, nè far fare per neuno modo neuna lana forestiera o d'alcuno forestiere che sia di fuore da Radicondoli e de la sua corte, a la pena di due soldi per ciascheduna libra di lana, e per ciascuna persona che contra facesse, se prima no' n'à la parola da' rectori de la detta Arte e dal loro Consiglio. E se ârà la detta licenzia da' detti rectori, allora la debba fare scrivere a uno de' detti rectori, e essi sieno tenuti scriverla, e paghi colui che ârà la detta parola a quello rectore che la scriverà, vj denari; e altrimenti, se non si serva l'ordine sopradetto, la detta parola non vaglia nè tenga. Si veramente, che ne la detta lana, de la quale si concedesse licenzia, come detto è, non si miscoli nè miscolare si debba lana tinta in nero. E chi contra facesse, non s'intenda avere avuta la detta licenzia e no' li vaglia in neuno modo.

9.

Che non si faccia neuno lavorio fuore de la corte di Radicondoli (1).

Item statuto e ordinato è, che neuna persona de l'Arte possa nè debbia portare, nè mandare, nè fare fare neuno lavorio di lana fuore de la corte di Radicondoli, da filare in fuore, a pena di due soldi per libra chi contra a ciò faciesse senza la parola de' rectori e del loro Consiglio minore, et vincasi per le due parti. Et colui che avrà la parola, paghi sei denari a' rectore per la scriptura.

10.

Ch'e' rectori cierchino l'Arte per tutta la terra.

Item statuto et ordinato è, ch'e' rectori sieno tenuti di ciercare insieme l'Arte per tutta la terra, et tiratoi; et di mirare se v'à meno o guaste colonne (2), sbarre o ferruzzi, et condennare coloro che le dette cose degono mantenere in quella quantità che si contiene ne lo Statuto. Et da l'una cierca a l'altra abbia spazio d'otto dì, a pena di diecie soldi per ogni volta che non ciercassero.

(1) I capitoli che seguono sono scritti da mano diversa, e di tempo d'alquanto posteriore a' precedenti.

(2) Cioè, se v'ha minor numero di colonne, o se ve ne sono delle guaste ec.

11.

Chi conduce e' tiratoi gli debba tenere aconci a tirare.

Item statuto et ordinato è, che qualunque persona conducierà o terrà in allogagione e' tiratoi dell' Arte, sia tenuto et debbia tenere aconci e' tiratoi a tirare, a la pena di quaranta soldi di denari: et per ogni colonna, o sbarra, di sotto o di sopra vi fusse trovata rotta o guasta, che la debba avere aconcia fra tre dì, a la pena di cinque soldi per ciascheduna che fusse rotta o guasta. Et anco, se vi si trovasse meno insieme da due ferruzzi in su, che sia pena per ogni ferruzzo dodici denari per ogni volta, et debbiagli avere rimessi da ine a tre dì, alla pena di cinque soldi. Et sieno tenuti di rãdare tutta la piazza de' tiratoi del mese d'aprile, a la pena di venti soldi.

12.

Che lo scrittore non scriva neuno panno che no' l'abbia sugiellato.

Item statuto et ordinato è, che lo scrittore che scrive e' panni che si mectono a' tiratoi, non debbia scrivare neuno panno che prima no 'l suggielli, a la pena di cinque soldi per ogni panno o scampolo che scrivesse, che no' l'avesse sugiellato inanzi; et debiasi fare dare per ogni sugiello uno denaio del panno et de lo scampolo per sua fatica. Et che coloro che gli tirano, no' gli debbiano tirare se none gli trovano sugiellati, a la pena di quaranta soldi per ogni panno: et cosi de lo scampolo.

13.

Che 'l tessitore riporti el panno a colui a cui egli l' à tessuto.

Item statuto et ordinato è, che qualunque persona tesserà panno o scampolo, el debbia riportare quando l' à tessuto a colui di cui serà, a la pena di cinque soldi per ogni dì che 'l tenesse che none el portasse.

14.

Che neuno tessitore lassi e' pènari lunghi più d' uno mezzo braccio.

Item statuto et ordinato è, che neuna persona che tesserà non debbia lassare pènari più lunghi d' uno mezzo braccio, a la pena di cinque soldi per ogni volta che gli faciesse più lunghi, o di panno o di scampolo che gli faciesse.

15.

Che neuno lanaiolo debba lassare neuno panno di nocte fuore de la sua bottiga.

Item statuto et ordinato è, che neuna persona del- l' Arte possa nè debbia lassare neuno panno nè scampolo fuore de la casa sua, nè de la sua bottiga, di nocte, a la pena di cinque soldi per ciascheduno panno o scampolo, et per ciascheduna nocte che lagasse (1) di fuore.

(1) Invece di *lasciasse* o, alla senese, *lassasse*.

(1367) (1)

Anco ordinato et reformato è, che niuna persona, nato di Radicondoli, possa intrare ne l'Arte de la Lana, se non paga a la detta Arte quaranta livre di denari; e chi vorrà pagare le dette xl libre, sì si debbia mettere a partito a bossoli e pallotte nel Consiglio de l'Arte, il quale sia di numero di xxvj uomini de l'Arte, et debbiasi vincere per le due parti del detto Consiglio. E anco, che niuna persona forestiera, che non sia nata dentro al castello di Radicondoli, non possa intrare ne l'Arte per neuno modo di chi a cinquanta anni; pena a ciascuno de l'Arte che consigliasse o dicesse, che neuno (2) terrazano o forestieri intrasse ne l'Arte ad altri modi che di questo presente Statuto, xl soldi per ogni volta che così consigliassoro o dicessoro. La quale pena per li rettori di fatto sia riscossa per tutto quello di che consigliato o detto alcuna cosa contra questo Statuto fusse; e da quello di inanzi radoppi la detta pena, e sieno iiij libre.

Fatto questo statuto per li uomini de la detta Arte, al tempo di Dino di Prospero e di Donato di Magio rettori, anno Domini MCCCLXVIJ, indizione vj, a dì vij del mese di novembre.

(1) Questo capitolo senza rubrica, aggiunto nel 1367, e scritto da altra mano.

(2) Qui per alcuno.

(1389).

Al nome di Dio, amen. Mccclxxxviij, a dì xxj di genaio.

Qui di sotto saranno iscritti tutti ordini e cose necessarie a l'Arte di la Lana da Radicondoli, le quale (1) noi Pietro di Simone, Martino di Salvestro, Turino di Turino di consentimento e volontà de l'Arte abiamo fatte e statuate per albitrio dato a noi per gli rettori e Consiglio de l'Arte, et eziandio per lo Consiglio magiore di diciotto uomini de l'Arte raunati, vinto e deliberato per le due parti o più, che a noi fosse dato pieno arbitrio, cioè tutto ciò che può l'Arte tutta, a potere fare, disfare nuovi Statuti, alogare caldaie, tiratoi, guazatoio, e potere fare tutte cose che fussoro buone e necessarie a l'Arte. Et a ciò che queste cose vadino ad execucione et effetto deliberiamo che queste cose che per noi serano fatte, sieno messe negli Statuti del Comune, e che il vicaro sia tenuto per saramento di mandare ad effetto ciò che per noi serà deliberato e di sotto scritto.

1.

Che tutti panni e scampoli che si faranno, se debbano marcare del marco de l'Arte.

Prima statuto et ordinato (2), che tutti e' panni e scampoli che se faranno per gli uomini de l'Arte di Radicon-

(1) Cioè, *le quali*.

(2) Soppresso il verbo, come in altri capitoli che seguono.

doli se debano marcare del marco de l'Arte innanzi che se tirino; e ch' e' rectori insieme col Consiglio chiamino uno offiziale ch' abia e deba marcare e' detti panni e scampoli; e che el detto offiziale basti sei mesi. E sia pena per ogni panno o scampolo soldi xx, el quale se trovasse non essere marcato; e che 'l tiratore non possa nè debba tirare nè panno nè scampolo di niuna persona, se non è marcato; pena per ogni panno o scampolo che tirasse, soldi vinti.

2.

Che niuna persona che sia dell' Arte possa lavorare niuna lana viatata (1).

Item statuto e ordinato, che niuna persona che sia de l' Arte non possa lavorare niuna lana viatata, pena v soldi per libra; e ogni persona possa essere acusatore, e abia el quarto del bando, e 'l quarto el vicario, e 'l quarto el Comune, e 'l quarto l' Arte; e la detta acusa se debba fare al vicaro o vero al rettore.

3.

Che el sindicato de l' Arte se dibia (2) fare per lo vicaro e sindachi del Comune.

Item, che 'l sindacato de l' Arte se debia fare per sindachi del Comune e 'l vicaro insieme co' loro; e che 'l vicaro sia tenuto per saramento di mandarlo ad execuzione et effetto; e per suo salario abbia soldi x, e ciascuno di sindichi abia soldi v.

(1) Così nel cod.
(2) In luogo di debbia.

4.

Che neuna persona la quale non sia de l'Arte, non possa nè deba lavorare neuna lana con tinta.

Item statuto e ordinato, che neuna persona la quale non sia de l'Arte, non possa nè debba lavorare nè fare lavorare neuna lana con tinta, nè ponere orice a' panni, pena libre x per ogni volta. E se la detta pena non pagasse fra xv dì, fatto l'acesso, sia divietato da l'Arte; [e] che neuno uomo de l'Arte non gli possa dare alcnno guadagno, nè a lui nè a sua famiglia, nè fnore nè dentro per neuno modo, pena libre xxv per ogni volta; e ogni persona possa essere acusatore, e abia el quarto del bando, e 'l quarto el vicaro, e 'l quarto el Comune, e 'l quarto l'Arte; e la detta acnsa faccia al vicaro o vero a' rectore, et a lui sia tenuta credenza; e' l vicaro sia tenuto per saramento di mandargli ad execuzione.

5.

Che neuna persona stante et abitante in Radicondoli non possa nè debba tessere neuna tela forestiera senza la parola di rectori.

Item statuto e ordinato, che neuna persona stante et abitante in Radicondoli non possa nè deba tessere neuna tela forestiera senza la parola di rectori, pena libre x per ogni tela; e ogni persona possa essere acusatore, e abia el quarto del bando, e siagli tenuto credenza; e 'l quarto abia el vicaro, e 'l quarto el Comune, e 'l quarto l'Arte. E 'l vicaro sia tenuto per saramento di fare pagare la detta pena fra xv dì; e se esso falente non volesse pagare la

detta pena, o no' pagasse in fra xv di, come detto è, che neuno uomo de l'Arte no'gli possa nè deba dare alcuno guadagno, nè a lui nè a sua famiglia, nè vendere nè comprare alcuna cosa, nè contractare con lui per alcuno modo, pena per ogni volta libre xxv; e la decta pena n'abia el quarto colui ch'acusa, e'l quarto el vicaro, e'l quarto el Comune, e'l quarto l'Arte; e che le dette libre xxv si dibiano essere pagate fra uno mese, fatto l'acesso; e se non pagasse fra uno mese come detto è, sia privato de l'Arte lui e' suoi successori per L anni. E sia pena per qualunque persona si levasse in Consiglio, o per niuno modo ragionasse o dicesse che questa condenagione fusse remessa, sia pena per questo cotale dicitore livre xxv, e sia privato de l'Arte per x anni; e che la decta tela o lana cosi trovata stia e deba stare atacastata a'ferri de la casa del Comune xv di.

6.

Che qualunque persona reca lana in Radicondoli lavorata, filata, o vero a filare, paghi la pena.

Item, che qualunque persona reca lana in Radicondoli lavorata, filata, o vero a filare, sia pena soldi iiij per libra per chi la reca, e soldi iiij per qualunque persona la recetasse; e ogni persona possa essere acusatore, e abia el quarto del bando, e sia tenuta credenza; e'l quarto el vicaro, e'l quarto el Comune, e'l quarto l'Arte.

7.

Che qualunque avesse o recevesse alcuno denaio de l' Arte, fatto el sindacato, infra otto dì dibia avere restituito.

Item statuto et ordinato, che qualunque persona, el quale avesse o ricevesse per niuno modo alcuno denaio de l' Arte, che, fatto el sindacato, o vero veduta la sua ragione, che 'nfra otto dì diba (1) restituire ogne e ciascheduno denaio ch' igli (2) avesse de l' Arte; e se questo non facesse, cagia in pena del dopio; e 'l vicaro sia tenuto di fare pagare la detta pena, e abia el vicaro la metà de la detta pena, e l' altra metà sia de l' Arte de la Lana.

8.

Che quando se chiama nuovi officiagli, li rectori dibano chiamare dui extimatori per l' Arte.

Item, ch' e' rectori sieno tenuti, quando se chiamano e' nuovi officiagli, di chiamare dui uomini buoni e sofficienti de l' Arte, ch' abiano a stimare ogni e ciascheduna cosa la quale fusse di bisogno a l' Arte, cioè che abiano a stimare lana mal tinta, mal filata, panni mal conci; e sieno stimatori sopra ogni e ciasheduna cosa la quale fusse di bisogno a l' Arte; e ciò che per loro sarà stimato o fatto, vaglia e sia messo ad execuzione e tenga, e per neuno modo contro a loro fare non si possa nè aponere. E gli detti stimatori abino da l' Arte per loro salaro in vj misi (3) soldi v per uno, e sieno pagati de la stima.

(1) Così a pag. 223 si ha *dibia* per debba.
(2) Più prossimo al latino *ille*.
(3) Cioè, ogni sei mesi. *Misi* per mesi è del codice.

9.

Ch' e' rectori e Consiglio minore dibano chiamare uno massaio de l' Arte.

Item, ch' e' rectori e 'l Consiglio minore de l' Arte chiamino e chiamare debano uno uomo buono e soficente de l' Arte, el quale uomo sia massaio de l' Arte, che abia a provedere sopra tutte le cose e massarizie de l' Arte, cioè tiratoi, caldai, guazatoi, canape, e generalmente abia a mantenere, o fare mantenere, tutte le cose e massarizie de l' Arte; che esso massaio abia a pagare, o far pagare, al camarlingo tutti e' denari che se spenderano per gli bisogni de l' Arte; e che esso massaio deba scrivere tutte queste spese sul suo libro, e stia a sendicato ogni sei mesi: e che esso massaio abia pieno albitrio del potere vedere e' libro del camarlingo, e farsi dare e' denari di fatto, senza neuna persona, nè altro acesso fare. E se el detto massaio avesse di bisogno d' alcuno denaio, che insieme co' rectori e col Consiglio minore de l' Arte possano ponere una presta (1) a li uomini de l' Arte per qualunque modo a loro pare; e che el detto massaio si chiami e basti tre anni come s' entende la logagione di tiratoi, et abia per suo salaro soldi xl l' ano. E che el detto massaio deba far fare in questo tempo uno tiratoio di nuovo; e se questo non facesse caggia in pena de xxv libre; la qual pena deba pagare a l' Arte. E se esso massaio besognasse andare in neuno luogo a dare alcuna sua opera per bisogno de l' Arte, che esso di questo sia providuto per gli rectori e Consiglio de l' Arte ogni sei mesi.

(1) Su le Preste e i modi vari d' imporle veggasi quanto da noi fu scritto nell' *Archivio Storico Italiano*, serie terza, T. VII, P. II. Sul significato di questa parola v. lo *Spoglio*.

10.

Che tutte le condennagione che se faranno per gli rectori, sì se rescuotano per lo vicaro.

Item statuto et ordinato, che tutte le condannagioni le quale se faranno per gli rectori, sieno tenuti e' rectori di darle a rescuotere al vicaro infra xv di; e se questo non fanno, sia pena per gli detti rectori soldi xl per ogni volta. E che le dette condennagioni deba recogliere el camarlengo de l'Arte; e che 'l vicaro n'abia el quarto, l'altro quarto e' rettori, e la metà ne rimanga a l'Arte; e 'l vicaro sia tenuto per saramento di fare pagare le dette condennagioni.

STATUTO

DELL'ARTE DE' CHIAVARI

DI SIENA.

1323-1402.

CHI SI COMINCIA LA PRIMA PARTE DE LO STATUTO DE' CHIAVARI.
DE L'OFFICIO DE' RECTORI E CONSEGLIERI DE L'ARTE (1).

Capitolo I.

. . . .
. . . .
. . . .

Capitolo II.

De la elezione de' rectori e de' conseglieri.

Anco è statuto et ordinato, che la elezione de' detti rectori e conseglieri si faccia e fare si debbia in questo modo, cioè: ch' e' rectori e conseglieri de la detta Arte,

(1) Nel cod. di questo elegantissimo Statuto è da lamentare la mancanza della prima carta, e la numerata ij comincia con le parole: *Anco è statuto et ordinato* ecc. Supponemmo perduto il solo primo capitolo, essendochè in quello da cui ha principio il cod. parlasi de la elezione pei rettori e del camarlingo, onde suol cominciare sempre ogni simile Statuto. Al difetto della intestazione e della rubrica del secondo cap. fu supplito da noi.

e'quali seranno per li tempi, sieno tenuti e debbano ciascuno anno del mese di dicembre, cioè xv di anzi le kalende di gennaio, fare raunare tutti e'maestri de la detta Arte, e'quali avere poteranno, senza fraude, in quello luogo che piacerà a loro, et avere nove brevi chiusi, infra e'quali sieno tre scritti, ne'quali tre sia scritto *alpha* et *o*. E puoi e'detti rectori si chiamino nove de'maestri de la detta Arte di quelli che seranno nel detto luogo; et a ciascuno de'detti nove facciano in presenza di tutti quelli che ine seranno, prêndare uno de'detti brevi. E quelli tre a'quali verranno a mano e'detti tre brevi scritti, sieno chiamatori de'nuovi rectori e de'conseglieri. Et incontenente ch'e'detti tre brevi pieni lo'seranno venuti a mano, e'rectori li facciano giurare a le sante Dio guagnele, corporalmente toccando el libro, che essi incontenente, anzi che di quello luogo si partano, faranno a buona fè senza frode la elezione de'nuovi rectori e conseglieri de la detta Arte, di quelli che non abbiano vacazione, de'migliori e de'più sufficienti che cognosciaranno per la detta università. E facta la lezione, pubblicamente si dica nel detto luogo chi sono e'rectori e conseglieri nuovi. E facciansi giurare l'offizio incontenente quegli di loro che ine seranno. E quelli che non vi fussero, sieno tenuti e'rectori vecchi di farli giurare da inde a tre dì prossimi che seguiranno. Salvo che se alcuno di loro avesse vacagione, incontenente ine medesmo se ne elegga uno altro per li detti electori.

Capitolo III.

Come e' rectori nuovi debbono accettare e giurare el loro offizio.

Anco è statuto et ordinato, ch'e'detti rectori nuovi debbano l'offizio loro ne la detta raunata, se ine seranno, accettare, e giurare a volontà de'rectori vecchi di farlo

ben e elealmente, a buona fè senza frode. E quelli che ine non fussero, debbano giurare l'offizio da inde a tre di, a petizione e rinchiesta de' detti signori e rectori vecchi, sì come detto è di sopra. E chi non volesse giurare, o ricusasse di giurare, paghi xx soldi per pena, e nientemeno sia costretto e tenuto di giurare e ricévare l'offizio. Salvo che se avesse vacagione, come detto è di sopra, non sia tenuto di giurare, nè non ne possa essere costretto. E quello medesimo che ène detto del saramento de' rectori, sia e s'intenda del saramento de' conseglieri, et a quella medesima pena e bando.

Capitolo IV.

Del modo che si debba tenere se morisse alcuno de' rectori infra 'l tempo de la sua rectoria.

Anco è statuto et ordinato, che se avenisse che alcuno de' detti rettori morisse infra 'l tempo del suo offizio, l'altro rectore e conseglieri sieno tenuti e debbano, puoi infra xv dì, fare elèggiare un altro rectore in luogo di quello cotale morto, e la lezione debbano fare fare nel modo e ne la forma che di sopra si contiene. Salvo e riservato che se morisse uno o due mesi presso a la fine del suo offizio, et a l'altro rectore et a' conseglieri non paresse di fare fare la detta elezione per quello poco tempo, alora et in quello caso non ne sieno tenuti.

Capitolo V.

Del modo di rèndare la ragione de' rectori vecchi.

Anco è statuto et ordinato, ch' e' rectori vecchi sieno tenuti e debbano rèndare la loro ragione a' rectori nuovi

infra posciai otto dì (1) del loro reggimento, si che l'abbiano renduta anzi le kalende di gennaio che allora verranno. La quale ragione per saramento et a pena di x soldi per ciascuno di loro sieno tenuti di rèndare bene e lealmente; e ogne cosa o rimanente che avessero de la detta università, dare et assegnare senza frode a' decti rectori nuovi. Et essi rectori nuovi siano tenuti e debbano la detta ragione bene e diligentemente rivedere e ricévare da' detti rettori vecchi; e' denari e altre cose che lo' fussero date o assegnate da' rectori vecchi predetti, per la detta Arte tenere e salvare sotto la detta pena. E se avenisse ch' e' denari venissero meno, a la detta ragione debbiansi pònare per capo di maestri, com' è stato usato da inde a rietro per li tempi passati.

Capitolo VI.

Di coloro che possono essere rectori e consiglieri, e di coloro che non possono.

Anco è statuto et ordinato, che niuno possa essere rectore o vero consegliere de la detta Arte, se non serà de' maestri de la detta università, cioè de' giurati e sottoposti de la detta univervità, e che sia scritto ne la matricola de la detta Arte. Ne la quale matricola sieno e debbiano essere scritti tutti e' maestri e gignori de la detta università, che avaranno giurato a l'Arte. E che niuno forestiere, bene che sia maestro, possa essere rectore de la detta Arte, se prima non serà stato et abitato in Siena per x anni, o da x anni in suso.

(1) Cioè, infra gli ultimi otto giorni. I rettori nuovi entravano in ufficio alle calende di gennaio. V. lo *Spoglio*.

Capitolo VII.

Come facciano escrivere l'amenda.

Anco, perciò che più rectori che sono stati de la decta università ànno avuta pigherlà e negligenza a fare iscrivere e méttare ne lo Statuto d'essa università le provisioni fatte al loro tempo, molte buone provisioni sieno rimase le quali non ànno avuto lo loro affecto, e ite innanzi come dovevano (1), anzi sono trapassate e dimenticate, poi che sono state prese e fermate nel Consiglio de la detta università (de la qual cosa poterebbe ritornare damno e vergogna a la detta università et a'suoi officiagli); et a provedere che per innanzi semegliante difecto non avenga, proveduto et ordinat'è, ch'e' rectori de la detta università, che ora sono e che per tempo seranno, sieno tenuti e debbiano fare iscrivare, méttare e lassare scripto nel libro o vero breve degli ordini de la detta università, tutte e singole provisioni, ordini, statuti, correzioni et emendazioni, li quali a lor tempo si faranno per statutari o mendatori d'essa università, infra xv dì proximi doppo l'aprovamento d'esse provisioni, ordini, statuti, correzioni et emendazioni, a la pena di x soldi per ciascuno rectore che ciò non observasse e per ciascuna volta.

(1) *Dovevamo* nel cod.

CHI SI COMINCIA LA SECONDA PARTE DE LO STATUTO DE'CHIAVARI, NE LA QUALE SI CONTIENE EL MODO DI RÈNDARE RAGIONE.

Capitolo I.

De la decima.

In prima statuto et ordinato è, che la decima si debba pagare de' richiami che si fanno dinanzi da' rectori, o vero ad alcuno di loro, anzi che il richiamo si ponga o si riceva, in questo modo, cioè: che di v soldi si tòllano vj denari per decima, e da inde in giuso, a quella medesima ragione; e da inde in suso di qualunque quantità serà el richiamo, si paghi a ragione di xij denari per libra. E se meno di libra o più di libra fusse la quantità, paghisene a quella medesima ragione. La quale decima si paghi per colui che porrà el richiamo. E puoi se convenciarà quello unde avarà fatto el richiamo, el rectore o rectori dinanzi a cui serà fatto el richiamo, facciano quella decima e le spese del piato ristituire e dare a colui che avrà vénto da colui che avrà perduto, o a cui serà convento, a quello medesimo termine che l'altra quantità del richiamo.

Capitolo II.

Del richiamo di v soldi, e da inde in giù, e da inde in suso.

Anco è statuto et ordinato, che se 'l richiamo serà di v soldi, o da inde in giuso, o di cosa di stima di v soldi, o da inde in giuso, e serà confessato per colui di cui serà fatto esso richiamo, o seralli provato, o per partito o per altro modo; el rectore dinanzi a cui ciò serà, sia tenuto e debbia comandare a colui che confessarà, o serà provato, che 'l primo di debba pagare per cortesia, l'altro di per saramento la quantità convenuta, e la decima, e le spese fatte per quella cagione. E se 'l richiamo serà da v soldi in suso, o di cosa di stima da v soldi in suso, e confessato serà o convento per saramento di partito o per altro modo, allora comandi 'l rectore o rectori a colui che doverà pagare, e che serà confesso o convento nel modo predetto, che paghi la quantità confessata o conventa, e la decima, e le spese fatte per quella cagione infra x di prossimi per saramento. E se alcuno e' detti comandamenti, o vero alcuno d'essi passasse o non servasse, et a rectore fosse rapportato per colui che doverà ricévare, sia punito per ogne volta in tre soldi di denari senesi. E nientemeno el rectore debba e sie tenuto comandare da capo che paghi quello di per cortesia, e l'altro per saramento. E se fallarà o non pagarà, anco si li tolla la detta pena di tre soldi per volta. E facciasili el comandamento da capo tante volte che paghi et obedesca e' rectori (1).

(1) Nel margine inferiore del cod. è la seguente addizione del tempo stesso dello Statuto:

« Agiogniamo al capitolo che parla de' richiami, che se alcuno fusse adimandato da rectore di quello che l'altra parte adimandarà, ch'egli debbia dire la verità; e si e' niega e provato li fusse, paghi e pagare debbia v soldi per ciascheuna volta ».

Capitolo III.

Del modo di tenere ragione a'non sottoposti de la detta Arte.

Anco è statuto et ordinato, che se alcuno non sottoposto a la detta Arte si richiamerà dinanzi a'detti rectori, o vero dinanzi ad alcuno di loro, d'alcuno de'sottoposti de la detta Arte, siali fatta quella ragione per li detti rectori che fusse fatta a qualunque de'sottoposti de la detta Arte. Salvo che se 'l sottoposto di cui si farà el richiamo, dimandarà che quello cotale non sottoposto dia ricolta o pegno a'rectori di stare a lui a ragione dinanzi da loro infino a quella quantità che esso dimandarà, a lui debba el detto cotale non sottoposto la detta ricolta o pegno dare; et altramente sopra el suo richiamo non si proceda, se ricevuto fusse, nè per li rectori, nè per alcuno di loro infine a tanto che la detta ricolta o pegno darà. E se la detta ricolta o pegno darà, el sottoposto, se vorrà puoi richiamare di lui infino ad altretanto, sia inteso et odito da'rectori se richiamo porrà di lui, alora data la ricolta o pegno, o da inde a tre dì, ma non puoi. E questo non s'intenda che bisogni di dare ricolta nè pegno a carbonaiuoli foretani, che di prezo di carboni si richiamassero d'alcuno sottoposto; anzi sieno intesi senza dare alcuna ricolta, bench'ella fusse domandata per alcuno.

Capitolo IV.

Che a richiamo di xl soldi basti prova d'uno testimonio di verità.

Anco è statuto et ordinato, che a richiamo infino xl soldi, basti pruova d'uno testimonio di verità; e da inde

in suso, basti prova di due testimoni di verità o di più, come la ragione vuole. Salvo che le parti possano dare l'una a l'altra per partito ogne quantità de la quale fussero in concordia tra loro, o di prèndare o di lassare. E ogne partito comunale sieno tenuti e' rectori di fare o prèndare o lassare, come meglio parrà a loro, o ad alcuno di loro che si convenga; e 'l saramento del partito cosi preso o lassato, sia piena prova. E 'l simigliante s'intenda, se 'l richiamo non fusse di muneta, ma fusse d'altra cosa.

Capitolo V.

Ch' e' rectori debbano fare ragione ogne tempo.

Anco è statuto et ordinato, ch' e' detti rectori possano e sieno tenuti e debbiano tenere e fare ragione, e diffinire le questioni che fussero dinanzi da loro, e procèdare contra e' loro sottoposti et astretti ogne tempo, non ostante che fussero ferie; e che vaglia (1) e tenga ciò che faranno essi o alcuno di loro in tempo feriato, si come fusse in tempo giuridico e che si tenesse ragione. E che in ogne caso vaglia e tegna cosi quello che facesse uno de' rectori, come se fussero ambedue di concordia; salvo che non sia tenuto di tenere ragione a tempo feriato a veruno che non sia sottoposto a la detta Arte (2) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
di quelli impacci. Volendo adunque ponere remedio con-

(1) Il cod. ha costantemente: *vagla*.

(2) Il rimanente di questo capitolo, che continuava per più d'una pagina, fu in parte del tutto abraso e perciò impossibile a decifrarsi, ed in parte annullato ma in guisa da potere con qualche fatica, e ravvivandone la scrittura, leggerne il tenore.

venevole e ragionevole sopra di ciò, proveduto et ordinato è, che se alcuno di sottoposti de la detta Arte farà o venderà alcuno lavorio d'alcuna persona, e quella cotal persona nol sodisfarà del detto lavorio, et esso sottoposto ciò dirà e dinonzierà fra gli uomini de la detta Arte; ciascuno di detti sottoposti sia tenuto d'allora inanzi d'essa dinonzia non fare ad alcuna persona alcuno lavorio. E chi contra farà, paghi per una sola volta xx soldi di denari senesi, de' quagli la metà sia della università della detta Arte, e l'altra metà sia dell'Uopera di Sancta Maria di Siena. E quello cotale sottoposto sia tenuto diciare e denunziare per l'Arte quando sarà sodisfatto. Anco, che da inde 'nanzi ciascuno possa liberamente servire a quella cotale persona.

QUESTA È LA TERZA PARTE DE LO STATUTO.

DE LE PENE.

Capitolo I.

Di non portare a provare chiave, nè fare chiave a sceda d' alcuna forma.

In prima statuto et ordinato è, che ninno sottoposto de la detta Arte possa nè debba portare a provare, nè fare provare alcuna chiave in alcuna toppa; nè fare, nè fare fare alcuna chiave a sceda da altra chiave, nè a sceda, nè a forma di cera, o di pasta, o d'alcuna altra forma; nè véndare chiave senza toppa, se la toppa non fusse recata a la bottiga; nè fare, nè prestare, nè véndare tribolo; nè fare toppa ad alcuna chiave che arecata li fusse, quando dicesse: — fammi una chiave a questa sceda. — E chi contra facesse, sia punito e condannato per li rectori de la detta Arte in L libre di denari senesi per ogne volta; e sia privato e divetato da l'Arte de' Chiavari, sì che già mai non la possa fare ne la città di Siena; e che niuno sottoposto possa puoi partecipare co' lui de la detta Arte in alcuna cosa. E chi contra la detta forma co' lui participasse, sia punito e condannato per li rectori de la detta università in x libre di denari per ogne volta. Salvo ch' e' detti sottoposti maestri possano senza pena e senza bando l'uno a l'altro véndare e fare chiavi e toppe, come serà di loro volontà.

Capitolo II.

De la pena di colui che tollesse o frodasse alcuna cosa, andando a casa d'alcuna persona.

Anco, con ciò sia cosa che agli uomini de la detta Arte si convenga molto essere leali e dritti, però che se lo' fida molto; statuto et ordinato è, che se alcuno gignore o discepolo o altro qualunque fusse de la detta Arte, andando a casa d'alcuna persona per conficcare o sconficcare toppe o pèschi (1), o per fare alcuno altro lavorio d'alcuna cosa che s'appertenga a la detta arte, tollesse o frodasse alcuna cosa di quella cotale casa a la quale andasse, sia punito e condannato in c soldi di denari senesi, et a restituzione de la cosa tolta, o de la stima d'essa, fatta per colui di cui serà la cosa tolta per suo saramento. E quello cotale non possa èssare puoi in perpetuo de la detta Arte, ma d'essa sia scacciato e divetato, si che mai d'essa Arte puoi non sia.

Capitolo III.

Che neuno debba andare a tempo di romore a casa altrui a conficcare o a sconficcare toppa.

Anco, a ciò che frode non si possa commèttare ne la detta Arte per malizia altrui a tempo di romore o d'apparecchiamento d'arme o di battaglia che fusse nella città di Siena, cosa la quale Dio cessi; statuto et ordinato è, che neuna persona de l'Arte predetta al detto tempo possa

(1) Invece di *pèsti*, e nel cap. seguente *pèschio*. V. lo *Spoglio*.

nè debba andare ad alcuna casa a conficcare nè a sconficcare toppa, nè pèschio, nè alcuno altro lavorio, senza espressa parola o licenzia de' detti rectori o d'alcuno di loro. E chi contra facesse, sia punito e condannato in xxv libre di denari per ogne volta. Salvo che per lo Comune di Siena si possano a' detti tempi le dette cose fare senza pena e senza bando.

Capitolo IV.

Che non si possa véndare chiave a persona che la comparasse per rivéndare.

Anco è statuto et ordinato, a tòllare alcuna malizia e frode che commèttare si potrebbe, che niuno sottoposto de la detta Arte possa nè debba véndare alcuna toppa o vero chiave ad alcuno de la città di Siena o de' borghi, el quale la comparasse per rivéndare. E chi contra farà, sia punito e condannato per ogne volta in xx soldi di denari. Salvo che questo non s'intenda de' maestri e sottoposti de la detta Arte, che possano tra loro véndare e comparare chiavi e toppe l'uno da l'altro, come a loro piacerà, senza pena e senza bando, non ostante el presente capitolo.

Capitolo V.

Che non si possa comparare chiave contra forma di questo capitolo.

Anco è statuto et ordinato, che neuno sottoposto de la detta Arte possa o debba comparare alcuna chiave da alcuno che non sia sottoposto, più che uno denaro la chiave non pertusata o cavata, e più che due denari la chiave pertusata o cavata. E chi contra farà, sia punito e

condannato in v soldi per ogne volta e per ogne chiave che comparasse contra la forma predetta. Salvo che ciascuno sottoposto da altro sottoposto de la dotta Arte possa comparare chiavi come li piacerà, senza pena e senza bando, non ostante el presente capitolo.

Capitolo VI.

Che neuno de la detta Arte possa comparare alcuna massarizia da veruno che non sia sottoposto.

Anco è statuto et ordinato, che neuno de'sottoposti de la detta Arte possa nè debba comparare alcuna massarizia o cosa de la detta arte da neuno che non sia sottoposto a la detta università. Ma se alcuna de le dette cose li fusse recata a véndare, si la debba chello cotale a cui fusse recata, ritenere e dinunziare a' rectori de la detta Arte, o vero ad alcuno di loro, a ciò che si sappia onde ella è venuta, e di cui fue, e che si possa restitnire se fusse frodata o tolta per mal modo. E chi contra farà, sia punito per ogne volta in v soldi di denari; e' rectori debbano chella cotale cosa, una o più che si fusse, puoi mostrare a li uomini de l'Arte, a pena e bando di x soldi per ciascuno di loro.

Capitolo VII.

Che neuno possa méttare a mentire o dire altra villania in presenza de' rectori.

Anco è statuto et ordinato, che neuno sottoposto de la detta Arte possa nè debba in presenza d'alcuno de' rectori, nè ne la raunata de l'università, méttare alcuno a mentire, nè dire ad alcuno pergiuro, nè alcuna altra para-

vola simigliante, ingiuriosa o disonesta o villana; nè parlare nè fare romore mentre che si legge lo Statuto de la detta Arte; nè mentre che alcuno de' rectori o de' conseglieri, o alcuna altra persona de l'Arte, stando ritto, dicesse o conseglíasse sopra alcuno fatto de l'Arte o per quella cagione. E chi contra facesse, paghi per ciascheuna volta v soldi di denari e meno infino xij denari, come parrà a' rectori, considerate le parole e 'l modo del dire, e la condizione de la persona che le dirà et a cui seranno dette.

Capitolo VIII.

Che colui che avesse comparati carboni, sia tenuto di rèndare a colui che ne domandasse.

Anco è statuto et ordinato, che qualunque de' sottoposti de la detta Arte compârrà (1) carboni, et alcuno altro de' detti sottoposti, anzi ch' e' detti carboni sieno cominciati a votiare o trare del sacco, ne li domandarà e vorranne per lo costo, e vorrà con affetto che colui che li avarà comparati, ne li debba rèndare per lo costo, se non ne li volesse rèndare, essendone rinchiesto, paghi per ciascuna volta a la detta università v soldi per bando, se sarà denunziato dal detto cotale che n' avarà voluti, e serralli provato per lo saramento del dinunziatore. Salvo che colui che prima li avesse pattoviti, ne possa tenere per se la metià.

(1) Apocope di *comparerà*. Di simili ellissi vedemmo altri esempi.

Capitolo IX.

Ch' e' rectori siano tenuti fare giurare a l' Arte tutti coloro che non avessero giurato.

Anco è statuto et ordinato, ch' e' detti rectori sieno tenuti e debbano fare giurare a l' Arte d' osservare tutti e ciascheduni capitoli di questo Breve, tutti coloro che fanno et adoperano la detta arte, che giurato non avessero. E se ciò lassassero di fare, siano puniti e condannati per li rectori nuovi loro successori in v soldi di denari senesi.

Capitolo X.

Che niuno mastro tenga in bottiga veruno che non avesse giurato, oltre xv dì.

Anco è statuto et ordinato, che neuno maestro de la detta Arte debba tenere in bottiga neuno compagno nè discepolo che non abbia giurato a l' Arte, oltre xv dì; salvo che suo figliuolo minore di xiiij anni possa tenere, non cadendo nè in spergiuro, ne in pena. Anco, salvo che se 'l detto cotale discepolo o gignore che non avesse giurato a l' Arte, fusse minore di xiiij anni, possalo tenere senza farlo giurare a l' Arte di licenzia de' rectori o d' alcuno di loro. E chi contra farà, sia punito e condannato per ogne volta e per ogne discipolo o compagno in v soldi di denari senesi.

Capitolo XI.

Che neuno maestro debba tenere discepolo che fusse stato con altro maestro.

Anco è statuto et ordinato, che niuno maestro de la detta Arte possa nè debba tenere alcuno gignore o disce-

polo d'essa Arte, el quale fusse stato prima con altro maestro o sottoposto de la detta Arte, se prima non avesse compito el suo tempo con quello maestro o sottoposto, col quale fusse prima stato, o se prima non fusse in concordia co' lui di quello unde fusse soprappagato. E chi contra farà, paghi per pena per ciascuna volta v soldi e per ciascuno gignore o discepolo che tenesse contra la detta forma. E niente meno sia tenuto di non tenere in bottiga quello cotale discepolo o vero gignore, se prima non compisse el detto tempo, o non si concordasse co' lui del detto soprapiù ricevuto del suo prezo.

Capitolo XII.

Che coloro che stanno a prezo debbano fare ad uopo de' loro maestri.

Anco è statuto et ordinato, che tutti coloro de la detta Arte, e' quali stanno ad anno o a prezo, sieno tenuti e debbano fare bene e lealmente l'arte senza frode; e ciò che lavorânno e faranno d'essa arte, così di dì come di notte, e così comparando come vendendo, fare (1) a uopo de' maestri loro, co' quali staranno, e none a loro proprio uopo o vero utilità. E chi contra facesse e fussene richiamo (2), sia punito e condannato per li rectori per ciascuna volta in x soldi, se provato li serà per uno testimonio di verità, col saramento fatto di nuovo per lo suo maestro.

Capitolo XIII.

Quanto debba pagare el forestiere che viene a fare el' arte in Siena.

Anco è statuto et ordinato, che qualunque forestiere verrà a fare la detta arte ne la città di Siena o ne' bor-

(1) Sottinteso: sieno tenuti.

(2) Così, per volgare pronunzia, nel Testo, in vece di: richiamato.

ghi, debba pagare a la detta università quello e quanto dovesse pagare uno cittadino di Siena de la detta Arte, el quale andasse a fare l'arte predetta ne la terra, unde fusse quello cotale forestiere. E sia tenuto di prométtare e di dare ricolta di xxv libre di fare l'arte bene e lealmento. E altremente la detta arte in Siena fare non possa.

Capitolo XIV.

Ch'e' rectori facciano bandire per la città di Siena che neuno venda nè compari chiave etc.

Anco è statuto et ordinato, ch'e' detti rettori sieno tenuti e debbano a loro podere e con sollicitudine procurare e fare sì che si bandesca a loro tempo per la città di Siena per li luoghi usati, che neuna persona che non sia de la detta Arte de' Chiavari possa nè debba comparare nè véndare chiavi, secondo che si contiene ne lo Statuto del Comune (1).

Capitolo XV.

Di non lavorare lunedì mattina.

Anco, per ciò che molti de la detta Arte di Chiavari cominciano a lavorare il lunedì mattina, innanzi che vadano a la chiesa o a offizio divino, la qual cosa è molto

(1) A questo luogo è nel margine la seguente aggiunta, forse del 1400:

« E che li rectori predetti sieno tenuti e debbano procurare e fare a loro potere, che alcuno offiziale del Comune di Siena vada cercando per le bottighe se trovasse alcuno contrafacente ».

isconvenevole a ogne buono cittadino, et è segno di poca divozione verso di Dio e di Sancti suoi, e di troppa cupidità; proveduto et ordinato è, che neuno sottoposto de la detta università possa o debbia cominciare a lavorare in alcuno di di lunedì infino al primo suono de le campanelle del Comune di Siena, a la pena di duo soldi chiunque contra farà per ogne volta.

Capitolo XVI.

Sicome il giovedì sancto si lassi uopera.

Anco statuto et ordinato è, che il giovedì sancto si debbia lassare uopera a volontà di rectori; e chi contra farà, sia pena v soldi per ciascuna volta, e basti la pruova per uno testimonio di verità a suo saramento.

Capitolo XVII.

Come sieno pagati gli amendatori.

Anco statuto et ordinato è, che gli amendatori, e' quagli seranno per innanzi, sieno pagati a volontà di rectori (1). E chi contra farà, paghi per d'ogne volta x soldi di denari. Et a queste cose basti la prova d'uno testimonio di verità col saramento de l'accusatore.

Capitolo XVIII.

Che colui che confessarà el malefizio, sia condannato ne la metà de la pena.

Anco è statuto et ordinato, che qualunque de' sottoposti de la detta Arte serà accusato o denunziato denanzi

(1) Quel che segue di questo capitolo era stato annullato, cancellandone la scrittura che noi ravvivammo per decifrarla.

a' rectori o vero rectore d'alcuna cosa che debba avere fatta contra la forma di questo Breve, o d'alcuno capitolo d'esso Breve; et esso adomandato da' rectori o d'alcuno di loro di quello onde serà accusato o denunziato, e senza indugio o cavillazione liberamente confessarà, sia condennato nella metà de la pena che si conterrà nel capitolo de la Statuto, che parlarà di quello cotale malefizio, e non più. Ma se non confessarà, come detto è di sopra, e puoi li serà provato, si' condannato nel doppio, cioè in tutta la pena che dicerà lo Statuto, et anco non si possa di ciò dicersi gravato, nè avere Conseglio. E se quello cotale che accusasse o dinunziasse alcuno, non provasse, sia punito e condannato in quella medesima pena e bando che avesse dovuta pagare l'accusato o denunziato, se provato li fusse stato.

Capitolo XIX.

De le festi ne le quali si debba lassare el'opera al vèsparo.

Anco è statuto et ordinato, che ogne dì di sabbato si debba per ciascuno sottoposto de la detta Arte lassare uopera a vespero. E simigliantemente si debba lassare uopera ciascuna vigilia di pasqua, cioè di Natale, di Risurresso, de la Pentecoste, del Corpo di Cristo, d'Ognesanti, de le quattro festi (1) di santa Maria vergine, cioè d'agosto, di settembre, di febbraio e di marzo. Salvo che nel tempo de la quaresima sieno tenuti e' rectori ciascuno dì di sabbato fare comandare per l'Arte che niuno lavori dall'ora de vèsparo innanzi: el quale comandamento faccia fare a qualunque ora a lui parrà che sia ora di vespero. E chi

(1) Plebeismo, simile ad altri tuttora in uso fra noi, come le due *porti*; le quattro *torra* ec.

contra farà, paghi per ciascuno e ciascuna volta v soldi de denari. Et in simigliante pena caggia el rectore che non facesse fare el detto comandamento. Salvo che senza pena si possa conficcare e sconficcare chiavi e toppe in legname et in cuoio. Et anco si possa conficcare e sconficcare ogne altra cosa che s' appertenga a chiave o a toppa.

Capitolo XX.

Che non si debba lavorare di notte dipo' el suono de le tre volte.

Anco è statuto et ordinato, che neuno de la detta Arte possa nè debba lavorare di notte da l' ultimo suono de le tre volte, cioè dal posciaio (1) innanzi in fine a la campana del dì. Salvo che del mese di ottobre (2), novembre, dicembre e gennaio si possa lavorare a fuoco dalla campana de' frati che suona a la meza notte innanzi, senza pena e senza bando. Et anco sia licito simigliantemente a ciascuno e' detti quattro mesi lavorare di notte a freddo, come li piacerà, non facendo imperciò contra el capitolo de le feste. E chi contra farà, paghi per pena per ciascuno e ciascuna volta x soldi di denari senesi.

Capitolo XXI.

De le festi ne le quali non si possa lavorare da l'una volta innanzi.

Anco è statuto et ordinato, che neuno de' sottoposti de la detta Arte possa nè debba ne la vigilia de la Epi-

(1) Che equivale a dire, dall' ultimo suono. Vedasi anche a pag. 234 e lo *Spoglio*.

(2) Posteriormente fu tolto il mese d' ottobre.

fania, nè ne le vigilie de' dodici Apostoli, nè ne la vigilia di santo Giovanni Battista, nè di santo Lorenzo, nè ne la vigilia de la festa del Corpo di Cristo, nè in alcuna d'esse lavorare dal suono de l'una volta innanzi. E chi contra farà, paghi per ciascuna volta ij soldi; salvo che possa pónare e sconficcare toppe e chiavi senza pena e senza bando.

Capitolo XXII.

De le festi ne le quali non si possa lavorare in alcuno modo.

Anco è statuto et ordinato, che neuno de' sottoposti de la detta università possa nè debba in neuno modo lavorare in alcuno di de le festi infrascritte, cioè: in dì di domenica, pasqua di Natale, Resurrezione e tutte l'altre pasque; Vénardi Sancto, santa Maria d'agosto, santa Maria di settembre, santa Maria di febbraio, santa Maria di marzo, Ognesanti, dodici Apostoli, santo Giovanni Battista, la festa del Corpo di Cristo, santo Lorenzo, santo Luca guagnelista, santo Marco guagnelista, santo Martino, santo Salvestro, santa Croce di maggio, santa Croce di settembre, santa Maria Maddalena, santa Lucia, nè in alcuna d'esse festi (1). E chi contra farà, paghi per ogni volta x soldi di denari a la detta università. Salvo e riservato, che ciascuno possa ne' detti di sconficcare uòpara di necessità senza pena e senza bando; e che non si possa in alcuno modo fabricare ne l'ottava de la Natività del Signore e ne l'ottava de la Resurrezione, ne' due di po' la

(1) Fu poi aggiunta anche la festa di « santo Pietro papa alisandrino ».

pasqua de la Pentecoste, a pena di v soldi per ciascuno e per ciascuna volta (1).

Capitolo XXIII.

Che neuno de la detta Arte debba tenere bottiga aperta, nè lavorare ne le festi infrascritte.

Anco è statuto et ordinato, che neuno de' sottoposti de la detta Arte possa nè debba tenere bottiga aperta ne li di d'alcuna de le festi scritte di sotto, nè lavorare de la detta arte. E chi contra farà, paghi per ogne volta v soldi di denari senesi. Salvo che si possa ne' di de le dete (2) festi véndare e comparare e stagnare e verniciare e conficcare e sconficcare, e tenere li sportelli de le bottighe aperti senza pena e senza bando.

Le feste sono queste: santo Maccari, santa Agnese, santo Biagio, santo Gregorio, santo Benedetto, santo Giorgio, santo Pietro martire, santo Micchele Agnilo di maggio, santo Micchele Agnilo di settembre, santa Margarita, santo Domenico, santo Agustino, santo Francesco; santa Orsina (3) con undicimilia vergini, santo Salvadore, santo Chimento, santa Caterina, santo Ansano e santo Niccolò (4).

(1) Nel margine inferiore della carta ove comincia questo cap., fu scritto:

« Aggiongnesi al capitolo de le feste, che noi consideriamo che 'l bisogno è grande, e vediamo fare a migliori di noi, proveduto è, che quando avvenisse alcuna festa non comandata da la sancta Chiesa venisse in sabbato, che si possa pónare e sconficcare toppe e pèschi senza pena e bando; salvo le quattro feste di madonna santa Maria ».

(2) Per difetto, non di scrittura, ma di pronunzia. Così nel cap. seguente; *semana* per *semmana*, ed al contrario in questo, *Micchele* per *Michele*.

(3) Forse che volgarmente così era appellata in luogo di, Orsola.

(4) Sei di queste feste furono in seguito soppresse, e nello Statuto annullate. Volendo dare il testo in ogni sua parte secondo la originale compilazione, ravvivammo, come altrove, la scrittura ch'era stata a bella posta cancellata.

Capitolo XXIV.

De le festi ne le quali non si può lavorare a fuoco, ma ogne altra cosa si possa fare.

Anco è statuto et ordinato, che neuno possa nè debba ne li di de le infrascritte festi, o in alcuna d'esse, lavorare a fuoco de la detta arte, o di cosa che ad essa s'appertenga; ma possasi fare ogne altra cosa che lavorare a fuoco, senza pena e senza bando. Salvo che anco si possa lavorare a fuoco per appontare ponteruoli e tagliuli e martelli taglienti. E chi contra farà, paghi per ogne volta v soldi di denari senesi.

Le festi sono queste, cioè: santo Antonio, santo Fabiano e santo Sebastiano, santa Agata . . . . (1). E che li rectori sieno tenuti di fare comandare ciascuno sabbato le festi de la semana seguente, che si guardino, secondo el modo che scritto è di sopra. E se fussero negligenti (2), siano condannati per ciascuna volta che seranno accusati in due soldi di denari.

Capitolo XXV.

Che ciascuno possa servire al Comune di Siena ogne tempo.

Anco è statuto et ordinato, che a ciascuno de la detta università sia licito senza pena e senza bando servire al

(1) Non erano meno di 22 anche le feste nelle quali lo Statuto vietava di lavorare a fuoco; ma, non sapremmo dir quando, furono tutte soppresse, ad eccezione del giorno di sant'Agata. Potemmo a stento leggere, oltre quella, le poche che abbiamo addotte; essendo state radiate affatto nel cod. le altre feste.

(2) Nel Testo: *fusse negligente*.

Comune di Siena, e nell' uòpare del detto Comune a ogne tempo, cosi di di come di notte, lavorare, non ostante alcuno capitolo di questo Breve. Salvo che, a qualunque otta convenisse ad alcuno di questa università lavorare per lo Comune a tempo vetato o disusato, debbia quello cotale ciò dire e denunziare a' rectori de la detta Arte, o ad alcuno di loro, anzi che a lavorare cominci, a ciò che si possa sapere come quello cotale lavorio sia del Comune di Siena.

Capitolo XXVI.

Che qualunque capitolo fusse contra el Comune, sia di neuno valore.

Anco è statuto et ordinato, che se alcuno capitolo fusse in queste Breve, che fusse o che potesse essere contra el Comune di Siena, o in danno o meno che onore del Comune di Siena, che chello che fusse contra o in danno del Comune, in quella parte sia per non fatto, e sia di neuno valore, e non sieno tenuti e' rectori di servarlo.

Capitolo XXVII.

Che ciò che si farà per uno de' rectori, vaglia come se fusse fatto per ambedue.

Anco è statuto et ordinato, che ciò che si farà e che serà fatto per uno de' rectori vaglia e tègna cosi come se fatto fusse per ambedue di concordia. E che da quello che faranno essi due o alcuno di loro, per lo loro offizio o per quella cagione, infino in quantità di v soldi, neuno de la detta Arte si possa nè debba dicere gravato nè dimandare Conseglio; e se 'l dimandasse non li sia dato. Ma chi

da v soldi in snso si dicesse gravato e dimandasse Conseglio, abbialo in questo modo: che se quello unde vorrà el Conseglio (1), serà stato fatto da ambedue e' rectori, abbia el Conseglio da conseglieri de la detta Arte: e' quali conseglieri, udito quello che si dirà per li rectori e per quello cotale che adomandato avarà el Conseglio, dicano e diffinescano quello che lo' parrà giusto e ragionevile, così per l'una parte come per l'altra; e come a loro parrà, così ne facciano. Salvo che se quello onde si dimandarà el Conseglio, serà fatto per uno de' rectori solamente, allotta sia al Conseglio co' e' conseglieri insieme l'altro rectore; e come parrà a' rectori et a' detti conseglieri, così se ne faccia tuttavia, sì come detto è di sopra. Di cosa o di quantità di v soldi, o da inde in ginso, Conseglio non si possa adimandare nè dare in alcuno modo.

Capitolo XXVIII.

Che tutti e' maestri debbano andare al morto co' rectori.

Anco è statuto et ordinato, che quando alcuno de' maestri de la detta Arte morisse, a la sepoltnra sua sieno tenuti e debbano andare tutti e' maestri de la detta università col rectore, o rectori, de la detta Arte a la casa del morto, et a la chiesa, e stare infino che l'offizio serà detto, e 'l morto sepellito, e tanto più infino che seranno accumiatati da' rectori o dal rectore. E simigliantemente sia tennto ciascuno de' detti maestri andare e stare a la sepoltura di ciascnno padre, madre, moglie, figliuolo, figlinola, fratello e snoro carnale d'alcuno di loro. E chi contra farà, paghi per ogne volta ij soldi di denari senesi.

(1) Vale a dire, se ciò di che vorrà richiamarsi al Consiglio, sarà stato fatto ec.

Capitolo XXIX.

Che uno maestro per ogne bottiga debba andare al morto de l'Arte del fuoco (1).

Anco è statuto et ordinato, che quando morisse alcuno maestro de l'Arte del fuoco, sia tenuto e debba andare uno maestro per ciascuna bottiga de la detta Arte de' Chiavari a la sepoltura di quello cotale morto, a petizione e rinchiesta del rectore, o vero rectori, de la detta università; e debba ciascuno, come detto è di sopra, et a quella pena e bando de ij soldi per ciascuno e per ciascuna volta.

Capitolo XXX.

Ch' e' rectori possano fare comandamenti da v soldi infino a vj denari per offizio de l' Arte.

Anco è statuto et ordinato, che sia licito a' rectori de la detta università et a ciascuno di loro, e possano e possa ciascuno di loro comandare e comandamenti fare a' sottoposti de la detta università, et a ciascuno di loro, per offizio de l'Arte e per quella cagione, da v soldi infino a

(1) Chiamata altresì la *Maggiore Arte del fuoco*, della quale ci rimangono due Statuti, uno del 1395, altro del 1412. Durante il secolo XIV alcune delle Arti del fuoco fecero corporazione a sè, come questa dei Chiavari; ma nell'esordire del secolo susseguente le si trovano tutte unite insieme coi nomi di Fabbri grossi, Spadari, Agutari, Fibbiari, Forbiciari, Coltellinari, Succhiellari, Campanari, Padellari, Fornitori di spade e di coltella, Chiavari, Armaiuoli, Corazzari, Stagnatari e Bicchierai. Nel 1453 vi si aggiunsero i Fabbri e i Manescalchi (V. Statuto pred. del 1412 nel *Prologo* e nelle *Addizioni*).

vj denari d'ogne cosa e per ogne cosa de la detta università, la quale non si contenesse in questo Breve; e' denari tòllare, come piacerà e parrà a loro per bene e per onore de l'offizio e de l'università; e' sottoposti sieno tenuti d'ubedire e le pene pagare, come detto è. Salvo e riservato, ch'e' detti rectori non possano nè debbano comandare nè comandamenti fare a neuno sottoposto, nè lui costrègnare, se non per fatto de l'Arte, o per cagione di cosa che a l'Arte s'apartenga. E se contra facessero, nè vaglia nè tenga.

Capitolo XXXI.

De la pena di colui che non facesse la detta Arte lealmente.

Anco, con ciò sia cosa che la detta Arte si debba fare molto lealmente e puramente senza alcuna frode o malizia; statuto et ordinato è, che ciascheuno de la detta università sia tenuto e debba la detta Arte in ogne cosa che d'essa farà et adopèrrà, o farà, o farà fare, bene e lealmente e puramente senza alcuna frode o malizia fare e fare fare. E chi contra farà, sia punito e condannato per li rectori per ogne volta in x libre di denari senesi, et in minore quantità, si come parrà e piacerà a loro, considerata la qualità del fatto e la condizione de la persona. Salve sempre e riservate l'altre pene, le quali sono distinte e specificate per gli altri capitoli di questo Breve.

Capitolo XXXII.

Ch'e' rectori debbano udire le defensioni benignamente.

Anco è statuto et ordinato, ch'e' rectori de la detta Arte sieno tenuti e debbano per saramento et a pena di

x soldi udire benignamente ogne defensione ch' e' sottoposti de la detta Arte vorranno fare dinanzi da loro, et ogne loro ragione; e quelle che fussero e che lo' paressero giuste e ragionevili e buone, ricévare e méttare ad execuzione; e tutti e' richiami e questioni che avessero, diffinire e determinare infra uno mese puoi che cominciato o cominciata sirà (1), se ciò non rimanesse già di volontà de le parti. E se alcuna ne rimanesse a la fine dell' offizio per brevità di tempo, quella lassino a' rectori nuovi, loro successori. E' quali sotto la detta pena sieno tenuti e debbano quella cotale questione, o vero richiamo, diffinire dall' entramento del loro offizio a uno mese prossimo che seguirà.

Capitolo XXXIII.

Ch' e' rectori possano punire e' malefizii, e' quali non sono specificati in questo Breve, come a loro parrà.

Anco, con ciò sia cosa che tutte le cose e' casi che avenire potrebbero, non si possono nominatamente specificare, nè ad essi provedere, come serebbe bisogno; a volere resistere a le malizie et a le frode, et a ciò che qualunque commette (2), sia punito; statuto et ordinato è, che se alcuno de la detta Arte farà e commettarà alcuna cosa, la quale non si contenga ne' capitoli di questo Breve, ch' e' rectori possano e debbano quello cotale punire e condannare come lo' parra, procedendo da simile a simile, avendo rispetto a le cose et a' malefizii specificati in questo Breve, et a la persona che commettesse.

(1) Cioè, sarà; come nel cap. XII, *serà*, ed altrove *seranno*, *serebbe*, *seralli* ec.

(2) Usato, qui e poco dopo, all' intransitivo, col senso di *Fare* o *Operare male*.

Capitolo XXXIV.

Che questo Breve non si possa corèggiare infino a v anni.

Anco è statuto et ordinato, che questo Breve non si possa corrèggiare nè mutare nè amendare di chie a cinque anni prossimi che verranno; salvo e riservato che se infra 'l detto tempo parrà a la maggiore parte de la detta università, alora si possa e debba corrèggiare et amendare per tre uomini buoni e savi de' maestri de la detta università, e' quali s' eleggano per li rectori e per li consiglieri de la detta Arte. E ciò che inde faranno, si debba lèggiare intra e' maestri de la detta università, e per loro o per le due parti di loro approvare o riprovare, come lo' parrà.

Capitolo XXXV.

Ch' e' rectori facciano lèggiare tutto questo Breve ogne anno una volta.

Anco, a ciò ch' e' detti capitoli si sappiano per li maestri de la detta Arte, statuto et ordinato è, ch' e' detti rectori ogne anno, del mese di gennaio, sieno tenuti di fare lèggiare intra maestri de la detta università tutti e' capitoli di questo Breve chiaramente e distintamente in quèta audienzia; e che 'l notaio che le (1) leggiarà, debba avere dall' università, per la fatiga de la sua lettura, iiij soldi per ogne volta.

(1) *Le* per li: modo volgare, non infrequente ancor oggi in bocca del popolo.

Lectum (1) et approvato fu el detto Breve per l'infrascritti maestri de la detta università de' Chiavari nel luogo de' Frati Minori di Siena, in anni MCCCXXIIJ, indizione vij, a dì vinti e nove del mese di gennaio. E' nomi de' quali maestri sono questi:

Martino Venture. — Rosso Iacomini. — Minuccio Gucci. — Jannino Casini. — Petrino Ghezi. — Guido suo fratello. — Salvuccio Ghini. — Vannuccio Bini. — Peruccio Salvucci. — Lottino Gori. — Piero Neri. — Petruccio Betti. — Mone Gherardi. — Mino Benetti. — Conte Lelli. — Domenico et Agnolo Bandini. — Vannuccio Andree. — Cecco del maestro Gregorio. — Vanni di Gianni, chiamato Guarnaccia. — Sozzino Peruzzi.

(1) Così nel Testo, e certo per la consuetudine del notaio, autore o traduttore di questo Breve, di scrivere nel suo latino.

ADDIZIONI.

(1328) (1).

1.

Anco, che li rectori possan costrégnare a giurare et a fare nuovo saramento qualunque sottoposto a loro parrà, sopra accusa, dinunzia, richiamo, testimonianza o altra cagione vorranno. E qualunque si spergiùrrà, e provato li serà, sia condennato per li detti rettori in xx soldi per ogne volta.

2.

Anco, ch' e' partiti che si metteranno ne' Consegli et intra gli uomini de l' Arte, si véncano et intendasi esser vénti per le due parti de' conseglieri e degli uomini de la detta Arte, infra e' quali si metterà el detto partito.

3.

Anco, con ciò sia cosa che la discrezione è madre de le virtù, proveduto et ordinato aviamo, ch' e' rectori

(1) Questi tre capitoli ed i seguenti del 1330 non hanno data nel cod., ma furono loro assegnate queste come le più probabili.

e conseglieri che sono e che per li tempi saranno, sieno tenuti di pónare e' denari che bisognano o bisogneranno, che li pongano (1) [per] libra et per soldo, come a loro parrà più convenevolemente, e non per capo di maestro, e pagare si debano per capo di maestro.

(1330).

1.

De andare a la sipoltura del discepoli (2).

Anco, con ciò sia cosa che tutti siam mortali, conviene (3) per l'amore di Dio, per bene e per onore dell' Arte ordinare et in questo capitolo ordiniamo, che e' rettore (4) dell' Arte sia tenuto, quando morisse alcuno discepolo e lavorente de la detta Arte, el quale fusse di tempo de' vint' anni o da inde in su, far comandare che a la sua seppoltura debbia andare uno maestro per botiga al modo usato, a pena ij soldi.

(1) Ripetuto il verbo *pónare* per maggiore evidenza, ma con offesa della grammatica. *Pónare* qui sta per imporre, e questo ordinamento corregge il cap. v della Prima Parte dello Statuto (pag. 234), dove è detto che, se venissero meno all' Arte i denari, l' imposta doveva repartirsi per capo di maestri, com' era stato costume per l' addietro. Questo modo d' imporre fu in seguito restituito, come può vedersi al §. 2 delle Addizioni del 1358 (pag. 268).

(2) Così nel Testo; e forse non parrà errore del menante, nemmeno a chi non voglia vedervi una dizione più vicina al genitivo, *discipuli*.

(3) Sopprimiamo la particella *che*, superfluamente scritta nel Testo dopo il verbo, *conviene*.

(4) Scritto, secondo la volgare pronunzia: *errettore;* come nel cap. seguente: *allavorare* e *assalaro*.

2.

Che neuno maestro dia a lavorare a neuno discepolo che stia con altro maestro.

Anco, con ciò sia cosa che molti discepoli e gignori, o vero lavoranti, i quagli si pongono a salaro ordinato, [e] (1) tutto il lor tempo ordinato a lavorare ànno promesso et allogato con maestri de la detta Arte di Chiavari, prendono a fare il lavorio d'altri maestri d'essa Arte (el quale fanno a tempo di notte, senza parola e conscienza di coloro coi quagli sono posti); e alcuna volta s' afatigano tanto, lavorando e veghiando la notte, che 'l di seguente non possono lavorare nè servire a' lor maestri, nè sostener fatiga, per la qual cosa i detti maestri ne ricevono troppo grande danno; a questo cessare proveduto et ordinato è, che neuno maestro dia a fare nè far faccia, nè di die nè di notte, alcuno lavorio ad alcuno discepolo o vero lavorante, il quale stesse o fusse posto con altro maestro de la detta Arte, senza saputa e volontà del maestro col quale stesse. Nè anco esso gignore o lavorante possa esso lavorio ricévare per fare o vero per far fare, senza la detta paravola e volontà, a pena di v soldi per ciascuno maestro e lavorante che contra facesse, e per ciascuna volta.

3.

Per bene et utilità dell' Arte.

Anco, per bene et utilità de la detta Arte, proveduto et ordinato è, che neuno sottoposto d'essa Arte possa o per se o per altrui persona vendere a peso o a ragione di peso alcuna toppa nè chiave nè bandella, a ragione di peso,

(1) Nel Testo: *in tutto;* ma non se ne avrebbe, come a noi sembra, alcun senso.

sotto pena di x soldi per ciascuna toppa, e per ciascuno che contra facesse per ciascnna volta, e che ciascuna persona sia tenuto d'acusare (1).

4.

Che neuno debbia ritrare ad altra corte.

Anco, con ciò sia cosa che molte volte sia avenuto che alquanti maliziosi, per ogne comandamento a loro fatto da' rectori dell' Arte di Chiavari con giustizia e con ragione, sono ricorsi a' consoli de la Mercanzia de la città di Siena, dicendo e proponendo che sono gravati da essi rectori contra ragione; e per questo modo alcuna volta la giustizia è impedita o almeno ritardata, e di ciò torni meno che onore all' Arte di Chiavari et a' loro officiali et all' altra parte gravata, e danno alcuna volta; a ponere salutevole rimedio che si fatte malizie non si commettano per innanzi, e chi le facesse ne sia punito; proveduto et ordinato è, che qualunqua (2) persona dirà o proporrà, sè essere gravato, o per alcuno modo per se o per interposita persona avarà ricorso dinanzi ad altro (3) officiale, che a quelli de la detta Arte, per cagione d'alcuno comandamento a se fatto per alcuno officiale de la detta Arte, o per alcuno processo che fusse ne la corte, o dinanzi ad alcnno officiale d'essa Arte; e non provarà sofficientemente che esso sia gravato, e che giustizia no' li sia fatta nè observata ne la corte o per l' offiziali de la detta Arte, paghi e pagar debba all'Arte predecta el doppio de la pena che pagar dovesse non servando el comandamento a se fatto, o che far si dovesse per alcuno offiziale d'essa Arte per cagione de la qnestione o processo, onde facesse il detto recorso.

(1) In seguito si aggiunse: « intendasi che non siano tenuti a saramento, ma a la pena ».

(2) Così nel Testo.

(3) Erroneamente il cod.: *alto*.

5.

Come debbiano tenere secreto gli ammendatori.

Anco, con ciò sia cosa che si dica, che più volte sieno fatte per gli ammendatori del Breve de la detta università molte buone et utili provisioni, le quali per alcuno d'essa Arte non bene disposti, riguardando a lor propria utilità e none bene nè onor comune, sono state contradette et impedite, procurando quelli cotali con estudio et ingegno, e facendo fine innanzi prima che si mettano a Consiglio, et informando i consiglieri in contrario ma non debitamente; le quali si fossero messe a Consiglio innanzi che si palegiassero, sarebeno (1) di buona concordia prese et approvate, de la qual cosa la detta università averebe utilità e onore; a ciò cessare per innanzi, proveduto et ordinat' è, che gli ammendatori che seranno chiamati per innanzi, siano tenuti e debbiano tenere secreto ad altrui, e non manifestare per detto o per cenno alcuna correzione, emendazione, provisione o statuto che innanzi si facesse, se prima non sarà publicato e lecto nel Consiglio de la detta università, a la pena di v soldi per ogni volta e per ciascuno che contra facesse.

(1) La lezione del cod. è in questo luogo manifestamente errata, e tale da non dare alcun senso al periodo. Ecco il Testo: « le quali, si fossero messe a Consiglio innanzi che si palegiassero, a fare bene di buona concordia prese et approvate » ec. A noi parve doversi sostituire alle parole » *a fare bene* » il verbo *sarebeno*, che, come ognun vede, potè facilmente formarsi con quelle lettere medesime, sopprimendo la particella *a*, e cambiando la *f* di *fare* in *s*, e l'e finale di *bene* in o. Se la correzione da noi proposta non garba, possano i lettori indovinarne altra migliore.

(1340).

Statuto et ordinato è, che neuno de la decta Arte possa o debbia mettere in alcuna toppa alcuno colore, altro che a doratura, sotto pena e bando di ij soldi per ciascheuna toppa e per ciascuna volta. E ciascuno de la detta Arte possa accusare, e saragli tenuta credenzia. E anco [e'] rectori sieno tenuti di cercare ogne mese una volta per chi contra facesse, a pena di v soldi per ciascheuno rectore.

(1358).

Al nome di Dio, amen. Qui di sotto saranno scritti certi capitoli e ordinamenti, fatti e ordinati per tre uomini de l'Arte, chiamati ed eletti ne la raccolta fatta per li rettori a dì xxvij di luglio ne la chiesa di santo Pietro a Ovile (1), e' quali tre uomini provedessero per qualunque più comodo modo si può a le festi, le quali non sono comandate da la sancta Çhiesa.

1.

Providero e ordinaro e' detti tre uomini così eletti a dì v d'agosto, che neuno de la detta Arte sia tenuto a saramento se lavorasse el dì de le festi non comandate da la santa Chiesa, nè e' rettore la deba fare comandare per saramento; e che ciascheuno possa lavorare e tenere la bottiga chiusa e uperta, come faranno egli altri artefici. E se avenisse che alcuno lavorasse el dì de le festi che gli altri artefici non lavorassero, e fusse guardata per gli altri, ch'e' rettore debba punire e condennare quello cotale che contra facesse in x soldi per ciascuna volta.

(1) Una delle antiche parrocchie della città, ancora in essere, posta nel Terzo di Camollia.

2.

Anco providero e ordinaro, che el capitolo che parla del pónare e' denari (1), che quando occorresse caso che bisognasse di pónare denari, che si pongano e pónare si debano per capo di maestro. E questi capitoli si presero del sì di piena concordia.

3.

Imperciò che piacere nè volontà di Dio è, che gli nomini faccino loro statuti e ordinamenti e' quali se midesmi obrigano, e per ogni piccola operazione possono cadere in peccato mortale, ma magiormente si debono ciessare le cagioni e' modi del peccare; e imperciò ordinaro detti tre uomini, che neuno Statnto fatto per nostro ordinamento obblighi nè obligare debba nè possa neuno dell' Arte a peccato mortale per neuna parola o vero vocabulo nel detto Statuto scritta, se per altro modo inanzi none era obligato. E questi tre capitoli di sopra scritti si prese (2) del sì di piena concordia.

(1361).

Anco statuto et ordenato è, che qnando per la detta Arte bisogna ponere denari, che i rectori che sónno a qnel tempo, s' aleggano tre bnoni uomini de la detta Arte,

(1) È il cap. v della Prima Parte, riformato, come vedemmo, nel 1328, o in quel torno, e nel 1361 nuovamente corretto. Nel modo di repartire le imposte quella buona gente de' Chiavari non trovava calza che loro entrasse: provavano e riprovavano, e non erano contenti mai. Il mondo è stato e si conserva sempre lo stesso.

(2) Non per difetto del cod., ma per modo tuttora in uso, e non presso la plebe soltanto. Ciò valga altresì per la dizione pleonastica del §. 1 del 1365: *el quale e' loro officio.*

e loro faccia[no] giurare di pónare i denari che a' detti rectori bisognaranno per libra e per soldo, si come a loro parrà più convenevole

(1365).

Al nome di Dio, amen.

1.

Proveduto al capitolo che parla de' rectori (1), che sia uno rectore e due consiglieri et non più; el quale e' loro officio basti uno anno; e intendasi ch' e' retore sia l' uno anno in Camolia, et l' altro in Sa' Martino (2). E quando e' retore fusse in Camollia e in Sa' Martino, che 'l consegliere sia tenuto di tenere ragione de' rectore e di comandare le feste.

2.

Anco provedemo che, come erano nove uomini a chiamare e' retori (3), così sieno cinque, et a tre rimangano e' chiamatori. E 'l salario de' rectori sia xxx soldi, e quello del consegliere che à a comandare le feste, sia xv soldi.

3.

Anco provedemo al capitolo che parla del veghiare, che si possa lavorare a fuoco del mese d' ottobre, si como gli altri tre mesi (4).

(1) Questo che doveva essere il primo cap. dello Statuto, manca, come avvertimmo in principio, nel cod.

(2) Cioè, nel Terzo di Camollia, e nel Terzo di S. Martino. L' altro Terzo aveva l' appellazione di Città; e questa divisione in Terzi rimane anch' oggi coi medesimi nomi.

(3) Cf. il cap. II della Prima Parte.

(4) V. il cap. XX della Terza Parte, e la nota.

(1402).

In nomine Domini nostri Yesu Cristi, amen. Nel Consiglio de' xxvj de li ufficiali de la Mercanzia de la città di Siena, tenuto a dì xxviij del mese d'aprile MCCCCij, fu solennemente proveduto, che al presente Breve s'agiunga el capitolo qui di sotto scripto, del quale questo è il tenore, cioè:

Volendo provedere ch' e' difetti non si commettano, e massimamente furti; fu solennemente in esso Consilio proveduto, che neuno sottoposto al presente Breve possa nè debba comprare alcuna cosa furata, come sonno ferramenta, pannamenta, oro o ariento o uopera di lino, da alcuna persona sospeta, la quale si presumesse o presùmare si potesse, èssarle venuta a le mani sue meno che debitamente o licitamente, a la pena di pèrdare tal cosa comprata e d' èssare condennato in altretanto, quanto valesse essa cosa. E che 'l camarlengo de l' Arte sia tenuto e deba tale condennagione mèttare ad sua entrata; e ch' e' rettore d' essa Arte sia tenuto le dette cose mandare ad execuzione, a la pena del doppio se in tali cose mandare ad execuzione fusse negligente. E ciascuno possa dinunziare et accusare, e 'l suo nome sia tenuto perpetuo segreto.

STATUTO

DELL'UNIVERSITÀ DELL'ARTE DE' CUOIAI

E CALZOLAI DELLA VACCA

DELLA CITTÀ DI SIENA

1329-1335.

RUBRICARIO. (1)

(1) Manca nel cod. la prima e l'ultima carta del Rubricario, che perciò comincia dalla rubrica XIV e segue fino alla LXXV inclusive. Supplimmo al difetto con le rubriche del Testo.

(2) Così nel cod., per plateale pronunzia.

(3) Chiaramente scritto così: ma, a nostro avviso, per negligenza del copista.

(4) Corretto il cod. che leggo: *ellelore*.

xv. Che neuno degia portare vendendo per la città di Siena suula o calzari.
xvi. Di costrégnare e' gignori maglori di xiiij anni lurare al Breve della nostra Università.
xvii. Ch' e' rettori e 'l camarlengo sieno tenuti d'andare a' pozuoli una volta el mese.
xviii. Che ciascuno sia tenuto di dire al compratore, di che bestia ène lo coiame che li vende.
xix. Di pagare uno denaio per ogne soma di mortina.
xx. Di comandare lo sabbato, sì come pare a' signori e camarlengo.
xxi. Di non mettere lo coiame concio, o vero erve, nelle tre piscine di sopra.
xxii. Di tenere in concime v mesi, cioè in mortina asciutta o cuoia (1).
xxiii. Che la ragione che à la nostra Università ne' pozzuoli e nelle piscine, non si posano (2) vendere o alienare.
xxiv. Di punire e condennare chi facesse contra alcuno capitolo del Breve, e le condanagioni ricògliare.
xxv. Di tre officiali elegere per rivedere la ragione de' rectori e del camarlengo.
xxvi. Di elegere v emendatori del Breve.
xxvii. Di quello che li conciatori delle cuoia grosse ànno a fare (3).
xxviii. Che neuno faccia adesare coiame concio.
xxix. Come si possa fare intigire coiame e uopera fatta, che comprasse alcuno devitore d'alcuno sottoposto da alcuno altro sottoposto della detta Arte.
xxx. Che le staia del Comune non si portino a' truoghi (4).
xxxi. Che chi levasse alcuno coiame, debba mirare per la sua canella.
xxxii. Che se alcuna cosa furata che apartenesse alla detta Arte, pervenisse ad alcuno sottoposto, la debbia dinunziare a' rettori.
xxxiii. Come li calzolari della Vacha non possono vegliare, senza parola, in fare opera nuova.
xxxiv. Come nessuno gignore die veghiare in fare opera altrui.
xxxv. Che neuno sottopostu possa tenere o dimandare parte d'alcuna mercanzia di coiame, la quale alcuno della detta Università comprasse.
xxxvi. Di fare cruiare lo staio a chi compra mortina.
xxxvii. Che neuno gignore si possa ponere con alcuno maiestro della

(1) Nel Testo: *cuia*.
(2) Anche nel relativo capitolo, *posano* in luogo di, possa.
(3) Scritto: *affare*.
(4) È qui scritto: *al truoghi*.

(1) Correggiamo l'errore del cod., che qui legge: *contraenti*.

(2) Scritto: *chelli*.

(3) Nel cod.: *pato:* ma dove la rubrica vien ripetuta nel Testo: *patto*.

ADDIZIONI.

(1) È così ugualmente nella rubrica del Testo e nel cap. corrispondente.

MCCCXXXII (?).

Capitolo nuovo. — Questi sono li ordini facti per gli amendatori.

MCCCXXXIII.

i. Come non si possa véndare nè mostrare neuno (1) lavorio per le feste comandate.
ii. Come neuno coisme sì non si possa distèndare in neuna via.
iii. Come neuno sottoposto debia comprare neuno lavorio facto fuore de l'Arte.
iv. Che neuno sottoposto debia fare conciare pelle neuna fuore de' sottoposti.
v. Ch'e camarlengo debia fare scrivare i sottoposti de l'Arte una volta l'anno anzi che si lega el Breve.
vi. Come de coia maremane si debia fare tara, e come si debiano iscuotare.
vii. Come el camarlengo debia fare, de' tre mesi una volta, giurare i sottoposti de la detta Arte.

MCCCXXXV.

Capitolo nuovo.

(1) Nel Testo: *véndare nè mostra neuna.*

Hoc est Breve Universitatis Artis Coiariorum et Chalzariorum (1) de la Vacca civitatis Senarum.

In nomine Domini, amen. Hoc est Breve et Ordinamentum Universitatis Artis Coiariorum et Calzolariorum de Senis, qui faciunt artem Calzolariorum *de la Vaccha* (2), qui sunt unum Comune et unum corpus sotietatis, et uno et eodem iuramento acscripti (3); factum, compositum et ordinatum (4) ad laudem et honorem domini nostri Iesu Christi, et beate ac gloriose Marie semper virginis matris eius, omniumque Sanctorum Dei, et totius Comunis et populi senensis honorem, nec non ad comodum et utilitatem et augmentum Universitatum dictarum Artium (5).

(1) Nel Testo leggesi per difetto, come è a credere, dell'amanuense, *Coiarium;* ma subito dopo, abbiamo: *Coiariorum et Calzolariorum.*

(2) Intendasi, dei Cuoiai e Calzolari che lavoravano solamente pelli di vacca, o vacchetta.

(3) Anche qui erratamente invece di, *adscripti.*

(4) Per molta ignoranza dell'amanuense, nel Testo si legge: *hordinamentum.*

(5) Un altro Statuto di quest'Arte fu compilato parimente in volgare circa il 1371. Bensì diversifica grandemente da questo che ora

Capitolo I.

Del saramento di coloro che iurano a chesto Breve.

In prima statuimo e ordiniamo noi statutari del decto Breve, che qualunque iurarà a chesto Breve de' Coiari e de' Calzolari de la Vacca, iuri a le sancte Dio guagniele, in presenza de' rectori e del camarlingo de la decta Università, o vero d'alcuno de loro, d'atendere e d'oservare ogne e ciascuno comandamento, a buona fede senza frode, de li rectori e del camarlengo de la decta Arte e di ciascuno de loro, e' quali facessero o vero imponessero a loro per facto della decta Arte et per essa cagione; et ogni cosa fare et oservare, che in ciascuno capitolo del dicto Breve si contiene, e si come (1) ne' decti capitoli si conterrà per lo tempo che die venire. Salvo che no' possano alcuno comandamento fare oltra la forma de li Statuti de la decta Oneversità (2). E questa adiezione (3) fu facta per missere

pubblichiamo, quantunqne abbia la medesima intestazione, resa in italiano nel modo che segue:

« Questo è il Breve e Ordenamento de l'Arte de' Coiari e de' Calzolari de la Vacca de la cità di Siena.

Al nome di Dio, amen. Questo è il Breve e Ordenamenti de l'Università de l'Arte de' Coiari e de' Calzolari de la Vacha da Siena, e' quagli Coiari e Calzolari de la Vacca sono una cosa et uno comuno e uno corpo et una compagnia, a uno giuramento iscriti; composti e ordenati a laude e onore del nostro Signore Iesu Cristo e de la beata vergine Maria e de tutti e' Santi e Sante di Dio, e di tuto 'l Comuno e popolo di Siena; a onore, utilità e crescimento de l'Università de la detta Arte ».

(1) Così, più d'una volta, in luogo di, come.

(2) Così nel Testo.

(3) Scritto, *adectione*.

Gieppo, maiore sindaco del Comune de Siena (1), e per li altri officiali electi a ciò, e per due de' consoli della Mercanzia.

Capitolo II.

Di chi dicesse villania.

Anco è statuto e ordinato, che qualunque astrecto de la decta Arte dicesse a rectore o vero al camarlengo de la decta Università, mentre che facessero o vero dicessero alcuna cosa per loro officio e per essa cagione, alcuna villania, o vero biastemma, o vero alcune altre paravole sozze e villane; chello cotale sia punito e condennato (2) per ciascuna volta per li rectori della decta Arte in xx soldi di denari senesi, e' quali espèndare e convertire debbiano ne' facti e ne l' utilità de l' Università decta.

Capitolo III.

Di chi metesse a mentire l' uno l' altru in presenza de' rectori o del camarlengo.

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque de la dicta Arte astrecto, mentre che fusse dinanzi a' rectori, o vero al camarlengo, o vero da alcuno (3) di loro per cagione d' alcuno piato o vero questione, metesse alcuno

(1) « *Dominus Geppus Contis de Sancto Geminiano, Iudex Sindicus Comunis Senarum* », entrò in ufficio, per un semestre, il dì 1.° di luglio del 1308 (V. Consiglio della Campana, n.° 73, c. 34).

(2) Scritto: *condenduto.*

(3) Così nelle scritture senesi, anche del quattrocento, si trova sempre usato: *dinanzi da voi*. Nel cap. IX di questo Breve se ne può vedere altro esempio.

altro delli astrecti de la decta Arte a mentire, sia punito e condennato per ogne volta in v soldi per li rectori, nel modo sopra dicto.

Capitolo IV.

De la elezione de' rectori o del camarlengo.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' rectori de la decta Università, innanzi la fine della lore (1) rectoria per uno mese, siano tenuti (2) di fare raccolta o vero congregazione delli uomini della decta Arte, o vero della magiore parte di loro, senza frode et malizia per la elezione delli altri rectori et camarlingo fare. Et nella decta raccolta siano tenuti de chiamare et eleggere nove buoni e leali homini de' soctoposti della decta Arte, e' quali ine debbano pilliare nove brevi, de' quali tre sieno scripti. Et quelli tre a cui e' decti tre brevi scripti a mano perverranno, sieno tenuti ne la decta raccolta incontenente chiamare due rectori e uno camarlengo che sappia scrivare, de li uomini de la decta Università milliori e più utili ch' ellino conosiaranno, ogne frode remossa. E' quali così electi siano tenuti incontenente giurare el loro offizio, e balìa portare et fare a buona fede senza frode, a utilità e salvamento di tucti li uomini de la Università predecta, da le proxime kalende di gennaio che verranno, a uno anno, e così d' anno in anno sia inteso; e così fare et observare, et observare fare ogne e ciascuno capitolo che nel Breve de la decta Arte si contiene. Et se 'l decto electo nel decto officio èssare non potesse, incontenente sia chiamato

(1) *Lore* per *loro* occorre anche in seguito. Il cambio di una con altra vocale in fine di parola era, più di quel che non sia oggi, frequente nella pronunzia senese.

(2) Il Testo: *sia tenuto*.

l'altro, el quale così electo iurare debbia nel decto modo. Et ciascuno rectore e camarlengo somelliantemente avere debbia per suo feudo e salario del suo officio del decto anno iiij libre di denari e non più. E chelli che fosse rectore, èssare non possa in quello medesimo officio dal suo termine compito a due anni. E se chelli che fusse electo in rectore, o vero in camarlengo, chello officio riciévare e iurare non volesse; e' rectori sieno tenuti lui punire e tollere iij libre de denari senesi per pena e bando, se potranno, per lo comune della decta Università. Et quanti dì stesse che non iurasse dal dì 'nanzi che sarà comandato che iuri, sia punito e condennato; e' rectori sieno tenuti di tollere a lui per ciascunu (1) di x soldi denari, s'elli none avesse e allegasse iusta evidente cagione; la quale cagione sia provata per iusta per li rectori della decta Arte et del lor Consillio. Salvo ch'e' sopradecti electori non possano elèggiare alle decte cose alcuno lor filliuolo, o fratello carnale, o vero compagno corporale d'alcuno di lore. E se così facesse, non vallia e non tenga.

Capitolo V.

Di fare lègiare il Breve ne la raccolta.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' rectori de la Università decta sieno tenuti de fare raccolta o vero congregazione delli uomini della decta Arte, o de la maggiore parte de loro, del mese de gennaio, e ine denanzi ai decti homini fare lèggiare diligentemente ogni e ciascuno capitolo di chesto Breve; e quando saranno ca' tucti (2) li al-

(1) Così al cap. III, *altru* per altro.
(2) Cioè, con tutti.

tri astrecti della decta Arte, che ciascnno così fare e oservare debbia, si come ne' decti capitoli si contiene (1).

Capitolo VI.

Di clèggiare nove consellieri de la decta Arte.

Anco, sieno tenuti e' dicti rectori ne la decta racolta fare del mese di gennaio, com'è decto, chiamare IX consellieri, buoni e leale nomini delli astrecti della decta Arte, e' quali sieno ed èssare debbano consellieri loro e de la Università predecta per tucto el decto anno; e 'l loro conselio sieno tenuti e' decti rectori mandare ad essecuzione.

Agiognamo, che ciò che e' decti nove consellieri ordinaranno per bene et ntilità de l'Arte, et saranone in concordia per le due parte (2) de' decti nove conseglieri, e' signori el debbiano mandare a seguizione; nonestante che là du' dice et parla, che non possano consegliare alcuna cosa che sia contra ad alcuno capitolo del Breve. Salvo e che non possano alcuna cosa conselliare contra ad alcuno capitolo di chesto Breve; e se alcnna cosa conselliassero, non possa nè debbia èssare mandato a execnzione. E sieno tenuti e' decti rectori fare araccòlliare el decto Consellio quattro volte l'anno, cioè del mese di gennaio e del mese d'aprile e del mese de lullio e del mese de octobre, e provedere sopra facti et utilità de la decta Università; e sì como conselliato e stanziato sarà per loro ne' decti Conselli, e ciascuno di loro; così e' rectori sieno tenuti di fare scrivare per mano del camarlengo do la decta Università, e mandare a esecnzione.

(1) Segue in margine, senza richiamo, al fine del capitolo:
« Anco, di fare leggiare el Breve ne la raccolta, che in quella mattina che si chiamano e' reciori, si debbia fare lèggiare el Breve, e non farne più raccolta ».

(2) Nel Testo: *per li due parte*.

Capitolo VII.

Ch'e' rectori e'l camarlengo non possano spèndare alcuna cosa de' beni dell' Arte senza Consellio.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' rectori e'l camarlengo de la decta Università, o vero alcuno di lore, non possa alcuna cosa ispendere de Comune de la decta Arte senza el Consellio de' consellieri de la decta Arte. Salvo che possano espèndare per facti e utilità de la decta Arte, colà uve sarà necessità, senza altro Consillio, infino la quantità di x soldi di denari senesi. Et salvo che de' denari de la decta Università non si possano donare ad alcuna persona in alcuno modo, o con Consellio o senza Consellio; e ch' e' rectori e kamarlengo vechi siano tenuti e debbiano, compito loro officio, di dare e d' arasegnare a' rectori e al camarlengo nuovi tucta la pecunia la quale per lo lore officio fusse remasa per la decta Università e per cagione del lo' officio infra viij dì. E' rectori e'l camarlengo nuovi siano tenuti essa espendere nell' aconciamento delle piscine della decta Arte, secondo che piacerà et parrà ai consellieri de la decta Università nel primo Consellio ch' ellino farranno; et così sia observato sempre di rectoria in rectoria, e camarlengato in camarlengato. Et s' e' predecti rectori o camarlengo così non oservassero, perdano tucto el loro salario.

Agionto fu al decto capitolo, che si debbia fare una via dal lato de la Grotta al lato a le piscine, quattro bracza (1) ampia, ogn' anno un poco, sì come vi fosse el mobele (2), e in altro non si possa spèndare, se 'n prima

(1) Parimenti, al cap. x, si legge *facsa*, per *faccia:* idiotismi, prima che inavvertenze, del copista.

(2) Intendasi, secondo che vi saranno danari. *Mobile* per ricchezza in moneta fu usato dai Senesi continuamente.

non si fa la decta via; e intendasi da la prima piscina in su.

Capitolo VIII.

Che neuno segni neuno cuoio peloso, se none quello che costa.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno della decta Arte possa o vero debbia segnare o fare segnare alcuno cuoio piloso, se non quello che costa de prima compera, condocto in Siena. E chi contra facesse, sia punito e condennato in lx soldi alla decta Università.

Aggiongniamo a questo capitolo, che si possa ciascuno cuoio segnare più che non costa vj soldi per lo concime.

Capitolo IX.

Del modo di randare la ragione de' rectori e del camarlengo de la decta Arte.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' rectori e camarlingo de la decta Università, e ciascuno di loro, sia tenuto e debbia iustizia (1) fare, e ragione observare fare a ciascuna persona che richiamo facesse dinanzi da loro, o vero d'alcuno di loro, de li astrecti de la decta Arte, o d'alcuno di loro, a buona fede e senza frode e lealemente, ogne frode e malo ingegno, odio e amore remosso. Salvo ch' e' segnori non sieno tenuti di tenere ragione da xij denari in giù; si che colui che si vorrà richiamare d'alcuno de' sottoposti della decta Arte, in prima sia tenuto dimostrare el pegno a colui di cui illi (2) si vole richiamare, o

(1) Scritto, *iustia*.

(2) Così nel Testo: altro indizio che la presente scrittura è versione dal latino.

vero al suo compagno corporale di chella bottiga. Et chelli che si richiama, quando farà el suo richiamo, sia constrecto da chello rectore o vero camarlengo incontenenente de quella quantità unde facesse e rechiamo, pagare la decima, cioè xij denari per libra al Comuno della decta Arte, si colui che si richiamasse, non fuesse delli astrecti della decta Arte. Salvo che, se colui di cui e richiamo fusse facto, in quella questione perdesse, sino tenuti e' rectori o vero camarlingo, dinanzi a cui quella questione sarà terminata, comandare a lui che pachi a l'actore la quantità da lui convènta o vero confessa, senza danno; e che renda a lui la decima la quale el decto actore pagò. Et se el decto convènto none observasse el decto comandamento, o l'actore el volesse denunziare, sia tenuto innanzi che dinunzie, anco mostrare el pegno, come decto è. E se elli dinunziasse a lui sadisfacto non essere, sia constricto quello conventu da rectore o vero dal camarlengo, a cui dinunziato sarà, incontanente pagare la decima al Comune de la decta Arte; et sia comandato a lui per saramento, che da inde a tre dì paghi a l'actore la quantità de la quale la dinunziazione facta fusse. E se alcuna questione da' decti rectori (1), o vero camarlengo, o dinanzi da loro o d'alcuno di loro, sarà legittimamente difinita, d'essa più conósciare non si debbia dinanzi da loro, o vero d'alcuno di loro, nè d'essa possa alcuno appellare. Ma se alcuno delli astrecti de la decta Arte facesse richiamo d'alcuno altro de la decta Arte astrecto, non sia tenuto di pagare la decima innanzi la lite contestata; ma, la lite contestata, sia constrecto l'actore incontenente pagare la decima al camarlengo o a rectore de la decta Arte; e a ciascuna parte ragione e iustizia sia observata: et sempre sia inteso de la decima pagare, come decto è, cioè che colui che la questione perda, la decima perda similemente. Et siano tenuti e' rectori di fare scrivare tucti e' richiami e' quali fussero facti dinanzi da loro; salvo che 'l camar-

(1) Scritto: *recti.*

lengo non sia tenuto di scrivare neuno richiamo da xij di in giuso. Salvo che ne'di feriati non se possa tenere ragione, se non di denari che pagare si dovessero per cagione de mercatanzia de la decta Arte. E se alcuno che non fosse de'sottoposti de la decta Arte, si si rechiamasse dinanzi a' rectori o al camarlingo d'alcuno sottoposto, se si vorrà richiamare dinanzi a' rectori o camarlengo di colui che non sarà sottoposto, lui reconvenire; e sia tenuto [il] non sottoposto di dare recolta sofficiente, o vero altra cauzione fare, di rispondere dinanzi a' decti rectori infino chella quantità la quale el decto soctoposto adimandasse (1). Et se la decta recolta non volesse dare, o cauzione sufficiente prestare, e' rectori sieno tenuti di non servare ragione a colui. Et intendasi di dare ricolta di tanta quantità, quanta elli ademandasse al decto soctoposto, et non di più.

Anco statuimo e ordiniamo, che'l notaio che legge el Breve, debbia avere per suo salario, cioè l'anno, v soldi.

Capitolo X.

D'avere uno livro de carte de bambagia proprio per iscrivare e'nomi delli officiali di questa Arte.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' signori de la decta Arte e'l camarlengo siano tenuti e debbiano d'avere et di fare fare uno livro di carta di bambagia proprio, nel quale proprio per sè sia tenuto el decto camarlengo escrivare e' nomi di tucti li officiali che si chiamarano al suo tempo, et li anni domini, e'l mese, si che se possano sapere

(1) In tutto questo periodo è palese la mancanza di qualche parola, o l'erronea versione dal Testo latino.

le vacazioni delli officiali. Et anco sia tenuto el decto camarlengo di scrivare nel decto livro dall'una parte per sè tucti i richiami che si facessero dinanzi da lui o decti rectori, per lo tempo del loro officio, e tucti e'comandamenti che si facessoro per loro. Et se el decto camarlengo le decte scripture non facesse, sia punito per li rectori per ciascuna volta in v soldi, e'quali decti signori e rectori siano tenuti di tòllarli; e'l decto camarlengo debbia avere de'denari dell'Arte, oltre e salario a lui ordinato, xx soldi di denari, acciò che facza bene le decte cose.

Capitolo XI.

Ch'e'rectori sieno tenuti di riscrivare al camarlengo ciò che de'beni dell'Arte a lore perverrà.

Anco statuimo e ordiniamo, che sieno tenuti e'dicti rectori dare in mano del camarlengo de la decta Arte ciò che a lore od alcuno di loro perverrà del comune de la decta Arte, o vero che a esso comune pertenga, da inde a octo di poscia che trovaranno apo loro avere, se ellino saranno a Siena, o vero dipo'la loro tornata a octo di, ogne frode e malo ingegnio rimosso.

Capitolo XII.

Che'l camarlengo sia tenuto guardare e salvare ciò che a loro di beni dell'Arte perverrà.

Anco statuimo e ordiniamo, che'l camarlengo della decta Arte sia tenuto e debbia bene e lealemente guardare e salvare per lo comune de la decta Arte ciò che per ca-

gione del suo officio alle soe mane (1) o d'alcuna altra persona per lui perverrà de' beni de la decta Università in qualunque modo, e niente inde spéndare o vero in suo uso convertire, senza consentimento e volontà de rectore de la decta Arte. Salvo sempre quello ch'è scripto di sopra, di none ispèndare la pecunia de la decta Arte, in chel modo che nel decto capitolo si contiene.

Capitolo XIII.

Ch' e' rectori de chesta Università sieno tenuti d'oservare ciò che [si] contiene nel Breve de xvii Arti.

Anco statuimo e ordeniamo, ch'e' rectori di chesta Università sieno tenuti d'osservare a buona fè senza frode ciòe che in questo Breve si contiene, o che si conterrà per alcuno tempo nel Breve de le xvij Arti (2) de la città di Siena, o se più o mino saranno. Salvo che non sia inteso contra la libertà del Comune di Siena, o vero alcuno capitolo de decto Comune.

Capitolo XIV.

Che qualunque vorrà èssare maestro, debbia in prima servire nella decta Arte tre anni.

Con ciò sia cosa che noi Coiari comunalemente avemo una nostra pocessione, la quale costò molti denari et costa per tenella aconcia a' nostri lavorii fare; statuimo e ordi-

(1) Così, per modo plateale, nel Testo.

(2) Di questo Breve, che dobbiam credere perduto, non ci fu possibile di trovare alcun'altra notizia.

niamo, che qualunque venesse o vero intrasse a la decta Arte nostra fare, sia tenuto et debbia la decta Arte servire tre anni inanzi che possa stare o [es]sere tenuto per maestro, dal dì che giura innanzi. Et passati e' decti tre anni, debbia et sia tenuto di pacare al comuno de la decta Arte xl soldi di denari senesi, per ciò che li è rimessa e racomunata la decta pocessione a lui come a nui, se vorrà conciare cuoia (1) a la decta nostra pocessione, o se vorrà fare calzari di vacca; et non possa in pacare avere alcuna iscusa, o alcuna ecezione oppónare, se s'alleva a maestro: et intendase ch'abbia servito l'Arte tre anni, come decto è di sopra. Et se alcuno così none observasse et non facesse, e' rectori sieno tenuti lui punire et condannare al comune de la decta Arte in c soldi di denari senesi. E anco semelliantemente colui che lui recettasse o vero tenesse per maestro, in altri c soldi. Et de le predecte cose aceptiamo (2) filliuoli e fratelli carnali de' maestri de la decta Arte; e, la decta condannagione pagata, possa èssare maestro et tenuto per maestro. Et facto fu questo capitolo in anno Domini MCCLXXXXIJ.

Capitolo XV.

Che neuno debia portare vendendo per la città di Siena suola o vero calzari.

Anco statuimo e ordiniamo per maggiore utilità e onore de la decta Università, che neuno astrecto de la decta Arte non debbia portare vendendo per la città di Siena, o vero mandare e portare fare, suola o vero calzari. Et se alcuno contra a questo capitolo facesse, sia punito e condennato al comune de la decta Arte per ciascuna volta in x soldi di denari senesi.

(1) Scritto: *cuia*.

(2) Intendasi, eccettuiamo.

Capitolo XVI.

Di costringiare e' gingnori maggiori di xiiij anni iurare al Breve de la nostra Università.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' rectori de la decta Università sieno tenuti de mese d'aprile e del mese de novembre diligentemente inquirere e trovare tocti (1) e' gignori de la decta Arte maggiori di xiiij anni, e' quali non avessero iurato al Breve nostro; e' decti gignori trovati sieno tenuti essi fare iurare a questo Breve, e fare iscrivare e' nomi e sopranomi loro; e' quale (2) iuraranno per lo notaio de la decta Arte a le sancte di Dio guagniele. Et se non volesse iurare (3), neuno sottoposto el debbia tenere in sua bottiga; e se'l tenesse, sia punito e condennato per ciascuno dì in x soldi di denari al comune de la decta Arte.

Capitolo XVII.

Ch'e' rectori e 'l camarlengo sieno tenuti d'andare a' pozzoli una volta el mese.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' rectori e 'l camarlengo sieno tenuti una volta di ciascuno mese andare inseme, se serann'(4) a Siena, ogne frode remossa, a' pozuoli

(1) Così nel Ms.

(2) In cambio di, i quali.

(3) Cioè, se alcuno de' predetti gignori non volesse giurare ec. Di questi passaggi dal numero plurale al singolare, o viceversa, non è da far caso in antiche scritture; i quali talvolta servono a dare al discorso maggior chiarezza ed efficacia.

(4) Il Testo erratamente: *eserann.*

de la decta Università, a provedere se in essi fa bisogno alcuno aconciamento o alcuna cosa d'utilità. E ciò che parràe a loro di fare, debbiano diciare e raportare al Consellio de la decta Arte; e sì come per loro (1) conselliato e fermato serà, così e' rectori sieno tenuti di mandare a execuzione.

Capitolo XVIII.

Che ciascuno sia tenuto di diciare al compratore, di che bestia ène lo coiame che li vende.

Anco statuimo e ordiniamo, che ciascuno de la decta Università sia tenuto di diciare a colui che comprasse da se alcuno coiame, di che animale sia chello coiame, se ademandato ne fosse dal compratore. E se alcuno contra facesse, sia punito e condennato al comune de la decta Arte (2) in v soldi di denari senesi per ciascuna volta. E neuno de' decti soctoposti venda cuoia d'alcuno animale per altro. E chi contra farà, sia punito per ciascuna volta in xx soldi di denari senesi.

Capitolo XIX.

Di pagare uno denaio per ogni soma di mortina.

Anco statuimo e ordiniamo, che se alcuno de la decta Arte comprasse o comprare facesse mortina, sia tenuto di

(1) Intendasi, per li consiglieri: ellissi che nuovamente occorrerà nel cap. xxvi.

(2) Corretto il cod. che legge, *Arta.*

dare o dare fare al vendetore uno denaio al comune de la decta Arte per ciascuna soma di mortina quello die che lo mesurasse, o vero l'altro seguente. Salvo che, se alcuno de la decta Arte vendesse mortina ad alcuno de la decta Arte, non sia tenuto (1) di darne alcuno dinaio alla decta Arte. Et qualunque tenesse di nocte lo staio del commune de l'Arte, sia tenuto inde dare uno denaio al comune dell'Arte per ciascuna volta che esso tenesse, se 'l decto staio non tenesse con paravola del rectore o del camarlengo de la decta Arte. E se alcuno così non observasse, sia punito in v soldi. Et che neuno de la decta Università possa comprare, o comprare fare, mortina d'alcuna altra persona, la quale di mortina indica facesse, e d'essa tenesse alcuna mercatanzia. Salvo ch' e' rectori e ciascuno di loro possa dare paravola di comprare mortina da quel cotale che indica facesse, aprovata la necessità; e non sia tenuto di pagare alcuno denaio al comuno dell'Arte predecta; e non debbia, in comprando mortina, misurare con altro staio che de l'Università, e a quella misura. E chi contra facesse, sia punito per ogni staio in xij denari.

Capitolo XX.

Di comandare lo sabbato, sì come pare a' signori et al camarlengo.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' signori e 'l camarlengo sino (2) tenuti di fare comandare el sabbato, quando a loro parrà; et possano dare parola d' uopera vecchia (3). Et chi contra facesse, pachi ij soldi di denari. Et somellian-

(1) Erratamente il cod.: *non siano tenuno.*

(2) Altra delle tante forme arbitrarie di coniugare il verbo Essere.

(3) Vale a dire, possano dare licenza di lavorare in qualche opera vecchia.

temente debbiano comandare, che lassino opera la viglia de sancta Maria d'agosto et la viglia di pasca (1) di Natale.

Capitolo XXI.

Di non méctare el coiame concio o erbe ne le tre piscine di sopra.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno de la decta Arte astrecto possa o vero debbia mettere o mèctar fare alcuno coiame concio o vero erve, o vero allume fare in quelle tre piscine, o vero alcuna d'esse, che sono da pila in su. Et che da le decto tre piscine in su non debbia portare o mandare alcuno biggozo (2) con allume. E se alcuno contra facesse, sia punito e condennato al comune de la decta Arte in x soldi di denari senesi per ciascuna volta.

Capitolo XXII.

Di tenere in concime v mesi, cioè in mortina asciutta, o cuoia (3).

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque volesse conciare cuoia in mortina asciutta, sia tenuto le decte cuoia tenere in concime almeno v mesi; salvo che quelle cuoia che metesse in chello concime del mese d'aprile et di magio e di giugno possano èssare tracte e levate del decto concime, compiti e' quattro mesi. E nel decto concime sia tenuto ciascuno di dare a le decte cuoia zeverata due di

(1) Veramente nel cod. è scritto: *pacha.*

(2) Così nel Testo, in luogo di bigonzo.

(3) Ugualmente nel Rubricario: pur è da credere che debba leggersi invece, *le cuoia.*

e due mortine; e sia tenuto ciascuno escrivare nel suo libro el dì che el soi (1) cuoia sone (2) messe in concime. E 'l decto tempo compito, ciascuno che le decte coia à in consime, possa le decte cuoia levare quattro per saggio e lunedì per tucto dì, e recare apo a la boctiga esso dì e non altro, e mostrarle a' rectori de la decta Arte, o vero ad alcuno di loro. E sì come e' decti rectori inde diciaranno e imporranno, così ciascuno fare sia tenuto. E se le predette cose fare non si potessero e lunidì per alcuna festa o vero mal tempo, debbiano fare el martidì seguente per tucto dì, nel modo predecto. E che ciascuno possa mectere in concime x cuoia senza zenerata; ma da le x in su no' ve le possa mettere senza zenerata, se no 'l facesse con licenzia de' rectori o vero d'alcuno di loro. E se alcuno così none oservasse, come decto è in questo capitolo, sia punito e condennato de la (3) decta Arte in xl soldi di denari senesi.

Capitolo XXIII.

Che la ragione la quale avemo ne' pozzuoli, non si possano (4) véndare o alienare.

Anco statuimo e ordiniamo, che la ragione che la nostra Università àve ne' pozzoli e ne le piscine e ne' luoghi colà u' lavorano e sono usati di lavorare il coiame, non possano èssare d'alcuno (5) de la decta Università

(1) Cioè, le sue. Così, ancor oggi dal volgo: *el so' padre, lo' marito, e' to' figli*. Ma qui nel Testo è di più la discordanza di *soi* con *cuoia*.

(2) Così nel Testo, per effetto di pronunzia, e pel facile scambio, tante volte avvertito, delle vocali finali.

(3) Forse da correggersi, *a la*, o meglio, *al comune de la* ec.

(4) Questa discordanza trovasi mantenuta anche nel capitolo.

(5) Il cod.: d'*alcuna*.

donate o vendiate (1) in alcuno modo, o vero alienate in alcuno tempo. E questo capitolo duri in perpetuo.

Capitolo XXIV.

Di punire e condennare [coloro] che facessero contra alcuno capitolo del Breve, e la condapnagione ricòlliare.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' rectori de questa Università sieno tenuti e debbiano punire e condennare tucti coloro de la decta Arte che facessero contra ad alcuno capitolo di questo Bree (2), sì come ne' decti capitoli e ciascuno d'essi si contiene; e còlliare e adimandare e còlliare fare da loro tucti e' bandi ne' quali cadessero, e tucte le condannagione facte e che si faranno di loro e de ciascuno di loro, secondo el tenore di ciascuno capitolo de decto Breve, da ine a uno mese. E similemente sieno tenuti di dimandare e recòlliare ciò che 'l comune de la decta Arte dia avere o doverà per alcuno tempo per decima o vero condannagioni o per qualunque altra ragione o cagione. Et se e' decti rectori o alcuno di loro tòllare facessero, o che si facessero dare o pégnora o denari per qualunque cagione, e' decti rectori sieno tenuti enfra uno mese conosiare de quella questione o di quel facto, per la quale cagione e' decti denari o vero le decte pégnora date o tolte fossero, e la decta questione difinire. E se quelle pégnora o denari rèndare e ristituere potranno a colui o coloro di cui fussero, sieno tenuti e' dicti rectori infra uno mese rèndare e ristituire pégnora o denari a colui o coloro di cu' fussero. E se 'l decto rectore o camar-

(1) Idiolismo: vendule.

(2) Per Breve. Il popolo di Siena dice tuttora: *Oa*, per *Oca*, *Tartua* per *Tartuca* ec.

lengo, a cui pende la questione, conosciuto non avesse, paghi x soldi denari per ciascheduna volta (1).

Capitolo XXV.

Di tre officiali eleggere per revedere la ragione de' rectori e del camarlengo.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' rectori de la decta Università debbiano elèggiare secretamente del mese di novembre tre buoni e leali uomini de la decta Arte, e' quali diligentemente e lealemente debbiano vedere e a loro (2) fare mostrare la ragione d'ogne e ciascuna cosa, le quali amano de' decti rectori e camarlengo, o vero d'alcuno di loro, per ragione e cagione del loro officio e balìa; e similiantemente el debito facto e contracto a loro tempo per lo comuno de la decta Università. La quale ragione e' decti rectori e camarlengo sieno tenuti ai decti officiali rèndare e mostrare diligentemente a buona fede, ogne frode rimossa. E se per li decti officiali trovato fusse alcuno debito facto per la decta Università, debbiano e' decti officiali quello debito agualmente impónare e distribuire intra tucti li uomini de la decta compagnia; e così a' rectori e al camarlengo come alli altri, el melio che potranno, non considerato odio o amore. Salvo che a loro medesimi del decto debito no' ne pongano; ma che per li rectori e camarlengo sieno electi altri tre officiali, [e' quali] la parte del decto devito impónare debbiano, sì come a loro parrà, senza frode e malizia. E sì come per li decti tre officiali imposto sarrà a ciascuno de la decta Università; così e' decti rectori debbiano fare còlliare e adimandare. E se alcuno la decta imposta a lui facta pagare non

(1) Ad evitare la funesta lunghezza de' piati questi provvedimenti meriterebbero di essere, almeno in parte, imitati anche oggi.

(2) Scritto: *ealloro.*

volesse, sia divetato e cacciato de la decta Università. E quello cotale cosi devetato non possa retornare nè èssare recevuto in compagno o astrecto de la decta Università, se non paga in prima al comune de la decta Arte lx soldi di denari senesi; e sia costrecto di iurare di nuovo a la decta Arte. E questo sia inteso de' maestri de la decta Arte.

Agiognamo al decto capitolo, che si faccia uno livro di carta di bambagia a ciò diputato e non ad altro, e debiavisi scrivare le somme de la ragione veduta, e 'l nome del rectore, camarlengo e di coloro che sono a rivedirla (1); e quela decta ragione si debbia ligiare (2), si come sarà approvata per li tre reveditori, quando si legiarà el Breve.

Capitolo XXVI.

De elèggiare V emendatori del Breve.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' rectori de la decta compagnia per tucto el mese di novembre sieno tenuti di chiamare v buoni uomini emendatori e correggitori del Breve de la decta Università, buoni e leali, de li astrecti de la decta Arte. E ciò che per li decti emendatori correcto ed emendato sarà nel decto Breve, lèggiare e ricectare se debbia nel Consellio de la decta Arte. El quale Consellio e' decti rectori sieno tenuti di fare raunare e racòlliare; e ciò che inde per loro decto e conselliato e fermato sarà, cosi sieno tenuti e' decti rectori fare scrivare e pónare nel Breve autentico de la decta Arte. E' decti emendatori non possano èssare, o alcuno di loro, in quel medesimo offizio da inde (3).

(1) Scritto: *arivedirlla.*

(2) Se pure non debba correggersi, *lègiare.*

(3) È qui evidente l' omissione di alcune parole, come *a tre*, o, *quattro anni*, sfuggite senza dubbio al copista.

Capitolo XXVII.

Di quello ch'e' conciatori de le cuoia grosse ànno a fare.

Anco statuimo e ordiniamo, che e' conciatori de le cuoia grosse di Coiari siano tenuti e debbiano guardare e salvare tucte le cuoia e tucte le cose dell'Arte nostra, ed esse non cambiare nè cambiare (1) fare, nè forare nè furare fare alcuna cosa de la decta Arte. E se sapessero alcuna cosa furata ne la decta Arte nostra, o alcuno ladrone, a' rectori de la decta Arte diciaranno e manifestaranno, o vero alcuno di loro, infra tre dì poscia che 'l sapranno.

Capitolo XXVIII.

Che neuno faccia adesare cuoiame concio.

Anco statuimo e ordiniamo, che alcuno de la decta Università non debba adesare alcuno coiame concio con alcuno che non fusse de li astrecti di questa Università. E se alcuno contra facesse, sia punito e condannato per li rectori de la decta Università in x soldi per ciascuna volta. E ch'e' signori sieno tenuti di mandare per chel cotale che lavorasse, e comandarli che paghi x soldi, e che per saramento non vi lavori più. E se vi lavorasse, sì 'l condanni[no] per ogni volta in x soldi.

Agiognamo che neuno non possa (2) lavorare neuno coiame nè concio nè peloso a neuno che non sia sottoposto de la decta Arte; bando per ciascuno cuoio x soldi.

(1) Sempre scritto, *chanbiare*.

(2) Qui scritto, *possano*, e poco sopra, *condanni*.

Captolo XXIX.

Come si possa fare intigire coiame et uopera fatta, che comprasse alcuno devitore d'alcuno sottoposto da alcuno altro de'sottoposti della decta Arte.

Anco statuimo e ordiniamo, che se alcuno che fuosse (1) devitore d'alcuno astrecto de la decta Università, comprasse alcuno coiame o uopera facta d'alcuno sottoposto de la decta Arte, e pagasse el prezzo de la cosa comprata; e'rectori e'l camarlengo de la decta Arte, a petizione di ciascuno che devesse avere dal decto compratore, sieno tenuti di fare integire le cose le quale elli compra, apo colui de la decta Arte, apo cui le decte cose fuossero comprate; e dare uopera e forza a tucta lor possa, che el decto credetore possa avere el (2) suoi denari dal decto devetore.

Capitolo XXX.

Che le staia del comune non si portino a'truoghi.

Anco statuimo e ordiniamo, che alcuno di soctoposti de la decta Arte non possa o debbia portare le staia de comune de la decta Arte a'truoghi, ne'quali le cuoia (3) s'aconciano. E se alcuno contra facesse, sia punito per ciascuna volta in v soldi de denari senesi.

(1) Non errore di scrittura, ma plebeismo. Nel seguito del capitolo, *fuossero*.

(2) Lasciamo, senza correzione, questa sgrammaticatura.

(3) Invece fu scritto: *ne quale li cuoia*.

Capitolo XXXI.

Chi levasse alcuno coiame, debba mirare per la sua canella.

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque lieva alcuno cuoiame, debbia ponere mente per la cannella sua. Et se avenisse che trovasse altra canella che la (1) sua, si'l debbia dinunziare a' signori o ad alcuno di loro, o vero a colui di cui fusse la decta cannella. E questo debbia fare innanzi ch'elli levasse (2), socto pena di x soldi per ciascuno cuoio.

Capitolo XXXII.

Che se alcuna cosa furata che apartenesse alla decta Arte, pervenisse ad alcuno sottopposto, la deba dinunziare a' rectori.

Anco statuimo e ordiniamo, che se avenesse che coiame o calzari o alcuna cosa la quale spectasse o pertenesse alla decta Arte nostra, la quale fusse furtivamente soctracta o furata d'alcuno; che quelle cotale cose a cui mano pervenessero, sia tenuto e debbia la decta cosa dinunziare (3) a' rectori de la decta Arte quello de che a lui pervenissero. E chi contra facesse, sia punito per ciascuna volta in xl soldi di denari senesi. Et se elli la decta cosa, coiame o calzari comprasse scientemente, sia punito e condennato per ciascuna volta in x libre di denari senesi.

(1) Scritto, *chella*, come poco sotto, *chelli*.

(2) Corretto il cod. che pone, *letalle*.

(3) Periodo da correggersi così: che quegli a la cui mano pervenissero quelle cotali cose, sia tenuto e debbia le decte cose dinunziare ec.

Capitolo XXXIII.

Che li Calzolari de la Vacca non possano veghiare senza parola in fare opera nuova.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' Calzolari di la Vacca non possano vegghiare in fare uopera nuova. Salvo ch'e' rectori possano dare parola due mesi dell'anno, cioè d'octovre (1) e de novembre, se a loro parrà. E chi contra farrà, sia punito per ciascuna volta in x soldi di denari senesi.

Agiognamo al decto capitolo, ch'e' signori possano dare parola de veghiare ad uopera vecchia e di becco di montone nuovo.

Capitolo XXXIV.

Che nessuno gignore die veghiare in fare opere altrui.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno gignore possa vegghiare in fare uopera altrui, se non facesse con lecenzia del suo maestro; socto pena di xij denari per ogni volta (2).

(1) Nel Testo: *octrovre*.

(2) A questo capitolo era stata fatta la seguente addizione, scritta a piè della pagina:

« Anco agiognamo, ch'e' Calzolari de la Vacca possano vegghiare due mesi con parola de' rectori; e vogliamo che si possa vegghiare due mesi, come dice el Breve. Salvo che senza parola de' rectori possano vegghiare ottobre e novembro, e non possa[no] vegghiare nè sabbato a sera, nè sera d'apostolo ».

Bensì, tanto il capitolo che l'aggiunta, scritta forse circa la metà del secolo xiv, furono annullati durante quel secolo; essendo stato scritto nel margine: *cassum fuit de voluntate Revisorum*, cioè dei Revisori Statutari, senza la cui approvazione non era Statuto che avesse vigore.

Capitolo XXXV.

Che neuno sottoposto possa tenere o dimandare parte d'alcuna mercanzia di coiame, la quale alcuno sottoposto comprasse.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno de la decta Arte possa tenere o vero parte adimandare d'alcuna mercatanzia di coiame, la quale alcuno de la decta Università comprasse, e in prima vendesse o mercatasse, se non fusse fratello o vero filiuolo o vero compagno corporale d'essa medesima bottiga: socto pena di x soldi per ciascuna volta.

Capitolo XXXVI.

Di fare crulare lo staio a chi compra mortina.

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque astretto della decta Arte compra mortina, sia tenuto di fare crullare lu staio, a pena e bando di ciascuna volta di v soldi.

Capitolo XXXVII.

Che neuno gignore si possa ponere con alcuno maestro de la detta Università, se prima non compie lo tempo ch'è tenuto al suo primo maestro.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno gignore si possa pónare con alcuno de la decta Università, se in prima non compie el tempo che è tenuto di stare col suo maestro; e che neuno de la decta Università possa o vero

debbia quello cotale gignoro retenere, se non come decto è; socto pena di x soldi per ciascuno di colui che'l tenesse, se nol facesse con volontà del suo maestro di prima.

Capitolo XXXVIII.

Di fare scrivare omni comandamento che li signori faranno a' loro sottoposti, secondo la forma di questo capitolo.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' signori sieno tenuti di fare iscrivare ogni comandamento o comandamenta che fanno, secondo la forma del presente ordinamento, a' loro soctoposti. E quante volte e' facessero e non fussero observati, tante volte paghi chi non observasse, x soldi per ciascuno comandamento: e intendase uno comandamento per dì, e non più. Et s'elli non obidisse a iiij comandamenti, quello cotale inobediente sia divitato de la nostra Università; et che neuno sottoposto debbia mercatare con lui, nè fare mercatare: bando xl soldi denari per ciascuna volta che mercatasse o facesse mercatare.

Capitolo XXXIX.

Di chi non fusse alla raccolta quando si elleggono li rectori, e quando si leggerà (1) el Breve

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque maestro de la decta Arte non venisse e none stesse alla raccolta, quando si chiamano e' signori e quando si comincia a lèggiare lu (2) Breve, pachi due soldi per ciascuna volta.

(1) Invece nel Testo: *si leggerando.*

(2) *Lu* per *lo* anche altrove; e così più d'una volta, *altru* per *altro*, *casu* per *caso* ec.

Salvo chi fusse enfermo, e non fusse a Siena innanzi che 'l commandamento si facesse; e 'n altro casu non possano dare paravola e' signori a neuno de la decta Arte. E siano tenuti e' signori di fare ciercare (1) ogni volta chi fusse a la decta raccolta o no.

Capitolo XL.

Di chi rincarasse boctiga l'uno all'altru, o facesse rincarare ad alcuno soctoposto.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno soctoposto de la decta Arte possa o vero debbia rincarare o vero fare rincarare, tòllare o vero fare tòllare, per se nè per interposita persona, alcuna boctica, cella o vero cantina, la quale tenesse alcuno de' decti soctoposti, se in prima no' ne indemandasse quelli o quello che stesse in quella bottiga, cella o vero cantina; et domandilo s'elli l'à rifiutata. E se dice che no' l'abbia rifiutata, non la possa tòllare nè far tòllare i' neuno modo, ogni gavillazione et malo ingienio rimosso. Et chi contra facesse, sia punito e condennato per li rectori de la decta Arte (2) in L libre di denari senesi. [E] la metià sia del Comune di Siena, e l'altra del comune della nostra Arte, per ciascuna volta. E questo capitolo duri L anni, e cominzi in calende genaio, anni MCCCXII. Et abbia luogo el decto capitolo, el quale è fortificato per li rectori e per li consellieri e per li buoni uomini de la decta Arte, dal decto tempo in qua e per innanzi. — Facto et fortificato in anni MCCCxiij, di xiiij del mese di febraio (3).

(1) Ci parve doversi correggere il Testo che ha: *circare.*

(2) Le parole seguenti fino a « anni MCCCxij » inclusive furono scritte dopo essere stata abrasa la primitiva scrittura.

(3) Secondo lo stile comune, 1314. E intendasi che questo capitolo, entrato in vigore nel gennaio del 1313, fu riformato e sanzionato nel febbraio dell'anno dipoi.

Capitolo XLI.

Di chi volesse consellio d'altro savio, che de quello el quale è savio di chesta Arte.

Anco statuimo e ordiniamo, che se alcuno de' soctoposti de la decta Arte si sentisse gravato (1) dai decti rectori o camarlengo d'alcuna condennagione o processo, e non volesse stare al consellio del savio, si come scricto ène di sopra nell'altro capitolo, e volesse appellare o andare ad alcuna corte, si 'l possa fare; e' rectori de la decta Arte sieno tenuti e debbiano allora di difèndare dinanzi a quello iudice la ragione e la iustizia de la decta Arte. E se quello cotale perderà el piato, e' rectori sieno tenuti di punire e tòllare tucte le spese e danno el quale avesse sostenuto o facto la decta Arte per chella (2) cagione.

Capitolo XLII.

De le feste che si debbano guardare, e non lavorare.

Anco, con ciò sia cosa che sia iusto a Dio e a' soi Sancti benedicti reverenza fare, e maggioremente ne' di solenni e festivi; statuimo e ordiniamo, che neuno di soctoposti le 'nfrascripte feste possa o vero debbia lavorare o fare lavorare, o mostrare o fare mostrare, o vero vèndare o vèndare fare alcuna cosa de la decta arte. Salvo che tèndare e stèndare non s'entenda per lavorio, nè bagnare palastri nè calzari.

(1) Nel Testo: *gravati*.
(2) Anche qui corretta la lezione del Testo, che dice: *chel*.

In prima tucte le domeneche. — La pasqua di Natale. — La pasqua di Resurresso. — La Pentecoste. — La Cerconcisione e Befania. — Sacto Martino. — Sancto Paulo converso (1). — Santa Caterina. — Sancto Nicolao. — La festa di tuct' i Sancti e tucte le Vergine Marie; cioè, di febbraio e di marzo e di settembre e d'agosto. Salvo che quella d'agosto si possa véndare et mercatare. — E tucti e' xij Apostoli, et iiij Evangelista. — El vénardi sancto. — E l'Ascensione. — E sancto Ioanni Baptista. — E la sancta Croce. — Et sancto Lorenzo. — Et sancto Salvatore. — Et sancta Lucia. — Et sancto Michele Angelo (2).

Et che in tucte le feste se possa scarnare et segnare e salare cuoia pelose, et mandare alle piscine. Et ch' e' signori possano dare paravola ai consiatori (3) delle piscine di lavorare ne le decte feste, si come a loro parrà. E chi contra farà, sia punito in xx soldi per ciascuna volta.

Agiognamo, che ciascuno di signori et camarlengo possano dare paravola, si come lo' piacerà, ogne festa che in sabbato venesse, di véndare et di mercatare.

Agionto fu a questo capitolo in anni MCCCXVIJ di novembre per li amendatori di l'Istatuto presente, e poi per lo Consellio de la decta Arte fermo, che a' Calzolari de la Vacha sia licito di vendere ogne uopera facta in tucte le feste di tucto l'anno senza pena e bando; excepto che ne le pasque tucte, e tucte le feste de sancta Maria virgene, e ne' di di tucti e' dodici li Apostoli e quatro Guagnellista, e 'l vénardi sancto, e tucte le domeniche.

Agionto di novo, che qualunque festa venisse in di [di] sabbato, si possa véndare et mercatare liberamente.

(1) Cioè, la Conversione di s. Paolo.

(2) Posteriormente si aggiunse, *et sancto Silvestro papa*, cancellandolo dalla nota delle feste indicate nel cap. che segue.

(3) Forse errore di scrittura, piuttosto che effetto di pronunzia.

Capitolo XLIII.

Cheste sono le feste che si può véndare, e no' lavorare.

Anco statnimo e ordiniamo, che nenno de la decta Arte possa o vero debbia lavorare nel dì delle infrascritte feste. Et chi contra farà, sia punito in xx soldi per ciascnna volta.

In prima, la festa di sancta Maria Magdalena. — Sancto Chimento. — Sancto Giorgio. — Sancto Pietro martire. — Sancto Biagio. — Sancto Benedicto. — Sancto Gregorio. — Sancto Ambrugio di Siena. — Sancto Arcolano. — Sancto Fabiano. — Sancto Sebastiano. — Sancto Domenico. — Sancto Francisco. — Sanco Auguostino (1). — Sancto Qnirico. — Sancto Maccaro. — Sancta Margarita. — Sancta Agnese. — Sanct' Agata. — XI mila Virgini. — Sancto Lodovico.

Capitolo XLIV.

Di sindacare li rectori vechi e'l camarlengo per li nuovi.

Anco statuimo e ordiniamo, che se a li rectori nuovi o vero al camarlengo saranno accosati o vero dennnziati e' rectori vecchi, o vero el camarlengo, d'alcuna cosa c'avessoro fallato di fare ne la loro rectoria; e' decti rectori nnovi sieno tennti e debbiano punire e' rectori vecchi e cal (2) camarlengo di ciascuna cosa ch' avessero fallato ne la loro rectoria.

(1) Così scritto nel Testo.

(2) Cioè, e col camarlengo. Ezlandio nel cap. v, pag. 283, trovammo *ca' tucti* per *con tutti*.

Capitolo XLV.

Di non cantorare coiame menato.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno coiame menato si possa o vero debbia cantorare, bando di v soldi per ciascuno pezzo; et ch'e camarlengo sia tenuto d'andare a cercare ogne semmana una volta per ciascuna bottiga.

Capitolo XLVI.

Capitulo nuovo. — Come e' signori possano punire e' contrafacenti a quelle cose, de le quale non fosse pena nel Breve.

Anco statuimo e ordiniamo, che se nel Breve avesse neuno capitolo che non abbia pena, ch'e' segnori possano punire colui che contra facesse in x soldi, e più e mino, secondo la condizione del capitolo, come parrà a' rectori et al loro Conseglio.

Capitolo XLVII.

Come e' signori sieno tenuti de fare iurare e' soctoposti.

Anco statuimo e ordiniamo, ch'e' signori sieno tenuti e debbiano di fare giurare a' loro soctoposti per saramento nuovo, a' maestri et a chi cuoia compra, di non comprare nè fare comprare neuno coiame nè peloso nè concio, che fosse furato o di preda. E chi contra facesse, sia punito

in x soldi per ciascuno cuoio. Et chel ge sia (1) provato per due testimoni, sia per confesso.

Capitolo XLVIII.

Come neuno cuoio si può véndare a le piscine.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno cuoio si possa véndare a le pescine, el quale fosse messo nè in pescine nè in calcinaio, a neuno che non sia de li astretti de l'Arte, se non fuosse cuoio di bufalo o di bufala. E chi contra farà, sia punito per ciascuno cuoio in v soldi di denari senesi.

Capitolo XLIX.

Che neuno giurato nè sottoposto possa conciare di fuore de luogo comune.

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque de' soctoposti e giurati de la decta Università l'Arte predetta de' Coiari o vero de' Calzolari de la Vacca (2) non farà apo le pescine e luogo de le pescine de la decta Università; conciare o vero conciare fare non possa o vero debbia, ma in tucte o per tucte le cose per no' soctoposto de la decta Università sia avuto, e sia cancellato el nome suo e 'l sopranome de livro de la decta Arte. — Facto fu questo capitolo in anno Domini MCCCXVIJ, del me' di novembre.

(1) Idiotismo: e quegli cui sia ec.

(2) Erroneamente scritto, *delaccha*

In nomine Domini, amen (1). Con ciò sia cosa che l'Università dell'Arte de' Coiari e de' Calzolari de la Vacca de la città di Siena non abia mobile in pecunia, de la quale si possa pagare al Comuno [di Siena per fatto de le piscine] (2) de le decte Arte, a le quagli piscine si conciano le cuoia degli uomini de le decte Arte; le quale piscine tavolate sonno a l'Università de le decte Arti per lo decto Comune di Siena; e abisogni per bene e uctilità de la decta Università de le decte Arti o uomini d'esse, e a ciò che scandali in tra loro nàsciare non possano, che de le decte piscine e concime che se fa in esse e apo esse si satisfaccia la 'mposta de la decta tavola al Comuno di Siena bene e diligentemente, e satisfaccisi e pachinsi tucte l'altre dispese de le decte piscine; ordinaro e stanziaro e' savi uomini a le infrascripte cose chiamati per gli rectori e conseillieri de la decta Università, secondo che de socto si contiene.

(1) Questi capitoli del 1320, scritti dalla stessa mano dei precedenti, e additati nel rubricario, rendono fede della esistenza di uno Statuto più antico, le cui riforme e correzioni s'inserirono testualmente, ancora che scritte in latino, in questa nuova compilazione, della quale non sono un'aggiunta, ma parte integrante.

(2) Furono aggiunte da noi le parole chiuse nella parentesi, nè osiamo di credere che sieno per l'appunto quelle evidentemente omesse dall'amanuense. Bensì non tanto le leggi grammaticali, quanto e più il rimanente del capitolo ci persuadono della ragionevolezza di quella nostra interpolazione. Accettando la lezione del Testo, parrebbe che l'imposta dell'estimo delle piscine delle due Arti avesse dovuto pagarsi « al Comuno delle decte Arti »; il che è contro il buon senso, se già non fosse contro la storia. E le parole « a le quagli piscine », che subito seguono, e le altre che poco dopo succedono « per lo decto Comune di Siena » provano che le piscine delle due Arti e il Comune di Siena erano stati precedentemente ricordati. Tutto questo giustifica, se non c'inganniamo, l'aggiunta di quelle poche parole.

Capitolo L.

Come 'l pelo e carnicio del coiame che si concia alle piscine, debbia essere della Università delle decte Arti.

In prima, noi decti uomini a queste cose electi statuimo e ordiniamo, che tocto el pelo e 'l carniccio de le cuoia che si conciano e si conciaranno per inanzi a le decte piscine, sieno [et] èssare debiano dell' Università de le decte Arti: excetto el pelo delle cuoia romanesque, el quale sia ed èssare debbia de cului, di cui fussero le decte cuoia romanesche; e 'l carniccio sia ed èssare debia della decta Università de le decte Arti, [nè] possa o vero debbia neuno de' soctoposti de le decte Arti del decto pelo o carniccio alcuna lite, questione, molestia, controversia, inquietazione, petizione o pertorbazione fare o vero movere, o impedimento prestare, che non pervenga liberamente, sì com' è decto de sopra, a la decta Università; ma liberamente el lassi a la decta Università, socto pena de x soldi di denari sienesi per ogni volta e per ogni pelo e carniccio di ciascuno cuoio. El quale capitolo e ordinamento e gli altri che de socto si contengono, abbiano luogo e durino di chi a tre anni. El quale capitolo e gli altri infrascripti facti sono per due parte e più de gli uomini e conseglieri de la decta Università, aprovati in anno Domini MCCCXX, indictione tertia, a di viij del mese d'agosto.

Capitolo LI.

Che si elega uno buono uomo, a le mani del quale pervegna pelo e carnicio.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' rectori che ora sono e per tempo saranno de la decta Università per lo decto

tempo de tre anni, sieno tenuti e debano elègiare uno buono e leale e sofficiente uomo degli astrecti de la decta Università, el quale debia stare e governare el decto pelo e carniccio. El quale uomo cosi eletto sia tennto e debia el decto pelo e carniccio a le sue proprie despese (1) governare, e apo se bene e lealemente réduciare, e esso pelo e carniccio véndare e alienare el melio che potrà, ogni frode e malizia rimossa. Del quale preczo abia e avere debia el decto electo per suo salario, fadiga, esercizio e dispese per lui facte, d'ogni v denari due denari, e la decta Università altre due denari; e colui di cui fossero le decte cuoia, del decto pelo e carniccio, uno denaio, si come toccarà per quantità del decto pelo e carniccio de le decte (2) cuoia. E sia tennto el decto electo scrivare nel livoro (3) de le sue ragioni el nome e'l sopranome di colui, di cui fossero le cuoia e carniccio, e la quantità de le decte cuoia. E siano tenuti e' decti rectori el decto cosi electo, e esso medesimo electo sia tenuto, inanzi che giuri el decto suo officio, di giurare a le sante Dio gogniele (4) el decto suo officio fare bene e lealemente, a buona fede senza frode; e non frodare, nè frodare fare, o vero permectere, per neuno modo, cagione o vero ingiegno, socto pena di x libre di denari senesi per ciascuna volta; e nientemeno la decta cosa cosi frodata a la decta Università interamente dare e signare (5). E'l decto suo officio duri e durare debbia per tempo di due anni, e più e mino a volontà de' decti rectori. Salvo che del pelo e carniccio de

(1) Ma più spesso, *dispese*. In altre scritture senesi di questo tempo: *expese*.

(2) Erroneamente nel Testo, *del decto*.

(3) Così il cod.; nè sarebbe facile asserire se per difetto dell' amanuense o per scorrettezza di pronunzia.

(4) Anche questa parola trovasi nelle scritture antiche tanto diversamente scritta, e così ancora forse pronunziata, che serbammo la lezione del cod., abbenchè più di frequente si trovi, *guagniele*.

(5) Corretto il Testo che legge: *e nientemeno de la decta cosa sia così frodata* ec.

le cuoia, de' manzi e vitegli, colui di cui fussero le decte cuoia non abia nè avere debia alcuno denaio; ma che pervenga e quello denaio, cioè uno de' decti v denari de le decti cuoia de' manzi e de vitelli, a la decta Università: la qua' pecunia che ispecta a la decta Università, e che a la decta Università perverà del decto pelo e carniccio, si come dicto è di sopra, si debia dispèndare e convertire nelle spese, uctilità e aconcime de le decti piscine, e in pagare la decta tavola, e none in altra cosa o in altro modo.

Capitolo LII.

Che li conciatori delle cuoia sieno tenuti d'asegnare pelo e carnicio a l'officiale sopra ciò electo.

Anco statuimo e ordiniamo, che ciascuno conciatore de le decte cuoia sia tenuto e debia al decto officiale cosi eletto al decto officio fare, a la volontà e rinchiesta del decto officiale, di rasegnare e dare a lui, a buona fede senza frode, tucto el pelo e carniccio che faranno de le cuoia a le decte piscine (salvo che de le decte cuoia romanesche, nel sopradecto modo reservate) el decto di o vero el seguente di, che levarà el decto pelo e carniccio. E chi contra facesse, sia punito e condennato a la decta Università in xx soldi di denari senesi per ciascuna volta. E a le predecte cose provare basti e sia piena pruova el saramento del decto officiale, e 'l saramento dell' acusatore.

Capitolo LIII.

Della elezione di quatro buoni uomini che debano provedere all'utile delle decte Arti.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' rectori de la decta Università sieno tenuti e debiano comandare a chegli qua-

tro buoni uomini, ch' ogni anno s' alegano, cioè due de' Calzolari e due de' Cuiari, sopra provedere l'utilità de le decte Arte, ch' e' decti quatro uomini sieno tenuti e debiano per saramento, e a pena di x soldi per ciascuno di loro, ogne mese revedere le ragioni e l'entrate del decto officiale così electo; e la pecunia ch' a le mani sue perverà e intrate scrivare, e iscripte portare al camarlengo de la decta Università e a' rectori de la decta Università insime (1) col decto officiale. El quale camarlengo sia tenuto di ricévare e a lui fare mostrare, a ciò che neuna cosa si possa frodare in danno e preindicio de la decta Università e uomini d'essa. La quale ragione sia tenuto el decto officiale mostrare diligentemente a' decti quatro buoni uomini, a la loro volontà e renchiesta, socto pena di xx soldi di denari senesi per ciascuna volta. E s' e' decti rectori el predetto comandamento avranno pretermisso di fare, come decto è, perdano e pèrdare debano el loro salario.

Capitolo LIV.

Che l'officiale electo a conciare lo pelo, abi la piscina senza costo.

Anco statuimo e ordiniamo, che 'l decto officiale che così è da elèggiare, debbia avere per tucto el decto tempo la piscina ne la quale si lava el pelo per governare el decto carniccio, ciascheduno anno, da calende novembre infino a calende aprile, senza alcuno costo. E che possa e sia tenuto di levare (2) el sopradecto pelo e a la decta piscina di socto, per tucto el decto tempo, socto pena di x libre di denari senesi per ciascuna volta.

(1) Così scritto nei cod.
(2) Da corrèggersi, come crediamo, *di lavare*.

Capitolo LV.

Come li rectori e'l camarlengo spendano e'denari che si rifaranno del pelo e del carnicio.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' decti rectori e camarlengo siano tenuti e debbano de' denari che si ricogliaranno del decto pelo e carniccio, fare ispianare el pogio el quale è sopra le piscine de la decta Università, cioè da la piscina di sopra infino al muro de' Calzolari del corduana (1), sì come tra è ricisa, e a chello modo, la qual è ine cominciata (2), el più tosto che fare si poterà, enfra 'l decto tempo di tre anni, per fare ine asciugare e seccare el decto pelo e carniccio. E se le predecte cose non averanno facte nè observate e pienamente adempite, perdano e' decti rectori e pèrdare debbano el loro salario.

Capitolo LVI.

Che li Calzolari de la Vacca non istendano e non radano a cavalletto.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno calzolaio de la Vacca non possa destèndare nè radare a cavallecto neuno cuoio di cavallo (3) o altro coiame di fuore de la bottiga; bando due soldi per ciascuna volta chi contra facesse.

(1) Idiotismo: *cordovano.*

(2) Così nel cod.; e intendasi, in quel luogo ed in quel modo col quale è cominciata a fare.

(3) Il Ms. pone: *neuno cavallo*, *cioè cuoio di cavallo.* È evidente la correzione fatta dallo stesso amanuense.

Capitolo LVII.

Che non si compri cuoio marino senza patto di cotto o fracido.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno cuoio marino che si compre dentro la città di Siena, non si possa comprare senza pacto di cocto e di fracido. E chi contra facesse, sia punito e condemnato per ciascuna volta in xl soldi di denari senesi, e sia tenuto alla pena e al saramento. E sieno tenuti e' rectori de la decta Arte d'elégiare tre boni uomini a diciare (1) suopra le magagne de le decte cuoia.

Capitolo LVIII.

Delli disubedienti divetati da l'Arti.

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque soctoposto none obidirà e' rectori e 'l camarlengo, e sarà divetato dell' Arte, che non possa èssare rimesso se prima non paca ciò che dice lu Statuto. E chi conselliasse contra, sia punito e condennato in quella medesma pena.

Capitolo LIX.

Di quelli che nuovamente vogliono venire a conciare.

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque vorrà conciare nuovamente, che debbia andare al camarlengo, e

(1) Nel Testo: *adiaciare*, e poco sopra, *delegare*.

farsi scrivare enanzi (1) che conci. E se così non facesse, pachi el doppio. E così de' Calzolari de la Vacca che volesse[ro] fare calzari.

Capitolo LX.

Di chi mettesse coiame nelle tina delle piscine de l' Arti.

Anco statuimo e ordiniamo, che chi vuole méctare coiame ne le tine da le piscine dell' Arte, che pachi tre denari per di de quanto le tenesse per una. Et quando avarà compito el suo lavorio, pachi da ine al terze die (2) x soldi per ciascheuna volta.

Capitolo LXI.

Del coiame romanesco.

Anco, che si pachi d' ogni cuoio romanesco due denari per lo pelo che non torna a l' Arte.

Capitolo LXII.

Della pena de' mali conciatori.

Anco, che quando e' conciatori mancassero, che non aconciassero bene le cuoia, che sieno tenuti di sodisfare ogni danno, a decto di due Coiari.

(1) Questa parola trovasi ripetuta disavvedutamente nel Testo.

(2) Segue nel Testo: *di pagare*: parole che furono per errore intromesse.

Capitolo LXIII.

Della radota del capitolo, d'andare a' morti.

Agiognamo (2) al capitolo d'andare a' morti, che non si possa comandare se non è giurato dell'Arte o di sua famiglia.

Capitolo LXIV.

Di queli che non obedissero isfine al quarto comandamento.

Agiognamo al capitolo che dicie, che chi non vole obbedire e non ubediscie a quattro comandamenti sia devetato, che non sia devetato; ma sia[no] tenuti e' signori d'andare a' consoli de la Mercanzia e al priori de le decte Arti, e farlo costrégnare o de farlo pigliare o pegnoregiare, si ch' egli obedisca.

Capitolo LXV.

Che nessuno calcinaio si possa prèndare, se prima non si fa scrivare.

Anco agiognamo, a che neuno calcinaio non si possa pigliare, se prima non si fa scrivare; e qualunque calcinaio fosse priso e non fusse scripto, che chi el vole pigliare, facciaselo scrivare, e possano trare le cuoia che

(2) Qui scritto, *agiongamo*, che correggemmo con l' esempio che ci offre il seguente capitolo.

dentro vi trovassero. [E] colui di cui fussero le decte cuoia, sia condennato in v soldi per ciascuna volta.

Anco, che le calcinaia si debano signare (1).

Capitolo LXVI.

(2) Infrascricta sunt Ordinamenta facta per tres bonos homines ad hec electos super piscinis dicte Universitatis Coriariorum et Calzolariorum *de la Vacca* civitatis Senarum, positis extra portam Fontis Brandi in pe' balzarum (3) fratrum Predicatorum de Senis.

In primis nos dicti offitiales statuimus et ordinamus, quod in prima piscina, que est ex latere porte piscinarum, teneantur et debeant suppositi dicte Universitatis sciacquare (4) coria, que extraherentur de calcina, e mictere in mollo coria pilosa.

Item in secunda piscina teneantur scannare coria.

Item in tertia piscina radere coria.

(1) Pochi anni dopo, a giudicarne dalla scrittura, si aggiunse: « Anco agiognamo, che se non si trovasse scripto, non paghi denaio el coialo; ma el conclatore che l'à preso, paghi e' delli v soldi; e sia tenuto el conclatore di fare scrivare ».

(2) Questi Ordinamenti, che nella presente compilazione fanno parte integrale dello Statuto, dovettero essere per lo innanzi inseriti tra le addizioni allo Statuto più antico; da cui qui si trascrissero testualmente, formandone un capitolo che, al pari degli altri, ha nel rubricario l'intestazione in volgare (V. a pag. 276, n.° LXVI).

(3) Così nel Testo. Appiè delle balze, su cui sorge il vasto templo e il convento di S. Domenico, esistono tuttora le piscine per la lavorazione delle cuoia.

(4) Il lettore non può meravigliarsi di questo preteso latino, dove di latino non sono altro che le desinenze. Basti l'avvertire che seguiamo in tutto la lezione del Testo.

Item in quarta piscina teneantur etiam coria radere.

Item in quinta piscina teneantur radere et pestare et mictere ed cellam eorum.

Item in sexta piscina nullus de dicta Universitate possit vel debeat mictere coria, vel abluere manus vel pedes, vel mictere aliquam rem, vel putredinem mictere vel retinere prope eam; pena v sol. den. pro quolibet corio et qualibet vice.

Item statuimus, quod nullus in tribus piscinis supra (1) possit vel debeat portare vel retinere bigontium vel alumen. Et quod [si] aliquis de dicta Universitate traheret coria de allumine, teneatur et debeat asciugare et radere in tertia piscina ante quam vadat ad quintam piscinam; pena pro qua vice v sol. et pro quolibet capitulo. Et cuilibet sit licitum accusare; et nomen accusatoris teneatur secretum; et habeat xij denarios pro qualibet vice.

Capitolo LXVII.

Che sia licito di levare onne dì lavoratoio (2) coiame d'aqua calda.

Anco statuimo e ordiniamo, che ciascuno possa levare e sia licito de levare ogne coiame d'aqua calda in ciascuno di lavoratoio. E intendase quello che sia stato (3) in concime quanto dice lo Statuto.

(1) Intendi, nelle piscine di sopra, o superiori, che sono indicate nel cap. LV.

(2) Che noi oggi chiamiamo *feriale*.

(3) Il Ms. pone a questo luogo, *statuto*; ed è agevole riconoscervi un errore di trascrizione.

Capitolo LXVIII.

Ch' e' Calzolari de la Vacca non tengano fuore di botiga alcuna sozzura oltre tre dì.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno coiaro (1) nè calzolaio de la Vacca non debbia tenere nè mortina nè neuna soczura di fuore da sua buttiga da due dì in suso: pena xij soldi per ciascuna volta.

Capitolo LXIX.

Che nessuno calzolaio de la Vacca tenga opera fatta fuor di botiga di dì[di] festa.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno calzolaio de la Vacca debbia tenere neuna uopera facta in di di feste fuore di buttiga, cioè nel fondaco, accettato (2) che mostrando e vendendo. E sia licito di potere portare a sciugare e recare: pena per ciascuna volta ij soldi chi contra facesse.

Capitolo LXX.

Ch' e' rectori sieno tenuti di chiamare due buoni uomini a fare la tara d' ogne coiame che tara richiere.

Anco statuimo e ordiniamo, ch' e' rectori sieno tenuti chiamare due buoni uomini d' ogne due misi (3) che fac-

(1) Il Testo, *coiame*.

(2) Cioè, eccettuato. I lettori ricorderanno che nel cap. xiv (pag. 291) trovammo con lo stesso significato, *aceptiamo*.

(3) Così, più d' una volta, *mino* per *meno*.

ciano la tara d'ogne cuoia che tara si facesse. E che chelli cotali che facesse[ro] la decta tara, sieno tenuti di farsi dare uno denaio per cuoio al vendetore (1). E se avenesse che 'l compratore fusse di fuore dall' Arte nostra, che sieno tenuti quelli che fanno la tara, di farsi dare al compratore, si come al vendetore, uno denaio [per] cuoio. E sieno tenuti e' decti tarauri (2) d'apresentare e' decti denari al camarlengo. E 'l camarlengo sia tenuto di darli la metià de' decti denari ch'avesse avuti de la decta tara: pena x soldi per ciascuna volta.

Capitolo LXXI.

Come si elega el signore o 'l camarlengo che morisse fra 'l tempo del loro officio.

Anco statuimo e ordeniamo, che se avenisse che 'l signore o camarlengo moresse a la loro signoria, ch' e' rectori che rimangono sieno tenuti de raunare el Conseglio, e debbano infra gli octo di avere rechiamato uno altro buono e sufficiente signori o camarlengo, che fusse morto di prima (3). E se cosie none osservasse, che perda el suo salario.

(1) Qui ci sembra errata la lezione del cod., e sospettiamo che debba leggersi *richiedesse* o *richieresse*, in cambio di, *si facesse.*

(2) *Taraturi* per *taratori;* e nel cap. seguente, *moresse* per *morisse*, *signori* per *signore.* Di questo scambio di vocali il lettore non può farsi caso oramai.

(3) Mal potrebbero indovinarsi le parole che qui furono senza dubbio dimenticate dal traduttore o dall' amanuense, per lo che rimane senza senso il periodo. Anche la chiusa del cap. conferma cotale lacuna, non sapendosi a chi sia comminata la pena; dappoichè il verbo, coniugato ripetutamente al numero singolare, esclude che possa riferirsi a' rettori.

Capitolo LXXII.

Come le botighe si possano aprire el dì dopo Ognisancti.

Anco statuimo e ordiniamo, che 'l capitolo che parla del dì dop' Ongnesancti, che si possano (1) uprire le bottighe, sonate le campanelle de la mattina.

Capitolo LXXIII.

Chi non obidesse e' signori (2).

Anco statuimo e ordiniamo al capitolo che parlà, chi non ubedesse e' signori, che debbiano andare a' priori de le dicesette Arti, che non sieno tenuti di farlo piliare, sia pure divetato.

Capitolo LXXIV.

Di mettere a bossoli e pallote cio che si vuole prendere o lasare.

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque cosa si vorrà prèndare o cassare (3) in Conseglio, e' rectori el debano inanzi méttare nel decto Conseglio a partito a bossole e pallocte. Et quello che per le due parte sarà preso, sia fermo e mandisi ad essecuzione.

(1) Notisi l' irregolarità del costrutto, che lascia intendere peraltro che, non ostante il divieto fatto da altro capitolo (in questo Statuto non esistente) potevano le botteghe aprirsi il dì dopo Ognissanti.

(2) Dei disubbidienti, divietati dall' Arte, parlasi nel cap. LVIIJ; non così tuttavia da esserne aiutati a comprendere il senso di questo capitolo oscurissimo o per dimenticanza di parole, o per mala versione.

(3) Forse errore del cod.: miglior lezione *lassare*, come è scritto nel rubricario, o *lasare*, che è lo stesso, come porta qui la rubrica.

Capitolo LXXV.

Che non possa conciare alle piscine de l'Arte chi non avesse servito a l'Arte per iiij anni.

Anco è statuto e ordinato, che neuna persona possa conciare alle piscine della detta Arte, la quale persona non avesse fatta l'arte detta per quatro anni o più. Et intendasi li quatro decti anni dal dì che avarà giurato a la decta Arte. E quella cotale persona che avesse fatta l'arte per lo detto tempo, se volesse conciare alle decte piscine, paghi al camarlengo della decta Università vij libre di buoni denari senesi, anzi che conciare degia o possa: e' quali denari pagati, sia licito a lui potere conciare, sì come a li altri della deta Arte.

Capitolo LXXVI.

Ch'e' Calzolari della Vacca che vogliono conciare alle piscine, paghino iij libre.

Anco è statuto et ordinato, che quello medesmo si servi e servare degia ne' Calzolari della Vacca; cioè, che qualunque de' decti Calzolari volesse conciare alle decte piscine, debia avere fatta l'arte per lo sopradetto tempo de quatro anni dal dì che avesse giurato alla decta Arte. Riservato che 'l detto calzolaio non paghi nè pagare debia più che iij libre di denari senesi al sopradetto camarlengo per potere conciare alle decte piscine. E' quali pagati (1), possa conciare sì co' (2) li altri della detta Arte, a' quali è licito potere conciare.

(1) Nel Testo, *pati*.

(2) Scritto qui e nel seguente cap., *cho*, ed è accorciamento di, *come*.

Capitolo LXXVII.

Di quelle persone che non avessero servito a l'Arte per lo sopradetto tempo.

Anco è statuto e ordinato, che qualunque altra persona che non avesse servito a l'Arte detta per lo decto modo e tempo, volesse conciare alle decte piscine, paghi e pagare deba al camarlengo sopradetto cinquanta libre di denari senesi, anzi che conciare possa o degia; e'quali denari pagati, sia licito a quella cotale persona che la detta moneta così pagasse, di potere conciare alle decte piscine si co' a li altri della decta Arte, a'quali è licito di potere conciare.

Capitolo LXXVIII.

Che la detta pecunia de'tre sopradecti capitoli non si possa lassare dimetere nè donare per alcuno modo e via ad alcuna persona.

Anco è statuto e ordinato, che nessuna persona possa o debia per alcuna via o modo metere a Conseglio, che li detti denari in tutto o parte si debiano lassare dimetere o donare ad alcuna persona, delle quali (1) parlano e'sopradetti tre capitoli, e che non pervengano alle mani del camarlengo della detta Arte. E chi metesse a Consiglio, o chi consigliasse contra essi capitoli, o contra alcuna parte d'essi, paghi e pagare debia al decto camarlengo L libre di buoni denari senesi per ciascuna volta che'l metesse a Conseglio, o che contra consegliase. Et

(1) Cioè, delle quali persone.

anco sieno tenuti e' retori e 'l camarlengo et conseglieri, per saramento et a quella medesma pena delle sopradecte L libre, di non meterl'a Conseglio, e di non consegliare sopra ciò, se a Conseglio per alcuno si mettesse.

Anno Domini MCCCXXVIIIJ, *ind.* XIV, *de mense ianuarii. Correctum et approbatum fuit presens Statutum, sive Breve. per prudentem virum d. Phylippum de Proceno, iudicem et maiorem sindicum Comunis senensis, et alios offitiales Comunis et populi civitatis Senarum, secundum formam Statutorum senensium; cassantes et annullantes ex eo omne et quodlibet capitulum huius Brevis, quod contra formam Statutorum senensium loqueretur.*

Ego Dinus not. olim ser Azzini not. approbationi predicte interfui.

ADDIZIONI.

In nome di Dio, amen. Infrascripte sonno die solemni et festivitate (1), che si debono guardare, si come di socto si contiene.

In prima, tu' dii (2) domenicali.

Ianuarii.

La Circuncisione del nostro Signore. — La Epifania del nostro Signore. — Sancta Agnesa vergine e martire. — La Conversione (3) di sancto Paulo apostolo.

Febraio.

La Purificazione della nostra Donna. — Sancta Agata vergine. — La Cattedra di sancto Pietro. — Sancto Mathia apostolo.

(1) Più che altrove, qui sentesi il latino del Testo originale.

(2) Scritto, *tudij;* e la scrittura del Testo rappresenta anche meglio la pronunzia del volgo.

(3) Corretto il Testo che pone, *Conversatione.*

Marzo.

Sancto Grigoro papa. — Sancto Benedicto abbate. — L'Anunziazione de la nostra Donna. — Sancto Ambruogio di Siena.

Aprelis.

El giuvidì sancto doppo ora nona. — El venerdì sancto. — La Surrezione del nostro Signore Iesu Cristo. — Lunedì e 'l martedì doppo la decta Surrezione. — Sancto Marco evangelista.

Maggio.

Sancto Filippo e sancto Iacobo apostolo. — La Invenzione di Sancta Croce. — Sancto Ioanni Porta Latina. — L'Apparizione di sancto Agnolo. — Pentecoste. — Lunedì e 'l martedì seguente. — L'Ascensione del nostro Signore Iesu Cristo.

Giugno.

La Pasqua del Corpo di Cristo. — Sancto Barnabe apostolo. — Sancto Iohanni Baptista. — Sanco Pietro e sancto Paulo apostoli.

Luglio.

Sancta Margarita vergine. — Sancta Maria Magdalena. — Sancto Iacobo apostolo.

Agusto.

Sancto Pietro a vincula. — Sancto Domenico confessore. — Sancto Lorenzo martire. — L'Asunzione de la no-

stra Donna. — Sancto Bartolomeo apostolo. — Sancto Agustino doctore. — La Decollazione di sancto Iohanni Baptista. — Sancto Lodovico confessore.

Septembre.

La Natività de la nostra Donna. — La Exaltazione di Sancta Croce. — Sancto Matheo apostolo. — La Dedicazione di sancto Micchele.

Ottobre.

Sancto Francesco confessore. — Sancto Luca evangelista. — Sancto Simone e Ginda apostoli.

Novembre.

Ognesancti. — El di sequente in fino a terza per cagione de' morti. — Sancto Salvatore. — Sancto Martino vescovo e confessore. — Sancto Chimento papa. — Sancta Caterina vergine. — Sancto Andrea apostolo.

Dicembre.

Sancto Ansano martire. — Sancto Niccolò confessore. — Sancta Lucia vergine. — Sancto Tome apostolo. — La Natività del nostro Signore Iesu Cristo. — Sancto Stefano martire. — Sancto Iohanni apostolo. — Sancto Silvestro papa.

Capitolo nuovo.

Questi sono li Ordini facti per gli amendatori (1).

1.

Statuimo e ordeniamo, che tucte le feste comandate da la Chiesa non si possa comprare neuno cuoio di macello, che sia macellato ne la città o ne' borghi, nè sopra bestia, nè comprare nè fare comprare: pena xx soldi per ciascuno cuoio.

2.

Statuimo e ordiniamo, che chiunque rimanda lo staio, mandi e' denari quando rimanda lo staio; a bando di ij soldi.

3.

Statuimo e ordiniamo, ch' e' rectori sieno tenuti di chiamare due uomini a vedere le tacche de le cuoia che si comparânno (2) in su la bestia, e bastino due mesi. E puoi si richiamino li altri, e cosi si chiamino di tempo en tempo; e' riveditori abbiano ij denari del cuoio; uno dal venditore, e uno dal compratore. E sia la metià de l' Arte.

(1) Mancano di data certa questi Ordini nuovi; ma sono di poco anteriori all' anno 1334.

(2) Sincope di, *compareranno*, compreranno.

(1334).

Al nome di Dio, amen. Questa è l'Amenda che si fece al tempo che Vanni di ser Cuzzo e Muccio Ugolini furo signori, e Meuccio Giovannini fu camarlengo, ne l'anno domini mille cccxxxiij, in calende di dicembre.

1.

Agiognamo al capitolo d'andare a' morti, che ogni giurato da quattordici anni in su sia (1) tenuto, quando li fusse comandato, vi deba andare, sotto quella pena che dice el Breve.

2.

Come non si possa véndare nè mostra[re] neuno lavorìo per le feste comandate.

Anco, che tucte le feste che sono comandate da la Chiesia (2), non si debba véndare nè mostrare neuno lavorio nè facto nè disfacto. E ciascheuno sia tenuto per saramento chi contra facesse, et accusare chi 'l vedesse fare (3), ad pena di xx soldi per ciascheuna volta. E ogne accusatore abbia la metià del bando di ciascheuna pena che si pagasse del detto capitolo ch'acusasse, e sieli tenuta credenza.

(1) Il Testo, *sieno*.
(2) Serbata la lezione del cod., che meglio rammenta l'*Ecclesia*.
(3) Cioè, e ciascuno che 'l vedesse fare, sia tenuto d'accusare ec.

3.

Come neuno coiame sì non si possa distèndare in neuna via.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno coiame concio non si possa distèndare in neuna via; bando per ogne pezzo ij soldi; e che neuno non debbia lassare di nocte nè di festa, fuore di botiga, pila o vero bigonzo: pena ij soldi per ciascuna volta. E non si debbia fare istructo di neuna ragione, fuore di botiga: pena di v soldi per ciascuna volta.

4.

Come neuno sottoposto debia comprare neuno lavorio facto fuore de l'Arte.

Anco statuimo et ordiniamo, che neuno calzolaio di Vacca non deba andare a comprare neuno lavorio facto fuore dell'Arte per rivéndarlo ne l'Arte: pena per ciascuna volta x soldi.

5.

Che neuno sottoposto debia fare conciare pelle neuna fuore de' sottoposti.

Anco statuimo e ordiniamo, che neuno sottoposto de la detta Arte non debia nè possa conciare nè fare conciare pelle nè neuno altro coiame a neuno che non fusse de li strecti de la detta Arte: pena per ciascuna pelle x libre, e siene tenuto per saramento.

6.

Ch'e camarlengo debia fare scrivare i sottoposti de l'Arte una volta l'anno anzi che si lega el Breve.

Anco statuimo e ordiniamo, che'l camarlengo debia ogn'anno, inanzi che si legga el Breve, si debia scrivare tutti i sottoposti che stano ne l'Arte da quattordici anni in su; e che si debiano ricercare per iscripta (1) quando si legiarà el Breve. E chi non vi sarà, paghi ij soldi,

7.

Come de coia maremane si debia fare tara, e come si debiano iscuotare.

Anco statuimo e ordiniamo, che qualunque compra coia maremmane de la detta Arte, che si deba fare tara di pólvare, come si fa d'ossa e d'umido, o di farle (2) scuotare tre volte [e] percuotare. E qualunque contra farà, sia punito in c soldi per ciascuna volta.

8.

Come el camarlengo debia fare de tre mesi una volta giurare e'sottoposti de la detta Arte.

Anco statuimo e ordiniamo, che'l camarlengo de la detta Arte sia tenuto di fare giurare tutti i sottoposti de l'Arte che potrà avere, che ogne tre mesi faccia giurare,

(1) Latinismo, come altri già avvertiti.
(2) Erratamente il Testo, *farlo*.

se sanno che veruno sottoposto avese concio coiame, o fatto conciare, o lavorato o fatto lavorare, ad veruno altro che non sia sottoposto, o che non avesse pagato el dritto dell'Arte, che 'l debia punire e condennare come dice el Breve.

(1335).

Capitolo nuovo.

Voliamo noi emendatori del Breve, che tucto el carniccio che si farà a le piscine di chi a calende gennaio a cinque anni, venga al camarlengo dell'Arte; e di questi denari si rendano ogni presta, e ciò che rèndare si die di pelo o di carniccio o di qualunque altra presta fusse da qui a rietro; [e] abbia xxx soldi più di salario che non aveva per lo camarlengato. E sia tenuto el decto camarlengo infra tre dì avere renduti e' detti denari, quando avarà ricolti; e sia tenuto di riscuotare tutti e' danari de le quoia del suo tempo; e di fare richiami, e pigliare tenute e per la persona infra iij mesi. E se così non facesse, perda ogni salario ch'avesse avuto o dovesse avere da l'Arte per ambedue le camarlengarie. E così sieno tenuti e' rectori di favorare e di fare sì che si ricolgano; a pena de' loro salari infra detti due mesi (1).

(1) In seguito fu aggiunto: « Et che 'l camarlengo sia tenuto fare studiare el carniccio bene, a le spese de l'Arte, a pena di tuto el suo salario ».

SPOGLIO DELLE VOCI E MANIERE

MERITEVOLI DI OSSERVAZIONE

A

ACCATTARE. Si notino le seguenti locuzioni, benchè con questo medesimo significato d' impetrare, Ottenere, se ne abbia esempio nel Voc.

Accattare la parola. Impetrare la licenza. 184, 186.

Accattare lavorio. Procacciarsi lavoro. « Neuna persona possa nè debbia accattare, o vero procacceciare, alcuno lavorio di lana ». 198.

ACEPTARE. Due volte occorre per Eccettuare. « De le predecte cose aceptiamo filliuoli e fratelli carnali ». 291. E alla pag. 323: « Neuno calzolaio de la Vacca debbia tenere neuna nopera facta in dì di festa fuore di buttiga, cioè nel fondaco, accettato che mostrando o vendendo ». Nel 1. vol. di questi *Stat. Sen.: Accetto*. avv. per Eccetto. 289.

A CHI ADIETRO. Di qui addietro, o, Nel tempo passato; così tradotto l' *Olim* dei latini. « Per modo non convenevole a chi adietro servato ». 111. Anche nel *Const. volg. sen.* del 1310 l' *Olim* è tradotto in modo presso che uguale. « La lege a Padova promulgata per Fredcrigo da chinci indietro imperadore de' Romani ». 27.

ADESARE. Quei Voc., e son pochi, che accolsero questa parola, le diedero il significato di Acconciare, Adattare. Ed a ragione; ma, se non c' apponiamo, meglio che tal significato le conviene nel seguente esempio quello più generico di Mettere insieme. Il contesto di tutto il capitolo, che è il xxviii de' Cuoiai, ci sembra che convalidi la nostra opinione. « Alcuno de la decta Università non debba adesare alcuno coiame concio con alcuno che 'non fusse de li astrecti di questa Università ». 300.

A DESTRO.
Cavallo a destro. Cavallo in punto, in compiuto assetto. 32.

ADIEZIONE. Addizione, Aggiunta. Voce non registrata. « E questa adiezione fu facta per missere Gieppo, maiore sindaco del Comune de Siena ». 281.

ADIMANDARE. per Esigere, Riscuotere. « Li rectori e camarlengo de la detta Università, e ciascuno di loro, possano.... la pena ordinata ne li presenti ordinamenti adimandare ». 121. Ed altrove, essendosi quasi sempre tradotto in questo modo l'*Exigere* del testo latino. Così pure nel *Const. Stat. Sen.* a pag. 47.

ADIUNCTA. Uno dei molti latinismi occorrenti nei nostri statuti, anche allorquando non sieno versione dal latino. « Debbiano avere el loro Consiglio e l'adiuncta d'otto uomini dell'Arte ». 164. Se ne ha esempio anche in *Stat. Sen.* (1) a pag. 342.

AFFECTO e AFFETTO. Costantemente nello Statuto de' Chiavari per Effetto. Veggasi a pag. 235 e 245. Così in più luoghi degli *Stat. Sen.* (1). Per la stessa legge di pronunzia fu scritto *Aletti* per Eletti, 92 in nota; *Alegesse* per Eleggesse, 148; *Agualmente* per Egualmente, 298. Lo stesso in altre scritture senesi, come *Aleggono* in *Stat. Sped. Sien.*, 22; *Alessero*, in *Dod. Con. Mor.*; *Alegiere* in *Stat. Com. Moll.*, 17. Anche in *Malisp. Stor. Fior.* *Alessono*, 40 e 236.

ALISANDRINO e LISANDRINO. Cioè Alessandrino, d'Alessandria. « Santo Pietro papa alisandrino ». 252 in nota. « La soma del lino lisandrino, iii soldi kabella ». 7. In *Fr. Giord. Pred.* a pag. 344: « Il bisso è uno lino alessandrino fine ».

ALTENTICO. per Autentico. Il cambio della *u* nella *l* non è senza esempio di altre scritture. *Attore* per Autore si ha in *Tes. Brun. Lat.* a pag. 39; ed in *Fr. Giord. Pred.*, *Alturità* per Autorità, 47.

ALTRU. per Altro. 281. Così *Casu*, 165; *Ciascunu*, 283; *Conventu*, 287; *Usu*, 168.

AMANDORLA. Manca alla Crusca. All'unico esempio allegato in altri Voc. può aggiungersi questo: « Amandorle, libra j, soma ». 61.

AMBEDUNI. Ambedue. Non ne conosciamo altro esempio che questo: « I rettori sieno tenuti di cercare l'Arte per tutta la terra di Radicondoli una volta el mese, ambeduni insieme con doe compagni dell'Arte ». 166. I Voc. registrano soltanto *Amenduni*.

AMENDA. per Emenda. 235. Nel Voc. *Amendagione* ed anche *Amendare*; nè, registrato il verbo, potrebbe escludersi questo sust., del quale non sarebbe malagevole trovare altri esempi antichi.

AMMENDATORI. Emendatori. Voce non registrata. « Gli ammendatori che seranno chiamati per innanzi, sieno tenuti e debbiano tenere secreto ad altrui ». 266. V. *Mendatori*.

AMPIO. Ampiezza, Larghezza. È nel Voc. con un solo esempio tratto dal Volgarizzamento delle Vite di Plutarco. « Sia tenuto ciascuno... verso la sua terra fare e confare le predette cose,... infino a la metià de la detta fossa per ampio ». 112.

APPANECCHIARE. Vive tuttora fra i nostri lanaiuoli questa parola che invano cercheresti nel Voc. L'usano col significato di Acconciare sulla rócca la lana o il lino od altro per filarlo. « I pettinatori... non debbano appanecchiare senza la parola del maestro ». 174. « E' pettinatori debbiano gittare inanzi la lana che pettinano a falda a falda, come la tragono del pettine, e non raunare la pettinatura insieme, e non appanecchiare senza la paravola del maestro loro ». 175.

APPERTENERE. Nei Voc. sta con un solo esempio del Sannazaro. Nello Statuto radicondolese dell'Arte della Lana è usato di preferenza, come può vedersi alle pag. 164, 167, 177 e 193.

ARACOLLIARE. Aggiunta per eufonia la prima vocale, come in *Arasegnare*, 285, *Escrivare*, 288 ec. « Sieno tenuti e' decti rectori fare aracòlliare el decto Consellio quattro volte l'anno ». 284.

ARCIPREDOLA Specie di cassoni, come le madie, da tenervi roba e granaglie. « D'ogne soma con somaio di casse, soppediani, arcipredole, tine, botti e simili cose, vj denari ». 49. Occorre questa parola nello Statuto di Lucca, e l'egregio nostro collega ed amico cav. Bongi ci avverte che infinite volte si trova ricordata nelle carte lucchesi fra gli antichi mobili delle case antiche. Nello Statuto de' Mercanti di quella città del 1380 a c. 130 si legge: « Tre arcipredole grandi di braccia viij e mezzo ». E altrove: « Un' arcipredola del tenere di staia 16 ». Era voce che usava anche a Pisa, e nel *Ricord. Baldicc.* si ha *Arcipredula*. (pag. 43) e *Predula* (pag. 44).

ARGINALE. per Argine. « Alzisi lo arginale de la detta fossa ». 85.

ARIETRO. I Lessici che accettarono *A rieto* omisero *Arietro* o *A rietro*, che è più comunemente usato, massime dal popolo. « Debbano e' rettori fare manifesti per l'Arte di tutti e' devietati da lor arietro ». 165.

ASSARI. per Assi. Voce nuova pel Voc., derivata dal latino medio-evale *Asseres*, di cui si ha esempio nel *Constitutum Kabelle* del Comune di Siena del 1298 a c. 27, del quale il nostro è spesso una compilazione in volgare. « La soma de li assari, ij denari kabella ». 18. Ed a pag. 29. *Asseres* fu registrato nel *Gloss. Lat. Cang.*

ATTITUDINE. Non con relazione a persona, o alle qualità dell'animo o della mente; ma bensì a cosa inanimata, col significato di Condizione, Stato. « Im-

perciò che... esso Padnle non sia in queiia dovuta attitndine e disposizione ia qnale bisogna ». 111.

B

BARRACANE. Nel Voc. con la *r* scempia, e senza esempi. Sorta di panno fatto di pel di capra. « La soma de' bambagini e barracani, ij snidi kabeiia ». 7.

BEFANIA. Idiotismo, per Epifania. 308.

BERIVIERE. per Berroviere o Birroviere. « Berivieri, messi e piccnnieri ». 102.

BICIELLO e BICIOGLIO. Bigelin. Sorta di panno grossniann. 6, 33, 61, 64.

BICORDO. Il Vnc. ne aiiega un soio esempio di Gio. Viilani, e gli dà ii significato generico di Asta, come arma da nffendere. Era bensì più cortn deii' Asta, e potrebbe rassomigiiarsi ai giaveiintto. « La anma deii' asta e lancie e bigordi, vij denari kabeiia ». 18.

BOCCHERAME. per Bucherame. Sorta di teia. 14, 25. Trovasi anche scrittn *Bocherame* (pag. 34) e neiio Statutn deiia Gabella di Bningna, *Buchırame* (pag. 62).

BORACCIO. Sorta di panno di teia grossoiana e rada. « Panni boracci, soidi xij soma ». 64. Manca ai Lessiei, che bensì hanno *Bureggia* per sacco da grann.

BOZZIMA. Agli esempi non moltn antichi allegati nei Vnc., può aggingnersi questo dei buon secoio, datoci daiio Statuto radicondoiese. « Neunn de la detta Arte...possa o debbia dare bozzima al tessetore o tessitrice ». 196.

BUCHIRAME. V. *Boccherame*.

BUFALATTO. Voce cnmposta, non registrata, ma meritevnie di nota. Bufalo giovane, o siattato. « Viteiio e bnfalatto, j denaio l' uno ». 60. Questa desinenza in *atto* fu propria dei Senesi per denotare un animaie giovane, o siattato di poco. V. *Caprolatto*.

BUFARDELLA. Agg. di lana, mancante ai Lessici. « Non si possa lavorare lana pugiiese nè sardesca nè corsesca nè di Legazia nè l' aibisina nè bufardella ». 200.

BUIATA e BUOIATO. Add. talora riferito a teia, come aila pag. 184, tal' altra a pannn, come aile pag. 202, 203, 205.

BURAZZO. Ln stesso che *Boraccio*. Manca al Lessici, e quest' esempio ce l' offre io Statuto deiia Gabelia di Lucca. « Di ciascuna soma di burazzi e canavacci et simili cnse, vj soldi ». 47.

BUTICA. Costantemente per Bottega, come sempre nella antiche scritture senesi. 206 e *passim*.

C

CA'. Con. Duo volte occorre questa prep. nello Statuto seneso de' Cuoiai, nè ci ricorda di averne mai veduto altro esempio, nè tampoco di averla udita in bocca ad alcuno del nostro popolo. « E quando saranno ca' tucti li altri astrecti della decta Arte, che ciascuno così faro o oservare debbia ». 283. Ed ancho a pag. 309.

CALCINAIO. Nel Voc. è definito solamente per Fossa, ove si spegno la calcina, e se ne allega un solo esempio del Caro. Peraltro questa voce è propria altresì dell' Arte de' Conciatori, e significa quella Vasca o Pila dove si tiene il cuoio per conciare sotto la calcina. « Neuno calcinaio non si possa pigliaro, se prima non si fa scrivare, e qualunque calcinaio fosso priso, o non fusse scripto, cho chi el vole pigliare, facciaselo scrivaro ». 320.

CALDAIO. per Caldaia. « Tiratoi, caldai, guazatoi, canape ». 227.

CALDARETTA. Dim. di Caldaia. Manca ai Voc., bonchè sia parola tuttora usata dal nostro popolo, e di miglior suono di *Caldaiuola*, cho è registrata. Tra noi è pur comune l' altra voce affine *Calderotto*, che non sfuggì all' egregio compilatore del *Voc. Us. Tosc.*

CAMARLENGARIA. Voce ignota ai Voc., ma cho potrebbe stare benissimo accanto a *Camarlengatico*, o *Camarlingatico*, di cho pure si ha esempio a pag. 152. « Se così non facesse, perda ogni salario ch' avesso avuto o dovesse avero da l' Arte per ambedue le camarlengario ». 336.

CAMPARIA. L' ufficio del Campaio. 142: voce illustrata nell' *Arch. Stor. Ital. (Append.*, T. VIII, pag. 791) e registrata dall' Alberti. Manca agli altri Voc.; ma è una di quelle molto parole istoricho cho meriterebbero un glossario a sè.

CANTORARE. Voce ant. dell' Arte de' Cuoiai, della quale non sapporo darci ragione nemmeno i più praticamente esperti in quell' Arte. « Neuno coiamo menato si possa o vero debbia cantoraro ». 310. Anche quel *menato*, se non voglia dire *lavorato*, rimaso per noi inesplicabile.

CAPISTEIO. Più comune a Siena che *Capistèo*, por significaro una sorta di Vassoio di legno assai grando, col quale generalmente si sceglie e mondasi il grano: ciò che i nostri campagnoli dicono *Capisteiare*. 18.

CAPROLATTO. Capretto giovano. « Caprolatto, j denaio l' uno. 58. V. *Bufalatto*.

CARDATURA. Sta nel Voc. senza esempi, o già fu notata nello Spoglio degli *Stat. Sen.* (1). « Nenno de la detta Arte *(della Lana)* possa nè debba... lavo-

rare nè fare lavorare alcuna cardatura ». 171. « Non si possa lavorare nè cardatura nè peneri ». 200.

CARNICCIO e CARNICIO. Al solo esempio che ne allega il Voc., tratto dalle rime di fra Iacopone, dove questa parola è usata in senso allegorico, se non vogliasi dire improprio, si aggiunga questo fra i molti che ce ne offre lo Statuto de' Cuoiai. « Ciascuno conciatore de le decte cuoia sia tenuto... a la volontà e rinchiesta del decto officiala, di rasegnare e dare a lui, a buona fede senza frode, tucto el pelo e carniccio che faranno de le cuoia ». 315. Talora è detto anche *Carnicci*.

CARPITA. Coperta da tavola e da letto villosa. « Carpite, soldi xv, soma ». 62. Il Voc. ha un solo esempio del Berni.

CATOLLO. Adoperato dai tintori, come lo Scotano, per trarne un colore. « La soma del catollo, iiij denari kabella ». 15. Ed a pag. 36 e 50.

CELONE. Panno di più colori da coprir tavole. Parola illustrata dal Cecchi nella *Raccolta ed esplicazione dei Proverbii* (Firenze, Piatti, 1820, pag. 30). Nel Voc. si distingue *Celone da letto* e *Celone da tavola*. « La soma de' tappeti e celoni e simili cose, ij soldi kabella ». 8.

CÈNNARE. Alla senese, Cenere. 15, ed altrove.

CENTENAIO. per Centinaio. 23, 49, 70.

CERAGIA e CERASGIA. Nel Voc. *Cerasa* e *Ciriegia*. « La soma de le mele e pere e ceragie o fichi e somelianti, xij denari kabella ». 20. » D'ogne soma di cerascie e fichi e simili fructi, iiij denari ». 28.

CHELLA, CHELLO, CHELLI. Come nel 1. vol., così frequentissimi in questo in luogo di Quella, Quello, Quelli. Veggasi a pag. 70, 281, 287, 288, 293. Il Voc. ne tace, benchè se ne trovino esempi anche in scritture non senesi, e si usino tuttora dal popolo. Nel *Tes. Brun. Lat.*: « E di chella matera è detto dinante ». 59.

CHI e CHIE. Col significato di Qui non fu ammesso nel Voc., ma nelle scritture senesi è frequente. « Chi si comincia la seconda parte de lo Statuto de' Chiavari ». 236. « Questo Breve non si possa correggiare nè mutare nè amendare di chie a cinque anni prossimi che verranno ». 260. Trovasi anche nel *Dod. Con. Mor.* e nel *Const. Volg. Sen.* a pag. 21.

Da chi adietro. Per lo passato. 111, 118. V. *A chi adietro*.

Di chi a la mattina. Fino a la mattina. » Da la nona inanzi di chi a la mattina del l' altro dì ». 182. « Da vespero inanzi di chi a la mattina seguente dipo' la festa ». ivi.

CHIERERE e CHIERRERE. Chiedere. 179.

CIARVELLIERA. Cervelliera. « De le due ciarvelliere nuove, j denaio kabella ». 20. Scritto alla

maniera senese. Così anche nelle *Pred. Volg. S. Bernard.* a pag. 225; e nel *Br. Off. Sen.* del 1250, a pag. 75: « Armatus corecto vel coraczis, ceravelliera vel malliata et cultello ».

CIERCA. Per Ricerca, Ispezione. Nel Voc. *Cerca*, con un solo esempio del Segneri ». Da l'una cierca a l'altra abbia spazio d'otto dì ». 218.

CIERCARE. Col medesimo significato di *Cierca*, Ricercare, Far ispezione. Frequentemente, come alle pag. 169, 206, 207, 218.

CIESSARE. per Allontanare, o, Togliere via. « Si debbono ciessare le cagioni e' modi del peccare », 268.

CODARONE. Di suola parlando. « D'ogne codarone di suola, ij denari ». 25.

COMANDAMENTA. Comandamenti. 86, 305.

COMMETTERE. Col significato di Fare, o, Operare in mala parte, usato all'intransitivo. « A volere resistere a le malizie et a le frode, et a ciò che qualunque commette, sia ponito; statuto et ordinato è ec. ». 259. « Avendo rispetto a le cose et a' maleficii specificati in questo Breve, et a la persona che commettesse ». ivi.

COMUNALEMENTE. avv. In comune. « Noi Colari comunalemente avemo una nostra pocessione ». 290. Nello Statuto inedito dello Spedale Di Siena del 1318, leggesi più volte nel 1. cap. *Comunale di Siena* per Comune di Siena.

CONFARE. Verb. att., rispondente al *Conficere* dei latini. Condurre a compimento. « Sia tenuto ciascuno di loro verso la sua terra fare e confare le predette cose ». 112. Il Voc. registra questo verbo sol come neutr. pass., per Convenire, Star bene, Essere acconcio.

CONTRADIARE. Idiotismo. Contrariare. 126.

CORDUANA. Così, invece di Cordovano, è scritto nello Statuto de' Cuoiai a pag. 317; e forse la scrittura rende fedelmente la pronunzia volgare.

CORSESCA. Córsa, Di Corsica. « Non si possa lavorare lana pugliese, ne sardesca, nè corsesca ». 200. « Cacio salso corsesco » è nello *Str. Gab. Pis.* del 1614, alla pag. 7.

CORTESIA. Notisi la frase:

Pagare per cortesia o *per saramento;* ciò che oggi volgarmente direbbesi *Pagare per amore* o *Pagare per forza.* « El rectore... sia tenuto e debbia comandare a colui che confesserà, o serà provato, che 'l primo dì debba pagare per cortesia, l'altro dì per saramento la quantità convenuta ». 237.

CRESTULA DI FERRO. Sorta di Armatura atta a difendere il capo. « Capèlli o crestule di ferro, soldo j, soma ». 62.

CUPEZZA. Più volte usato per Profondità nello Statuto del Piano del Padule d'Orgia, come può vedersi alle pag. 83. 126, 131.

D

DECIMA. Pagamento anticipato, o come nel linguaggio giuridico si appella, Deposito. « La decima si debba pagare de' richiami che si fanno dinanzi da' rectori ». 236 e altrove. V. anche *Stat. Sen.* (1) pag. 216 e 217.

DESPESA. Spesa. « Debia el decto pelo e carniccio a le sue proprie despese governare ». 314. V. *Dispesa*.

DI CHI ALLA MATTINA. V. *Chi*.

DICIARE. Alla senese, per Dicere, Dire. 131. *Dicerà*. Dirà. « Si' condannato nel doppio, cioè in tutta la pena che dicerà lo Statuto ». 250. Avvertasi che negli esempi allegati dal Voc. al verbo *Dicere*, questo è usato sempre al modo infinito.

DIEDRAGANTE. Dragante o Adragante. Spezie di gomma che stilla da una pianta del medesimo nome. Manca alla Crusca. « De la soma de' diedraganti e mastice e simile cosa, iij soldi kabella ». 10. Ed a pag. 37. Nella *Tarif. Gab. Sien.* del 1653: « Diadraganti, mastice, incenso o simili ». 27. E nello *Str. Gab. Pis.* « Dagranti ». 9.

DIETA per Salario o Mercede giornaliera. La Crusca ne tace, ma nel *Gloss. Lat. Cang.* questa voce è registrata anche con tale significato. « Li oparari... sieno tenuti e debiano quello che lassato fusse..., far fare interamente e compire... con convenevole numero de lavoratori, continuando le diete senza fraude ». 114.

DIPONERE. Diporre, Depositare. « Lo camarlengo sia tenuto, rendnta la ragione, portare e diponere lo libro de la sua ragione nel sopedano de la Compagnia ». 102.

DISCIPARE. Dissipare, Dispergere. 97.

DISPESA. Spesa. Mancano al Voc. esempi antichi di questa parola. « Paghino le dette dispese de la propria pecunia ». 114. Ed alla pag. 117.

DISPESO. part. da Dispendere. « Evidentemente appaia in che fatto et utilità del... Padule li... deviti sieno convertiti e dispesi ». 122.

DIVIETAGIONE. Nel Voc. *Divietazione* con un solo esempio dell' Ottimo. « Questa cotale divietagione vaglia infine a tanto che non sarà rivocata ». 165. « Questa cotale divietagione possa e possano fare e' predetti rettori e ciascuno di loro ». 168.

DOPPIALE. Lo stesso che *Doppione*; termine dell'Arte di Lana, usato a significare Quei mancamenti che succedono nel tessere, allorchè le fila dell' ordito sono raddoppiate. *Doppione* è nel Voc., da cui abbiamo preso questa definizione: vi manca bensì *Doppiale*. « Neuno texitore possa fare più che

tre doppiagli per lato di tela. E chi ne facesse da sei in su fra tutta la tela, paghi di bando v soldi per doppiale ». 192.

DOVERE. La coniugazione di questo verbo fu così irregolare ed arbitraria presso gli antichi, che taluni opinarono non sempre certe forme di coniugazione derivare da un medesimo verbo, ma sì dall' antiquato *Dèbbare*. A parte ciò, noi additiamo alcune di queste forme, a così dire, eteroclite.

Deba, *Debia*, *Diba*, *Dibia*, per Debba. 223, 226, 227, 228 e altrove.

Degono, per Debbono. 218.

Die, per Deve. 5, 27, 70.

Diesi, per Devesi. 70.

Dovemo, per Dobbiamo. 70.

DU'. per Dove. Frequente nel 1. vol. *Stat. Sen.*, come in molte altre antiche scritture.

E

E per El o Il; E' per El; Ei per I o Li; El per Il; El' art. femm. per L' o La, come a pag. 247: « El' arte ». Di queste varie foggie di scrivere l' art. non adduciamo esempi, nè indichiamo le pagine, potendo il lettore trovarne esempi a ogni passo.

ELMORA. Plur. eteroel. di Elmo. « La soma de' pavesi, élmora e capelli di cuoio, j soldo kabella ». 20. V. *Pégnora*.

ENTRAMENTO. Entrata. « Sieno tenuti e' detti rettori infra el terzo dì dipo' l' entramento del loro ufficio, di raunare el loro Consiglio ». 165 e 259.

ERBA. V. *Erva*.

EREDE. per Eredi. Due volte, alla pag. 95 ed alla 104. Anche nel *Const. Volg. Sien.* a pag. 44; « Se non appariranno erede del morto ».

ERVA. E talvolta *Erba*. Fu questa parola argomento di lungo studio all' egregio nostro predecessore, che invano si adoperò a cercarla in ogni sorta di vocabolari. Non men di sei volte egli la incontrò nello Statuto de' Lanaiuoli di Siena, e sempre unita alla parola « Carta » o « Carte ». Per la qual cosa fu indotto a credere che per Erva fosse da intendersi « la Carta o le Carte o i Fogli fatti di materia vegetale, siccome lino o bambagia, e per ciò differenti dalla carta in que' tempi più comune, che facevasi cogli integumenti d' agnello o di capretto » (*Stat. Sen.* (I), pag. 417). Questa interpretazione, che non ci parve mai bastantemente sicura, viene oggi corretta dagli esempi che di esso vocabolo occorrono in questo 2. vol., e non già nello Statuto della Lana, come potrebbe supporsi, ma sì in quello della Gabella e nell' altro de' Cuoiai. Ecco intanto gli esempi. « Di ciascuna soma di roffie e de le erve concie ». 68. « Di non méttare el colame concio, o

orbo, ne lo tre piscino di sopra ». 295. « Neuno do la decta Arlo astretto possa o voro debbia mettere o méetar faro alcuno coiame concio, o vero erve, o vero allume fare in quollo tre piscino ». ivi. E nello Statuto por ora inedito de'Cuoiai di Siena del 1371, si legge: « Nouno sotoposto posa nè deba métaro coiame concio, o vero erve, o alume in quelle tre piscino che sònno da la pila in su ». Bastano senz' altro questi esempi a chiarire che Erva o Erba non può ragionevolmente interpretarsi per Carta di bambagia, come dagli esempi del 1. vol. potova in certo qual modo inferirsi.

Comunque sia, escluso il significato cho a questa parola fu attribuito dal ch. cav. Polidori, riman sempre difficile l' additarno un altro como più certo. So non che, raffrontando gli esempi nostri con quelli del 1. vol., ci sembra potersi credere cho per Erva, o Erba, o Ervo, debba intendersi Carta di pecora, o Porgamena: il qual significato confortano sì gli esempi nuovi di essa parola, nei quali la vediamo andar congiunta col *cuoio concio*; sì gli esempi del 1. vol., dove è accompagnata sempre dalla parola *carto*.

Contuttociò, non possiamo tacere per amore alla verità, che non ogni dubbio vien tolto di mezzo con siffatta interpretazione. Ed infatti alla pag. 63 de' nostri Statuti leggiamo: « Erba guada, o scotano, soldi v, soma ». Ora ricercando nelle Tariffe delle Dogano di Toscana del sei e settecento, dove molto è dell' antica lingua italiana, benchè poco o nulla sieno state consultate dai nostri maestri in Lessigrafia, trovammo nelle *Str. Gob. Pis*, altrove citato, la rubrica seguente: » Erba di Provenza, cioè foglia di Scotano, il cento a peso ec. ». 9. Ed alla pag. 10: « Erba guada, et ogni altra erba per tignere, il cento a peso ec. ». Or bene: concesso ancora cho l' *Erba guada* sia da considerarsi come cosa affatto diversa dall' *Erva* dei nostri Statuti, egli è bensì certo che la Foglia di scotano, appellata pure Erba di Provenza, potrebbo con ragione sospettarsi non del tutto estranea all' Erva o Erve, di cui discorriamo. Imperocchè è noto cho la Foglia di scotano tuttora si adopera dai conciatori per conciar pelli pecorine colorate; ed è pianta simile al *Sommacco*, usato più volentieri, perchè più efficace, al medesimo oggetto. In tal caso l'Erva non sarebbe altrimenti una Pelle qualunque concia, ma sì un elemento atto a conciare; un concime, cioè, como la scorza, la mortine oc.

E qui farem punto, insinuandoci che le nostre indagini sieno per rendere meno malagevole altrui una più sicura

definizione di questa parola.

ESCIMENTO e USCIMENTO per lo contrario di *Entramento*. Uscita. 164, 169. E negli *Stat. Sen.* (I), 8, 18 ed altrove.

ESCONTIO. Sconto. Preposta la *e* per eufonia, intromessa la *i* per vezzo del tempo, come in *Metiä*, *Devie*, *Liei*, *Ontia* ec. negli *Stat. Sen.* (I) e nei *Dod. Con. Mor.* E nel nostro vol.: « A'fiorentini non si fa escontio ». 70. « Cheste tre città non si fa escontio ». Ivi.

ESEGUITARE. Verbo non registrato, nè da noi visto in altre scritture. Esegnire. « Li rectori e lo camarlengo de la detta università o vero Compagnia sieno tenuti e debiano... elegere due buoni e leali uomini... ad eseguitare e fare, ét ad far fare e compire ec. ». 115.

ESGRIGIATO. Isgrigiato o Sgrigiato. » De' vai esgrigiati a'senesi... tolgono *(e' fiorentini)* iij soldi ». 70.

F

FABRICARE. Nel significato generico di Lavorare. Se ne ha esempio nello Statuto de'Chiavari a pag. 252. « Non si possa in alcuno modo fabricare oe l'ottava de la Natività del Signore ».

FEIO. Emolumento, Stipendio. » Debbia avere el detto messo per suo feio XL soldi e più ». 92. Negli *Stat. Sen.* (I), *Feo*; ed il valente editore avvertiva essere presso gli antichi più comune di *Feio* e di *Feudo*. Nel prezioso *Breve di Villa di Chiesa* del 1327, che è in corso di stampa, e che noi possiamo citare mercè la squisita gentilezza dell'illustre conte Baudi Di Vesme, per cura del quale vien posto alla luce, al cap. 43 del Primo Libro occorre altro esempio di *Feo*. « Habbia *(lo bandiere)* de li bene del Signore Re per suo salario et feo l'anno libre x d'alfonsini minuti ».

FIEDONE. Voce corrotta, Fialone, Fiala, nido delle api. Non ne conosciamo altri esempi che i seguenti. « Quello medesimo si faccia de'fiedoni del mèle ». 10. D'ogne barile di mèle, e vagello di fiedoni ». 28.

FILOSELLO, FILUGELLO e FILUSELLO. Nella Crusca solamente *Filugello*, con esempio unico del Segneri. A molto maggiore antichità risalgono i seguenti: « La soma del filosello, v soldi kabella ». 5. » De le borse j libra; del filugello a peso, ij denari kabella ». 37. » La soma del filusello, v soldi kabella ». Ivi.

FISTUCO. Gambo, o Stelo, su cui si reggono l'erbe o le foglie. È voce registrata, ma col significato, che peraltro le è proprio, di *Bruscolo*, e con un solo esempio dei *Gr. S. Gir.* « A le predette cose provare basti se solamente saranno trovati li ceci o vero le fave o

vero alcun altro di detti legumi, o vero li loro... fistuchi, in mano d'aleuno ». 125.

FORETANO. Abitante del contado, del distretto o del dominio, non iscritto alla cittadinanza, ma appartenente al Comune. Nel che ci sembra doversi correggere la definizione datane dal compianto cav. Polidori nel 1. vol. (pag. 423), dove asserì che Foretano era « Colui che non era natio nè ascritto al Comune ». Nel contado e nel dominio senese erano i *Foretani* ed i *Cittadini Salvatici*, dei quali spesso è menzione negli Statuti della città, come in quel di Lucca erano i *Contadini foretani* e i *forensi*, dei quali può vedersi ciò che scrisse il chiariss. nostro collega ed amico Salvatore Bongi nei *Band. Lucch.* a pag. 403.

Di questa parola che, a somiglianza di altre molte, ha un valore istorico più che filologico, tacciono i Voc. Pure, oltre agli esempi che ne offrono i predetti *Band. Lucch.* alla pag. 167, ed il primo volume di questi *Stat. Sen.* alla pag. 93, non meno di tre esempi ne occorrono in questo vol. « E' foretani infra la massa di Siena possano trare senza pagamento, all'escita de le porte, uno o vero mezzo staio di biada ». 31. « Nel tempo de la semente così li foretani come li cittadini di Siena possino mandare e portare biada fuore a seminare senza pagamento ». Ivi. Ed alla pag. 238: « Non s'intenda che bisogni di dare ricolta nè pegno a carbonaiuoli foretani ».

G

GHETTA. Add. riferito a Terra. Manca alla Crusca, ma in altri Voc. è registrato, tra cui è il *Voc. Univ. Nap.*, dove è così definito: « Litargirio che si ottiene nell'affinare l'argento e l'oro ». Esempi antichi non si allegano da alcuno; ma tale è il seguente: « La soma della terra ghetta, j soldo kabella ». 15. Nella *Tarif. Gab. Sien.* del 1645 e nell'altra del 1653, trovasi: « Terra getta, o piombo ».

GIGNORE e GINGNORE. Garzone. Voce ampiamente illustrata nello Spoglio del 1. vol. di questi *Stat. Sen.*, dove è frequentissima.

GOGNIELE. V. *Guagnele.*

GRANIA. Così scritto più volte in luogo di Grana. « La soma de la grania di Provenza, di Spagnia, vij soldi kabella ». 38. Ed alle pag. 15 e 63.

GRUGA. Parola omessa dal Voc., equivalente a Tacchino, Tacchina o Pollo d'India. Se ne ha esempio non solo nel nostro vol. alla pag. 59: « Grughe, oche salvatiche, eccero »; ma altresì nello *Str. Gab. Pis.* del 1614, dove a pag. 24

si legge: « Grughe, l'una, j sol., 4 den. ». Nel nostro contado si chiamano ancora *Grulle*; e sì questa che l'altra parola imitano il cattivo suono di voce di essi animali.

GUAGNELE, GUAGNIELE, GOGNIELE. sust. plur. per Evangeli, Vangeli. Veggasi a pag. 115, 120, 222, 280, 314 e altrove. Qui pure vuolsi ripetere ciò che fu osservato nello Spoglio del 1. vol. (pag. 428), che queste sconciature della parola *Vangeli* si trovano sempre nella formola statutaria di giuramento: « a le saute Dio guagnele ». Notisi ancora a pag. 143, *Evangelie*, che ricorda l'*Evongile*, avvertito nel 1. vol. alla pag. 70.

GUAGNELISTA e GUAGNELLISTA. Nel Voc. sta con un solo esempio. « Santo Luca guagnelista; Santo Marco guaguelista ». 252. « Ne' dì di tucti e dodici li Apostoli e' quatro Guaguelista ». 308.

GUAZATOIO. Il Voc. definisce questa parola così: « Luogo concavo, dove si raunano l'acque per abbeverare e guazzare le bestie ». Intorno alla quale interpretazione è da notare, che il Guazatoio non è luogo esclusivamente fatto per abbeverar bestie o guazzarvele, ma eziandio per altri usi, massime pe' bisogni dell'Arte di Lana, come ce ne porgono esempio due passi del nostro Statuto radicondolese alle pag. 216 e 227.

I

IBO. Nella spiegazione di questa parola, che inutilmente si cercherebbe nei Lessici di nostra lingua, fummo aiutati dall'egregio prof. di botanica cav. Attilio Tassi. *Ibo* lo stesso che *Libo* o *Livo* o *Nosso*, detto anche albero della morte, è nella scienza conosciuto col nome di *Taxus bacchata*. Quest'albero che si trova nei boschi di monte, era considerato dagli antichi come malefico e funebre, e dovett'esserne ragione l'uso a cui serviva, essendochè de' suoi rami si facessero archi da freccia. Onde Virgilio nelle Georgiche (Lib. II, v. 447-448):

At myrtus validis hastilibus, et bona bello
Cornus: Ituraeos taxi torquentur in arcus.

Così nel nostro Statuto della Gabella, alla pag. 19: « La soma dell'ibi da fare balestra, e de' tallieri non facti, iiij denari kabella ». Del resto, sono parole del prelodato prof. Tassi, è questo « un albero di mediocre grandezza che si coltiva nei panchi e nei giardini: sopporta bene il taglio, e si accomoda alle forme più bizzarre. Il suo legno è duro, compatto, resistente, e dopo quello del Bosso è il più pesante tra i legni europei: è

anche suscettibile di un bellissimo polimento ».

IGLI e ILLI. per Egli; e già in nota avvertimmo (pag. 226) essere forma più prossima al latino *Ille*. « Ogne e ciascheduno donaio eb'Igli avesse dell'Arte ». 226. « Colui che si vorrà richiamare d'alcuno do'sottoposti della decta Arte, in prima sia tenuto di mostrare el pegno a colui, di cui illi si vole richiamare ». 286. *Illi* fu trovato anche nel 1. vol. di questi *Stat. Sen.*, ma l'egregio editore, non conoscendone altri esempi, lo sospettò errore di amanuense. Noi, a'due esempi sopra allegati, possiamo aggiungere un terzo, tanto più notevole perchè tratto da una scrittura della metà del sec. XVI, che non è versione dal latino. Difatti, nella Lettera dedicatoria che precede la commedia intitolata — Il Travaglio — di Salvestro cartaio, tra gli Accademici Rozzi di Siena detto il *Fumoso*, occorre questo latinismo, e nel genere femminino. « Ho voluto per qualche segno dello svisceralo mio cor intitolarle questa mia rusticana Comedia del Travaglio, a fin che sotto l'ombra di così degno et honorato nome illa per sè stessa del soggetto e di stilo assai humile e bassa, si venghi a inalzare ».

IMBOZIMARE. Dar la bozzima all'ordito delle tele per ammorbidarle. Voce ancor viva, ma registrata con un solo esempio del Burchiello. « Tela di pannicegli e bniata che s'imbozimasse ». 184.

IMPOSTA. Fu questa parola egregiamente illustrata dal valente editore del 1. vol.; e vuole annoverarsi fra quelle che, per valore istorico, meriterebbero un glossario a parte. I Senesi la usarono fino ab antico per denotare ciò che noi meno italianamente chiamiamo *Ordine del giorno*. Quindi le frasi *Fare l'imposta* e *Mettere a imposta:* significato non avvertito dai Lessici. « E'rettori, o vero alcuno d'essi, o vero alcuno altro... non possa nè debbia mettere nè fare mettere a imposta ec. ». 194. Un più antico esempio, tratto dalle Provvisioni del Consiglio della Campana del 1293, è il seguente: « Infrascripto sunt Imposito, Consilia, Reformationes sive Stantiamenta Consilii Campane Comunis senensis » (N. 46, c. 19).

INCUPARE. Approfondare, Far più profondo. Non meno di quattro volte trovasi usato questo verbo nello Statuto del Piano del Padule d'Orgia, ma fu omesso nei Voc., i quali registrarono soltanto *Cupezza* col significato medesimo di Profondità. Accettato il sust., non v'ha ragione per non accogliere il verbo. Eccone intanto alcuni esempi. « Di incupare la fossa della Serpenna ». 85. « La fossa do la Capezagna...

si rimondi e s'incupi e si sciampi ». 86.

INDEMANDABE. Addimandare, benchè non crediamo che possa dirsi vero sinonimo, essendo d'avviso che la particella *in* aggiunga forza, in questo caso, al significato della parola. Nei *Dod. Con. Mor.*, elegantissima scrittura che ognora più ci persuadiamo essere d'autore senese, trovasi *Indorme* per Addormenta; e l'illustre Zambrini, comentandola, ricordava che *in*, preposta ai vocaboli, non sempre induce negativa (pag. 140). Ne citava ad esempio *Inodiare* per Odiare; *Incominciare* per Cominciare e simili. Ma nei Voc. si ha solamente *Indomandato*, add., per Non domandato: d'ogni rimanente si tace. Un esempio di *Indemandare* trovasi nel nostro vol. alla pag. 306, nello Statuto de' Cuoiai. « Neuno soctoposto de la decta Arte possa o vero debbia rincarare... boctiga, cella o vero cantina, la quale tenesse alcuno de' decti soctoposti, se in prima no' ne indemandasse quelli o quello che stesse in quella bottiga ».

INSUBIATO. add. Da *Insubiare* o *Insubbiare*. Voci non registrate, ma tuttora vive tra le nostre tessitrici. Avvolgere il panno, o la tela, nel subbio. « Che el panno insubiato s'intenda tirato ». 203. « Statuto e ordinato è, che panno, e scampoli, insubiato s'intenda tirato ». ivi. Ed alla pag. 160. Come voce frequentissima nell'uso volgare, e propria ed efficace, non dovrebb' essere dimenticata dai nostri futuri lessicografi.

IN VICENDA. Posto avverbialm. In vece, In luogo. « L'officio che a rectore s'apertiene, possa fare, in vicenda de rectore così absente, el padre o fratello ». 193.

ISFINE. Fino a, Infine. « Di queli che non obedissero isfine al quarto comandamento ». 320.

L

LAGARE. Lasciare. Già dicemmo che più volentieri i Senesi scrivevano *Lassare*, ma non è men vero che non s'abbiano vari esempi, e di tempo diverso, anche di questa voce *Lagare*. Il che tanto più ci preme di dichiarare, in quanto che, or sono due anni, pubblicando la *Prof. Guer. Sien.*, stanze popolari della metà del sec. XVI, ed incontratici in questa parola, dicemmo (pag. 59) di non conoscerne altri esempi, nè d'averla udita mai sulla bocca d'alcuno. Riman vera, per ciò che a noi consta, questa seconda asserzione; ma la prima è contradetta dal seguente esempio, il quale, se non altro, prova la diuturnità di certi idiotismi. « Neuna persona dell' Arte *(della Lana)*

possa nè debbia lassare neuno panno nè scampoio fuore de la casa sua..., a la pena di cinque soidi per ciaschednna nocte che lagasse di fuore». 220.

LAMA. Di questa paroia che per noi fu d'impossibile interpretazione, cominciamo dall'addurre gli esempi che ne occorrono nello Statuto del Piano dei Padule d'Orgia. « Di non piantare lama presso a fossa maestra a C braccia ». 97. « Nenno planti, o vero piantare faccia o lassi, presso ad alcuna fossa maestra del detto Padule a C braccia in sua terra, lama, o vero lame, in alcuno modo ». ivi. Non v'ha dubbio alcuno che questa Lama non sia una sorta di pianta, il cui nome antico con l'andare del tempo venne in dimenticanza. L'egregio prof. Tassi, alla cui dottrina facemmo ricorso anche in questo caso, potè solamente dirci, che nella provincia pisana e livornese si chiamano *Lame* que'luoghi arenosi, umidi, prossimi al mare, ne'quali cresce in copia il Giunco *(Iuncus acutus Linn)*, che i campagnoli raccolgono per farne stuie e gabbie. Nemmeno nella provincia di Siena manca questa specie di pianta, nell'Amiata, in Val di Chiana, ed altresì nelle vicinanze della città. Ma se il *Giunco* corrisponda alla *Lama* questo è ciò che non riuscì di chiarire.

LAVORATOIO. add. Lavorativo, con relazione a Giorno. Con questo significato manca al Voc. « Sia licito de levare ogne oolame d'aqua calda in ciascuno di lavoratoio ». 312. E così alla pag. 276.

LAVORIERA. per Lavorio. « Qualunque persona comprasse, o ver comprar volesse pastura nel Padule predetto, la quale non abbia lavoriera nel decto Padule, sie tenuto et debia pagare ec. » 133. V. *Stat. Sen.* (1), pag. 436.

LEGATO. Balla: voce non registrata, con tal significato, nei Lessici. « Ciascuno legato di lana, j denaio kabeila ». 17. Ed a pag. 39.

LIEVARE. per Elevare, Alzare, Levare iii. intromessa la i, come in altre paroie. V. *Escontio*.

LISANDRINO. V. *Alisandrino*.

LOBRICA. Idiotismo. Rubrica. « Questa si è la lobrica degli Orcioiari ». 56. Altri esempi possono agevolmente trovarseoe in altre scritture senesi, massime statutarie, dei sec. XIV e XV.

LOMIA. Spezie di Limone, con poco sugo, dolce e di grato sapore. All'unico esempio del Voc. si aggiungano i seguenti: « Mele rancie, et lomie, ij soidi kabeila ». 11. « La soma de le mela rance, lomie e cedri, j soldo ». 59.

LU. art. invece di Lo. « Quando si comincia a leggere lu Breve ». 305. E così alla pag. 304 e 318. Nella *Tav. Rit.*, alla pag. 493: « lu cuore ».

M

MACIARARE. Alla senese per Macerare. V. a pag. 91, dove nel solo cap. xxix è usato tre volte.

MAGGIESE e MAGIESE. Riferito a Lana che siasi tosa nel maggio. Nel Voc. sta solamente per Campo lasciato sodo per l'anno vegnente; ma nel linguaggio comune è voce, di lana parlando, usitatissima. » Neuno possa comprare in Radicondoli alcuna lana maggiese a vella ». 178. « Lana magiese e vendemiale tondata ». 185.

MAGGIOREMENTE. Maggiormente. 307. Anche in *Ugurg. Eneid. Volg.* a pag. 143.

MANGANEST. Due volte alla pag. 37 trovasi questa parola che noi crediamo corruzione di Manganese. « La soma dei manganest, j soldo kabella ». Il Voc. registra *Manganese*, ma con due soli esempi tratti dall'*Arte vetraria* di Antonio Neri. Possono aversene de' più antichi in *Art. Vetr. Mos.* del sec. XIV e XV alle pag. 1, 4, 8 e altrove.

MASSA. Parola senese, tuttora in uso, a significare ciò che altrove chiamasi Sobborgo. Quindi *Contadini della Massa* o *delle Masse*, *Poderi delle Masse* ec. Chiamavansi *Comuni delle Masse del Terzo di Città* e dei *Terzo di S. Martino* i due Comuni suburbani della città nostra, i quali di recente uniti in uno presero l'appellazione di *Comune delle Masse di Siena*. » E' foretani infra la massa di Siena possano trare senza pagamento, all'escita de le porte, uno o vero mezzo staio di biada ». 31.

MAZZACOTTO. Sostanza che adoperasi nel fare il vetro. Manca alla Crusca, ma nel Voc. del Fanfani è con un esempio dello *Stratto della Gabella* di Firenze del 1652. Questo che segue appartiene allo Statuto della Gabella di Siena del 1301. « La soma del mazzacotto, vj denari kabella ». 21. Nello *Stratt. Gab. Pis.* del 1614 a pag. 13: » Mazzacotto il migliaio a peso, l. 3, s. 12 ». E nella *Tarif. Gab. Sen.* del 1646, a pag. 60: » Mazzacotta da bicchieri, del cento a peso, soldi 6 ».

MENDATORE. per Emendatore. 235.

MEZZALANA. Ed al plur. *Mezzelane*. Già registrata, ma con esempio assai meno antico di quelli che occorrono alle pag. 40, 52, 58, 64.

MINO. Che meglio ricorda il latino *Minus*. Meno. 290, 310 e 314.

MOBELE. per Mobile: sust. col significato di Denaro. « Si debbia fare una via... ogn'anno un poco, sì come vi fosse el mobele » 285. Ed alla pag. 312.

MORTITO. Spezie di manicaretto. « D'ogne sei mortiti, j denaio ». 30. Esempi antichi mancano al Voc.

N

NASSAIO. Più nasse, o cestelle di vinco da pescare, disposte in fila e calate nell'acqua. Voce non registrata, ma in uso presso i pescatori, e non del senese soltanto. « Neuno possa fare o far fare alcuna steccata o vero passagio, o vero mettere nassa, o vero nassaio, in alcuna fossa ». 90.

NEBBIO e NEBIO. per Ebbio. Spezie di frutice, rassomigliante al sambuco, ma di cattivo odore. « La soma del nebbio in sacco o in ceste, ij soldi kabella ». 13. Ed a pag. 30. Come voce del dialetto senese fu registrata nel *Voc. Us. Tosc.*

NOCELLA e NOCIELLA. Lo stesso che Nocciuola. 10, 21, 40, 59.

NONE. Frequente per Non, anche seguendo vocale. Delle molte pag. che si potrebbero citare, si additano le 216, 220, 268, 305 e 318.

NOSTRATA. add. Nostrana, Di nostra città, o di nostro paese. « De la lana marina e sardesca e nostrata e de lo stame ». 16. Ed a pag. 185.

O

OBLICO. Più volte occorre il modo avverb. *Per oblico* in contrapposto di *Per diretto*. Obliquamente, Indirettamente. Nel Voc. *Oblico* sta soltanto per Add. col significato di Terricurvo › Col capo basso. « Neuno... possa nè debbia nè per sè nè per altrui in neuno modo, nè per directo nè per oblico, lavorare ec. ». 171. E v. pure a pag. 175, 166, 183 e altrove.

ORALE. Sorta di benda usata in antico dalle donne a coprire il capo. Desiderasi nel Voc. « La dozina de le bende et orali e cuffie di seta e simili coso, v denari kabella ». 17. A pag. 33: « Oragli ».

OSOGNIA. L'*Axungia* dei Latini. Sugna. Non registrata nel Voc., dove potrebbe stare con quest'esempio: « Di ciascuno centonaio di sevo crudo, o osognia, vj denari ». 48.

P

PAGLI. per Pali. 22, 23, 30.

PALASTRO. Di questa parola di significato a noi oscuro, non seppero darci ragione nemmeno i più esperti nell'Arte de' Cuoiai, nel cui Statuto s'incontra. « Tèndare e stèndare non s'entenda per lavorìo, nè bagnare palastri nè calzari ». 307.

PANECTOLO. Voce mancante ai Voc. « La soma de' panectoli da àrdare, j soldo kabella ». 12. Questi panettoli che oggi si chiamano da noi più comunemente Forme o Formelle, si

adoperano tuttora per ardere, e sono fatti di mortina servita a conciare il cuoio.

PANNAMENTA. Plur. eterocl. di Pannamento, parola anche questa omessa dai Lessici. Qualsivoglia sorta di panno. « Neuno sottoposto al presente Breve possa nè debba comprare alcuna cosa furata, come fossero ferramenta, pannamenta, oro o ariento ». 270.

PARAMOSCHE. Più per la storia dei costumi, che per vantaggio dei Lessici alleghiamo questa parola, registrata nel Voc. con un solo esempio tratto dalle rime burlesche di Mattio Franzesi. « Paramosche, soldi iiij soma ». 64.

PARAVOLA. Licenza, Permesso, Consentimento. 83, 179, 281. V. altresì lo Spoglio degli *Stat. Sen.* (1) a pag. 448.

PAROLA. Col significato medesimo di *Paravola*. 186.

Accattare la parola. Impetrare licenza. 184.

PASCUO. Lo stesso che Pasco, Pascolo, Pastura. » È ordinato di véndare el detto pascuo o ver pastura ». 133.

PÉGNORA. Pegni. Di questa sorta plurali già trovammo altri esempi, e sono frequenti in ogni antica scrittura. « Di ricòlliare le pégnora tolte ». 103. Ed alla pag. 297.

PEGNOREGIARE. Non è nei Lessici, ed equivale a Pegnorare. « Farlo costrégnare o de farlo pigliare o pegnoregiare, sì ch'egli obedisca ». 320. Ed in *Val. Mass.* alla pag. 289: » Io pegnoreggiai con voi d'uno uomo, non d'una statua »; dove *Pegnoreggiare* sta per Metter pegno.

PECOLOTTO. I Voc. hanno *Pegola* per Pece, ma non oseremmo asserire che relazione alcuna vi sia con *Pegolotto*, voce forse riferentesi a cessati costumi. Il solo esempio che n'abbiamo non aiuta nemmeno a darne una qualche spiegazione. « D'ogne tasca da pegolotto, iiij denari ». 26.

PELLICIARIA. Questa parola fu sinquì definita sol come « Luogo dove si vendono le pelli », o » Strada dove stanno i pellicciai». E tal definizione è vera; ma è altresì vero che quella parola fu adoperata e tuttodì adoperasi a significare Qualsiasi specie di mercatanzie di pelle. Non altro che questo significato le appartiene nel seguente esempio: « E'perogini tollono de la soma de' panni xxviij soldi a'senesi, e de la pelliciaria tollono xvj soldi de la soma ». 71. Scritto alla senese *Pelliciaria* in cambio di Pellicceria.

PER TEMPORALE. Per tempo, Coll'andar del tempo. « Li rectori, o vero signori, li quali ora sono, o vero che per temporale saranno, sieno tenuti cc. ». 99.

PERTUSATA. Di chiave parlando, che noi meno decentemente chiamiamo *femmina*. Forata, Cavata. « Neuno sottoposto...

possa o debba comparare alcuna chiave da alcuno che non sia sottoposto, più che uno denaro la chiave non pertusata o cavata ». 243. Ne sta un esempio anche in *Ugurg. Eneid. Volg.* a pag. 362.

PÈSCHIO. Che i Senesi cambiano volentieri in *Pestio*. Chiavistello. Voce affatto di dialetto, come l'*Impestiare*, Chiudere la porta col pestio, e quindi non registrata, per quanto comunissima a Siena, dove, almen fino ad ora, dicevasi che la lingua italiana non si parlava male. » Conficcare o sconficcare tòppe o pèschi ». 242. Ed a pag. 243. Veggasi pure il *Voc. Us. Tosc.* alle voci *Impestiare* e *Pèstio*.

PICCONIERE. È nel Voc., ma senza alcun esempio. Lo Statuto del Piano del Padule d' Orgia ce ne offre uno alla pag. 102: » Concedere ad essi signori et a ciascuno de loro... berivieri, messi e picconieri ». La definizione che ne dànno i Voc. — « Colui che lavora col piccone » — sembra non convenga nel nostro caso, dove per Picconieri debbono intendersi Uomini d' arme, o Guardie addette ai Podestà ed agli altri officiali del Comune.

PIGARO. Senesismo, che occorre due volte, cioè alle pag. 118 e 126. Nel Voc. è *Pighero*, come *V. A.*

PIGHERTÀ. *V. A.* Pigrizia. I Voc. ne allegano esempi delle sole Favole d'Esopo. « Più rectori che sono stati..., ànno avuta pighertà e negligenza ». 235.

PIGNOLATO. Sorta di tessuto da coltrici. Parola non registrata, nè forse più in uso oggi, abbenchè si trovi nello *Stratt. Gab. Pis.* del 1614 alla pag. 17. « Pignolati, soldi xv, soma ». 64.

PIPIONE. Nei Lessici *Pippione*. Colombo giovane. « El paio de' pollastri e colombi e pipioni, j denaio ». 23.

PISCINA. Secondo i Voc.: » Peschiera, o Lago, dove si conservano i pesci ». In Siena altro è *Peschiera*, ed altro *Piscina;* e per quest'ultima s'intende una Vasca assai grande, o un Pelaghetto artificiale, nel quale si tengono in mollo cuoi, panni o altre cose. Come nel 1. vol., così è frequentissima cotal voce anche in questo; e possono vedersene esempi alle pag. 295, 315, 316, 317 e altrove.

POCESSIONE. per Possessione. 290 e 291. Al contrario alla pag. 308 si ha *Consiolore* per Conciatore; scambio di consonanti men frequente che di vocali, nel linguaggio senese, ma tuttavia non raro. *Pocessione* trovasi di continuo nell'Inventario dei beni immobili del Comune di Siena del 1430, esistente nell'*Arch. Stat. Sen.* Così alla c. 113: « Pocessioni e beni che à el Comuno di Siena nel chastello e corte di Talamone ».

POLIZIA e PULIZIA. Polizza. 27,

28, 29 e altrove. Fu questa parola ampiamente illustrata dal compianto nostro predecessore nello Spoglio del 1. vol. di questi *Stat. Sen* , e ad esso rimandiamo chi senta curiosità di averne piena notizia. Solo ci piace d'aggiungere che i senesi ebbero anche il verbo *Puliziore*, e l'adoperarono nella locuzione, a così dire, parlamentare: *Puliziore e' signori Governatori del Comune*, che equivaleva a Sottoporgli a sindacato, concedendo facoltà ai consiglieri del Consiglio del Popolo di scrivere ciascuno in una *Pulizia* o scheda ciò ch'egli sapesse potersi rimproverare a' Signori che uscivano del governo. Queste polizze, lette in Consiglio, erano poi subietto di deliberazione. V. in *Arch. St. Sen.* Il *Libro della Catena* del 1406, a e. 66.

PONARE. per Porre. 263, 268, 269. Così *Cölliore* per Cogliere, Risquotere; *Èssore* per Essere; *Lèggiore*, *Tòllore* ed altri molti consimili.

PONTERUOLO. In cambio di Punteruolo. « Si possa lavorare a fuoco per appontare ponteruoli e tagliuli e martelli taglienti ». 254. I Lessici, l'un l'altro copiandosi, chiamano *Punteruolo* « Un ferro appuntato e sottile, per uso di forar carta, panno e simil materia ». Dimenticarono che il Punteruolo è adoperato anche dai fabbri per forare il ferro.

PORCELLECTO. Spezie di conchiglia, onde si ottiene un colore come di perla. « La soma de' porcelleeti, ij soldi kabella ». 15.

POSCIAIO. Cioè Ultimo. V. a pag. 234 e 251. E veggasi pure lo Spoglio del 1. vol., dove è addotto l'esempio stesso che in questo vol. occorre alla pag. 251.

POZUOLO. Omesso dalla Crusca, ma, come diminutivo di Pozzo, registrato in qualche altro Voc. Nel caso nostro sta per Troscia, ossia Quella cavità piena d'acqua, dove i conciatori preparano le pelli alla concia. « E' rectori e 'l camarlengo sieno tenuti una volta di ciascuno mese andare insieme, se scrann' a Siena, ogne frode remossa, a' pozuoli de la decta Università ». 293.

PRESA. Quantità o Appezzamento di terreno. 83.

PRESTA. per Prestanza, Imprestito. « Di questi denari si rendano ogni presta ». 336.

Ponere uno presto. Imporre una prestanza. 227.

PREZO. Notisi la locuzione.

Store a prezo con alcuno, che equivale a Prestar la propria opera per una mercede determinata. « Coloro che stanno a prezo, debbano fare a nopo de' loro maestri ». 247.

PULIZIA. V. *Polizia*.

Q

QUALUNQUE OTTA. Usato nei nostri Statuti più volentieri di Qualunque ora, come può vedersi alle pag. 130, 189, 255 e altrove.

QUIRICA. Erba campestre usata dai tintori, detta anche *Quirice*. Il ch. sig. Fanfani che la registrò nel suo *Voc. Ital.*, cita uno Statuto di Cecina del sec. XV e lo *Stratt. Gab. Pist.* del 1719. Gli esempi nostri sono del 1301. « La soma de la quirica, ij denari kabella ». 16. « Di ciascuno fascio di quirica, j denaio kabella ». ivi.

QUIUNQUE. Chiunque. Non registrato. « Quiunque intra in l'Arte di la Lana ». 194 in nota.

R

RACCOLTA e RACOLTA. Adunanza o Tornata di persone ascritte ad una Università o Compagnia. Voce anticamente usitatissima in Siena. 87, 88, 89, 100 e *passim*. V. in *Stat. Sen.* (I) lo Spoglio.

RACOMUNARE. per Raccomunare, Comunicare, Fare partecipe alcuno d'alcuna cosa. « Li è rimessa e racomunata la decta pocessione ». 291.

RADOTA. Parola non registrata, che il cav. Polidori illustrò nello Spoglio del 1. vol. di questi Statuti. Aggiunta. 276, 320.

RAGIONEVILE. Due volte nello Statuto senese dei Chiavari, cioè alle pag. 256 e 259. I Lessici accolsero *Ragionevilemente*, ma intralasciarono *Ragionevile*, add., di cui quell'avv. è un derivato.

RAGIUOLO. Così nello Statuto del Piano del Padule d'Orgia si chiamarono Que'fossi artificiali, che raccogliendo le acque del piano le versavano nel Padule o in qualche torrente. « Lo ragiuolo lo quale è da la parte di Stilliano, si dilonghi e si sciampi » 89. E così altrove.

RECOLTA e RICOLTA. « Sicurtà, e sì per denotar la persona come il fatto; sì per Mallevadore, come per Mallevadoria ». In tal guisa fu definita nello Spoglio del 1. vol., ed i nostri esempi alle pag. 172, 238 e 288 confermano quella spiegazione.

REDDERE. per Rendere. 150. Ed in *Stat. Sen.* (I) a pag. 334.

REDUCERE. Ridurre. 110.

RÉDUCIARE. Col medesimo significato, ma scritto secondo la pronunzia senese. 98, 99, 111.

REMPIMENTO. In luogo di Riempimento. I Voc. hanno *Rempiere* con un solo esemplo, ma di questo verbale tacciono affatto. « Esso rempimento et occupazione di fossa li detti rectori e camarlengo sieno tenuti di fare rimuòvare ». 90.

RENCHIESTA. V. *Richiesta*.

RESURESSO e RISURRESSO. Risurrezione. 250 e 308.

RICECTARE. Così, seguendo la lezione del cod., lasciammo imprimere alla pag. 299 nel passo « E ciò che per li decti emendatori correcto ed emendato sarà nel decto Breve, lèggiare e ricectare se debbia nel Consellio de la decta Arte ». Un po' tardivamente veniamo in sospetto che quel *Ricectare* sia un errore di grafia nel cod., e che debba invece leggersi *Recitare*, come il senso meglio richiede.

RICHIERERE. Ricercare. 96 in nota e 276.

RICOLLIARE. Nel significato medesimo di *Còlliare*, Riscuotere o multe o pegni o danari. È frequentissimo in questi Statuti, e ce ne offrono esempio le pag. 97 in nota, 102, 111, 164 ed altre.

RICOLTA. V. *Recolta*.

RIMETTERE. Mettere a parte uno di una cosa. « Li è rimessa e raccomunata la decta poccessione ». 291.

RINCHIÈDARE. Richiedere. 96 in nota e 130. Ed in *Stat. Sen.* (1) alla pag. 463.

RINCHIESTA. E talora *Renchiesta*. Richiesta. 95, 102, 114, 257, 315, 316.

RISTITUERE. Alla latina. Restituire. « Quelle pégnora o denari rendare e ristituere potranno ». 297.

RITRARE. Ricorrere.

Ritrare ad altra corte. Ricorrere, o Fare ricorso ad altra corte. 265.

ROBIA. per Robbia. Erba che si adopera a tingere panni in più colori, e spezialmente in rosso. « La soma de la robia, ij soldi kabella ». 42.

ROFFIA e ROFIA. Vocabolo dalla Crusca intralasciato. Ripulitura e Spuntatura di pelli concce. Il ch. sig. Fanfani, a cui non sfuggì, cita uno Stratto di Gabella del 1402. Gli esempi nostri sono dell'esordire del trecento. « La soma de la roffia, ij soldi kabella ». 9. « La soma de le rofie, ij soldi kabella ». 42. Ed alla pag. 68. *Roffia* vuolsi altresì che si appelli dai Senesi quel riparo di cuoio che usano i fabbri quando lavorano all'incudine e al fuoco (V. *Voc. Us. Tosc.*). Per verità, non siamo in grado di confermare questo significato che a noi giunge nuovo, avendo sempre dai fabbri ferrai udito a dire in tal caso *Panciotto*.

ROMANESCA e ROMANESQUE. Romano e Romane. 276, 313, 319. *Que* per *Che* sta pure in altri testi. « Da que otta si die lasciare uopera » si legge nello Statuto inedito dei Cuoiai di Siena del 1371.

S

SALARE. Salario. Oltre ai due esempi che ce ne porgono le Addizioni allo Statuto dell'Arte della Lana di Radicondoli alla pag. 216, altri possono

aversene in *Stat. Sen.* (1) alla pag. 338, ed in *Stat. Com. Moll.* alle pag. 5, 7, 20.

SARAMENTO. V. *Cortesia.*

SARDESCA. Sarda, di Sardegna. « Non si possa lavorare lana pugliese nè sardesca nè corsesca ». 200. Nello *Stratt. Gab. Pis.* del 1614: « Lana sucida gnadata sardesca, corsesca, siciliana ec. ». 12.

SCAGIALE. per Scaggiale. Scheggiale, Cintura. 14 e 49.

SCALOGNA. Nel Voc. *Scalogno;* Specie di cipolla che nasce a cespi. « La soma de le cipolle, agli e scalogne, iiij denari kabella ». 21. Ed anco alle pag. 28 e 37. *Scalogne* è pure nelle *Tarif. Gab. Sen.* del 1646 e 1653, e così pronunziano tuttora i Senesi.

SCARDAZZIERE. Lo stesso che Scardassiere. 175.

SCEDA. La Crusca accolse questa parola coi significati di Beffe o Scherno, Lezio o Smorfia, e Scrittura abbozzata o Prima scrittura. Non è ignoto peraltro che in quasi tutta Toscana, meglio che soltanto presso i senesi, fu usata e tuttavia si usa comunemente questa parola a significare Mostra, Saggio, Esemplare. Anzi è questo il significato quasi esclusivo col quale presso noi si adopra; nè il popolo, nè le persone colte l'userebbero oggimai per denotare Scherzo o Celia, col qual significato può dirsi essere questa parola rimasta solo appo gli scrittori. Come voce dell'uso comune presso i senesi è registrata nel *Voc. Us. Tosc.*, dove è definita così: « Mostra, Saggio, o di una pezza di panno, o di un abito, o di altra simil cosa ». Bensì gli esempi che ce n'offre il nostro Statuto del Chiavari provano che fino ab antico ebbe questa parola il significalo generico di Mostra, Esemplare di una cosa qualunque. « Fare alcuna chiave a sceda da altra chiave ». 241. Fammi una chiave a questa sceda ». ivi.

SCHERUOLO. Scoiattolo. Manca alla Crusca; ma possono aversene buoni esempi alle pag. 8, 9, 43 e 58; e dell'uso lungamente durato in Toscana di questa parola ci rende fede lo *Stratt. Gab. Pis.* del 1614, nel quale alla pag. 19 si legge: « Scheruoli, o vero Scoiatoli, d'ogni parte il migliaio a novero ». E intendasi Pelli di Scheruoli.

SCORTO. Scorta, ma col significato, non affatto fuor d'uso ancora in Siena, di Aggio, Soprappiù. « Qualunque persona venderà panno su el subbio, debbia fare di scorto uno braccio per pezza e non più ». 191. Di ciò tacciono I Lessici.

SCOTANO. Pianta simile al Sommacco, dalla cui foglie si trae un colore giallognolo, e si usa per conciar pelli di pecora. Nel Voc. è *Sommacco*, ma non *Scotano*, che occorre pure nel citato *Stratt. Gab. Pis.* del 1614

alla pag. 18, e nella *Tarif. Gab. Sen.* del 1646 alla pag. 157. Tra i vari esempi che potrebbero addursene, si allega il seguente: « Qualunque persona mectarà ne la città d'Arezzo foglia di scotano, o vero scotano..., paghi per ciascuna soma a l'entrata ij soldi ». 50.

SEGUIZIONE. per Esecuzione. 204, 284. Così pure in *Stat. Com. Moll.* alla pag. 28. Nel 1. vol. degli *Stat. Sen.* alle pag. 144, 149, 165, *Secuzione.*

SEMANA. Semmana, Settimana. 96 e 254. È anche in *Stat. Sen.* (1) alla pag. 334.

SEPIA. Latinamente in cambio di *Seppia*, spezie di pesce ben noto. 65. Avvertasi che qui è usato per osso di seppia, che gli orafi adoperano per gettare piccoli lavori in oro o in argento, ed i verniciari per levigare gli oggetti verniciati. Onde *Seppiare*, *Dare una seppiata;* voci e modi propri di quell'Arte e sempre in uso, ma passati inavvertiti in ogni Voc.

SIMILE. Notisi la locuzione:

Procedere da simile a simile; non infrequente nell'antico linguaggio giuridico, col significato di Punire una colpa, non specificata nello Statuto, con quella medesima pena che è ordinata per altra simile colpa. « E' rettori possano e debbano quello cotale punire e condannare come lo' parrà, procedendo da simile a simile ». 259. Può vedersene altro esempio alla pag. 211 del 1. vol.

SPEDICARE. *V. A.* L'*Expedire* dei Latini. « D'ogne cosa unde escie kabella da quatro denari in suso, sì si debbia spedicare al banco per polizia de la Kabella ». 27.

SPÈRGIARE. Alla senese: Spergere. 100.

STAFA. Staffa. « D'ogni balestro d'osso da stafa, viij denari kabella », 19. Chiarirà questa locuzione il seguente esempio che ci fornisce il Libro delle Spese della repubblica di Siena del 1327 (21 ottobre) dove alla c. 34 t. si legge: « Anco a Puccino agutaio, de' quali fuoro sessanta libre per quindici migliaia di quadrella a balestra a due piei, e quarantatre libre, diece soldi, per quindici migliaia di quadrella a staffa; e' quali comprò Bindo Mannuccio da lui per lo fornimento de la Camera, per pulizia de' Signori Nove, ciij lib., x sol. ». Nella stessa preziosa serie dei libri dell'Entrate e Spese, detta della Biccherna, si trova nel luglio del 1251 un pagamento per l'acquisto di 1500 *quadrellorum ad staffam*, alla ragione di otto soldi per centinaio (*Biccherna*, n. 15, c. 23). Qual mai tesoro di storia e di lingua è tuttora nascosto in questi libri della Biccherna!

STAIALE. Staio. Vocabolo non registrato, e che finqui non ci accadde di trovare in altre

seritture anche senesi. 150, 152.

STAMEGNIA. Stamigna. Tsia di erine di cavailo o di Pel di capra. « La soma de ls stamegnie, v soldi kabeila », 7. Neiio *Stat. Gab. Sen.* dsi 1472 s c. 15 si legge: « Stsmegna da eiernere, del c a peso, sol. trenta ».

STARE. Si noti questa effieaeissima loeuzione.

Stare insieme a uno pane et a uno vino; eorrispondente al Vivere in famigiia, Far tntta una tavoia. « Se quando el detto gioratore giurò, e' stesse insieme eon frategii earnagli o zii o nipoti earnsgli a nno pane et a nno vino, eh' e' rettori ee. », 188.

STATUATE. add. da *Statuare*, Statuire. 222. Nel Voc. *Statuare* ba il solo signifieato di Fare statue.

SUORO. Soreiia. Neiia Crusea *Suora*, e eome *V. A. Suore.* Ma è indubitato ebe antieamente si serisse *Suoro* più spesso di *Suore*, e sarebbe agevole addurne assai esempi oltre a quello cbe in qnssto vol. si iegge alla pag. 256. Veggasi difatti in *Stat. Sen.* (1) alla pag. 213; in *Ugurg. Eneid. Volg.* aiia pag. 405; in *Stat. Sped. Sien.* aiia pag. 18, ed in *Tav. Rit.* aiie pag. 12, 32, 475.

SURREZIONE. Risurrezione. 330.

SUVARO. per Snvero, Sughero. 11, 29, 43, 59.

T

TACCOLINO. Sorta di panno rosso e grossoiano. 6, 44, 65.

TAGLIERE. per Piatto. 13, 44, 58.

TAGLIULO. per Tsgiiuoio. Seaipeiio da tagiiare il ferro a eaida. *Tagliuolo* è nel Voe., ma senza esempi. « Si possa iavorare a fuoco per appontare ponteruoii e tagliuli e martelli taglienti ». 254.

TAVOLA. Quel libro, o qnei libri, dove si descrivevano oon i confini e taior anebe eon ia stima le possessioni immobili di un Comune, o di un paese, o di una quaiunque assoeiazione. « Per niuno modo ei detto officiale possa dare nè mostrare i' originale de la detta Tavoia ». 150. La Crosca definì questa paroia per « Libro, o eosa simiie, ove si registrano le eose pubbiiche ». Questa assai imperfetta definizione tanto più è da rimproverare ai veechi Accademiei, in quanto ebe egiino credettero di avvaiorarla eon un esempio di Matteo Viliani (Lib. v, eap. 74) dove è manifesto il vero signifieato di questo vocaboio. « Misono innanzi a' signori, ehe si fseesse una tsvoia, neiia qnaie si serivessono tutti i beni immobiii deiia eittà e dei contado ». Come da questo iucidissimo esempio trsrre siffatta definizione? E qui e' è duopo d' avvertire eosa

sfuggita alla Crusca, ed è che *Tavola* si appellò eziandio quella Misura con la quale si misuravano i terreni; nè è fuor di luogo il supporre che da ciò appunto i libri di tali misurazioni e stime di possessi prendessero il nome di *Tavola delle possessioni*. Di *Tavola*, come Misura, veggasi appresso in *Tavolare*.

Nell'*Arch. Stor. Ital.* (Serie Terza, T. VII, P. II) avemmo occasione di scrivere sulla *Tavola delle possessioni* del Comune di Siena; e dicemmo che in questa città fu istituita prima che altrove, essendochè fosse portata a compimento nel 1320. Potrà dunque, a cui piaccia, averne ivi più larghe notizie; e meglio soddisferà al proprio desiderio, ricorrendo al libro del ch. sig. Canestrini — L'*Arte e la Scienza di Stato* —, dove della *Tavola delle possessioni* di Firenze è parlato con acume pari alla erudizione.

TAVOLARE. Misurare i terreni con la Tavola; misura rimasta in uso quasi fino ai tempi nostri, e corrispondente a metri 3, 86. Ci ricorda di avere veduto nell'Archivio Comunale di Montepulciano conservata tuttora questa Misura, lungo la quale sta scritto: « Mazza Tavola di Montepulciano da misurare le terre nel 1748 ». Ha una lunghezza di metri 1, 93. Per verità non sappiamo darci ragione come potessero i migliori Lessici della nostra Lingua non accogliere questo vocabolo, che fu comune per qualche secolo presso che in tutta Toscana, e che riferivasi a cosa di tanta importanza, quanta n'ha la misura e stima dei beni per scompartire meno inadeguatamente le pubbliche gravezze. Aggiungasi che con questo medesimo significato *Tavolare* adoperasi talvolta anche dai nostri periti agrari, i quali, mutata la Tavola in Canna, più comunemente dicono oggi *Canneggiare*, verbo che non trovammo inserito nemmeno nel *Voc. Us. Tosc.* Pertanto fra gli esempi che ne occorrono nel nostro vol. eleggiamo il seguente che è alla pag. 113: « La.... quantità del terreno, tavolata e misurata per staia, si die trovare in uno libro o vero carta de la detta università ».

Staio tavolato. Quantità di terreno capace di uno staio di sementa, misurato con la Tavola. 123.

TELAIA. plur. di Telaio. « Debbiano fare suggellare tutti i panni che trovaranno su le telaia ». 186. *Telaia* per Telai è ancora in uso presso il popolo non solamente senese, ma anche fiorentino. Se ne ha una prova nell'*Art. Set. Fir.* alle pag. 25 e 27.

TEMPORALE. V. *Per temporale*.

TEMPORILE. add. riferito a Porcello. Che ha l'età per essere mandato all'ingrasso. Voce non

registrata. « Porcelli temporili, j denaio l'uno ». 60.

TESTIERA. A maggior dichiarazione di ciò che altrove scrivemmo intorno a questa parola (pag. 81, nota 1) dobbiam dire che i senesi appellarono anticamente *Testiera* ciò che oggi si chiama Colmata. Più che gli esempi volgari di questo vocabolo, spesso occorrenti nello Statuto del Piano del Padule d'Orgia, chiarisce tal significato il seguente passo latino che leggesi nelle *Addizioni* a esso Statuto alla pag. 145: « Cum alveum sive cursus aquarum et fovea testerie Paludis sit universitatis et Sotietatis Paludis ec. ». Conferma questo significato una provvisione del Comune di Siena del 1329 (*Statuti*, n. 53, c. 210), nella quale tra le altre cose si legge: « Homines habentes molendina et poderia in terris testeriarum, frumentum non mittant extra comitatum senensem ». È fuor di dubbio, a nostro avviso, che per *Terre testeriarum* non altro possa intendersi che Terre di colmata. Non taceremo da ultimo che questa parola ebbe nel medesimo tempo un significato ben diverso; e difatti la si trova usata nei documenti senesi del sec. XIV per indicare una Sorta di ghirlanda lavorata, d'oro o d'argento, che le donne costumavano di portare in capo. Con legge del maggio 1330 il Consiglio della Campana vietò quest'uso. Ne riferiamo le parole testuali, importanti per la storia, ancora da farsi, dei costumi italici del medio evo. « Nulla persona ferat per civitatem vel comitatum Senarum, in domo vel extra domum, aliquam vestem, capullum, capelium, capellinam et ghirlandam seu testeriam, in qua et super qua sit aliquod intallium, seu alique lictere, vel figure arborum, fructuum, florum, flondium, vel alicuius animalis, vel similitudinis animalis, picte, sute, conteste, supraposite, designate vel infixe, sub pena CC lbr. ». (*Statuti*, n. 53, c. 238 t.).

TIGNETORE. per Tintore. Non è registrato, benchè naturale derivazione del verbo *Tignere*, frequentissimo nello Statuto radicondolese. « La detta lana mandare incontanente a la bottega del tignetore ». 185.

TOMÈ. Tommaso. 331

TRAMONTANO. In forza di sust. per Oltramontano è anche nel Voc., ma con un solo esempio del Borghini. « Qualunque tramontano passarà con cavallo,... si paghi per ciascuna volta uno tornese ». 32.

U

UNA. Col significato di Prima. « Non si possa lavorare da l'una volta innanzi ». 251. « Nenno de' sottoposti... possa nè debba...

lavorare dal suono de l'una volta innanzi ». ivi.

URICCIATO e URICIATO. Di panno parlando, detto altresì Uricellato, Tinto in oricello. « E' panicelli uriciati e buoiati si facciano di xxv paiuole ». 202. » E' panicelli uricciati e buoiati si facciano lunghi al tiratoio xxiiij canne ». 203. Nel 1. vol. *Stat. Sen.* si ha più volte *Oricellati*.

USCIMENTO. V. *Escimento*.

UVE. avv. per Ove. 93 e *passim*. Così *Urciuolo* per Orciuolo, 8, ed altri.

V

VALONIA. Lo stesso che Valionèa. Ghiande di cerro che si portano in Italia dall'Isole dell'Arcipelago e dalla Morea per uso de' tintori e de' cuoiai che se ne servono per tingere in nero. *Valonia* manca alla Crusca: *Vallonèa* v'è senza esempi. » Valonia, soldi v, soma ». 65.

'VE. avv. per Ove. 93, 94 e altrove. Forse potrebbe leggersi, come in altri testi senesi, *Ue*, fognata la *v*. La grafia del cod. lascia in qualche incertezza, essendo ugualmente scritte la *u* e la *v*.

VELLA. per Velli. » Neuno possa comprare in Radicondoli alcuna lana maggiese a vella ». 178.

VENDEMIALE. Riferito a Lana, cioè tosata in autunno. « Lana maggiese e vendemiale ». 185. Notisi che per inavvertenza tipografica fu impresso *vendememiale*.

VENDIATE. Vendute. Idiotismo. 297. E già vedemmo *Statuate* per Statuite.

VERGINO. Verzino. Legno che s'adopera a tignere in rosso, o il Color rosso medesimo che si ottiene da esso legno. 15, 46, 65.

VÈSCOVO. Sorta di pania che producono i Noci, i Mandorli, i Meli, detta anch' oggi dai nostri campagnoli *Vescova*. Manca ai Voc., ma in quello del ch. sig. Fanfani è *Vescovaggine* per Vischio. » La soma del vèscovo, vj denari ». 13. Ed alla pag. 46.

VICINALE. add. che il più delle volte si aggiunge a Strada. È registrato, ma senza esempi. « Facciasi el transito de le dette aque per la via del Guadaiato per le fosse vicinali del detto Padule ». 86.

VOTIA e VOTIARE. per Vota e Votare. 89, 111, 117 e altrove. Intromessa la *i*, come in altre parole. V. *Escontio*.

Z

ZACCARO. Manca ai Voc., e c'è avviso che debba spiegarsi per quella Mondiglia che si trova nella lana. » Neuno possa comprare in Radicondoli alcuna

lana maggiese a vella, nè fare comprare, se non si sconti per gli zaccari una libra per ciascuno centenaio ». 178. Rammentiamo che nel senese la lana sudicia si appella più comunemente *sordolosa*, e *sordolo* il sudiciume della lana.

ZENERATA. In luogo di Cenerata. « Nel decto concime sia tenuto ciascuno di dare a le decte cuoia zenerata due di ». 295. Così pure alla pag. 296. Per lo passato anche i nostri conciatori usavano talvolta, in difetto di calce, la cenere. *Dare la zenerata* ci ricorda l'altra locuzione ancora in uso presso quest' Arte, *Dare la semolata alle cuoia*, cioè Dare alle cuoia la semola con acqua per ottenere pelli di maggiore morbidezza. Avvertasi che nel passo citato lasciammo imprimere erroneamente, *zeverata*.

ZENZOVO. Lo stesso che Zenzero. Manca al Voc. che peraltro non omise il men comune *Zenzovero* e *Gengiovo*. « Zenzovo, libra j, soldi x, soma ». 66.

ZONDADO. Più volte per Zendado, e così in Siena si pronunzia ancor oggi. « La pezza del zondado forte, viij denari kabella ». 14. E veggasi ancora alla pag. 46.

DICHIARAZIONE

DI ALCUNE DELLE ABBREVIAZIONI USATE NEL PRECEDENTE SPOGLIO

Arch. Stat. Sen. **R. Archivio di Stato in Siena.**

Arch. Stor. Ital. **Archivio Storico Italiano.** Firenze, Vieusseux editore, 1842-1870.

Art. Set. Fir. **L'Arte della seta in Firenze.** Trattato del secolo xv pubblicato per la prima volta e Dialoghi raccolti da Girolamo Gargiolli. Firenze, Barbèra, 1868.

Art. Vetr. Mos. **Dell'Arte del Vetro per musaico.** Tre trattatelli dei Sec. XIV e XV, ora per la prima volta pubblicati per cura di Gaetano Milanesi. Bologna, Romagnoli, 1864.

Band. Lucch. **Bandi Lucchesi del sec. decimoquarto,** tratti dai Registri del R. Archivio di Stato in Lucca per cura di Salvatore Bongi. Bologna, Romagnoli, 1863.

Br. Off. Sen. **Il Breve degli Officiali del Comune di Siena,** compilato nell'anno MCCL, ora primamente edito da Luciano Banchi. (Sta in *Arch. Stor. Ital.*, Terza Serie, T. III, P. II).

Const. Volg. Sen. e Sien. **Il Constituto del Comune di Siena,** volgarizzato nel MCCCX da Ranieri di Ghezzo Gangalandi. (Di questo Constituto che si pubblica per nostra cura, si citano le pag. della stampa in corso, o le carte del codice esistente nel *R. Arch. Stat. Sen.*).

Dod. Con. Mor. **Dodici Conti morali d'anonimo senese,** testo inedito del sec. XIII, pubblicati per cura di Francesco Zambrini. Bologna, Romagnoli, 1862.

Fr. Giord. Pred. **Prediche inedite** di **fra Giordano da Rivalto**, recitate in Firenze dal 1302 al 1305 e pubblicate per cura di Enrico Narducci. Bologna, Romagnoli, 1867.

Gloss. Lat. Cang. **Glossarium mediae et infimae Latinitatis, conditum a Carolo Dufresne dom. du Cange.** Parisiis, Didot fratres, 1840.

Gr. S. Gir. **Volgarizzamento dei Gradi di S. Girolamo.** Firenze, Manni, 1729.

Malisp. Stor. Fior. **Istoria di Ricordano Malispini** con l'aggiunta di Giachetto suo nipote, riscontrata colle prime edizioni e pubblicata per cura di Crescentino Giannini. Bologna, Romagnoli, 1867.

Pred. Volg. S. Bernard. **Prediche volgari di S. Bernardino da Siena**, per la prima volta messe in luce a cura di Gaetano Milanesi. Siena, Landi e Alessandri, 1853.

Prof. Guerr. Sien. **Profezia sulla Guerra di Siena, Stanze del Perella accademico rozzo**, edite da Luciano Banchi. Bologna, Romagnoli, 1868.

Ricord. Baldicc. **Ricordi di Miliadusso Baldiccione de' Casalberti pisano.** (In *Arch. Stor. Ital., Append.*, Vol. VIII, pag. 17-67).

Stat. Com. Moll. **Statuto del Comune della Pieve a Molli del contado di Siena**, volgarizzato circa l'anno 1338, ed ora edito da Luciano Banchi. Siena, Gati, 1866.

Stat. Gab. Sen. **Statuto della Gabella del Comune di Siena**, compilato nel 1472; testo inedito dell' *Arch. Stat. Sen.*

Stat. Sen. (I) e Stat. Sen. **Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli** XIII e XIV, e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena per cura di Filippo-Luigi Polidori. Vol. I, Bologna, Romagnoli, 1863.

Stat. Sped. Sien. **Statuti volgari de lo Spedale di S. Maria Vergine di Siena**, scritti l'anno MCCCV, ed

ora per la prima volta pubblicati da Luciano Banchi. Siena, Gati, 1864.

Stratt. e Str. Gab. Pis. **Stratto, Tassa e Tariffa** di quello, come e quanto si debbe pagare di gabella ...nella città e contado di Pisa. Pisa, Fontani, 1614. Sull'autorità del Fanfani citammo una volta con l'abbreviatura *Stratt. Gab. Pist.* uno Stratto delle gabelle pistoiesi del 1719 da noi non veduto.

Tarif. Gab. Sien. e Sen. del 1646. **Tariffa delle gabelle** che debbono pagarsi alla mag. Dogana, alle Porte della città et alli Passaggi dello Stato di Siena. Siena, Bonetti, 1646.

Tarif. Gab. Sien. e Sen. del 1653. **Tariffa delle gabelle** della Dogana e Porte di Siena. Siena, Bonetti, 1653.

Tav. Rit. **La Tavola Ritonda, o l'Istoria di Tristano**, testo di lingua pubblicato per cura e con illustrazioni di Filippo-Luigi Polidori. Bologna, Romagnoli, 1864-1865.

Tes. Brun. Lat. **Del Tesoro volgarizzato di Brunetto Latini**, Libro primo edito da Roberto De Visiani. Bologna, Romagnoli, 1869.

Ugurg. Eneid. Volg. **L'Eneide di Virgilio volgarizzata nel buon secolo della lingua da Ciampolo di Meo degli Ugurgieri**, pubblicata per cura di Aurelio Gotti. Firenze, Le Monnier, 1858.

Val. Mass. **Valerio Massimo**, De' fatti e detti degni di memoria, testo di lingua del sec. XIV pubblicato da Roberto De Visiani. Bologna, Romagnoli, 1867.

Voc. Ital. **Vocabolario della Lingua Italiana**, compilato da Pietro Fanfani. Firenze, Le Monnier, 1865.

Voc. Univ. Nap. **Vocabolario Universale Italiano**, compilato a cura della Società Tramater e C.ⁱ Napoli, Tramater, 1829.

Voc. Us. Tosc. **Vocabolario dell' Uso Toscano**, compilato da Pietro Fanfani. Firenze, Barbèra, 1863.

INDICE

DEL PRESENTE VOLUME

CORREZIONI.

Pag.	10, v. 32. de' fiedoni, del mele.	de' fiedoni del mele.
»	13, v. 27, e pag. 36, v. 6. lucardo	Lucardo
»	14, v. 22. *Capitolo* XV.	*Capitolo* XVI.
»	16, v. 25 e pag. 17, v. 10. di garbo	di Garbo
»	55, v. 9. e desse some	ed esse some
»	75 (nota 1). di n. 52, 53, 54 e 55.	di n. 53, 54, 55 e 56 in parte.
»	99, v. 8. e lo suo	lo suo
»	165, v. 6. vendememiale	vendemiale
»	190, v. 24. presuuzione	presunzione
»	205, v. 18. ch' e'	ch' è
»	231 (nota 1). pei rettori	dei rettori
»	233, v. 1. ben e elealmente	bene e lealmente
»	248, v. 5. lealmento.	lealmente.
»	270, v. 8. ch' e' difetti	che difetti
»	285, v. 27. al lato	allato
»	295, v. 24. zeverata	zenerata
»	338, c. 1, v. 18. *Const. Stat. Sen.*	*Const. Volg. Sen*
»	350, c. 1, v. 31. famminino.	femminino.